

CCLXX.

TORNATA DI LUNEDÌ 2 LUGLIO 1917

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAVA

INDI

DEL PRESIDENTE MARCORA.

INDICE.

Dichiarazione di voto:	
PELLEGRINO	Pag. 13725
PIETRAVALLE	13726
In morte del Presidente della Camera dei rap-	
presentanti del Belgio	13726
LONGINOTTI	13726
MEDA, <i>ministro</i>	13726
PRESIDENTE	13726
Congedi	13726
Annunzio della nomina a senatori degli ono-	
revoli ministri Riccardo Bianchi, Giar-	
dino e Triangi	13726
PRESIDENTE	13726
Ringraziamenti per commemorazioni	13726
Relazioni (Presentate alla Presidenza):	
Esercizio provvisorio dei bilanci e del fondo	
dell'emigrazione; conti correnti postali;	
ufficiali del commissariato militare ma-	
rittimo; domanda di procedere contro il	
deputato Colonna di Cesarò; cessione al	
comune di Milano di alcune tombe del	
museo nazionale romano; amministrazione	
scolistica provinciale.	13728
Disegni di legge (Presentati alla Presidenza).	13728
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	
e indice relativo	13729-73
Interrogazioni:	
Stazione di Falconara Albanese:	
BIANCHI RICCARDO, <i>ministro</i>	13730
PIZZINI	13730
Servizio di pubblica sicurezza in Roma:	
BONICELLI, <i>sottosegretario di Stato</i>	13731
FEDERZONI	13732
Palazzo Venezia:	
ROTH, <i>sottosegretario di Stato</i>	13732
GALLENZA	13733
Profughi del Veneto:	
BONICELLI, <i>sottosegretario di Stato</i>	13734
SCHIAVON	13735
Arretrati dei sussidi alle famiglie dei richiamati:	
MONTANARI, <i>sottosegretario di Stato</i>	13736
SCHIAVON	13736

Soldati imboscati in Vigevano:	
MONTANARI, <i>sottosegretario di Stato</i>	Pag. 13736
DE GIOVANNI	13737
Uffici (Sorteggio)	13737
Disegno di legge (Discussione):	
Protezione e assistenza degli orfani della	
guerra	13739
PRESIDENTE	13739
LUZZATTI, <i>presidente della Commissione</i>	13739
RICCIO	13740
MATERI	13744
MANCINI	13747
MAFFI	13750
STORONI	13754
CASALINI	13757
MIGLIOLI	13759
SANDRINI	13764
MOSCA TOMMASO	13765
DENTICE	13767
LUCCI	13768
VERONI	13769
Mozioni (Lettura):	
MUSATTI: Indennità caro-viveri	13772
TURATI: Impiegati privati	13772
BERENINI: Funzionari delle cancellerie giudi-	
ziarie	13773
Relazione (Presentazione):	
CAPORALI: Militarizzazione del personale della	
Croce Rossa italiana e del sovrano mili-	
tare ordine di Malta	13739

La seduta comincia alle 14.5.

DE AMICIS, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

Dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellegrino.

PELLEGRINO. Dichiaro che, se fossi stato presente nella seduta di sabato, avrei

votato in favore dell'ordine del giorno accettato dal Governo.

PIETRAVALLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRAVALLE. Anch'io se fossi stato presente, avrei votato in favore dello stesso ordine del giorno.

PRESIDENTE. Si terrà conto di queste dichiarazioni nel processo verbale della seduta di oggi.

Non essendovi altre osservazioni, s'intenderà approvato il processo verbale testè letto.

(È approvato).

In morte del Presidente della Camera dei rappresentanti del Belgio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Longinotti.

LONGINOTTI. Ieri l'altro all'Havre, dove in supremo rifugio il Governo del Belgio glorioso tiene la sede delle istituzioni nazionali in attesa che la giustizia ricomponga nella sua unità lo Stato vittima della invasione germanica, è morto il barone Schollaert, presidente della Camera dei rappresentanti. Credo di compiere un doveroso atto di solidarietà proponendo che la Camera dei deputati italiana, legittima e sicura interprete della volontà e dei sentimenti della Nazione, mandi all'Assemblea nazionale belga l'espressione del proprio commosso rimpianto, ed al popolo martire, mentre dura il martirio e si fa più sanguigno, un rinnovato saluto vibrante di fraternità e di speranza. (Vivissime approvazioni — Applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MEDA, ministro delle finanze. A nome del Governo, volentieri mi associo a questa manifestazione di solidarietà verso un popolo così degno di simpatia e di ammirazione; ed auguro che la Camera belga possa presto riconvocarsi liberamente a Bruxelles per eleggere il successore dell'eminente statista, da cui fu con tanta dignità rappresentata anche nell'esilio durante la lunga prova, dolorosa e gloriosa ad un tempo, affrontata dal Belgio per difendere e rivendicare il diritto delle genti. (Vivissime approvazioni — Applausi).

PRESIDENTE. Gli onorevoli deputati hanno udito le parole di rimpianto dell'onorevole Longinotti e dell'onorevole ministro delle finanze a nome del Governo.

La Camera italiana altre volte ha espresso la sua simpatia e il suo fervido saluto al piccolo grande popolo, che diede esempio luminoso del progresso civile dell'Europa, e che oggi nel suo martirio dà esempio di serenità, di altezza di ideali, di saldo patriottismo. La Camera italiana si associa oggi, col concorde plauso tributato alle parole dell'onorevole Longinotti e dell'onorevole ministro, al lutto della Camera Belga, e le invia una parola sentita e commossa di affetto, di reverenza, di rimpianto. (Vive approvazioni — Applausi).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Arrigoni degli Oddi, di giorni 4; Borromeo, di 2; Cottafavi, di 4; Pallastrelli, di 6; Nava Cesare, di 5; Frugoni, di 8; Romanin-Jacur, di 8; Bertolini, di 9; Giretti, di 6; Corniani, di 3; De Capitani d'Arzago, di 2; per motivi di salute, l'onorevole Nunziante, di 4; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Bellati, di 4; Stoppato, di 5; Facchinetti, di 2; Vinaj, di 4, e Salterio, di 3.

(Sono conceduti).

Nomine di senatori.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio ha dato comunicazione dei decreti Reali con cui sono stati nominati senatori del Regno il tenente generale Gaetano Giardino, ministro della guerra, il contrammiraglio Arturo Triangi, ministro della marina, e l'onorevole Riccardo Bianchi, ministro dei trasporti marittimi e ferroviari.

Ringraziamenti per commemorazioni.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera i seguenti telegrammi:

« La nobile rievocazione del venerato estinto è conforto alla nostra angoscia. Ne esterniamo sentimenti di profonda gratitudine. Grazie vivissime a Vostra Eccellenza ed agli onorevoli deputati.

« LA FAMIGLIA MARINUZZI ».

« Ringrazio Vostra Eccellenza e la Camera dei deputati per l'espressione di grande cordoglio verso l'onorevole Capozzi che questa cittadinanza ricorderà sempre con memore e riconoscente affetto.

« Il sindaco di Salza Irpina ».

« MANFRA ».

« Questa rappresentanza comunale sensibilissima alla manifestazione di affettuosa stima onde la Camera onorando la memoria di Antonio Marinuzzi ha reso più caro a Palermo il ricordo del benemerito concittadino sì pregiato in vita ed oggi unanimemente rimpianto ringrazia l'illustre proponente onorevole Di Stefano e codesto alto Consesso pel sentito voto di condoglianza. Personalmente grato all'Eccellenza Vostra della premura e delle gentili espressioni con cui mi ha dato partecipazione del voto le significo la mia viva riconoscenza e i miei personali omaggi.

« Il sindaco di Palermo
« TAGLIAVIA ».

« Le nobili parole di Vostra Eccellenza ed il compianto della Camera sono per noi il più alto ed intenso conforto. Preghiamola d'esprimere la nostra vivissima riconoscenza ossequiandola devotamente.

« GIANDOMENICO e GIUSEPPE MAGLIANO ».

« Accolga l'espressione della nostra profonda riconoscenza ed i nostri ossequi devoti.

« AVVOCATO GIUSEPPE MAGLIANO ».

« A nome della famiglia e particolarmente mio esprimo a Vostra Eccellenza riconoscenti azioni di grazie per la magnifica commemorazione dell'adorato Mario. Ossequi devotissimi.

« GIANDOMENICO MAGLIANO ».

« Le comunicazioni dell'Eccellenza Vostra dei commoventi particolari dell'odierna commemorazione con la quale la Camera si è compiaciuta di esaltare le indimenticabili doti del nostro adorato estinto ci riescono di sommo conforto. Ringraziamo l'Eccellenza Vostra che ha voluto farcene interprete mentre la preghiamo di manifestare i nostri sensi di perenne gratitudine agli onorevoli commemoranti. Accolga le particolari proteste della nostra devozione. Ossequi.

« LA FAMIGLIA RUBINI ».

« La Deputazione provinciale di Como nella seduta odierna ha preso atto del telegramma onde Vostra Eccellenza partecipa le condoglianze della Camera per la morte dell'eminente statista onorevole Rubini che tanto onorò la provincia di Como ed il paese tutto. A nome dell'Amministrazione della provincia esprimo a Vostra Eccellenza ed alla Camera i più vivi ringraziamenti e la più grande riconoscenza per avere così de-

gnamente commemorato chi diede tutto il suo preclaro ingegno il suo animo eletto e la mirabile attività al maggior bene della nostra Italia.

« Col più alto ossequio.

« Il presidente
« ANDINA ».

« A nome della popolazione di Dongo, che perdette nell'onorevole Rubini il suo fulgido vanto il suo amato maestro, ringrazio commosso per la solenne attestazione di stima e cordoglio resi da cotesto eminente consesso e dall'illustre suo Presidente alla memoria del venerato concittadino che alla patria diede con instancabile energia il cuore, la mente, il braccio.

« IL PROSINDACO DI DONGO ».

« Con commossa gratitudine la famiglia di Domenico Oliva ringrazia Vostra Eccellenza e la Camera delle lodi tributate all'adorato estinto e della parte presa al suo inconsolabile dolore.

« ALFONSINA OLIVA ».

« Ringrazio Vostra Eccellenza e l'onorevole Camera per le nobili espressioni di condoglianza per la morte del nostro ex deputato De Puppi che lasciò incancellabile memoria del suo patriottismo e della sua nobiltà di carattere.

« Il sindaco di Cividale
ANTONIO POLLIS ».

« A nome della città e a nome della famiglia del conte De Puppi a cui ho comunicato il cortese telegramma di V. E. esprimo vive grazie per le condoglianze che profondamente ci commuovono. Voglia l'E. V. farsi interprete presso la Camera dei deputati dei nostri sentimenti di sincera gratitudine per l'altissima onoranza tributata ad un uomo che amò e servì il Paese con tanta nobiltà e sincerità di intendimenti. Ossequi.

« Il sindaco di Udine
« PÉCILE ».

« Ringrazio V. E. anche a nome della mia famiglia per la comunicazione datami delle condoglianze espresse dalla Camera. Esprimo all'E. V. la nostra gratitudine per questa manifestazione di solenne compianto alla venerata memoria dell'estinto.

« LUCIANA FAINA ».

« A nome del Consiglio provinciale esprimo vivissimi ringraziamenti alla Camera dei deputati per la meritata commemora-

zione del conte De Puppì integerrimo cittadino e patriota, e l'E. V. per le espressioni con cui volle dar partecipazione a questa rappresentanza che si onora averlo avuto per più anni suo degnissimo presidente.

« Il presidente del Consiglio provinciale
« RENIER ».

« A nome della città di Modena vivamente ringrazio V. E. per il cortese telegramma di condoglianze per la morte del senatore Triani, la cui memoria rimarrà sempre cara e venerata negli animi di quanti conobbero dell'illustre uomo cuore e pensiero.

« Per il sindaco
« SALIMBENE ».

« Con la maggiore devozione esprimiamo a Vostra Eccellenza ed alla onorevole Camera dei deputati i nostri riconoscentissimi ringraziamenti per le condoglianze inviateci in nome dell'onorevole Assemblea e per il saluto affettuoso che l'onorevole Ciccarelli ha rivolto alla memoria del nostro caro estinto. Accolga i nostri omaggi.

« FAMIGLIA CAPOZZI ».

Comunico inoltre le seguenti lettere:

« La manifestazione unanime di cordoglio e di simpatia rivolta da codesta Assemblea nazionale verso l'illustre e compianto rappresentante politico di questo Collegio, ha commosso vivamente questa popolazione intera, che vedeva in Lui l'apostolo della democrazia italiana, animato sempre da viva fede per i grandi destini d'Italia.

« A nome di questa cittadinanza ringrazio vivamente V. E. ed il ministro Fera, e gli onorevoli Sandulli, Pietravalle, Cannavina e Leone, che con sì nobili parole hanno voluto, con eterno omaggio, ricordare all'Italia intera la vita di battaglia dell'illustre estinto.

« Con perfetta osservanza
« Il Sindaco di Larino
« G. VETTA ».

« A nome dell'Amministrazione provinciale di Roma che, pur da poco tempo avendo l'onore di annoverare fra i suoi componenti Domenico Oliva, ebbe agio di conoscerne e di apprezzarne le elette doti di animo e di mente, la scrupolosa rettitudine, la schiettezza del sentire, l'ardente amore della patria, per cui egli fu caro a

tutti i suoi colleghi, senza distinzione di parte politica, rivolgo alla Assemblea nazionale e per essa all'illustre suo Presidente, le più vive azioni di grazie per le ricevute condoglianze.

« Con profonda osservanza
« Dev.mo
« PIETRO LANTE ».

« A nome anche della mia famiglia porgo a V. E. i più vivi ringraziamenti, per il telegramma che si è ieri compiaciuto mandarci, per esprimerci le condoglianze della Camera, nel doloroso avvenimento della perdita di mio padre, senatore Giovanni Cadolini.

« Con i sensi della più profonda gratitudine per il nobile tributo di affetto e di stima dato nella seduta di ieri al nostro caro estinto, porgo all'E. V. i miei reverenti omaggi.

« Devotissimo
« TEN. GINO CADOLINI ».

Presentazione di relazioni e disegni di legge.

PRESIDENTE. Durante il periodo in cui la Camera si è riunita in Comitato segreto furono presentate alla Presidenza le relazioni: sull'esercizio provvisorio dei bilanci fino al 31 ottobre 1917, sull'esercizio provvisorio per la stessa data del bilancio dell'emigrazione; sulla istituzione del servizio dei conti correnti postali; sulla conversione in legge del decreto luogotenenziale sul reclutamento degli ufficiali del Corpo del commissariato militare marittimo; sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Colonna di Cesarò per diffamazione a mezzo della stampa; sui disegni di legge per la cessione al comune di Milano di alcune tombe del Museo nazionale romano; conversione in legge del decreto luogotenenziale concernente l'Amministrazione scolastica provinciale.

Furono poi presentati i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 868, col quale sono prorogate di un mese le cambiali con scadenze dal 24 aprile al 15 maggio 1917 pagabili da debitori residenti nei comuni della provincia di Arezzo danneggiati dal terremoto dell'aprile 1917;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, concernente « aggiunte e modificazioni alla

legge del 14 luglio 1912, n. 854, sull'istruzione industriale». (Deferito alla Commissione che esaminò il disegno di legge n. 727);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, recante provvedimenti per favorire le industrie della pesca e dell'acquicoltura;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 249, recante disposizioni per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo nelle provincie dell'Italia meridionale e della Sicilia;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 732, col quale viene modificato l'articolo 9 della legge 2 febbraio 1911, n. 70, concernente provvedimenti per la gestione delle Casse provinciali di credito agrario da parte della Cassa di risparmio del Banco di Napoli e della Sezione di Credito agrario del Banco di Sicilia;

Istituzione di una Commissione parlamentare per l'esame della tariffa dei dazi doganali;

Modificazioni alle leggi 1º marzo 1886, n. 3682, serie 3ª - 21 gennaio 1897, n. 23 e 8 luglio 1904, n. 386. (*Approvato dal Senato*).

Tali relazioni e disegni di legge saranno stampati e distribuiti agli onorevoli deputati.

Relazione della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. La Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti ha presentato la relazione per l'anno 1915.

Relazione statistica sui servizi postali.

PRESIDENTE. Il ministro delle poste e dei telegrafi ha trasmesso i manoscritti concernenti la relazione statistica sui servizi postali per l'esercizio 1915-16.

Relazione sull'esercizio delle strade ferrate concesse all'industria privata.

PRESIDENTE. Il ministro dei lavori pubblici ha trasmesso la relazione sull'esercizio per l'anno 1910, delle strade ferrate concesse all'industria privata.

Aununzio di tre proposte di legge e di una mozione.

PRESIDENTE. I deputati Federzoni, Giampietro e Toscanelli hanno presentato tre proposte di legge.

Il deputato Marazzi ha presentato una mozione.

Saranno inviate agli Uffici per l'ammissione alla lettura.

Omaggi.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'elenco degli omaggi.

DE AMICIS, segretario, legge:

Ministero della marina. — Comandante Guido Milanese, « Sommergebili », copie 30.

Ministero delle finanze. — Provvedimenti finanziari per l'Erario dello Stato, copie 400.

Commissione Reale per studi e proposte relative ad opere d'irrigazione. — Seconda Relazione (3ª parte): L'irrigazione in differenti Stati e Colonie, copie 500.

Ministero delle finanze. — Movimento della navigazione del Regno d'Italia nell'anno 1915. Volume secondo, Tavole riassuntive, copie 6.

Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano. — L'Ordine Mauriziano dalle origini ai tempi presenti, copie 350.

Petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto delle petizioni.

DE AMICIS, segretario, legge:

7204. Il sindaco di Polizzi Generosa fa voti perchè, nel piano regolatore che deve fornire l'acqua ai comuni della provincia di Caltanissetta, sia tenuto presente di non danneggiare la zona coltivata a nocioleti, unica fonte di reddito e di risorsa per quella città.

7205. La Commissione provinciale elettorale di Foggia fa voti perchè sia riconosciuto il diritto elettorale a tutti coloro che nella presente guerra hanno prestato servizio militare, qualunque sia la loro condizione giuridica e la loro età.

7206. Nicusio Piazza ed altri di Vita (Trapani) invocano dal Governo un provvedimento in aiuto dei grossi fittaioli in analogia di quanto è stato praticato col decreto luogotenenziale 2 novembre 1916, n. 1480, per i piccoli affittuari.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. I ministri della guerra, delle armi e munizioni e dei trasporti marittimi e ferroviari e i sottosegretari di Stato per l'istruzione pubblica, per i trasporti marittimi e ferroviari, per l'agricoltura, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze,

per l'interno, per la marina, per l'industria, commercio e lavoro, per i lavori pubblici e per gli affari esteri, hanno trasmesso le risposte alle interrogazioni dei deputati: Arcà, Tovini, Gallenga, Federzoni, Cavina, Mango, Roberti, Romeo, Pizzini, Valenzani, Cappa, Cabrini, Cannavina, Casolini, Dello Sbarba, Belotti, Colonna di Cesarò, De Capitani, Vinaj, Serra, Montemartini, Scialoja, Turati, Molina, Larizza, Pala, Roi, Salvagnini, Carboni, Gambarotta, Caso, Rampoldi, Lombardi, Centurione, Grosso-Campana, De Giovanni, Pansini, Albertelli, Bertini, Arrigoni degli Oddi, Dentice, Marazzi, Cotugno, Ciriani, Patrizi, Camagna, Manfredi, De Felice-Giuffrida, Buccelli, Sioli-Legnani, Rizzone, Di Scalea, Berti, Joele, Drago, Berlingieri, Restivo, Bouvier, Fazzi, Dore, Loero, Zaccagnino, Brunelli, Astengo, Gazelli, Salomone, Bussi, Amici Giovanni, Lo Piano, Bignami, Compans, Malcangi, Agnini, Saudino, Ollandini, Venino, Cavallari, De Marinis, Abbruzzese, Rizza, Delle Piane, Cucca, Congiu, Marangoni, Rispoli, Macchi, Ciccarone, Sandulli, Abozzi, Micheli, Storoni, Facchinetti, Renda, Peano, Castellino, Chiesa, Montresor, Ruini.

A norma dell'articolo 116-bis del regolamento saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta d'oggi (1).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Monti-Guarnieri, al ministro della guerra e al presidente del Consiglio dei ministri, « per sapere in quale modo intendano provvedere affinché il pane ai nostri prigionieri di guerra poveri non abbia mai a mancare ».

Non essendo presente l'onorevole Monti-Guarnieri, questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Pizzini, al ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, « per conoscere quali informazioni possa dare sul ritardo nella costruzione della stazione di Falconara Albanese, sulla linea Cosenza-Paola, e come intenda ovviare al gravissimo disagio risentito dal personale e dal movimento dei viaggiatori e delle merci, in quello scalo, per la mancanza di convenienti locali ».

Ha facoltà di rispondere l'onorevole ministro dei trasporti marittimi e ferroviari. **BIANCHI RICCARDO**, ministro dei trasporti marittimi e ferroviari. Il fabbricato definitivo per la stazione di Falconara Albanese, sulla linea Cosenza-Paola, non poté finora essere costruito per difficoltà tecniche. Il rilevato sul quale si deve eseguire la costruzione di questo fabbricato non è ancora completamente assestato. Dovrà passare ancora un anno, e forse anche un anno e mezzo, prima che la costruzione possa essere incominciata. Vi si oppongono anche difficoltà per la disponibilità del materiale e cioè del cemento e del ferro occorrenti alla costruzione in cemento armato.

Tuttavia ho invitato la Direzione delle ferrovie a esaminare se sia giustificata la costruzione di impianti provvisori in legname, liberando così il fabbricato, che attualmente è adibito anche al servizio della stazione, destinato ad alloggi per il personale.

PRESIDENTE. L'onorevole Pizzini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PIZZINI. Onorevole ministro, io avevo un grande interesse a potermi dichiarare soddisfatto della sua risposta a questa interrogazione per due ragioni: la prima perchè è di grande interesse per me vedere costruite le opere chieste, che tanto sono necessarie, ed in secondo luogo perchè non volevo essere proprio io a darle le prime amarezze nella Camera col dichiararmi insoddisfatto.

La frana di cui ella ha parlato si trova al disotto del punto ove è lo scalo ferroviario di Falconara Albanese, e propriamente nel luogo ove già avvenne un gravissimo movimento che lesionò un importante viadotto.

Ora anche in quel punto, ove la frana si è manifestata con tutta la sua maggior violenza, l'ufficio ferroviario ha constatato che il terreno si è raffermao, tanto che ha presentato un progetto che ha riportato l'approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per la ricostruzione del ponte. Nel punto ove si dovrebbero costruire le opere che io reclamo, il terreno è stato sempre saldo, come stanno a dimostrare gli edifici in fabbrica ordinaria, che furono costruiti cinque anni fa e che finora non hanno mai mostrato alcuna lesione, anche di minima entità. Dunque, per questo motivo, sono assolutamente insoddisfatto.

Resterebbe la questione dei fondi patrimoniali.

(1) V. in fine.

È la ragione prediletta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, quando a qualunque costo vuol dare una denezione!

L'Amministrazione delle ferrovie, ad altra interrogazione che riguardava pure lavori di somma urgenza sulla ferrovia Paola-Cosenza e la cui mancanza potrebbe eventualmente cagionare gravissimi danni, mi ha fatto riferire per mezzo del sottosegretario di Stato del tempo, che mancano i fondi patrimoniali!

È storia vecchia, dunque!

Faccio intanto osservare che le opere che domando oggi sono indispensabili ed hanno carattere d'urgenza ed importano una spesa di poche migliaia di lire, ed il materiale, cioè la calce ed il ferro, si potrebbero trovare facilmente.

« Mi auguro che lei, onorevole ministro, voglia riesaminare la questione e dare in breve tempo soddisfazione alla popolazione di Falconara Albanese, che reclama la sua stazione ed i locali per le merci, e dare un po' più di comodità ai suoi stessi dipendenti, onorevole ministro, che ne hanno bisogno, poichè si tratta di una stazione che è a seicento metri sul livello del mare. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Federzoni, al ministro dell'Interno, « per sapere se non creda venuto il momento di provvedere seriamente per ridare alla Capitale un servizio di pubblica sicurezza sufficiente a garantire la vita e gli averi degli onesti cittadini ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'Interno ha facoltà di rispondere.

BONICELLI, *sottosegretario di Stato per l'Interno*. L'interrogazione dell'onorevole Federzoni ha avuto origine dall'allarme suscitato nel pubblico e nella stampa, dinanzi ad una serie di reati, soprattutto il furto all'oreficeria D'Oro al Corso Umberto I, che hanno stupito per la loro audacia.

Ma non è giusto, onorevole Federzoni, trarre da quei fatti la conseguenza, che sembra implicita nella sua interrogazione, e cioè che la Capitale non abbia un servizio di pubblica sicurezza sufficiente a garantire la vita e gli averi degli onesti cittadini.

Quei fatti non giustificano tale conseguenza, perchè la verità è che la media dei reati di questo genere, nei primi mesi di quest'anno, proprio in quei mesi nei

quali sono accaduti i fatti a cui si riferisce la sua interrogazione, è notevolmente inferiore alla media degli stessi reati negli anni antecedenti.

L'impressione gravissima determinata da quei fatti dipende non solo dal carattere clamoroso dei fatti stessi, anche pel luogo in cui sono accaduti, ma anche dalla loro rapida successione. Ma è una caratteristica di questi reati l'essere irregolarmente distribuiti nel tempo, di procedere, per così dire, per flutti intermittenti, anzichè per flussi regolari, e la ragione sta in ciò, che reati di questo genere presuppongono una organizzazione, una associazione a delinquere e cotesta associazione continua ad operare finchè non ne è trovato il filo, finchè non sono scoperti gli associati. Trovato il filo, il fenomeno cessa. E così è accaduto anche a Roma.

Si è scoperta una associazione di diciannove malfattori; sono stati arrestati, fu recuperata una ingente quantità di refurtiva e fu trovato un arsenale di mezzi intesi a commettere questi reati. E l'onorevole Federzoni mi darà atto che da parecchi mesi le cose sono ritornate in condizioni perfettamente normali.

Debbo anche dire all'onorevole Federzoni che il compito della polizia non soltanto in Italia, ma in tutti i paesi belligeranti, è reso eccezionalmente grave dalle condizioni create dalla guerra, dallo spostamento enorme di popolazione che è la conseguenza della grande mobilitazione militare ed industriale, dinanzi alla quale, in quanto produce con lo spostamento in genere della popolazione anche lo spostamento dei delinquenti, tutte le polizie, che hanno bisogno di fare assegnamento, ciascuna sulla conoscenza esatta del mondo criminale del proprio ambiente, si sono trovate disorientate; ma questo accade a Roma, ripeto, come in tutte le città d'Italia, come in tutti i paesi belligeranti; quindi vi è ragione non di aspro biasimo, ma piuttosto di plauso per la polizia di Roma, la quale, in queste condizioni eccezionalmente difficili, ha saputo quest'anno ottenere risultati migliori di quelli degli anni antecedenti; contribuendo a ciò anche con la istituzione di mezzi eccezionali come i pattugliatori composti di carabinieri e di guardie che perlustrano assiduamente durante la notte le vie della città, dei quali l'onorevole Federzoni ha perfetta notizia e che hanno già avuto lodi dalla stampa locale.

Io credo che di queste dichiarazioni l'onorevole Federzoni vorrà dichiararsi soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Federzoni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

FEDERZONI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato della sua risposta, forse, se me lo permette, più ingegnosa che persuasiva.

Io la interpreto così: vi è stato, come egli stesso ha ammesso, un periodo grave di crisi nelle condizioni della pubblica sicurezza della capitale. Non escludo, anzi riconosco, che questa crisi potrà avere avuto le cause da lui accennate, e che sia comune anche ad altre città d'Italia. Ad ogni modo questo perturbamento nelle condizioni della pubblica sicurezza di Roma ha destato nella cittadinanza preoccupazioni che hanno avuto eco nella pubblica stampa, e delle quali anche io ho creduto di dovermi rendere interprete con questa interrogazione.

È un fatto che in seguito alle proteste dei giornali, non oso dire in seguito alla presentazione della mia interrogazione, le condizioni della pubblica sicurezza in Roma sono molto migliorate.

BONICELLI, sottosegretario di Stato per l'interno. *Post hoc, ergo propter hoc!*

FEDERZONI. Do atto all'onorevole sottosegretario di Stato che oggi non dobbiamo più deplorare quello stato di abbandono che prima metteva le vie principali della capitale alla mercè della teppa, e forse per questo si è tornati a quella media normale o inferiore alla media degli anni scorsi, della quale l'onorevole sottosegretario parlava.

Ad ogni modo prego il Ministero dell'interno di tener presente il fatto che Roma ha esigenze tali per cui è necessario svolgere contro la delinquenza un'azione preventiva e repressiva molto più rigorosa e seria che non altrove. E prego sia tenuto in considerazione quest'altro dato di fatto, che ha pure la sua importanza: quasi ogni volta che i giornali pubblicano la narrazione di un reato commesso nella capitale, si osserva con dolore da tutta la cittadinanza come l'indicazione dell'età dei colpevoli o dei prevenuti riveli che si tratta, nella maggior parte dei casi, di individui i quali hanno saputo sottrarsi all'adempimento dei loro doveri militari. Quindi non soltanto al Ministero dell'interno, ma anche a quello della guerra, spetta di provvedere energeticamente affinché quegli obblighi che sono

comuni a tutti i cittadini e che i galantuomini adempiono scrupolosamente, siano fatti rispettare anche da coloro che illustrano con i loro nomi le cronache dei fattacci. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Gallenga, al ministro dell'istruzione pubblica, « per sapere se intendano dar notizie intorno all'ordinamento del Palazzo Venezia ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica ha facoltà di rispondere.

ROTH, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Quando il Palazzo Venezia fu rivendicato all'Italia, in molti sorse il pensiero che quel meraviglioso edificio, reggia di pontefici prima e sede poi degli ambasciatori della Regina dell'Adriatico, dovesse essere destinato ad un'alta funzione di Stato.

Alla bellezza ed alla grandiosità esterna della mole, coronata di merli, all'eleganza delle svelte linee che negli archi del cortile fanno rivivere, a mezzo il Quattrocento, la maestà delle costruzioni romane, non corrispondeva l'interno, deturpato dagli ultimi abitatori, che avevano adibito quelle sale grandiose, che erano state sede di reggie papali e degli ambasciatori di Venezia, ad uffici di cancelleria e ad abitazione ordinaria.

Rivendicato dunque il Palazzo Venezia, si pose mano a completare le ricerche, e queste furono coronate da successo, in quanto si poté ricostruire il Palazzo abitato già da Paolo II, restituendogli l'antica grandezza, scrostando le tappezzerie e togliendo gli ammezzati, che avevano ridotto in piccole e misere dimensioni ambienti magnifici, come la sala del Concistoro e la sala Regia e quella del Mappamondo.

Ora io posso con piacere annunziare che di sotto alle imbiancature ed alle scolorite carte dei parati sono subito apparse le prime tracce delle grandi decorazioni di Paolo II e di Innocenzo VIII, le quali — si può dire senza tema di esagerazione — sono tra le più belle e le più grandiose che dal Quattrocento siano arrivate sino a noi.

Abbattuti i tramezzi, che suddividevano le aule gigantesche, queste sono apparse colle pareti dipinte a grandi partiti architettonici. Nelle colonne e nei pilastri studiati sugli immortali modelli del pronao del Pantheon, nei cornicioni ispirati da quelli dei Templi della Concordia e di Antonino e Faustina, nei busti dei Cesari incoronati

d'alloro, nelle figure delle Vittorie che coronano i fastigi dorati, noi sentiamo rivivere lo spirito di quei mirabili nostri padri del Rinascimento, che tra le rovine della antica Roma andavano con viva fiamma di amore ricercando gli elementi per ricomporre un'altra ideale, giovane e viva.

Fra poco accanto alle sale minori dello appartamento di Paolo II, accanto a quella sala delle fatiche di Ercole, che fino al novembre scorso conteneva polverosi scaffali di cancelleria, si apriranno le grandi aule che la magnificenza del pontefice veneto aveva creato e che l'incuria e la negligenza avevano deturpato e sconciato: la sala del Mappamondo lunga diciotto metri, quella del Concistoro lunga venticinque e quella Regia che ne misura trentatré. Il sogno di Paolo II di poter ricevere i suoi ospiti in ambienti che per la decorazione ricordassero le aule romane antiche tornerà a risplendere in tutta la sua magnificenza chè le grandi sale, secondo il parere espresso dal Consiglio superiore di belle arti, restituite alla loro pristina grandezza, alla loro solennità e alla loro bella austerità, e l'appartamento privato di Paolo II ammobiliate con mobili antichi, decorate con arazzi, con pitture e sculture collocate non come in un museo in noiose serie numerato, ma liberamente come in un ambiente vivo ed abitato, dovranno, nelle grandi occasioni, servire a ricevimenti degni dell'Italia e di Roma.

Dalle pitture della Galleria d'arte antica, dalle sculture, dai mobili, dai vasetti raccolti in Castel S. Angelo, da acquisti, da donativi di munificenti cittadini trarremo quanto ci servirà a costruire nelle sale dell'antico appartamento di Paolo II un ambiente magnifico che del nostro Rinascimento abbia tutta la bellezza ed il fascino. Le sale minori accoglieranno opere d'arte dal Cinquecento all'Ottocento: accanto alla sala dell'arte veneziana e delle tappezzerie dell'epoca si avrà la sala dell'arte napoletana, ecc.

Il Palazzo rimarrà destinato dunque precisamente alle solennità nelle quali Roma dovrà ricevere gli ospiti illustri che venissero in Italia, e mai sede sarà più indicata per far loro onore sia per il luogo, sia per le memorie che vi si conetteranno. (*Interruzioni*). E conchiudo: secondo il parere del Consiglio superiore di belle arti, l'apparenza di vita vissuta sarà data a tutta la serie delle sale che dovranno nel loro as-

sieme comporre un appartamento e non un museo.

Così il vecchio Palazzo che la munificenza di Pietro Barbo e l'arte di Leon Battista Alberti innalzarono ai piedi del Campidoglio tornerà a rivivere tutto ornato di opere d'arte e di magnifiche decorazioni per accogliere nel cuore di Roma gli ospiti dell'Italia rinnovata e completamente redenta. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Gallenga ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GALLENGA. Mi dichiaro subito soddisfatto delle buone intenzioni annunziate dall'onorevole sottosegretario di Stato. Faccio però qualche riserva fino a quando vedremo come saranno state tradotte in atto.

Ma non voglio tardare a dirgli la compiacenza mia, che è intimamente divisa da tutti i buongustai del nostro patrimonio artistico ed archeologico, sentendo che del Palazzo di Venezia, finalmente ricongiunto al patrimonio artistico d'Italia, non si pensa più di fare un museo, dirò così, a porte chiuse. (*Approvazioni*). Il consenso del collega Fradeletto, davvero in questa materia competente, m'incoraggia.

Dapprincipio taluni manifestarono il proposito di arredare il Palazzo Venezia con la suppellettile di un museo o di una galleria, che non sarebbero stati a posto. Non sarebbero stati a posto, lo dico, si capisce, senza entrare in particolari, soprattutto data la dimensione delle sale e la distribuzione degli ambienti.

Ma il nostro concetto è ben altro; e per questo io sono veramente lieto degli affidamenti che ella dà oggi da quel banco per la prima volta al pubblico italiano, che a tutt'oggi ignorava i propositi del Governo. Ora, in ogni occasione solenne in cui vennero rappresentate dalle diverse parti d'Europa a Roma è mancato un luogo degno per riceverle. La Presidenza del Consiglio e il Ministero degli affari esteri hanno fatto volta a volta dei ricevimenti improvvisati e meschini alla Consulta, portando via all'ultima ora paraventi, inchiostro e polverino; ricevimenti in cui parecchi dicevano che non si sapeva se fosse peggiore il gusto dell'arredamento o il sapore dei sorbetti.

Ora Palazzo Venezia sembra proprio adatto per corrispondere a questo assoluto bisogno. E ben venga l'arredamento artistico, e deve essere questo il motivo, la parte integrale della preparazione di un palazzo destinato a quest'ultimo scopo.

Però mi consenta anche questa raccomandazione: nell'arredamento sia molto cauta la direzione generale delle Belle Arti e veda di evitare tutto quello che possa sapere di anacronismo.

Io non posso dare suggerimenti, ma mi pare che questa sarebbe una bellissima occasione per rompere una vieta, e non esito a qualificare deplorabile, tradizione di campanilismo, innestata anche alle cose d'arte, per cui in alcuni luoghi d'Italia, che di proposito non voglio nominare, si preferisce di tenere raccolte d'arte in luoghi in cui nessuno le vede, e che così si perdono, anzichè capire una volta tanto che questa unità ideale del patrimonio artistico italiano non deve conoscere confini di città e di provincie.

L'onorevole Roth, che anche in questo porta la sua consueta attività, vorrà prendere atto di questa mia ultima raccomandazione; e gliene saremo tutti sinceramente grati.

PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, s'intendono ritirate le seguenti interrogazioni:

Pacetti, al ministro di agricoltura, « per conoscere se, prima di emanare l'ordinanza che vieta la vendita e somministrazione, anche a titolo gratuito, nei pubblici esercizi, di fave fresche, abbia avuto cura di fare studiare da tecnici competenti quale sia il potere nutritivo della fava fresca, nello stato di maturità in cui suole essere consumata nell'Italia centrale, in confronto al potere nutritivo della fava secca; — se inoltre abbia preveduto e calcolato come simile divieto farà rialzare il prezzo dei piselli e di tutte le altre civaie; — ed infine se abbia tenuto conto delle condizioni dei paesi ove, come nell'Italia centrale, vige la mezzadria, per ovviare all'inevitabile maggiore consumo di fava fresca da parte dei contadini mezzadri »;

Agnini, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere se possa comunicare le ragioni che lo hanno indotto a spedire il 15 e 19 gennaio 1917 due telegrammi al prefetto di Modena per sollecitarlo ad emettere entro il mese di gennaio a favore della Società Elettrica Bresciana il decreto di concessione di derivazione di acque dai torrenti Dragone e Dolo, mentre l'articolo 3 della legge 10 agosto 1884 — ancora in vigore nel gennaio — riserva all'esclusiva competenza dei prefetti tale concessione che, nel fatto specifico, utilizza a beneficio della provincia di Reggio Emilia le acque dei

due indicati torrenti, il più importante dei quali (il Dragone) nasce e scorre esclusivamente nel territorio della provincia di Modena ».

Segue l'interrogazione dell'onorevole Schiavon, al presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dell'interno, « per sapere se possano dare notizia di una disparità di trattamento nella concessione dell'indennità o sussidio ai profughi del Veneto da provincia a provincia, in cui sono provvisoriamente residenti; e se non credano giusto e doveroso emanare provvedimenti perchè, previo riesame, occorrendo, delle pratiche, vengano accordati gli arretrati sulla indennità stessa a quelli, che ne hanno diritto; e ciò a complemento delle altre più complesse provvidenze che si attendono sollecitamente dal Governo e dallo Stato ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BONICELLI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Posso rispondere all'onorevole Schiavon che, dai rapporti dei prefetti delle provincie venete, risulta che i profughi sono dovunque trattati convenientemente e che dovunque essi sono contenti in generale del loro trattamento. Se vi è qualche disparità di trattamento, è di lievissima importanza ed è la conseguenza inevitabile della diversità di condizioni tra provincia e provincia; diversità di mercato, di clima, di consuetudini, di vita civile, le quali rendono impossibile una matematica parità di trattamento.

Quanto alla questione degli arretrati, prego l'onorevole Schiavon di considerare che si tratta di sussidi che il Ministero dell'interno concede, non già perchè vi sia una legge che crei nei sussidiandi un diritto corrispondente, ma a titolo caritativo e di alimento in quei casi nei quali i poveri non possano procurarsi altrimenti i mezzi per vivere. Quindi tali sussidi, di regola, non hanno e non devono avere ragione di essere, rispetto al passato, vale a dire rispetto ad una condizione di cose nella quale alla bisogna è stato già provveduto, ma solo rispetto al presente ed all'avvenire.

Tuttavia i prefetti sono autorizzati e, dell'autorizzazione, si sono largamente valse, a concedere in via straordinaria sussidi anche a titolo di arretrati, in quanto questi sussidi possono servire a rendere meno gravi le condizioni di persone che hanno contratto dei debiti per provvedere alla propria alimentazione.

Uno dei casi più notevoli di questa eccezione al principio per il quale non si deve concedere la corresponsione degli arretrati, è quello che riguarda il comune di Pontebba. L'onorevole Schiavon sa che, ai profughi di Pontebba, per parecchi mesi ha provveduto, non il Governo ma il comune, il quale contrasse un debito di 210 mila lire. Il prefetto di Udine propose che, a titolo di equità, il Governo concedesse sui propri fondi una metà di questa somma e il Governo aderì.

Ma il comune di Pontebba non si contentò e chiese anche l'altra metà, che gli fu concessa. Cosicché riebbero tutta la spesa che aveva dovuto sostenere pel servizio di questi sussidi. Non basta: sono state date anche altre 50 mila lire per quegli altri bisogni che fossero rimasti scoperti all'infuori di queste concessioni.

Non ho altro da dire all'onorevole Schiavon, ma credo di poter ritenere che queste mie dichiarazioni lo renderanno soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Schiavon ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SCHIAVON. In sostanza mi dichiaro soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato.

Per la prima parte, che è quella che si riferisce alla parità di trattamento, non si deve dare grande importanza alla questione, ma si deve cercare soltanto di evitare alcuni inconvenienti che si verificano e che ingenerano sospetti e gelosie, le quali possono trovare radice in gente, la quale ragiona forse non sempre a torto e molte volte a modo suo e non è persuadibile nè dalle autorità locali e tanto meno dal Governo con parole, ma s'attiene alla voce tangibile dei fatti.

Del resto io facevo soltanto una questione formale e pregava il Governo che invitasse i prefetti, o meglio i Comitati ai quali i prefetti deferiscono l'incarico di devolvere i sussidi, di cercare possibilmente l'attuazione di un eguale trattamento sia per gli assegni giornalieri vittuari, sia per l'indennità d'alloggio, perchè, per esempio, esiste una grande differenza tra i profughi residenti nella provincia di Padova e quelli residenti nella provincia di Vicenza; questi hanno una indennità d'alloggio, mentre quelli non l'hanno, e di qui naturalmente sorgono reclami per avere possibilmente identico trattamento.

Circa la seconda parte della mia interrogazione - quella cioè che si riferisce agli arretrati - convergo fino ad un certo limite

in ciò che ha dichiarato l'onorevole sottosegretario di Stato; cioè non sono d'accordo con lui quando dice che pur non trattandosi di una legge, ma solo di aiuti beneficiari che lo Stato dà a questa povera gente che non ha avuto il sussidio in precedenza, la stessa non può invocarlo di diritto.

Ma io osservo che non si tratta di una domanda di sussidio per molte persone ma per pochissime, le quali o per ignoranza delle disposizioni, o per altra ragione, certo sempre in buona fede, non hanno saputo reclamare al momento opportuno il sussidio presso i prefetti ed i Comitati, ed hanno passato molto tempo spendendo del proprio o meglio indebitandosi, senza ricevere un centesimo di aiuto.

Circa poi alla terza parte della mia interrogazione, desidererei che l'onorevole rappresentante del Governo volesse darmi un affidamento intorno alla questione che ho sollevata anche in un mio discorso fin dal primo luglio 1916 riguardante i risarcimenti dei danni derivanti dalla guerra; argomento sul quale parecchi deputati hanno presentato, in questi giorni, oltre alla mia interpellanza, anche una mozione.

Confido che l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno vorrà dire qualche parola in proposito; ad ogni modo lo prego di volersi rendere interprete presso il Governo del desiderio vivissimo di questa gente, che ha subito i danni della guerra, che anche il Governo italiano, come il Governo francese, abbia a stabilire per legge che la nazione provvederà al risarcimento dei medesimi.

Agendo così esso risponderà non solo ad un dovere di giustizia, che è dovere sociale verso ottimi nostri connazionali, ma concorrerà a tranquillizzarli; perchè essi dubitano che in Italia si voglia per tale riguardo completamente abbandonarli, nonostante essi abbiano sofferto più di qualunque altro dal giorno in cui la nazione è scesa in guerra per il trionfo dei suoi ideali.

BONICELLI, sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONICELLI, sottosegretario di Stato per l'interno. All'onorevole Schiavon dichiaro che mi farò interprete presso il Governo del suo desiderio, assistito indubbiamente da una ragione fortissima di equità.

SCHIAVON. La ringrazio.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Schiavon, al presidente del

Consiglio dei ministri e al ministro della guerra, « per sapere quali ulteriori provvedimenti intendano di adottare perchè siano concessi, in omaggio alla parità di trattamento, gli arretrati dei sussidi dovuti, secondo le vigenti disposizioni, alle famiglie dei militari richiamati che ne hanno diritto: il bisogno delle quali risulti sussistente pure nei mesi intercorsi dal richiamo alle armi, durante i quali nulla hanno percepito, fino al giorno della decisione a loro favorevole ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di rispondere.

MONTANARI, *sottosegretario di Stato per la guerra, commissario regio*. Le disposizioni molto accuratamente studiate circa il sussidio alle famiglie dei richiamati sembrano invero rispondere oggi sufficientemente alle esigenze per le quali furono stabilite. È noto come alle Commissioni locali sia precipuamente demandato il compito di appurare la esistenza del diritto e fissare la data, da cui questa decorre. Nei casi dubbi il Ministero può intervenire ed interviene ordinariamente con criteri di larghezza. Le Commissioni locali sono animate da spirito di liberalità e sono quelle che possono sul posto conoscere i dati di fatto meglio degli Uffici centrali.

Inoltre il Ministero ha stabilito di accogliere anche le domande semplicemente verbali, e non solo da parte degli interessati, ma anche da parte delle famiglie aventi diritto.

Ormai è stata data larga diffusione a queste disposizioni e non è più ammissibile la ignoranza della legge dopo le ripetute chiamate di classi. Allo stato delle cose mi pare sia da compiacersi che, per concorde azione di autorità e di cittadini, queste provvidenze rispondano alle alte finalità, per le quali furono create. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Schiavon ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SCHIAVON. Non posso certamente dichiararmi soddisfatto delle risposte datemi, in quanto esse non rispondono alla parte nucleare della mia interrogazione. Ma, giacchè l'onorevole sottosegretario di Stato ha voluto dire che le disposizioni vigenti in materia di sussidio alle famiglie dei richiamati sono più che sufficienti e che le Commissioni provinciali di appello, come i comandi di divisione in precedenza sono abbastanza larghi nelle concessioni, mi permetta di dire che dissento, per esperienza

personale dovendo trattare spesso di tali questioni, da questa sua affermazione.

Sta il fatto che noi deputati siamo continuamente assillati da reclami di gente, che non vede concesso il sussidio alla famiglia, perchè o c'è di mezzo qualcuno, che le vuol male, o c'è di mezzo qualche altro ingiustificato elemento che rinvia alle calende greche l'attesa provvidenza. Sta anche il fatto che dopo molti ricorsi, dopo avere esibito atti dimostranti il vero bisogno della famiglia, le Commissioni non si pronunziano o, se si pronunziano, si pronunziano dopo molti mesi; quindi non larghezza, ma ristrettezza. La mia interrogazione ha ragion d'essere in quanto viene come appendice alle discussioni, fatte varie volte in questa Camera da quando è scoppiata la guerra. In quelle discussioni abbiamo chiesto che alle famiglie, le quali si sono visto negato il sussidio per mesi e mesi, durante i quali rimase pendente l'istruttoria della pratica, quando la Commissione avesse riconosciuto lo stato di bisogno delle medesime, dal giorno del richiamo alle armi al giorno del parere favorevole, gli arretrati debbono essere dati: in modo che a tali famiglie sia concesso un trattamento uguale a quello concesso ad altre famiglie, che, non avendo incontrato ostacoli ingiusti, hanno goduto subito del sussidio. Solo, per queste si domandano gli arretrati.

Ecco quanto avevo chiesto all'onorevole ministro; ma l'onorevole sottosegretario di Stato non ha risposto a quella che era il nucleo della mia interrogazione. Quindi non sono soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue la interrogazione dell'onorevole De Giovanni, al ministro della guerra, è per conoscere quali informazioni possa dare sul fatto che malgrado le ripetute sue dichiarazioni intorno alla questione degli *imboscanti* ed ai provvedimenti annunciati, soldati volontari di un anno delle classi 1883, 1884, 1885, di Vigevano e dintorni, si trovino sempre, e da circa un anno, presso il 6° artiglieria, nella stessa città di Vigevano, e di caporali e sergenti, pure di Vigevano e dintorni, delle classi 1888, 1889, adibiti fin dall'epoca del loro richiamo alle armi a servizi di ufficio e di piantone nella propria città, dove godono inoltre l'esonero dal rancio ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di rispondere.

MONTANARI, *sottosegretario di Stato per la guerra, regio commissario*. Mi affretto a dichiarare che lo stato di fatto quale è stato

esposto dall'onorevole interrogante è esatto, o per lo meno era esatto fino a pochi giorni or sono. Si trattava in sostanza di personale di truppa e di volontari di un anno, incaricati delle mansioni di istruttori, o di altri servizi, anche in uffici, i quali da qualche tempo, anche da troppo tempo, risiedevano nelle città di loro origine, o a queste, vicine, ed avevano anche la agevolazione del convivere in famiglia, cosa questa consentita dai regolamenti, appunto per il fatto che essi erano nella sede delle loro famiglie.

Sta di fatto che questi volontari di un anno avrebbero potuto, e dovuto anche, insieme coi complementi che andavano alla fronte, esservi inviati prima d'ora. Sono perciò in corso provvedimenti opportuni non solo nei riguardi degli individui, ma anche delle autorità le quali hanno consentito, o per lo meno non hanno controllato quello stato di cose. (*Approvazioni*).

Però mi affretto ad esporre una considerazione, in onore della verità. Negli enti mobilitati, come negli enti territoriali, vi è una tendenza, che è umana, di conservare il più possibile i buoni elementi dei quali essi si servono, e ciò per il buon andamento del servizio e della gestione che sono loro affidati; così in zona di guerra, ad ogni richiesta di ufficiali e graduati per istruire le reclute ai depositi si può constatare, non dico una resistenza, perchè si obbedisce sempre, ma una tendenza, a conservare questi elementi che, nei reparti, alle compagnie, sono dei valori e che fa sì che il loro allontanamento costituisce un danno ed un dolore per le nuove famiglie a cui appartenevano alla fronte. Così ai depositi vi sono elementi che i comandanti, riconoscendo che fanno bene il loro servizio, preferiscono conservare anzichè correre l'alea di assumere gente nuova, che deve fare un po' di noviziato; e bisogna poi riconoscere che anche ai depositi vi sono molte difficoltà da vincere, specialmente per la rotazione rapida di molte classi che devono essere istruite intensamente.

Ciò non toglie che nella situazione speciale di Vigevano una categoria speciale, come quella dei volontari di un anno, con le disposizioni vigenti e coll'attuale sentimento pubblico non doveva così a lungo rimanere sul posto. Ripeto che il provvedimento è già emanato perchè tutti vadano a compiere il loro dovere al fronte, e lo compiranno bene, e perchè tutte le au-

torità ne vengano informate e si regolino in ottemperanza alle prescrizioni vigenti. (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole De Giovanni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DE GIOVANNI. Io potrei senz'altro dichiararmi soddisfatto della risposta molto chiara ed esplicita datami dall'onorevole sottosegretario per la guerra; soltanto mi permetto di fare un'altra raccomandazione.

So che è stata nominata una Commissione speciale per il disboscamento di questi individui. Ma disgraziatamente questa Commissione speciale è presieduta dal comandante della guarnigione che quei tali imboscamenti aveva, non dico protetti, ma certo tollerati.

Ora io mi auguro che, dopo le esplicite dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato, anche dal Ministero della guerra i provvedimenti siano presi sul serio ed in misura tale che più nessuna lamentela debba venire da parte della cittadinanza.

PRESIDENTE. È così trascorso il termine assegnato alle interrogazioni.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli Uffici.

Si proceda al sorteggio.

(*Gli onorevoli segretari De Amicis, Loero e Bignami procedono al sorteggio*).

Ufficio I.

Ancona, Badaloni, Bernardini, Bonino Lorenzo, Cagnoni, Calisse, Cannavina, Caporali, Caroti, Cassin, Cavazza, Ceci, Celli, Centurione, Cicogna, De Marinis, De Nava Giuseppe, De Vito, Dore, Fiamberti, Finocchiaro-Aprile, Fornari, Giacobone, Graziadei, Grosso-Campana, La Via, Lembo, Libertini Pasquale, Malcangi, Malliani Giuseppe, Mancini, Mauro, Orlando Salvatore, Pala, Parlapiano, Patrizi, Pennisi, Perrone, Rossi Luigi, Rubilli, Savio, Scialoja, Sighieri, Simoncelli, Speranza, Spetrino, Taverna, Tosti, Turati, Varzi, Venditti, Veroni, Visocchi.

Ufficio II.

Agnelli, Amici Venceslao, Bertarelli, Berti, Bertolini, Bianchini, Bouvier, Bovetti, Callaini, Cameroni, Canevari, Cavallari, Cavina, Cicarelli, Colajanni, Corniani, De Bellis, De Vargas, Di Bagno, Di Francia, Di Mirafiori, Di Sant'Onofrio, Di Scalea, Di Ste-

fano, Falletti, Faranda, Gambarotta, Giuliani, Gortani, Grabau, Lo Presti, Manfredi, Marzotto, Masini, Maury, Nofri, Peano, Pescetti, Pezzullo, Quarta, Roberti, Rossi Eugenio, Ruspoli, Sandulli, Santoliquido, Saudino, Serra, Sioli-Legnani, Sitta, Sonnino, Talamo, Tasca, Tedesco, Tortorici.

Ufficio III.

Abbruzzese, Agnesi, Angiolini, Arrigoni, Auteri-Berretta, Bertini, Bettoni, Bignami, Bonacossa, Brunelli, Camagna, Capinna, Capitano, Cappelli, Casalini Giulio, Casolini Antonio, Chiesa, Ciccarone, Ciccotti, Cottafavi, Curreno, Degli Occhi, De Ruggieri, Di Campolattaro, Di Frasso, Di Giorgio, Falcioni, Gallenga, Galli, Gazelli, Indri, Innamorati, Lombardi, Mango, Manzoni, Marazzi, Mazzoni, Micheli, Montresor, Morelli Enrico, Morpurgo, Nitti, Pellegrino, Pipitone, Pizzini, Raimondo, Rampoldi, Restivo, Rispoli, Rossi Gaetano, Schanzer, Soglia, Soleri, Storoni.

Ufficio IV.

Agnini, Albertelli, Barzilai, Battaglieri, Berlingieri, Bruno, Capaldo, Capece-Minutolo, Cartia, Cermenati, Chidichimo, Cirmeni, Colonna di Cesarò, Comandini, Compans, Congiu, Corsi, De Ambri, De Amicis, De Capitani, Di Saluzzo, Facchinetti, Falconi Gaetano, Fraccacreta, Frugoni, Labriola, Larussa, Longinotti, Lucci, Materi, Mazzolani, Monti-Guarnieri, Morgari, Nasi, Pansini, Pantano, Parodi, Prampolini, Pucci, Raineri, Rattone, Rindone, Rissetti, Salterio, Sandrini, Sanjust, Saraceni, Scano, Schiavon, Tinozzi, Torlonia, Toscano, Vignolo.

Ufficio V.

Adinolfi, Basaglia, Baslini, Belotti, Berenini, Bonomi Paolo, Borromeo, Brezzi, Canepa, Chiaradia, Chiaraviglio, Cimati, Ciuffelli, Della Pietra, Di Caporiacco, Ferri Enrico, Gaudenzi, Giampietro, Girardi, Goglio, Grippo, La Lumia, Landucci, Leone, Lucernari, Manna, Masciantonio, Mazzarella, Montemartini, Morelli-Gualtierotti, Morisani, Mosca Tommaso, Murialdi, Nava Ottorino, Nunziante, Nuvoloni, Pietravalle, Pietriboni, Pistoja, Rellini, Romeo, Salandra, Salomone, Salvagnini, Sanarelli, Soderini, Solidati-Tiburzi, Suardi, Theodoli, Torre, Treves, Valignani, Valvassori-Peroni.

Ufficio VI.

Amici Giovanni, Arcà, Balsano, Barnabei, Beltrami, Bissolati, Boselli, Buonini

Icilio, Bussi, Camerini, Castellino, Chimienti, Ciappi Anselmo, Ciriani, Credaro, Da Como, De Giovanni, Dell'Acqua, Di Robilant, Drago, Dugoni, Facta, Faelli, Faustini, Fradeletto, Ginori-Conti, Grassi, Guglielmi, Joele, La Pegna, Loero, Lo Piano, Maffi, Maffioli, Marangoni, Meda, Medici del Vascello, Miccichè, Milano, Nava Cesare, Olandini, Paparo, Petrillo, Piroli, Quaglino, Rava, Reggio, Ricci Paolo, Roi, Sciorati, Toscanelli, Valenzani, Venzi, Zaccagnino.

Ufficio VII.

Appiani, Arlotta, Astengo, Basile, Benaglio, Bentini, Bertesi, Bevione, Bianchi Vincenzo, Bocconi, Bonomi Ivanoe, Brizzolesi, Cabrini, Carboni, Casalegno, Caso, Cassuto, Ciacci Gaspero, Cioffrese, Codacci-Pisanelli, Crespi, Cucca, Dari, De Felice-Giuffrida, Dello Sbarba, De Viti de Marco, Fazzi, Ferri Giacomo, Foscari, Gallini, Gargiulo, Gasparotto, Giolitti, Giovanelli Edoardo, Giretti, Hierschel, Luciani, Macchi, Miari, Mosca Gaetano, Orlando Vittorio Emanuele, Padulli, Pavia, Porcella, Queirolo, Renda, Riccio Vincenzo, Rizzone, Rosadi, Rota, Santamaria, Teodori, Tovini.

Ufficio VIII.

Abozzi, Aguglia, Alessio, Amato, Amicarella, Arrivabene, Artom, Baccelli, Beghi, Bellati, Bianchi Leonardo, Bonardi, Buonvino, Camera, Caputi, Carcano, Casciani, Cavallera, Celesia, Cimorelli, Cotugno, Delle Piane, De Nicola, Dentice, Federzoni, Frisoni, Giaracà, Giordano, Girardini, Leonardi, Libertini Gesualdo, Lucchini, Marchesano, Marciano, Mendaja, Merloni, Montauti, Negrotto, Pacetti, Pais-Serra, Paratore, Piccirilli, Porzio, Rizza, Sarrocchi, Scalori, Somaini, Stoppato, Tassara, Teso, Vicini, Vigna, Zegretti.

Ufficio IX.

Abisso, Albanese, Barbera, Bonicelli, Borsarelli, Buccelli, Caccialanza, Cappa, Caron, Cavagnari, Ciancio, Coccu-Ortu, Colosimo, Daneo, Del Balzo, Fera, Fumarola, Gerini, Giovanelli Alberto, Larizza, Lucifero, Luzzatti, Marcello, Martini, Miglioli, Miliani, Mirabelli, Modigliani, Molina, Mondello, Morando, Musatti, Ottavi, Pallastrelli, Pasqualino-Vassallo, Pastore, Rodinò, Romanin-Jacur, Ronchetti, Rondani, Rossi Cesare, Roth, Ruini, Sacchi, Sciacca-Giardina, Sichel, Sipari, Tamborino, Todeschini, Vaccaro, Venino, Vinaj, Zibordi.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Caporali a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CAFORALI, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 719 (modificato con decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1162), relativo alla militarizzazione del personale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e del Sovrano militare Ordine di Malta. (530-A)

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORÀ.

Discussione del disegno di legge: Protezione e assistenza degli orfani della guerra (modificato dal Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Protezione e assistenza degli orfani della guerra. Se ne dia lettura.

DE AMICIS, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 612-c).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, credo che, come è consuetudine per i disegni di legge emendati dall'altro ramo del Parlamento, e come è avvenuto per leggi poderosissime, quali la legge sui bacini montani, quella sui Consorzi di terza categoria e quella sull'istruzione primaria, anche di questo disegno di legge la Camera avrebbe discusso i soli articoli modificati dal Senato.

Ed un esame accurato mi aveva permesso di rilevare che dei quarantaquattro articoli che lo compongono, dodici soltanto sono stati modificati, e che appena in quattro o cinque di essi si tratta di divergenze di sostanza. Invece, il numero ragguardevole degli emendamenti formulati, sia dalla Commissione, sia dai singoli deputati, la presentazione di ordini del giorno ed il numero degli iscritti per parlare nella discussione generale dimostrano che in questa occasione si vuol seguire una via diversa da quella consuetudinaria; ricominciare cioè la discussione del disegno di legge.

Ora non so se questo corrisponda neanche alla logica del tempo; perchè i provvedimenti legislativi debbono venire quando sono necessari; salvo poi ad integrarli o modificarli con leggi successive. Avverto però che questa è semplicemente una considerazione mia personale.

Credo però opportuno, anzi doveroso da parte mia, raccomandare almeno agli oratori la maggiore sobrietà possibile di parola, nella discussione. (*Approvazioni*).

Questa raccomandazione mi è dettata dal desiderio vivissimo di veder condotto in porto, al più presto, questo disegno di legge, che è ansiosamente atteso da tanti infelici, i cui padri hanno dato la vita per la Patria; e che è anche destinato a trarre da un grave imbarazzo molti istituti pubblici, e molte istituzioni private, che oggi, per mancanza di precise disposizioni legislative, non possono tradurre in atto le loro benefiche intenzioni a pro di questi infelici. (*Benissimo!*)

Vi sono, infatti, molte istituzioni di carattere privato, ed altre ne sorgono continuamente per iniziative di ogni genere, con presidenti e presidentesse onorari e non onorari (*Commenti*), le quali a ogni istante formulano nuove proposte, che spesso cozzano l'una con l'altra; e intanto anche quello che sarebbe pratico diventa difficilissimo.

Voci. È vero! È vero!

PRESIDENTE. Ad esempio, la Cassa di risparmio di Milano, la quale per gli orfani delle provincie lombarde, come le è consentito dai suoi statuti, ha già deliberato un primo contributo di un milione (e farà in seguito anche di più), mentre sta raccogliendo quei dati statistici sul numero degli orfani che ciascuna provincia ha, e gli altri dati necessari per svolgere, con praticità e la maggiore ampiezza possibile, la sua beneficenza, si trova assillata da una quantità di domande, alle quali per altro non può soddisfare nè soddisferà.

Raccomando dunque a tutti gli oratori la massima serenità e concisione; e con questa avvertenza apro la discussione generale sul disegno di legge. (*Vivissime approvazioni*).

LUZZATTI, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, presidente della Commissione. Se la Camera me lo consente, come presidente della Commissione, vorrei fare alcune brevissime considerazioni.

Se col voto unanime della Camera e del Senato non fosse stato approvato quel provvido ordine del giorno col quale invitavamo il Governo, nell'attesa dell'esame della legge sugli orfani di guerra, a prendere i provvedimenti più urgenti e più umani, noi discuteremmo ancora intorno ad essa, con-

fini altissimi, poichè sono disposizioni piene di pietà e che suscitano in tutti gli animi il desiderio di migliorarle e perfezionarle, ma intanto non si sarebbe provveduto a tante miserie crudeli.

Delegammo perciò i poteri al Governo che prese i provvedimenti più urgenti; ed esso ebbe la cortesia di consultare anche la Commissione della Camera per temperare il suo arbitrio.

Questo disegno di legge è stato esaminato a fondo dal Senato; e noi non abbiamo il diritto di discutere il metodo della discussione dell'altro ramo del Parlamento.

Quando esso tornò alla nostra Commissione, vi portammo le disposizioni di uno spirito di conciliazione, oso dire altissimo, e pieno di coraggio; poichè ci vuole coraggio a rinunciare a provvedimenti che si credono buoni, per la necessità di aver presto la legge, come ha detto il nostro Presidente.

Vogliamo oggi iniziare un'altra specie di discussione sublime, la quale corregga di nuovo e a fondo questa legge in tutti i punti nei quali, lo riconosco, può essere correggibile? Richiederà poi lo stesso esame al Senato; e allora, poichè frattanto Camera e Senato si chiuderanno, essendo le necessità della nostra vita parlamentare anch'esse imperanti, noi, con i migliori intendimenti del mondo, non avremo fatto approvare queste provvidenze che sono attese da tante madri che piangono, da tanti figli che han perduto il padre nelle gloriose pugne. (*Approvazioni*).

Queste sono le considerazioni essenziali per le quali raccomando la sobrietà anche nei buoni progetti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Riccio.

RICCIO. Onorevoli colleghi, dirò poche parole, limitate alle modificazioni arretrate dal Senato, e a quelle apportate dalla nostra Commissione, perchè credo anch'io che non sia opportuno in questo momento un'ampia discussione sul disegno di legge, il quale già ha percorso lungo cammino ed è presso la meta. Fu esaminato ampiamente dalla Commissione parlamentare, ebbelunga discussione altre volte nella Camera, da una Commissione senatoriale fu poi trasformato radicalmente, dando luogo ad una importante discussione fatta in Senato. Ritorna a noi, e la Commissione con alcune modificazioni lo rinvia al Senato che, speriamo, lo approverà definitivamente.

Del resto, onorevoli colleghi, non dobbiamo preoccuparci troppo di questi suc-

cessivi studi e modificazioni; anche il Senato francese impiegò tre mesi a discutere lo stesso problema, modificò tre disegni di legge, rifacendoli da capo, e quando finalmente si ebbe una legge dello Stato, la Società degli studi legislativi, presieduta da Millerand, ha proposto un progetto nuovo; tanto grave è la questione, che richiede indagini, studi, e produce nuove proposte derivate da nuove esperienze.

LUZZATTI, presidente della Commissione. Faremo anche noi così.

RICCIO. Saremo costretti anche noi a far così, come dice l'egregio presidente della Commissione.

Nè dobbiamo troppo preoccuparci dei ritardi nell'approvazione definitiva, nè delle successive modificazioni al progetto, perchè, come ha detto giustamente l'onorevole Luzzatti, le disposizioni principali che riguardano i primi conforti ai figli di coloro che sono morti per la patria, sono state già attuate coi decreti luogotenenziali dell'agosto 1916, e sono già istituiti in enti morali vari degli istituti che rappresentano il concorso dei cittadini a quest'opera di assistenza, benefica e doverosa, che la Patria si accinge a compiere per i propri figli.

Possiamo perciò discutere con una certa larghezza e senza molte preoccupazioni.

La discussione che vorrei fare io si limita ai figli degli emigrati, agli orfani degli italiani che sono venuti da paesi lontani a prestare il loro servizio all'Italia, a difendere la madre patria, rispondendo al suo appello. Che questi orfani entrino nell'ambito della legge non v'è dubbio alcuno; sono anzi, si può dire, le vittime più nobili dei sacrifici fatti da cittadini italiani sull'altare della patria.

Il testo degli articoli 1 e 2 del progetto mostra chiaramente come questi orfani siano compresi nelle provvidenze che vengono proposte con l'attuale progetto di legge.

L'articolo 1º dice: « Lo Stato assume la protezione e l'assistenza degli orfani della presente guerra ». Tutti gli orfani, eccezione non v'è, e non vi può essere.

L'articolo 2º dice: « È considerato orfano di guerra colui, di cui il padre o la madre esercitante la patria potestà, o la tutela legale, sia morto in dipendenza dello stato di guerra ».

Anche qui non vi sono, nè vi potevano essere eccezioni.

Però, tanto il Governo che presentò il disegno di legge, tanto la Commissione parlamentare che prima lo esaminò, quanto al

Camera che la prima volta lo discusse, quanto la Commissione del Senato, si scordarono degli orfani degli emigrati, e tutto il progetto di legge riguarda soltanto gli orfani degli italiani residenti in Italia, gli orfani che risiedono nel Regno. Degli orfani degli emigrati venuti a combattere e morti in guerra, tutti si dimenticarono. Se ne ricordarono, all'ultima ora della discussione in Senato, gli onorevoli Tittoni, Bonasi, Vigoni ed altri, i quali presentarono un articolo aggiuntivo, che, fatto all'ultima ora e quando già tutta la legge era stata esaminata e discussa, finì per non poter contemplare interamente e chiaramente la condizione di questi orfani.

L'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Tittoni, Bonasi, fu trasformato dalla Commissione coordinatrice del Senato, nell'aggiunta all'articolo 43, con cui si deferiva al regolamento di provvedere a questi orfani. E così è stabilito. Infatti l'articolo 43 (ora diventato articolo 44) dice:

« Il Governo del Re, nell'emanare il regolamento per la esecuzione della presente legge, è autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a stabilire:

« ...le disposizioni per deferire ai Comitati da costituirsi presso le colonie italiane all'estero o ai Regi consoli, le attribuzioni dei Comitati provinciali per la protezione ed assistenza degli orfani di italiani che risiedevano all'estero e che si trovino essi stessi all'estero ».

Tutta la parte riguardante la protezione e l'assistenza degli orfani degli emigrati si riduce a questo ultimo comma dell'articolo 41. È rinviato al regolamento il compito di disporre come si devono deferire ai Comitati che si costituiranno all'estero oppure ai consoli le funzioni che la legge affida nel Regno ai Comitati provinciali.

Ora a me pare che non si possa accettare la dizione di questo comma, poichè in tutta la legge, provvidamente, con opportune modificazioni recate anche dalla nostra Commissione parlamentare, a fianco ai Comitati provinciali si sono poste tante altre istituzioni che ne completano l'azione e che sono integratrici dell'opera del Comitato provinciale. Il Comitato provinciale da sè solo non compie tutte le funzioni di assistenza e protezione dei figli degli emigrati: vi è il Comitato nazionale, vi è il giudice delle tutele, che ha funzione larghissima, vi è l'opera dei prefetti, dei sindaci, delle Congregazioni di carità, dei patronati.

Come si vede, la incompletezza dell'opera del Comitato provinciale risulta dalla stessa legge, che ne integra l'azione con quella di altre istituzioni dalla legge create, o che esistono già nei nostri ordinamenti.

Dando ai Comitati che sorgeranno al di là dei confini della madre patria o ai consoli, le sole funzioni dei Comitati provinciali, si fa opera incompleta, perchè non si stabilisce chi eserciterà quest'opera integratrice dei Comitati provinciali.

L'articolo come è proposto troverà delle difficoltà nella esecuzione. Non sarebbe meglio se lo modificassimo (e richiamo su ciò l'attenzione del relatore e del ministro, così intelligenti e competenti in cose giuridiche) in modo che non si stabilisca fin d'ora che i Comitati che sorgeranno all'estero abbiano le funzioni dei Comitati provinciali, ma lasciando invece al regolamento di disciplinare tutta l'assistenza e protezione degli orfani degli emigranti? Nella compilazione del regolamento, il Governo potrà esaminare tutto il problema e determinare quali potranno essere le funzioni dei Comitati che sorgeranno all'estero e dei consoli, senza che abbia le man legate dal testo dell'articolo del regolamento.

In sostanza, se usassimo una formula più vaga, toglieremmo molte difficoltà nella opera di assistenza e vigilanza all'estero. Se dicessimo, per esempio, che il regolamento disciplinerà la protezione e l'assistenza degli orfani degli italiani che risiedevano all'estero e che si trovino all'estero, senza limitare fin d'ora la funzione dei Comitati che colà sorgeranno, noi avremmo tolto il pericolo di fare opera incompleta. In sede di regolamento poi si vedrà se i Comitati che sorgeranno all'estero o se i consoli, oppure se gli uni e gli altri insieme dovranno avere la funzione dei nostri Comitati provinciali, o funzioni più ampie e diverse, e con altri controlli, secondo che si crederà opportuno, dopo uno studio più completo della questione, dopo un esame più maturo, che non sia quello che potette essere fatto in Senato, quando all'ultima ora sorse all'improvviso l'articolo aggiuntivo, che dette luogo all'ultimo comma dell'ultimo articolo del disegno di legge.

In questo senso propongo un emendamento, che mi auguro sarà accettato dal Governo e dalla Commissione.

E qui sorgono naturali alcune domande: quanti sono in realtà i cittadini italiani che hanno risposto all'appello della madre patria e che sono venuti a prestare l'opera

loro in difesa di essa? quanti di questi cittadini sono caduti sul campo dell'onore?

Questa seconda statistica non è stata fatta. Dalle informazioni che il Commissariato dell'emigrazione sta raccogliendo, sarà dato poi di vedere quanti sono i cittadini venuti dall'estero e che sono morti in guerra, e in quali paesi risiedono le famiglie di coloro che, venuti da lontano, sono morti per la patria.

Quanto alla prima domanda, sono state pubblicate dal dottor Preziosi, competente scrittore di questioni di emigrazione, sulla *Vita italiana*, alcune cifre, ma credo che non siano esatte: riferirò altre cifre che ho potuto raccogliere, della cui autenticità non posso rispondere in modo assoluto, ma che credo abbastanza esatte. Risulterebbe che dal giugno 1915 al 31 dicembre 1916, vennero rimpatriati dai consoli dei paesi di Europa e del bacino del Mediterraneo, 95,000 italiani, dall'America del Nord, 75,000 e dall'America del Sud, 45,000. Cifre importanti, forse un poco inferiori all'aspettativa, specialmente per quanto riguarda gli italiani al di là dell'Atlantico.

Vi fu nei primi momenti grande entusiasmo: io ho qui una fotografia che mostra la gioia, la fede, l'entusiasmo di questi emigrati, mentre su di un piroscafo traversavano l'Atlantico per venire a combattere in Italia. La fotografia li mostra mentre festeggiavano il XX settembre sul piroscafo *Principe di Udine* e si apprestavano a prestare il loro braccio a difesa della Patria. Poi il numero diminuì: le difficoltà del rimpatrio aumentarono, spesso del tutto indipendenti dalla volontà degli emigranti, come per esempio, la difficoltà dei mezzi di trasporto. Duemila emigranti che erano raccolti in un porto dell'America meridionale non poterono venire in Italia per mancanza di pronto trasporto. Forse non fu sempre diligente e continua l'opera di tutti i consoli, forse in alcuni lontani paesi l'azione del console non arrivò. In generale non vi è sempre molto contatto fra i nostri consoli e i nostri concittadini.

Vi fu qualche console che venne meno ai suoi doveri, e sono dolente di non vedere qui il ministro degli esteri per richiamare l'attenzione sua sull'opera, in qualche punto deficiente, svolta da qualche nostro console. Vi furono difficoltà provenienti anche dalla doppia cittadinanza, che nella mente di alcuni italiani residenti all'estero li esime dall'obbligo del servi-

zio militare in Italia. Anche il *Burnett Bill* con cui viene impedito l'ingresso negli Stati Uniti d'America agli analfabeti, trattenne moltissimi dal lasciare quello Stato, per la paura di non più potervi ritornare.

Sono questi problemi di grande importanza, che non è il caso di esaminare qui, ma che certamente esamineremo in altra occasione e con maggiore copia di notizie e maggiore opportunità. Però le ragioni che trattennero molti dal venire in Italia, ci impone sempre più l'obbligo di provvedere ampiamente a coloro i quali sono venuti, e che sono morti sul campo dell'onore, in difesa della Patria. Tanto più l'obbligo è grande, quanto maggiori furono le difficoltà che volenterosamente e coraggiosamente i cittadini italiani superarono per venire a combattere. Vi è maggior dovere di assistenza larghissima ed efficace per gli orfani di costoro. E si aggiunga che, per gli orfani residenti all'estero, l'obbligo dell'assistenza degli orfani deve riguardare non solo la loro educazione, la loro tutela, ma deve cominciare con le pratiche del riconoscimento al diritto alla pensione, con l'accertamento dello stato di famiglia, con l'assistenza perchè i fondi arrivino a destinazione, ecc. Vi sono pratiche il cui espletamento è difficile anche per coloro che risiedono in Italia e per cui sono così lente le liquidazioni delle pensioni, nonostante il concorso che danno molti istituti che sono per ciò sorti in Italia: le pratiche saranno più difficili per coloro che vivono all'estero, e quindi maggiore è la necessità per essi di assistenza e protezione.

A Roma, per cura dell'Istituto coloniale, è sorto un ente per l'assistenza degli orfani degli italiani all'estero morti in guerra. Presiede tale ente il presidente dell'Istituto coloniale, ne è vicepresidente il direttore del Banco di Napoli, commendator Miraglia, il che è garanzia della serietà con cui l'Istituto vuol procedere nell'opera sua; ne è consigliere delegato il De Michelis, commissario dell'emigrazione, competentissimo in questi problemi, e vi sono rappresentate l'« Umanitaria », la « Bonomelli » e tutte le altre società che si occupano degli emigranti nostri.

Prego il Governo, quando dovranno esaminarsi e concretarsi le norme regolamentari, a cui è rinviata tutta la disciplina dell'assistenza e protezione degli orfani e degli emigranti morti in difesa della patria,

prego il Governo di tener conto del nuovo ente e di servirsene per informazioni ed ausilio.

Esso probabilmente potrà aver raccolto molte notizie, potrà aver fondato parecchi Comitati, potrà aver stabilito una rete di informazioni e di rapporti, che certamente non riusciranno inutili.

E giacchè mi trovo a parlare degli enti che stanno sorgendo o sono sorti per la protezione degli orfani di guerra, io domando al ministro ed alla Commissione se credano proprio di insistere nella enunciazione che viene fatta ora all'articolo 13 degli enti i quali sono stati finora riconosciuti.

Dice l'ultima parte dell'articolo 13, proposta dal Senato ed accolta dalla Commissione:

« Gli Istituti nazionali finora costituiti e riconosciuti per la protezione degli orfani sono:

L'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra;

L'Istituto per la gente di mare;

L'Opera nazionale per l'assistenza civile e religiosa degli orfani di guerra;

L'Unione generale degli insegnanti ».

Cos'è quel « finora » messo in una legge? Io lo domando all'onorevole ministro dell'interno e all'onorevole relatore, entrambi valorosi giuriconsulti. Che bisogno vi è di mettere in una legge un elenco incompleto, che non ha nessun valore ed efficacia e che rappresenta una condizione di fatto transitoria, mentre poi nuovi istituti stanno sorgendo e forse saranno riconosciuti prima che il progetto divenga legge? Nell'articolo è detto che tutti gli enti i quali hanno scopo di provvedere o promuovere l'assistenza dovranno presentare i loro statuti, che, esaminati dal Governo, saranno approvati con decreto reale. Evidentemente quando esiste un decreto reale vi è l'ente riconosciuto, con diritti ed obblighi fissati, sia pure che l'ente non si trovi nell'elenco pubblicato nell'articolo 13 del progetto. Ed allora non vi è ragione di un tale elenco, il quale perde ogni valore, considerando che lo stesso elenco non fa che dare indicazione degli istituti finora riconosciuti, con la possibilità che subito altri se ne riconoscano. Non vi è ragione che in una legge, dopo che si è detto quali sono le condizioni per le quali ad un istituto si danno diritti e si impongono doveri, si metta un elenco di questi istituti, dicendosi nella stessa legge che non sono i soli

e che altri ve ne potranno essere. Forse sarà meglio, visto che nella prima parte dell'articolo 13 sono accennate le condizioni per il riconoscimento di tutti gli istituti, che si sopprima l'enumerazione dei quattro istituti, la quale non ha valore pratico e urta contro ogni buona norma di compilazione di leggi.

Un'ultima mia osservazione riguarda l'ordine del giorno che ci propone la Commissione.

Questo articolo 13, come era stato proposto dalla Commissione parlamentare ed approvato dalla Camera, aveva una disposizione per cui i piccoli fondi rustici da assegnarsi, alla maggiore età, agli orfani dei contadini, erano dichiarati insequestrabili ed inalienabili. Ed infatti vi era un periodo che diceva: « I fondi diventeranno proprietà insequestrabile ed inalienabile e le norme all'uopo necessarie saranno stabilite con apposito disegno di legge ».

Parve al Senato non opportuna l'introduzione di una disposizione la quale modifica così largamente, così radicalmente i caratteri della proprietà privata, introducendovi l'istituto della inalienabilità ed insequestrabilità. La questione parve al Senato troppo grave, esorbitante dai limiti della legge per gli orfani. Il Governo si acconciò alla soppressione di quel periodo, che era stato introdotto per esperimento, e dichiarò che il concetto, che con quell'inciso si vuole affermare, potrà essere ripreso e concretato con apposita legge, di cui il comma soppresso già prevedeva la necessità.

Dunque vi sarà una legge. La Commissione prende atto del proposito che vi sarà una legge con la quale si vedrà se i fondi che si daranno agli orfani dei contadini, quando questi arriveranno alla maggiore età, potranno essere insequestrabili ed inalienabili, e ci propone un ordine del giorno nel quale non si parla solo di questo problema, ma che si occupa di tutta la piccola proprietà.

L'ordine del giorno dice così:

« La Camera invita il Governo a presentare sollecitamente il disegno di legge per la difesa giuridica, economica, sociale della piccola proprietà e ad aiutare intanto le istituzioni create a tal fine ».

E che c'entra tutta la piccola proprietà privata del Regno con gli orfani dei soldati morti?

E così in un disegno di legge il quale riguarda gli orfani di coloro che sono morti in guerra, invitiamo il Governo del Re a presentare un progetto di legge che nientemeno disciplini la difesa giuridica economica e sociale della piccola proprietà.

VERONI. Già c'è il disegno di legge!

LUZZATTI, *presidente della Commissione*. C'è anche la relazione. È questione matura. È una legge che hanno tutti i paesi civili.

RICCIO. Tanto meglio. Se vi è il progetto, se v'è la relazione, non vi è necessità di un invito a presentare il progetto. Non discuto l'idea, dico che nulla ha che fare con il progetto attuale.

Io domando agli interruttori: è proprio opportuno che in questo momento, in occasione di questo disegno di legge, si inviti il Governo a provvedere alla difesa della piccola proprietà, mentre il disegno di legge si occupa degli orfani? Solamente perchè vi era nel progetto primitivo un inciso che dichiarava inalienabili ed inespropriabili le quote date agli orfani dei contadini, quando arriveranno alla maggiore età, si passa nientemeno a chiedere un progetto di legge che disciplini tutta quanta la piccola proprietà del Regno d'Italia.

Io domando all'onorevole relatore, al cui senso giuridico faccio appello, se crede conveniente che, a proposito di un progetto di legge che riguarda la condizione degli orfani di coloro che sono morti in difesa della patria, si debba accennare a questo grandissimo problema della difesa della piccola proprietà dal lato economico, giuridico e sociale, a questioni importantissime le quali esulano del tutto dal progetto di legge di cui ci stiamo occupando.

Ecco le brevi osservazioni che io faccio intorno a questo progetto di legge. La principale riguarda gli orfani degli emigrati, e su essa mi permetto di insistere, ricordando le benemerenze di coloro che, venuti da lontano, hanno dato il loro braccio in difesa della patria. I loro figli hanno il diritto di vedere che l'aiuto della Patria, per cui il padre loro è morto, li raggiunge al di là dell'Oceano o al di là delle Alpi e ne sorregge la derelitta fanciullezza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Materi, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo organizzerà il servizio onorario locale di ispezione per gli orfani della guerra con oppor-

tune cautele per la scelta delle persone, ed organizzerà l'apposito servizio ispettivo centrale - specializzato nelle questioni e istituzioni minorili - con norme che diano impronta agile e fattiva al suo funzionamento, al fine di assicurare la massima coordinazione delle opere e la più efficace assistenza degli orfani, anche nei più piccoli remoti Comuni ».

Questo ordine del giorno è firmato anche dagli onorevoli Credaro, Enrico Ferri, Cabrini, Sarrocchi, Mazzolani, Ginori-Conti, Ciriani, Nofri, Caporali, Angiolini, Vincenzo Bianchi, Albertelli, Maffi, Dello Sbarba, Barzilai, Marchesano, Giulio Casalini, Bianchini, Sitta, Rellini, Cesasia.

L'onorevole Materi ha facoltà di svolgerlo.

MATERI. L'illustre presidente della Commissione raccomandava la sobrietà, ed è lungi da me il sospetto che io voglia contribuire a prolungare la discussione generale su questo disegno di legge che fu qui ampiamente discusso la prima volta e che fu anche appassionatamente discusso dall'altro ramo del Parlamento.

Del resto il Senato ha lasciato intatta nei suoi cardini l'impalcatura tecnico-giuridica della legge, e con le modificazioni portate dalla nostra Commissione si può dire che il testo della legge, che viene al nostro esame, rispecchia le migliori tradizioni giuridiche nostrane in argomento così complesso di problemi giuridici, politici e sociali.

Tra questi problemi ve ne è uno, quello del servizio d'ispezione, nel quale, così per gli organi come per il loro funzionamento, vengono ad assommarsi nella preordinazione legislativa e a concretarsi nella pratica, tutti gli altri problemi.

La « necessità di predisporre tali mezzi tecnici che rendano possibile l'adattamento dell'opera di soccorso o protezione alle differenti condizioni familiari e sociali degli orfani », le « difficoltà di conciliare, da parte dello Stato, l'armonico coordinamento di tutte le energie e di tutti i mezzi rivolti al conseguimento del nobile scopo con la libera iniziativa individuale e locale » - come si esprimeva la relazione Salandra - sono state felicemente superate dalla nostra Commissione.

Ma è rimasto nell'ombra uno dei problemi più gravi, quello dell'ispezione; problema che riceve luce riflessa dagli altri che sono di importanza maggiore, maggiore

però dal punto di vista ideologico e sistematico, non dal punto di vista pratico.

Di qui la ragione dell'ordine del giorno che ho presentato, insieme a molti colleghi di vari settori della Camera.

L'onorevole Peano, nella sua prima dotissima e lucida relazione - egli sa che non è mio costume l'adulazione, quindi io nel lodarlo mi riferisco a ciò, che la relazione fu riprodotta dalle principali riviste di diritto - l'onorevole Peano disse che questo problema dell'ispezione era devoluto al regolamento (articolo 44) e soggiungeva che questo è il principale argomento di cui la Commissione, che dovrà presiedere al regolamento, deve occuparsi.

È per questo che io credo opportuno che la Camera discuta e indrizzi ciò per la Commissione, che dovrà provvedere alle norme regolamentari, con delegazione legislativa.

Nel testo del Senato si parla di ispezioni all'articolo 8, se ne riparla all'articolo 11, a proposito del Comitato provinciale, e infine all'articolo 40. La nostra Commissione ha, almeno, aggiunto l'articolo 38 nel quale è detto che le donne possono far parte del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali, delle Commissioni di vigilanza comunali, e possono essere incaricate delle funzioni ispettive.

Ma, onorevoli colleghi, quando la legge che è attualmente al nostro esame sarà legge dello Stato, e sarà letta nel solo suo testo, senza aver presenti tutti i lavori parlamentari, chi la leggerà domanderà a sè stesso donde questi ispettori e queste ispettrici vengano fuori, alla fine della legge. È solo da un brano della prima relazione dell'onorevole Peano che si può sapere che questi ispettori e queste ispettrici in tanto esistono, in quanto vi provvedeva il decreto luogotenenziale del 6 agosto 1916, al quale seguì l'altro decreto 27 agosto 1916 che dettava le norme regolamentari per l'applicazione del precedente decreto.

Bisogna dunque far ricorso a questi decreti luogotenenziali, i quali dopo l'approvazione della legge resteranno abrogati, per sapere che questi ispettori e queste ispettrici possono essere nominati da Congregazioni di carità e da altri enti locali, da associazioni, da Comitati, da istituti dell'infanzia abbandonata, « e simili », nonché dalla Commissione di vigilanza, costituita, nei comuni, dal pretore o dal conciliatore, che la presiede e da altre persone, come pure si apprende da quei decreti.

VERONI. C'è l'articolo 12.

MATERI. Io posso dire che in molte provincie questi ispettori onorari e queste ispettrici non esistono ancora, ed è appunto questa una delle mie preoccupazioni: sapere come il regolamento disporrà per la nomina di questi ispettori onorari e di queste ispettrici. E badi la Camera che è lungi da me il pensiero di voler lanciare il discredito o di avere sfiducia nell'opera di queste benemerite persone; anzi è appunto per il loro prestigio, e perchè la loro funzione sia tenuta alta, che raccomando al ministro che nel regolamento sia tenuto ben presente questo soprattutto: che le nomine sieno fatte dal Comitato provinciale e non da quella folla di istituzioni che oggi hanno il diritto di farle: nomine che, dovendo essere dal Comitato provinciale semplicemente approvate, si dà adito al disdoro che il Comitato provinciale non approvi la nomina, già fatta, di un cittadino o di una signora.

D'altra parte devesi prevenire il pericolo, ed è questa una delle preoccupazioni più gravi, che in queste nomine di ispettori onorari e di ispettrici, ma specialmente di ispettori onorari, vi possa essere qualche secondo fine elettorale.

È un altro punto occorre chiarire. L'articolo 11 parla di ispezioni *periodiche*. Io non so se l'onorevole ministro dell'interno vorrà accettare qualche emendamento, nel qual caso lo presenterei; ma, comunque, vorrei osservare, almeno sotto forma di raccomandazione, che la periodicità devesi intendere nel senso obbiettivo (non per chi deve esercitare la vigilanza, ma viceversa per gli enti da vigilarsi). Ora poichè gli enti costituiscono una eccezione nella presente legge, la quale pone come regola massima l'assistenza agli orfani nel proprio ambiente e nelle proprie famiglie, non parmi sufficiente neppure il concetto di periodicità obbiettiva, e sarebbe meglio sostituire all'aggettivo *periodico*, un altro, come *frequente, continuo*, un'altra forma, insomma, che sia più pratica ad indicare e a realizzare la grande cura vigilante e coordinante dello Stato.

È questo che io dico per le ispezioni onorarie, naturalmente intendo dire, ed è altra ragione del mio ordine del giorno, per le ispezioni statali.

Che un servizio statale sia indispensabile si desume dall'articolo 8, ultimo capoverso del testo attuale, e lo disse il ministro esplicitamente nella discussione generale al Senato.

Basterà inoltre ricordare che il servizio

d'ispezione statale sulle istituzioni di pubblica beneficenza fu voluto col pieno consenso dei due rami del Parlamento, ai fini della relativa legge del 1904. E, in quel caso, si trattava di istituzioni che hanno per sé una prassi amministrativa talvolta secolare, che hanno una lunga stratificazione organica e funzionale, che costituiscono tipi ben noti e pressochè uniformi di istituzioni determinate.

A più forte ragione occorre tale servizio qui, dove è una esperienza tutta da fare, e sono istituzioni svariatissime, e rapporti complessi e delicati, nei quali gli Istituti nazionali si intersecano ad ogni momento della loro azione con quella dei Comitati provinciali, anche questi enti nuovi e di discussa composizione; — qui dove l'istituto chiuso, il ricovero, l'orfanotrofio che certamente agevolano l'opera ispettiva, debbono rappresentare invece l'assoluta eccezione; qui dove occorre vigilare, e più ancora guidare, illuminare, informare — con preconstituita competenza tecnica nelle questioni giuridiche, psicologiche e sociali concernenti l'infanzia — la massa di ispettori onorari, la quale, se abbandonata a sé stessa, darà pessimo rendimento; — qui dove occorre, col minimo possibile d'impronta burocratica, portare la buona parola, il benevolo e saggio consiglio non solo nei centri, ma anche nei più piccoli e remoti comuni.

Anche per un'altra ragione occorre ricordare il precedente della legge del 1904: perchè non si compia oggi quello che allora e per quella materia non fu un errore, ma che lo sarebbe certamente ora in questa materia.

Mi piace ricordare alla Camera queste parole della relazione ministeriale in data 30 maggio 1903:

« Mediante il servizio di ispezione l'azione del potere centrale viene collegata con quella delle Commissioni provinciali, e le relazioni degli ispettori serviranno a fornire alla Direzione generale dell'Amministrazione civile ed al Consiglio superiore della pubblica beneficenza notizie precise sul modo come funzionano i vari istituti, sui difetti d'organizzazione di alcuni, sui miglioramenti che in altri vengono introdotti. Per giustificare l'istituzione di questo servizio ispettivo, anche nei soli rapporti della vigilanza, basta pensare che si hanno a lamentare fatti e disordini gravissimi, che si verificano per difetto appunto di una oculata e seria vigilanza, affidata

ad organi estranei alla influenza dei partiti locali ».

Ora, che cosa avvenne con la nomina di quattro ispettori per la beneficenza? Non si ebbero affatto (faccio appello all'onorevole ministro dell'interno, come al relatore) al Ministero dell'interno quattro ispettori esclusivamente per le Opere di beneficenza. Il Ministero dell'interno ha avuto sempre otto ispettori, degnissimi funzionari, tuttavia numericamente insufficienti, per tutte le più diverse ispezioni. Quelli per la beneficenza non hanno mai formato un nucleo a sé e di competenza specializzata, il che non costituì un errore, perchè quegli ispettori avrebbero dovuto vigilare su una congerie svariatissima di istituzioni di beneficenza, onde l'opera loro poteva essere prevalentemente amministrativa e formale.

Invece qui, dove trattasi di minorenni, deve prevalere l'aspetto tecnico ed intrinseco dei relativi problemi, delle relative istituzioni.

Potrei ricordare, per analogia, a questo proposito, il tipo di organi ispettivi, tecnici, quali oggi sussistono, per la sanità pubblica, per la veterinaria, per la zootecnia, per la farmacia, per le carceri, ecc. Con questo richiamo di analogie non intendo affermare che l'istituendo servizio ispettivo per gli orfani della guerra abbia a costituire un organo autonomo. Così si avvicinerrebbe di più al concetto generale che ebbe il Senato di tutta la legge; ma, ad ogni modo, occorre affidare questo servizio di ispezione a persone tecniche, che diano affidamento per la loro cultura nelle materie psicologiche, giuridiche e sociali onde l'organo delle ispezioni corrisponda alla funzione, all'obbietto suo, e cioè quei minorenni, che sono gli orfani della guerra.

Una sola obiezione mi si potrebbe fare, che per il pur non grande numero di ispettori che occorreranno, si abbia difficoltà a trovarli con tali requisiti.

Ma questa obiezione sarebbe stata possibile nei 162 giudici delle tutele, numero che difficilmente poteva ritrovarsi nella ristretta cerchia dei magistrati, e che poi fu ridotto a 69, uno per provincia. Ma non è certamente impossibile trovare nelle varie amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno, funzionari che possano affidare per la loro cultura e per la loro esperienza agli scopi di questi specializzati servizi ispettivi.

Onorevoli colleghi, io vi ringrazio della vostra benevola attenzione. Permettete infine che io ricordi a titolo di onore un discorso pronunciato dal ministro dell'interno, maestro del diritto. Voi, onorevole Orlando, nel 1910 in un discorso all'Istituto pedagogico-forense di Milano, tracciaste il programma di prevenzione della criminalità mercè l'associazione degli organi statali alla iniziativa privata.

« Vasto e fecondo campo (sono vostre parole) si dischiude all'opera dei patronati, che deve essere non meno attiva e sistematica, assicurando il collocamento dei fanciulli, vigilando l'ambiente in cui vengono a trovarsi, occupandosi della condotta che serbano ».

Due grandi forze, in questo come in ogni compito sociale, si presentano come in contrasto: da un lato, l'intervento dello Stato, più organico, più ordinato, più forte di mezzi finanziari; dall'altro, l'iniziativa privata, più flessibile, più illuminata, più paterna, meno dispendiosa.

Io nutro fiducia che sarete per accogliere queste mie raccomandazioni, facendo in modo che questa legge armonizzi con risultati fecondi così le forze individuali come quelle statali. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Spetterebbe di parlare all'onorevole Monti-Guarnieri, ma non è presente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mancini, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, approvando il disegno di legge, confida che il Governo provvederà con sollecitudine ad integrare la legge sulle pensioni in armonia coi più larghi criteri che informano i provvedimenti sugli orfani ».

Quest'ordine del giorno è sottoscritto anche dagli onorevoli Storoni, Saudino, Innamorati, Gortani, Giaracà, Rindone, Albanese, Angiolini, Patrizi, Gaudenzi, Rubilli e Sciacca-Giardina.

L'onorevole Mancini ha facoltà di svolgerlo.

MANCINI. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno che ho presentato significa chiaramente il doveroso favore col quale io ed i colleghi accogliamo il progetto di legge pur nella forma in cui ci è stato restituito dalla Camera Alta. Nè mi indugierò in particolari osservazioni critiche, nè in proporre emendamenti che potrebbero apparire giustificati anche in sede di discussione

generale, riservandomi di aderire col voto, e occorrendo con la parola, a quanto di giusto, a mio giudizio, altri colleghi hanno proposto. Dirò solo che io non accetterei senza emendamenti la costituzione dei Comitati provinciali, mentre piena e senza menomazioni ne vorrei assicurata la funzione.

E a tal proposito accenno al fatto che la libertà nella destinazione degli orfani, che è di diritto del Comitato provinciale, non deve essere diminuita nemmeno dal giudice delle tutele, il quale del resto facendo parte del Comitato stesso può, *unus inter pares*, proporre nella sede opportuna l'assegnazione desiderata per singoli orfani.

È necessario, affinché questa auspicata assistenza per i nostri orfani di guerra sia effettiva; che si favoriscano quanto più sia possibile le iniziative locali, delle quali spesso si ha il torto di diffidare; e può ben darsi che il Comitato provinciale trovi più opportuno, conoscendone le particolari condizioni, affidare gli orfani, di cui si occupa lo stesso giudice delle tutele, se non alle loro famiglie o alle famiglie dei parenti (ciò che nella mia Toscana specialmente deve essere regola), a istituti di carattere locale che sorgono dalle nostre antiche e buone tradizioni di assistenza e di beneficenza.

Nella mia provincia, ad esempio, una provincia che ha un carattere agricolo tipico, si è organizzata un'opera provinciale per l'assistenza agli orfani di guerra, che intende a suscitare nei vari comuni dei piccoli centri di azione e di vigilanza, e che sarà un organo essenziale a disposizione del Comitato provinciale. Ora, quando il giudice delle tutele intervenga assegnando o imponendo al Comitato provinciale di assegnare a questo o a quell'istituto nazionale orfani nostri che noi potremmo più prontamente ed efficacemente affidare alle nostre famiglie o all'opera tutta nostra, si correrà rischio di far cosa non conforme certo ai principi di una sana ed efficace assistenza.

Io raccomando dunque, se non si voglia emendare opportunamente il disegno di legge, e ciò per il legittimo desiderio della sua approvazione per parte del Senato, che le disposizioni regolamentari sempre più rafforzino la funzione dei Comitati provinciali, che sono l'organo principe dell'assistenza.

Ma lo scopo principale del mio ordine del giorno è altro: poichè intende a porre nella debita luce da un lato tutto il valore dei principi di larga liberalità a cui si ispira il disegno di legge, e d'altra parte il contra-

sto di questi principi col regime delle pensioni e con l'applicazione restrittiva che di necessità ne è fatta e che l'eccezionale gravità del momento non consente.

In sostanza, se noi esaminiamo come si provveda di fatto, col presente disegno di legge, ai nostri orfani di guerra, dobbiamo lodare la sapienza del congegno amministrativo, la dottrina giuridica largamente esercitata nel temperare e conciliare contrastanti principi, e dobbiamo in primo luogo rilevare il valore delle garanzie date ai nostri orfani, che la loro gloriosa e dolorosa condizione sarà riconosciuta; ma sta di fatto che i mezzi economici sono inadeguati allo scopo, impari alla gravità del problema.

Accenna il disegno di legge a varie fonti sperate ed invocate ad accrescere lo scarso stanziamento statale, ed io ho già detto che non bisogna disperare, purchè si mantenga il carattere locale e regionale dei nostri istituti, delle particolari iniziative; ma d'altra parte dobbiamo sempre ricordarci che il fondamento principale economico deve essere dato dalle pensioni che lo Stato garantisce agli orfani dei nostri caduti.

Orbene: noi troviamo negli articoli 4 e 5 del disegno di legge che il riconoscimento della qualità di orfano di guerra è di competenza del Comitato provinciale, troviamo nell'articolo 8 che al Comitato nazionale spetta decidere in caso di contestazione; ed io, pur preferendo che il Comitato provinciale abbia maggiori facoltà deliberative, e non istruttorie soltanto, perchè i comitati provinciali possono ben conoscere e valutare le condizioni dei singoli orfani, mi compiacio che a questi nuovi organi, che mi auguro liberi nelle loro azioni, spetti tale importante riconoscimento.

Ma penso che quando agli effetti della nostra legge gli orfani saranno riconosciuti orfani di guerra potrà intervenire la Corte dei conti che, vincolata dalla legge sulle pensioni e dalla restrittiva tradizione interpretativa, neghi la pensione agli orfani, contestando la morte dei genitori in dipendenza dello stato di guerra. C'è in verità un contrasto, tra questa nostra legge di carattere liberale, fatta con la piena conoscenza dei doveri che ha la Rappresentanza nazionale in tempo di guerra, e la ordinaria legge delle pensioni, con i soliti novanta giorni di termine per il ricorso alle Sezioni riunite, con le affrettate istruttorie fondate sulle informazioni dei marescialli dei carabinieri o dei segretari comunali... Ed io

domando se, di fronte a tanta gravità di interessi sociali, che culmina nell'ora presente, si debba mantenere questo sistema, così rigido e, se volete, giusto in tempi normali, ma che oggi non può tollerarsi, mentre è strettamente doveroso che il regime per le pensioni di guerra si ispiri a quella larghezza di principi, alla quale è ispirato il riconoscimento della qualifica di orfani di guerra nel nostro disegno di legge.

È infatti evidente, onorevoli colleghi, che il Comitato provinciale, appunto perchè può essere direttamente informato delle condizioni delle nostre famiglie, perchè può sentire e valutare dolori e sofferenze e disagi, non mancherà di rendere giustizia ai figli dei nostri caduti; ma, d'altra parte, la Corte dei conti (non parlo delle persone ma dei vincoli che ha l'Istituto), che giudica sulle carte e sui rapporti, se non si muti sistema, dovrà continuare a contestare le cause della morte, e manterrà nell'apparente interesse dello Stato la consueta interpretazione restrittiva della formula, dovuta al decreto 6 agosto 1916, e nella nostra legge riprodotta, che sono orfani di guerra quelli, di cui il padre, o la madre siano morti in dipendenza dello stato di guerra, e che l'onorevole relatore Peano chiosava: « È bene che si abbraccino così in modo largo tutti gli orfani », ed aggiungeva: « *comunque siano diventati tali*, in conseguenza della guerra ».

LUZZATTI, *presidente della Commissione*. Anche la Corte dei conti li abbraccerà.

MANCINI. Accolgo con animo lieto, onorevoli colleghi, le parole dell'onorevole Luzzatti, poichè appunto io ho posto la questione e l'ho concretata in un ordine del giorno, perchè la Camera affermasse che a questa larghezza doverosa di principi dobbiamo ispirarci tutti, non soltanto noi legislatori, ma anche gli organi esecutivi dello Stato: non ci deve esser dubbio sulla nostra intenzione.

Occorre dunque che si integri il regime delle pensioni, che si vivifichi in armonia con le esigenze dei tempi, e sono ben lieto di essere in questo d'accordo con i colleghi socialisti, che per mezzo del collega onorevole Maffi, di questo stesso faranno formale richiesta al ministro.

Nel regime delle pensioni si erra per valutazioni errate dovute assai spesso a istruttorie inizialmente viziate o incomplete, ed io mi permetto far cenno qui della necessità di provvedere non solo per le vedove

e per gli orfani, ma anche per i genitori e gli altri congiunti cui la legge riconosca il diritto a pensione.

La valutazione delle condizioni economiche familiari (non parlo, per questo, delle vedove e degli orfani) è affrettata o errata, l'accertamento delle cause di morte viziato da preconcetti restrittivi, il termine dei ricorsi è insufficiente, la procedura deve essere semplificata. Il diritto comune non può essere sufficiente alle necessità della grave ora che volge.

Ed occorre anche estendere il beneficio della pensione a casi fin qui negletti o respinti. Ed io mi compiaccio che la coscienza di questo dovere abbia indotto l'onorevole Commissione a segnare un primo passo sulla buona via, col secondo comma dell'articolo 44 (e mi corregga l'onorevole relatore se male intendo) in cui si afferma che il Governo del Re, nell'emanare il regolamento, dovrà stabilire quei casi nei quali l'assistenza può essere accordata a coloro che, in dipendenza della guerra, hanno perduto la persona che ne era il principale e necessario sostegno.

Non si tratta qui degli orfani, ma di condizioni non meno pietose di individui cui è dovere recare conforto e sollievo.

E, come deputato toscano, mi permetto di ricordare una gentile usanza della mia regione: per l'amore vivissimo alla famiglia così diffuso nella nostra campagna (l'onorevole ministro della guerra che mi ascolta, dovrebbe ricordare quante domande determinasse quella famosa circolare 542, che fu principio di tante speranze e di tante delusioni) i nostri contadini, che non abbiano famiglia, cioè figliuoli, adottano dei trovatelli e come figliuoli li allevano, e in essi sperano come sostegno della loro vecchiaia.

Quanti casi pietosi mi sono occorsi di poveri vecchi che hanno educato nell'amore e nell'onestà questi derelitti della colpa, e che, quando speravano godere il frutto della loro pietà paterna, hanno veduto infrante le giovani vite e diffondersi sulla loro vecchiezza, ormai triste, l'ombra del pianto e dello sconforto! Lo Stato deve provvedere ed io sono lieto che la via, ancorchè timidamente, sia stata aperta. (*Approvazioni*).

Ed un'ultima questione. Non so con quali criteri procederanno i vari Comitati provinciali nel riconoscere la qualità di orfano di guerra. Ma poichè si parla di criteri uniformi che non dubito di doverosa larghezza, che il potere centrale raccomanderà, mi

pare che si debba accennare ad una questione che è indubbiamente grave, che può preoccupare qualcuno, che qualcuno preferirebbe forse non fosse posta, ma che invece bisogna porre nettamente per sentimento di dovere sociale.

Nella lunga nota delle cause di invalidità di guerra non manca cenno di coloro che non hanno potuto resistere ai dolori, alle sofferenze, ai disagi della guerra. Altri ha avuto fiaccato il giovane corpo dal germe della tubercolosi insidiatrice, altri ha sofferto gravemente nelle facoltà mentali. Molti sono diventati pazzi... Ma ci sono stati anche dei pazzi, che della pazzia hanno toccato l'estremo limite, che non hanno resistito; dei pazzi che si sono uccisi e che hanno lasciate in maggiore angoscia gli innocenti loro orfani. Dobbiamo considerare questi orfani come orfani di guerra o respingerli quasi come colpevoli e negar loro la pensione, l'assistenza, la difesa? Dobbiamo respingere, come è accaduto, le istanze delle vedove e degli infanti, per quanto dolorosa ne sia la condizione economica, angosciata lo strazio dell'anima?

Oh, non negate a questi infelici il diritto alla vita e alla difesa! Io non vi chiedo che riconosciate questo diritto alla famiglia di chi, trovandosi in carcere, reo e pauroso di morte, previene gli eventi e di sé contro sé fa giustizia: anche i suoi figli sono del resto infelici e dovremo provvedere; e anche loro faranno parte della falange dell'infanzia abbandonata. Ma io vi dico che mal voi andrete ricercando e sottilizzando l'accertamento delle condizioni individuali nell'atto supremo: meglio essere pietosi e respingere, dinanzi alla morte e al dolore, i pregiudizi dottrinali e politici che sarebbero a danno dell'umanità e ad offesa della legge d'amore!

Ma io non ho ceduto al sentimento, e ho domandato a molti colleghi dell'insegnamento universitario, studiosi di discipline psichiatriche, del grave problema; ed essi mi hanno risposto con severità scientifica, svolgendo considerazioni diverse, ma convergenti ad unica conclusione. Dicevano alcuni: se in famiglia vi fossero stati dei pazzi, vi sarebbe da obiettare. Ma altri aggiungevano: conviene vedere se vi fossero pazzi in famiglia, perchè l'organismo aveva minore resistenza e non poteva resistere.

In sostanza la guerra, causa unica prima o causa concorrente, determinò la pazzia e la morte. Ed io ho sentito da questi giudizi accresciuto in me il dovere di portar qui a voi anche tale questione; non soltanto per

l'assistenza di questi orfani, sopra tutti gli altri infelici, ma siccome prova di quello che vi dicevo sul regime delle pensioni.

Una parola di ringraziamento io debbo all'onorevole Riccio per le parole nobilissime che ha detto per i nostri emigranti. A lui le debbo, quale rappresentante della provincia che in Italia maggiore incremento dà all'emigrazione temporanea.

Ma le parole autorevoli dell'onorevole Riccio mi hanno fatto ripensare ad un'altra questione dolorosa, mi hanno fatto sorgere il desiderio di altra trepida domanda. Chiedo al ministro dell'interno che accerti se abbiano fondamento le mie apprensioni, e provveda, intendendosi in proposito col suo collega degli affari esteri e col ministro della guerra.

Vi sono molti italiani (e potrei citarne una serie non breve) che dettero la loro vita combattendo in Francia all'inizio di questa guerra, che non è nazionale soltanto, ma che noi sempre abbiamo pensato e sempre auspicato come guerra di liberazione sociale e fondamento di pace sicura.

Chiedo al Governo se sia sicuro che le famiglie di questi antesignani del nostro intervento in guerra, abbiano avuto il trattamento loro dovuto.

È un problema che riguarda i rapporti tra il nostro Governo e il Governo della Francia sorella, ma è un problema che deve essere posto anche esso, perchè si tratta sempre di orfani italiani, di vecchi italiani, i cui genitori e i cui figli hanno combattuto e son morti per la stessa grande causa, ed ai quali ugualmente è stretto dovere provvedere, secondo giustizia. (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maffi, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno, sottoscritto anche dagli onorevoli Marangoni e Albertelli:

« La Camera invita il Governo a sostenere l'assistenza agli orfani con miglioramenti al regime delle pensioni e dei sussidi ».

MAFFI. Onorevoli colleghi, io non mi soffermerò a considerare il lato amministrativo della legge, sebbene forse, esaminando questo punto della questione, sarebbe facile notare una scarsa rappresentanza da parte delle provincie, vale a dire una scarsa rappresentanza elettiva nel funzionamento dei Comitati provinciali.

In effetto, le provincie sono gli enti che più largamente hanno dato per gli orfani;

pure sono gli enti meno largamente rappresentati nei Comitati provinciali. Citerò, per esempio, la provincia di Novara che dà un decuplo del contributo statale, e la provincia di Mantova, una di quelle veramente degne di ricordo, come modello per ciò che essa ha fatto, prescindendo dal contributo dello Stato e dal contributo della beneficenza.

La provincia di Mantova ha dimostrato la differenza che esiste fra il paludamento di una legge e la sostanza della legge: essa ha istituito una colonia per i contadini con criteri di vera larghezza moderna, poichè essa ha intuito che l'assistenza agli orfani di guerra dev'essere il nucleo, il germe della futura assistenza a tutti gli orfani. Essa non ha voluto restringere gli effetti della educazione agricola ai figli dei contadini, ma ha ravvisato nell'educazione agricola il fondamento della più pura e più efficace educazione del fanciullo, anche dal punto di vista pedagogico e morale.

Ma io non mi soffermerò a parlare di queste forme amministrative della legge, per ragione di divisione di lavoro. Vorrei rilevare solo alcuni punti sostanziali alla natura della legge.

Mi sembra di poter ritenere che vada prevalendo una tendenza per le leggi a forma di elenco casuistico. In effetti la nostra legge delle pensioni, alla quale la legge attuale fa riferimento, costituisce un elenco casuistico di quelle circostanze in cui determinati individui potranno, direi così, cadere in un determinato diritto predesignato.

Orbene io scorgo in ciò un pericolo imminente per lo Stato e per il cittadino, poichè con questo criterio può avvenire che il cittadino, che non ha alcun merito o diritto, venga a fruire di un puro e semplice diritto letterale con grave danno dello Stato, mentre ad una serie infinita di cittadini potrà avvenire di esser esclusi dai benefici della legge pel solo fatto che letteralmente non furono inclusi nella legge che ha voluto provvedere caso per caso.

Mi sembra quindi che una legge debba partire da un concetto generale, e che la sua prima preoccupazione debba essere di segnare il raggio della sua accezione.

Ora qual'è, e quale deve essere lo spirito di una legge fatta per gli orfani? È una legge che regola diritti di singoli verso terzi? Niente affatto. È una legge che segna il dovere e la convenienza dello Stato verso gli orfani di guerra, e che deve dire

poichè esiste un determinato numero di orfani di guerra è interesse dello Stato che questi fanciulli diano il miglior rendimento fisico, che quest'energia di uomini, di cui il domani avrà tanto bisogno, non venga sperperata; è necessario che questi fanciulli siano educati in modo da sviluppare tutte le energie mentali ed affettive, e che infine siano sottratti al pericolo, a cui van tanto soggetti gli abbandonati, il pericolo cioè della delinquenza, che è la mina della società civile.

E partendo da questo punto di vista la legge deve sforzarsi di comprendere tutti coloro che si trovano mancanti di una persona che, prima della guerra, esercitava le funzioni, non di genitore, come con sapienza non eccessiva vorrebbe stabilire la legge, ma le funzioni di padre, ciò che è ben diverso.

PRESIDENTE. Ma questo riguarda un suo emendamento, onorevole Maffi, non la discussione generale.

MAFFI. Ma io ho presentato un ordine del giorno; e parlo in tema di discussione perfettamente generale, poichè sto considerando gli scopi e i limiti della legge.

La legge, adunque, deve imporre allo Stato l'obbligo di sostituirsi a compiere un determinato dovere in tutti i casi in cui per motivi inerenti alla guerra manchino le persone alle quali quel dovere incombeva per ragioni di fatto, non di genitorialità o di stato civile.

Perciò essa deve comprendere il più largamente possibile e senza eccezioni, non solo la schiera degli illegittimi, comunque riconosciuti o riconoscibili, ma anche tutti i trovatelli che siano stati tratti dal brofotrofo e tenuti quali figli e tutti i preorfani che avevano avuto in una persona, parente o no, il sostitutivo di padre. Deve perciò comprendere « tutte le persone che, in dipendenza dello stato di guerra, abbiano perduto il padre e la madre esercitante la patria potestà o la tutela, o quella persona che abitualmente provveda al loro necessario sostentamento ».

Ed è per ciò che io ho presentata una sostanziale aggiunta all'articolo 2, la quale modifica la accezione fondamentale della legge; e l'ho proposta, perchè non mi dà sufficiente garanzia l'articolo 43 della legge, il quale domanda al regolamento la possibilità, sentito il Consiglio di Stato, di decidere in proposito, perchè mi sembrerebbe giuridicamente enorme che il fondamentale

concetto dell'accezione alla legge fosse demandato ad un regolamento. (*Commenti*).

Stabilito questo punto fondamentale, mi pare che la legge per gli orfani debba soprattutto rispondere a due criteri: deve essere giusta e pronta.

E qui, se io farò riferimento ad alcuni articoli, sarà solo per ragioni di esplicazione ed anche di brevità, perchè dirò cose che mi risparmierei di ripetere nello svolgimento delle mie singole proposte.

PRESIDENTE. Ma io non posso permetterle, onorevole Maffi, di parlare ora su tutti gli emendamenti da lei proposti, che sono dieci o dodici. Li svolgerà quando si discuteranno gli articoli.

MAFFI. Parlo della legge in generale. La legge deve essere giusta e pronta, ed è necessario che qui riconsideriamo ciò che giustamente ha ricordato l'onorevole Mancini. La legge degli orfani non deve creare in noi preoccupazioni parlamentari, perchè essa sia rapidamente esaurita. Immensamente più utile è che la legge abbia il minimo dei difetti, se non il massimo dei pregi.

Ora mi pare che essa conservi in sè un difetto fondamentale, quello di creare condizioni di indebito e non conveniente privilegio agli orfani di guerra.

Esposerò considerazioni brevissime, non giuridiche, che si appoggiano, direi, al senso comune.

Sappiamo che la malattia è uno degli effetti della socialità: è superfluo insistere su ciò nella patria di Ramazzini.

Orbene noi veniamo oggi a costituire una condizione di privilegio agli orfani di guerra, ma dobbiamo desiderare che questo privilegio sia temporaneo, e che ciò che oggi viene sancito per gli orfani di guerra possa domani essere goduto da tutti gli orfani che chiamerei orfani di pace, ad orfani del lavoro per gl' infortuni e le malattie onde muoiono i lavoratori. Ma in attesa che ciò avvenga, bisogna andare assai cauti, cercare che non esista oggi un troppo stridente disquilibrio fra questi e gli altri orfani, tra il proletario orfano di guerra e il proletario non orfano in nessuna forma, quando giunga alla maggiore età.

Occorre evitare il pericolo che agli orfani di guerra venga assegnato il privilegio di borse di studio, senza nettamente segnare il criterio dell'attitudine a fruire di queste borse di studio, se non vogliamo che continui la degradazione delle nostre istituzioni di cultura, da tante parti lamentata.

È perciò che io ho proposto o l'abolizione di quella disposizione o una precisa indicazione del criterio dell'attitudine, e ciò anche per riguardo a coloro che non ebbero la sventura di restare orfani.

Così trovo che non sia un provvedimento opportuno l'esenzione della tassa scolastica per questo unico criterio, poichè tutti gl' incentivi a percorrere una carriera, per la quale non si abbia attitudine, sono sempre pericolosissimi.

Credo poi che dobbiamo insorgere contro la proposta che agli orfani siano aperte le carriere senza concorso, perchè ciò rappresenta sempre una deviazione dello Stato dalla linea della moralità e creerebbe un ambiente di pubblica corruzione, per non parlare dell'ingiustizia verso coloro che abbiano meriti di lavoro e meriti d'intelligenza assai più cospicui che non il documento dell'orfanato di guerra.

D'altro canto dobbiamo considerare che quando il proletario si affaccia alla soglia della maggiore età vede presentarsi il problema del genitore a carico. Questo problema non esiste, sventuratamente è vero, ma non esiste per gli orfani. Perchè dunque i vantaggi che si danno agli orfani minorenni debbono continuarsi anche nell'età maggiore? Questa sarebbe una stridente ingiustizia, perciò io credo che la Camera, in via generale, sarà contraria al conferimento di posti senza concorsi agli orfani.

Mi sembra anche inopportuna l'istituzione di beni agricoli inalienabili. Non recorderò ciò che è stato detto alla Camera dall'onorevole Riccio e in Senato dagli onorevoli Pensa, Del Giudice e Beneventano, mi affiderò alla consuetudine mia di prospettare la legge nella realtà. Quando gli orfani usciranno dai luoghi di loro preparazione o quando avranno appreso una professione o un mestiere diverso da quello dell'agricoltore (perchè sarà su costoro che si saranno fatti i risparmi, non sugli orfani lasciati presso le famiglie in campagna), quando l'orfano artiere ritornerà al villaggio si troverà in possesso di un bene agricolo, che esso non saprà condurre direttamente.

Questo pseudo agricoltore, investito inalienabilmente di una proprietà, che non solo l'obbligherà di divenire lo sfruttatore di altri piccoli contadini, ma che lo spingerà a farsi imprenditore di piccoli negozi, con professione incerta ed equivoca, sarà uno spostato.

Queste istituzioni di beni inalienabili, rappresentano una tendenza artificiosa a piccolo getto nel gran fiume della civiltà, che va seguendo il suo corso generale. Preferisco l'orfano che, entrato nella vita collettiva, ne divida tutte le ansie, tutte le difficoltà, perchè soltanto così potrà divenire elemento utile nella vita sociale.

Onorevoli colleghi! Io ricordo che nella relazione si è sempre ripetutamente affermato il desiderio di rispettare la famiglia. Ebbene io credo che una delle prerogative più delicate nell'educazione familiare sia il rispetto delle opinioni e della libertà di pensiero.

Permettete dunque che io non creda opportuno aver stabilito che di diritto il ministro di un culto faccia parte della Commissione di vigilanza sull'orfano.

L'averlo voluto includere significa una deviazione delle norme sin qui seguite da almeno un decennio, ed una deviazione, che in un momento di turbamento e di depressione degli spiriti, mi sembra abbia politicamente un grande significato.

Dichiaro che non è assolutamente per effetto di spirito partigiano che sostengo questo principio. Non avrei nessuna difficoltà che nelle amministrazioni di enti che riguardano l'adulto fosse ammessa la rappresentanza delle più accese tendenze politiche, ma quando siamo di fronte al fanciullo, e qui mi appello all'onorevole Luzzatti che ha dato tanto valore all'espressione: « la riverenza verso il fanciullo », il riguardo dev'essere assoluto e fuor d'ogni sospetto.

LUZZATTI, *presidente della Commissione.* L'ho appresa dagli antichi romani!

MAFFI. Ella è un tramite dei nostri antichi! (*ilarità*).

Il fanciullo, specie in un momento nel quale si agitano tante passioni, in un momento in cui per effetto della guerra è così alterato lo spirito pubblico, deve essere sottratto a tutto ciò che può essere discusso e discutibile. Porlo sotto la tutela di una persona che può essere invisa alla famiglia è del tutto contrario all'opportunità del momento. Questo fatto creerà un vivacissimo attrito, al quale io non annetterei nessun inconveniente allorchè si trattasse di maggiorenni, ma che può influire sulla formazione dell'equilibrio morale del fanciullo. Certo i partiti di lotta reagiranno contro questa intrusione, ma io non so se la mente del fanciullo ne uscirà edificata ed intatta. La legge stessa indica un punto pericolo-

sissimo laddove si allude alla cattiva condotta della madre; è risaputo che pei ministri di culto lo scostarsi dall'ossequio alle pratiche religiose è considerato atto di condotta non conforme alle norme della vita morale.

LUZZATTI, *presidente della Commissione*. Ma non è solo, il ministro del culto.

MAFFI. Si potrà così introdurre nella famiglia un elemento di discordanza, di diffidenza che scaverà l'abisso fra la madre o gli altri parenti superstiti e l'orfano affidato alle loro cure.

PRESIDENTE. Ella insiste adunque, onorevole Maffi, nel volere svolgere tutti i suoi emendamenti! Perchè non dà ascolto al mio consiglio e non mi usa questo riguardo, invece di costringermi a toglierle facoltà di parlare? (*Bene!*)

MAFFI. Ho finito, onorevole Presidente. Se ella non mi avesse interrotto...

PRESIDENTE. Io non interrompo. Le faccio semplicemente notare che ci vuole un po' di ordine e discrezione. Quando ho detto che gli emendamenti si svolgeranno nella discussione degli articoli, ho detto cosa che non può che essere ritenuta giusta da tutti, perchè altrimenti la discussione riesce confusa. (*Vive approvazioni*).

MAFFI. Ella, onorevole Presidente, ha parlato più a lungo di quanto debbo parlare io per concludere. Ma è sua consuetudine quella di interrompermi.

PRESIDENTE. Le ripeto che io faccio il mio dovere!... Del resto continui pure; ma resta inteso che ella svolge anche tutti i suoi emendamenti.

MAFFI. Ho detto che la legge deve essere pronta nei suoi effetti. Ciò significa ch'essa ha bisogno d'essere sostanzziata.

La legge per gli orfani ha bisogno che la legge sulle pensioni alle vedove ed agli orfani sia fatta giusta e razionale, che siano segnate con precisione le categorie delle persone a cui ne va dato il beneficio. In questo senso io ho presentato il mio ordine del giorno, perchè da questa Camera e dal Governo deve partire la dichiarazione precisa delle basi, delle esigenze veramente pratiche per l'assistenza agli orfani. Finchè la legge non avrà stabilito che ai morti per malattia sono applicabili tutte le disposizioni sancite pei morti in seguito a lesioni o ad epidemie, la portata di questa legge resterà veramente scarsissima: essa prometterà un bel domani, ma l'oggi sarà triste.

È necessario che la espressione « in dipendenza della guerra » venga trasportata da questa legge nell'ambito della legge sulle pensioni.

Così deve esser fatto per la legge sugli invalidi.

I poveri invalidi hanno vista votata una legge per essi; ma se essi non sono stati resi invalidi da lesioni o malattie epidemiche, non avranno ciò che loro è stato riconosciuto da ripetute affermazioni del Parlamento.

Così deve esser fatto per la legge sugli orfani.

Finchè la legge sulle pensioni non sia così radicalmente e chiaramente modificata, questa legge costituirà uno scenario ben dipinto, dietro il quale è la grettezza finanziaria dello Stato.

Il decreto del 20 maggio scorso segnò un passo verso questa meta, ma bisogna snobbare la legge sulle pensioni dalle incertezze che sembrano lasciate ad arte per preoccupazioni finanziarie.

Ed io vorrei che la Camera, poichè l'onorevole Mancini ha parlato degli orfani per suicidio, mi consentisse di ricordare gli orfani dei fucilati di guerra, che per me sono le tipiche vittime della guerra. Questi orfani non devono portare un marchio che li distingua nella vita da tutti gli altri, soprattutto gli orfani di coloro che furono fucilati in condizioni la cui conoscenza, pochi giorni or sono, ha fatto fremere unanimemente quest'Assemblea. Le povere vedove, i poveri fanciulli, soffrono oggi per questo incrudelimento su ciò che è già crudele di per sè.

Voglio ricordare altresì le famiglie dei soldati dichiarati disertori in condizioni che lasciano presumere si siano potuti commettere infiniti errori.

A queste famiglie sono stati sospesi i sussidi. Vi sono nostri soldati caduti prigionieri i quali, alcuni mesi dopo l'inizio della prigionia, si sono sentiti dichiarare disertori in contumacia.

Immenso assurdo giuridico questo, di dichiarare contumace chi è nella impossibilità di presenziare al dibattimento! Ebbene, alle famiglie di costoro è necessario che siano dati i sussidi, mentre oggi contro di essi si inferocisce, inibendo loro perfino la corrispondenza per il tramite della Croce Rossa, con futili pretesti di censura.

È necessario poi che le pensioni siano liquidate con maggiore sollecitudine, per

quanto in verità le pensioni per gli orfani siano le meno tardivamente liquidate.

È doveroso elevare la quota di lire 50 per ogni figlio oltre i due, perchè questa quota di 13 centesimi al giorno è una vera quota di fame.

Il Governo permetterà che io gli faccia osservare che vi sono anche infiniti, inutili orfani temporanei di guerra. Voglio alludere ai figli dei nostri combattenti poveri, figli che soffrono privazioni inaudite per la lontananza dei padri e per la inadeguatezza dei sussidi assegnati ai bambini, perchè con 30 o 60 centesimi al giorno non si sfama rispettivamente un fanciullo e un adulto. Orbene, questa quota deve essere raddoppiata per corrispondere al minimo delle esigenze di vita attuali.

Altri orfani temporanei sono i figli di tanti inabili trattenuti sotto le armi, spesso senza profitto, perchè inidonei ad ogni lavoro militare.

Essi hanno diritto ad essere riformati, essi non giovano alla forza bellica. Voi ne vedete molti vaganti per le città in condizioni che fanno veramente pena.

Voci. Non ci sono più.

MAFFI. Ci sono, ci sono, ne conosco io parecchi.

Ci sono anche orfani accidentali (che chiamerei gli orfani maggiorenni) ai quali ora accennerò. Voi ricorderete che il figlio unico in tempo di pace godeva di un relativo, giusto privilegio. Vi sono molte vecchie vedove che hanno al fronte l'unico figlio, ma poichè questo figlio unico è militare di leva, esse non hanno preciso diritto a sussidio.

Onorevoli colleghi, illustrissimo signor Presidente, ho finito. Io voglio soltanto dichiarare che additando questi precisi ed urgenti provvedimenti, ho inteso additare allo Stato un suo indeclinabile dovere; certo non ho voluto alimentare l'esaltazione di quello spirito che pare sogni nuovi invalidi e nuovi orfani per la grandezza di una guerra, alla quale noi non abbiam mai applaudito e non applaudiremo giammai. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Storoni.

STORONI. Onorevoli colleghi. Se dovessi dire di essere entusiasta del disegno di legge così come è uscito dai diversi contrasti e dai vivaci conflitti tra il Ministero proponente, la Commissione, la Camera dei deputati e la Camera Alta, direi cosa che non corrisponderebbe al mio pensiero.

LUZZATTI, *presidente della Commissione*. Neppure noi siamo entusiasti.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Io solo sono entusiasta: almeno ce ne è uno! (*ilarità*).

STORONI. Ma da un lato la necessità di giungere alla conclusione e di dare forma definitiva a questo progetto, atteso con tanto desiderio, e dall'altro la certezza che su questa legge si dovrà tra breve ritornare, perchè è necessario armonizzarla con la legge sulle pensioni e con la legge sugli invalidi, e perchè penso che la pratica rileverà non lievi inconvenienti, sono certo argomenti fortissimi per giungere ad una chiusura della discussione.

Due soli ordini di considerazioni voglio prospettare.

L'onorevole Peano, la Commissione anzi, di fronte al trattamento un po' troppo energico che il Senato aveva fatto di alcuni principi fondamentali della legge, è corsa al riparo, ed ha cercato di riprendere quel che poteva riprendere, senza modificare sostanzialmente un'altra volta la legge, introducendo nel Comitato provinciale un'altra volta il prefetto ed attribuendo, nel Comitato nazionale, maggiore autorità per quanto era possibile al Ministero dell'interno. Dico subito che, a parer mio, la costituzione del Comitato provinciale, così come risulta, è farraginoso, e contiene una quantità di elementi che pochissimo rendimento possono dare. Contiene, secondo il progetto quale ci è ritornato dal Senato, elementi che sono di dubbia necessità nei Comitati provinciali. Per esempio, non arrivo a capire perchè nel Comitato provinciale ci debbano essere due ufficiali superiori e, se è possibile, uno anche della marina.

PEANO, *relatore*. L'ha messo il Senato.

STORONI. In materia di assistenza di orfani non so quale contributo possano questi due membri in realtà recare.

Io capisco che nel Comitato nazionale ci siano due ufficiali superiori, i quali possono con vantaggio portare la voce dei corpi dell'esercito e dell'armata, che hanno dato il maggior contingente ai sacrifici a cui s'intende di dare oggi giusta ricompensa.

Ma la presenza nel Comitato provinciale di questi due ufficiali, che possono essere anche a riposo, e che non si sa, trattandosi di funzioni puramente amministrative di vigilanza sugli orfani, quale coefficiente di praticità possono dare, mi pare non serva

che a rendere più complicato e difficile il funzionamento di questi organi.

Approvo invece che la nostra Commissione abbia rigorosamente insistito perchè nel Comitato torni a far parte il prefetto. Ma come? Il rappresentante dello Stato che ha in mano tutte le file degli Istituti di pubblica beneficenza, colui che sovrintende e vigila sulla pubblica sicurezza e, quindi, è in grado di conoscere meglio di ogni altro a quali deficienze bisogna riparare, di quali mezzi si possa disporre, dovrebbe restare completamente escluso dal Comitato, senza farne parte in modo alcuno o facendone parte unicamente per mezzo di un delegato o di un rappresentante della Commissione provinciale di beneficenza e di assistenza pubblica?

Ottimamente quindi ha fatto la Commissione - e mi auguro che la Camera voglia dare il suo voto di plauso - non accogliendo la modifica apportata su questo punto dal Senato.

Ne fa parte anche il procuratore del Re, che mi pare un rappresentante superfluo.

Approvo l'inclusione dei rappresentanti degli enti nazionali che si siano costituiti per l'assistenza degli orfani. Ma mi sembra che il loro numero debba essere adeguato all'importanza degli istituti stessi. Si tratta, in sostanza, di amministrare il patrimonio di questi orfani e di provvedere in maniera che esso sia impiegato nel modo migliore possibile ed è perciò opportuno che non manchino i rappresentanti degli enti, che parte di questo patrimonio detengono. Ma questa rappresentanza deve essere più limitata.

Quello però su cui particolarmente vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro dell'interno, riguarda l'esecuzione della legge, che sarà la cosa più difficile e sulla quale più bisognerà vigilare.

La legge contiene una quantità di disposizioni che sono statericordate dall'onorevole Materi, che sarebbe inutile ripetere ancora, circa la effettiva vigilanza sugli orfani di guerra. Ma io credo che non contenga una disposizione, che sarebbe la più efficace e che si potrebbe benissimo includere nel regolamento senza bisogno di modificare ulteriormente la legge.

L'esperienza ci insegna che non si può fare assegnamento alcuno sopra i Comitati o patronati locali, su società di sorveglianza e così via.

Nel primo momento tutti accettano con

animo lusingato l'incarico; ma dopo un po', sia nelle grandi, sia nelle piccole città, sia soprattutto nei piccoli comuni, nessuno se ne occupa più. Chi si allontana da una parte, chi dall'altra, chi ha gli affari propri, chi si mette in conflitto con qualche altro membro del Comitato e dimostra la sua irrevocabile decisione di non dare tregua con l'astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Così in breve tempo l'attività di questi Comitati o patronati si illanguidisce e dopo breve e non onorata esistenza, cessano di funzionare.

Se ne persuada l'onorevole ministro: sui Comitati non c'è da fare assegnamento alcuno. Nelle grandi città è tale e tanta l'entità del lavoro, gravante su questi Comitati e Patronati, che è assolutamente impossibile riescano a fare qualche cosa d'utile. Rimane così tutto affidato alla questura, come succede a Roma. Il Comune di Roma, per esempio, rilascia costantemente i certificati di povertà sulle informazioni della questura, e sarà la questura che finirà con l'occuparsi di indagare se il tutore legale o dativo provvede o non provvede alla custodia dell'orfano, al suo mantenimento, alla sua educazione.

Nei piccoli comuni sappiamo tutti che non si trovano uomini adatti, a causa dell'assenteismo delle persone più colte, per cui non restano che i poveri diavoli, i quali troppo hanno da pensare a se stessi e alle loro famiglie, per potersi preoccupare degli affari e dei bisogni degli altri. Un mezzo, secondo me, col quale si potrebbe arrivare ad un risultato veramente pratico, sarebbe questo: imporre al giudice delle tutele, che sarà colui sul quale in questa materia peserà la maggiore mole delle attribuzioni, di dare periodicamente, trimestralmente o semestralmente o annualmente, secondo il caso, una nota nominativa di tutti i singoli orfani, indicando se essi si trovano nelle condizioni volute dalla legge. Quando voi avrete imposto un resoconto nominativo, orfano per orfano, il giudice sarà costretto a fare le indagini necessarie, e ne avrà la libertà e la possibilità, disponendo di un ufficio già costituito, del cancelliere o del segretario della procura del Re, se si tratta di alto magistrato. Soprattutto avrà la responsabilità delle sue affermazioni.

E così voi potrete sapere per ciascuna provincia, per ciascun comune la condizione vera di ogni orfano, perchè il giudice difficilmente si farà cogliere in fallo per

quello che ha riferito, difficilmente si metterà nella condizione di essere convinto di aver fatto poco diligentemente le indagini impostegli dalle leggi o dal regolamento.

Avrete così la garanzia assoluta, per quanto è possibile, dato il numero purtroppo grande degli orfani, di conoscere se si riesce a provvedere convenientemente alla loro tutela.

Il Senato, non so perchè, aveva addirittura vietato che al giudice si attribuissero altre funzioni durante il periodo in cui esercita quella di giudice delle tutele. Era questa una disposizione eccessiva, perchè se si comprende per le provincie che hanno una vastissima estensione di territorio e grandi città, non sarebbe affatto giustificata per provincie più ristrette, per esempio, per la mia provincia, Pesaro, dove per soli 250 mila abitanti, vi sono 6 o 7 giudici, i quali provvedono al disbrigo degli affari civili e penali. Se debba essere o no distratto da altre funzioni il giudice delle tutele deciderà caso per caso il primo presidente della Corte d'Appello, che dovrà designarlo.

Ma dove invece in rapporto al numero e alla gravità degli affari civili e penali il numero dei giudici che restano è limitatissimo, il toglierne uno solo esclusivamente per questa funzione significa gravare gli altri di altre funzioni che non possono interamente adempiere. Ad ogni modo, ripeto, il giudice delle tutele, abbia o no altre funzioni ed altre attribuzioni, può essere certo in grado, per gli organi di cui dispone, di accertarsi se effettivamente la tutela si eserciti, se o no l'assistenza manchi all'orfano di guerra, e così via.

E un'altra considerazione mi pare che opportunamente sia stata fatta. È mai possibile che proprio la provincia, questo ente, che merita forse miglior trattamento di quello che gli sia stato fatto dalla legge comunale e provinciale e in un non lontano avvenire dovrà certamente esser chiamato ad esercitare funzioni molto più larghe ed importanti, non debba aver nessun rappresentante nel Comitato nazionale? È mai possibile che proprio le amministrazioni provinciali, le quali hanno dato un cospicuo contributo, hanno fatto sorgere, per loro iniziativa, tutti i patronati per gli orfani dei contadini e sono in grado di conoscere, meglio di ogni altro ente, le condizioni dei singoli comuni, delle singole istituzioni, per mezzo delle quali sia possibile esercitare efficacemente la protezione degli orfani,

restino completamente escluse dal Comitato provinciale?

Non crede l'onorevole ministro, non crede l'onorevole relatore che sia il caso di introdurre una modificazione nel disegno di legge perchè almeno nel Comitato provinciale ci sia un rappresentante della provincia?

È stato fatto largo appello alla beneficenza pubblica; orbene il rappresentante elettivo porterà nel Comitato provinciale la voce di coloro che spontaneamente hanno contribuito a costituire il fondo necessario a quest'opera; e sarà una garanzia per tutti la sua presenza, perchè egli potrà far conoscere al pubblico il funzionamento di quest'Ente di nuova creazione, che avrebbe potuto essere il più snello e il più agile, e nel quale invece ogni Amministrazione ha voluto introdurre il suo rappresentante, così che si è finito per farne un organo eccessivamente complesso ed ingombrante.

Facciamo in modo che almeno la libera voce di un rappresentante elettivo possa dar conto all'Amministrazione provinciale della quale fa parte, dell'opera che si svolge nel seno dei Comitati e in essi portare quel senso di maggiore modernità e di maggior contatto con la vita vera vissuta, che sono elemento indispensabile di successo.

Credo, come ho già detto, che su questa legge tra breve si dovrà tornare, per migliorarla, perchè i bisogni ai quali crediamo di provvedere non sono forse quelli che si verificheranno in un avvenire non lontano o non sono quelli che la pratica ci insegnerà come i più impellenti, mentre forse sono oggi i più negletti. Ma almeno questa modificazione, che si impone, perchè risponde a tutti i principi informativi del nostro diritto pubblico amministrativo, vi sia introdotta ora, e sia sicuro l'onorevole ministro Orlando che i rappresentanti delle provincie, i quali hanno fatto tanto per gli orfani, faranno anche qui il loro dovere. Del resto tutti sanno che il pensiero per coloro che hanno perduto i genitori per la Patria è un pensiero che domina tutti, che è nel cuore di tutti e per cui tutti siamo disposti a fare quanto è necessario con sacrificio della nostra ricchezza e del nostro benessere. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Casalini, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, pur riaffermando il concetto, sano ed opportuno, che non si deb-

bano creare nuovi organici per l'esecuzione della legge di protezione e di assistenza degli orfani di guerra, invita il Governo a provvedere, perchè gli uffici del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali possano regolarmente funzionare e perchè possa efficacemente svolgersi la funzione ispettiva, dalla legge voluta ».

CASALINI. Il brillante e chiaro discorso dell'onorevole Maffi e le ultime dichiarazioni dell'onorevole Storoni abbreviano singolarmente il compito, che mi ero prefisso, di modo che limiterò le mie osservazioni a due punti soltanto.

Il progetto, che ci sta dinanzi, istituisce due organismi nuovi per la protezione e la assistenza degli orfani di guerra, e cioè il Comitato nazionale e il Comitato provinciale.

Questi due organi nuovi hanno dalla legge, ed avranno più ancora dalla realtà dei fatti, funzioni complesse e molteplici. È perciò naturale che sia sorto nell'animo di coloro, che alla legge hanno posto mano, il convincimento di dover dare a questi organi i mezzi necessari per esplicare nel modo più efficace e completo gli intendimenti del legislatore.

In vari articoli del disegno di legge si parla delle funzioni di questi due organismi e si parla anche del modo come dovrebbero funzionare.

Oltre alla ordinaria amministrazione si determina, non in modo esplicito e chiaro, ma in modo indiretto, che il Comitato nazionale debba esplicare anche la funzione ispettiva sugli organismi locali.

Ciò non è detto, lo ripeto, chiaramente, ma si intuisce, perchè nell'articolo 8 si parla di ispezioni.

Con queste parole non è stabilito che le ispezioni debbano essere compiute dallo Stato o dal Comitato nazionale, ma è facile immaginare che ispezioni vi dovranno essere sia per parte del Comitato nazionale, sia per parte dello Stato, perchè ormai, senza ispezioni, è difficile tenere gli occhi aperti sopra gli organismi che funzionano nella complessa vita del paese.

Il Senato, preoccupato dalla inevitabile molteplicità dei servizi, che corrisponde alla molteplicità dei bisogni, aveva stabilito che tanto il Comitato nazionale quanto il Comitato provinciale avessero a propria disposizione un personale adatto per ovviare all'inconveniente, più volte lamentato, quando si creano dei doveri che

non possono farsi valere per difetto di organizzazione degli enti, che all'adempimento di questi doveri dovrebbero provvedere.

Ricordo che quando la Camera varò il complesso edificio della rinnovata scuola elementare, venne osservato che l'edificio non aveva saldo fondamento; e difatti la legge fu scarsamente applicata perchè la Camera non volle dare sufficienti dotazioni agli uffici provinciali. Il Senato, di questo preoccupato, determinò che vi fossero dei veri uffici costituiti per i Comitati. Invece la Commissione soppresse l'inciso che ne parlava, e lasciò al regolamento lo stabilire la scelta di elementi, tratti dalla amministrazione dello Stato.

Comprendo il sentimento della Commissione, perchè dobbiamo resistere alla tendenza della burocrazia ad utilizzare ogni legge per accrescere non solo le funzioni, ma anche i vantaggi, che dalle nuove funzioni possono derivare agli impiegati dello Stato.

È bene che, in questo momento in cui noi prepariamo nuove leggi, ed in cui ci avviamo verso quella situazione di cose che imporrà al Parlamento la revisione degli organici degli impiegati ed uno sveltimento delle funzioni dello Stato, noi non lasciamo adito alla creazione di illusioni e di posti nuovi negli organici dello Stato.

Ma, pur non contravvenendo a tali sani concetti, ho voluto ben chiaramente determinare nel mio ordine del giorno, con un invito preciso al Governo, che tuttavia il Comitato nazionale e i Comitati provinciali dovranno essere dotati di personale sufficiente, togliendolo da quello che esiste, altrimenti noi creeremo degli organi ai quali mancherà la possibilità di agire.

Tratteggiata così la prima parte delle mie osservazioni, vengo ad un'altra che mi pare fondamentale.

I colleghi ricorderanno che la legge, quale era stata approvata dalla Camera, aveva messo saldamente la protezione e l'assistenza degli orfani sopra questa base. Il punto di partenza, l'obbietto della legge, era l'orfano, ma al disopra dell'orfano era il Comitato provinciale, al disopra ancora, in rappresentanza del dovere e del diritto dello Stato, il Ministero dell'interno, col l'ausilio di un Consiglio degli orfani.

Invece il disegno di legge ci viene dinanzi straordinariamente modificato, e modificato in modo tale che rimane stroncata l'impostatura salda e solida della legge pri-

mitiva e sono tolti quegli elementi che davano sicurezza di sveltezza del suo funzionamento e chiarezza anche nell'applicazione dei complessi e vari articoli.

Il progetto, come venne modificato dal Senato, non ha più quella fisionomia che noi avevamo prescelto. Il punto di partenza, si capisce, è l'orfano, ma il Comitato provinciale, per le modificazioni introdotte e che furono anche da altri esaminate, ha perduto una parte della sua efficacia. Soprattutto lo Stato, nella sua funzione complessa di vigilanza, di indirizzo e di coordinazione, ha perduto gran parte della sua importanza.

Difatti tra lo Stato ed il Comitato provinciale si è introdotto un organo il quale è venuto ad assorbire una parte delle funzioni dello Stato e ad esso ne ha lasciate alcune che creeranno certamente dubbiezze di azione e duplicità nella esecuzione della legge.

Io avrei compreso la modificazione se il Comitato nazionale avesse in sé assorbito le funzioni che erano prima state deferite al Ministero dell'interno, cioè, in altre parole, al Governo. Avrei compreso se il Comitato nazionale, oltre ad aver l'incarico di decidere le controversie ed amministrare i fondi avesse anche l'incarico di coordinare ed armonizzare la attività dei vari Comitati provinciali, perchè allora il Comitato nazionale avrebbe avuto una azione complessa e completa, non una azione frammentaria e dualistica.

Invece che cosa è avvenuto?

Volendo accettare la nuova creazione del Senato, volendo, in altre parole, non urtare contro quella che era stata la manifesta volontà del Senato, si è venuto a stroncare quell'organismo che noi avevamo pensato ed a creare certamente una fonte di dissidi tra lo Stato e il Comitato nazionale e duplicità di azione che, per la chiarezza e per la bontà dell'assistenza, non dovrebbe esistere.

Valga un esempio.

Noi diamo al Comitato nazionale la potestà di amministrare i fondi, ma tutti mi insegnano che quando si distribuiscono i fondi, quando si dà il denaro si ha il massimo di autorità per agire sulle istituzioni che ne approfittano. Invece l'azione di integrazione, l'azione di coordinamento è lasciata al Ministero dell'interno.

Che cosa avverrà in pratica? Esaminiamo quella che sarà la certa conseguenza

della disposizione della legge in esame. Si costituirà un particolare ufficio presso il Comitato nazionale, il quale avrà l'incarico di seguire tutto il movimento e l'azione dei Comitati provinciali, cioè l'esplicazione pratica della legge; si costituirà un parallelo ufficio presso il Ministero dell'interno che dovrà seguire sempre l'andamento dei Comitati provinciali. I due uffici coesistenti per funzioni simili, se non identiche, non potranno che intralciarsi fra di loro e fra di loro urtarsi nell'esplicazione delle funzioni che si vogliono compiere.

Quindi io penso che dovrebbe essere presa o l'una o l'altra di queste due decisioni: o bisognerebbe di nuovo mettere alla testa del Comitato nazionale, come si volle fare colla precedente legge, il ministro dell'interno o un suo rappresentante (in questo modo si verrebbe anche a mettere in correlazione la costituzione del Comitato nazionale con quella del Comitato provinciale come è portata all'approvazione della Camera, perchè nel Comitato provinciale si è introdotto il rappresentante del Governo: il prefetto), o, se non si vuole, e me ne dorrebbe assai, accettare di ritornare al concetto savio e fondamentale del primitivo disegno di legge, si dovrebbe fare una cosa ugualmente logica: spogliare il Ministero dell'interno della funzione che gli si vuol dare di indirizzare e coordinare, e lasciargli semplicemente la funzione di vigilanza, che esso dovrebbe avere sopra il Comitato nazionale e sopra gli organi provinciali dipendenti.

Ma io ancora insisto e spero che, sia il ministro che la Commissione, vorranno addivenire alla modificazione che invoco, cioè al ritorno alla formula antica della Camera, ritorno che si potrebbe fare in modo assai semplice imitando quello che è già proposto nei riguardi del Comitato provinciale, aggiungendo cioè il ministro dell'interno come presidente del Comitato nazionale degli orfani.

In questo modo credo che noi avremo una salda impostatura della legge, e non creremo dualismi e duplicità di lavoro. Appunto perchè ci interessiamo della pratica applicazione della legge, e perchè vogliamo realizzare, almeno nelle creazioni nuove, un po' più di speditezza negli organismi che, o dipendono direttamente dallo Stato, o hanno una forte colleganza con lo Stato, invociamo che sia riveduta quella che è la colonna vertebrale di tutta l'assistenza agli orfani di guerra. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Miglioli.

MIGLIOLI. Onorevoli colleghi. Avrei volentieri rinunciato a parlare anche per affrettare il termine di questa discussione, se le osservazioni che sono state fatte poc'anzi dagli onorevoli Storoni e Casalini, in particolare, non meritassero da parte mia un rilievo che ritengo necessario e doveroso.

Io non richiamerò qui, per brevità, quall'era la via che il Parlamento aveva tracciata a questa legge che rappresenta un primo atto di riparazione e di giustizia verso le più innocenti vittime della guerra; quale è stata quella invece che ha seguito il Senato; il punto in cui noi siamo giunti, e se esso rappresenti effettivamente la meta. Prendo il disegno di legge così com'è, elaborato e votato dal Senato, pronto per la sua definitiva approvazione; e osservo che esso poggia sopra due principi: il principio che lo Stato assume la protezione e l'assistenza degli orfani della presente guerra, e il principio che questa assistenza e questa protezione vengono esercitate per mezzo di taluni organi, certo un po' ingombranti ed incompiuti, ma perfettamente nuovi nel nostro sistema legislativo e soprattutto staccati dalle branche invadenti e soffocatrici della più alta burocrazia statale.

Questi organi sono nel disegno di legge, che ora discutiamo forse per l'ultima volta, il Comitato nazionale e il Comitato provinciale.

Diciamo francamente una verità: molte critiche possiamo e dobbiamo fare al progetto di legge quale ci è ritornato dall'altro ramo del Parlamento; ma dobbiamo riconoscere che in esso il Senato, pure tenendo di mira l'idea fondamentale che la tutela degli orfani di guerra è funzione di Stato, ha saputo però, nella struttura giuridica degli organismi, per mezzo dei quali questa funzione statale si deve esplicare, raggiungere una certa organicità...

LUCCI. Tutto il contrario!

MIGLIOLI. Mi segua l'onorevole Lucci ed io mi lusingo di renderlo di ciò persuaso e di dimostrargli altresì che il Senato ha soffiato in questo disegno di legge un senso di modernità e di liberalità, che davvero le osservazioni, le modifiche e le correzioni studiate dalla Commissione nostra ed oggi proposte alla approvazione della Camera, mi sembra vengano in buona parte a demolire se non a sopprimere completamente.

Intanto conviene premettere che è vietato concetto ormai sorpassato quello di credere

che ogni funzione di Stato non si possa svolgere ed attuare se non attraverso gli istituti inquadrati nel ruolo chiuso della nostra burocrazia; o che qualunque organo si crei all'uopo debba essere filiazione di questa, contro la quale continuamente dalla tribuna parlamentare noi leviamo la voce per impedire che essa si compenetri e si confonda, irretendolo e soggiogandolo, colla Stato stesso.

Contro tale tendenza, che non esito a chiamare reazionaria, ha resistito il Senato nel rinnovare questo disegno di legge per gli orfani di guerra, dando vita a due organi per mezzo dei quali lo Stato dovrebbe esercitare su quegli infelici la propria protezione ed assistenza; ed è perciò che il Comitato nazionale e quello provinciale sono usciti alla luce quali organismi *sui generis*, che o si accettano come sono o si respingono, ma non si può mutarne fortemente la struttura senza ridurli a qualche cosa di inorganico ed informe, senza efficacia positiva di profittevole lavoro.

Infatti, il Senato, come ha concepito e tradotto in istituzione legale il Comitato nazionale? Lo dico coi vari articoli del disegno di legge e particolarmente gli articoli 6 ed 8, che la Commissione parlamentare ha sottoposto a' suoi abili e forti ritocchi.

Il Comitato nazionale ha la sua struttura giuridica rappresentata dalle seguenti caratteristiche facoltà: capacità di accettare lasciti e donazioni nel caso previsto dall'articolo 31, lettera b); capacità di tenere presso di sé il fondo per gli orfani, costituito dallo stesso articolo 31; ed infine capacità di « concorrere » col ministro dell'interno nello indirizzare e coordinare l'opera dei Comitati provinciali e nel vegliare per la esatta osservanza della legge stessa. Se a queste facoltà fondamentali si uniscono quelle dipendenti ed elencate dall'articolo 8 della legge e che per brevità io qui non richiamo agli onorevoli colleghi, si può sicuramente concludere che questo Comitato nazionale è il vero organo principale di cui si deve servire lo Stato nell'esercitare la propria funzione, di assistenza e protezione degli orfani di guerra.

Che cosa ha fatto invece la nostra Commissione parlamentare, colle modifiche che essa presenta all'approvazione della Camera e quale è la portata delle correzioni, sulle quali appunto io ho creduto mio dovere di richiamare l'attenzione vostra, onorevoli colleghi, per rilevarne tutta la gravità e la importanza in quanto intaccano,

non nella forma, ma nello spirito, il disegno di legge votato dall'altro ramo del Parlamento?

L'onorevole Peano, relatore intelligente e colto della Commissione, ha precisamente illustrato nella sua abile relazione la necessità di eludere le tre principali facoltà del Comitato nazionale, che io ho sopra illustrato; ha cioè tolto al Comitato nazionale la capacità di accettare lasciti e donazioni; gli ha soppresso la facoltà di tenere presso di sé il fondo che pur deve amministrare; ed infine con un inciso che ha un valore grandissimo, e che però, nel modo con cui è incuneato all'articolo 6, forse ad alcuno può essere sfuggito, ha sostituito all'autorità principale del Comitato nazionale l'autorità sovrastante, assoluta ed inesorabile del ministro dell'interno: facile e comodo eufemismo per significare il potere dell'alta burocrazia di quel Ministero!

PEANO, *relatore*. Non c'era: l'ha introdotto il Senato.

MIGLIOLI. Ma il Senato non ha dato al ministro dell'interno precisamente quel potere, che le correzioni proposte dalla Commissione cercano di attribuirgli. All'articolo 6 invece delle parole: « Il ministro dell'interno col concorso del Comitato nazionale, indirizza e coordina l'opera dei Comitati provinciali » voi avete elegantemente sostituito: « Il ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale, indirizza e coordina l'opera dei Comitati provinciali ». E non può non risaltare all'occhio la differenza delle due dizioni.

LUCCI. Ma legga anche l'articolo 8!

MIGLIOLI. Ed anche l'articolo 8, perfettamente, avvalora la mia affermazione. Che se l'onorevole Lucci vuol avvertirmi che al n. 2 dell'articolo 8, dove si stabilisce che al Comitato nazionale spetta di amministrare il fondo a favore degli orfani, si aggiunge che « le deliberazioni di cui nel presente numero diventano definitive, in seguito all'approvazione del ministro dell'interno », ciò non significa che il ministro degli interni abbia un potere superiore a quello del Comitato nazionale; perchè è evidente che con le parole surricordate si è voluto riferirsi al ministro dell'interno come al rappresentante del potere centrale agli effetti di rendere esecutive le delibere del Comitato nazionale.

Ora, onorevoli colleghi, non nascondiamoci dunque la verità: noi arriveremo, colle proposte correzioni, a sostituire il mi-

nistro dell'interno all'organo che doveva essere principale e dirigente nell'esercizio della funzione dello Stato per l'assistenza e protezione degli orfani; al Comitato nazionale poi noi finiremmo per determinare una sfera grigia ed incerta di azione, che non si saprà più se sia consultiva o deliberativa ed avrà comunque in sé stessa gli elementi di una contraddizione profonda.

Valga questa prova. Accettando le modifiche della Commissione parlamentare, questo ne risulta: noi abbiamo soppresso al Comitato nazionale la capacità di accettare lasciti e donazioni, e di tenere presso di sé il fondo per gli orfani; dall'altra parte però al n. 2 dell'articolo 8 gli abbiamo dato facoltà di amministrare un fondo che non ammettiamo mantenga ed alimenti presso di sé. Abbiamo tolto al Comitato nazionale di concorrere col ministro dell'interno nell'indirizzare e coordinare l'opera dei Comitati provinciali, e poi gli abbiamo dato una facoltà che sotto un certo rapporto è maggiore e più grave, quella cioè di controllare i bilanci dei Comitati provinciali medesimi.

Noi siamo venuti insomma a istituire in apparenza due organi centrali che devono rappresentare ed esercitare le funzioni dell'alta tutela e della protezione degli orfani di guerra, cioè il ministro dell'interno e il Comitato nazionale. Quello come potere superiore, assorbente, responsabile; questo con facoltà che sono troppo o troppo poco, a seconda che si tenga l'occhio alla lettera della legge ed allo spirito che la mosse, specie nell'opera illuminata del Senato, o si badi al fatto positivo che le correzioni proposte dalla Commissione vulnerano la esistenza del Comitato Nazionale o ne limitano sostanzialmente la capacità e l'autorità.

Per essere più sinceri ancora e penetrare nella sostanza delle cose, dobbiamo affermare inoltre che la Commissione parlamentare riesce ne' suoi emendamenti a sconvolgere il piano presentato dal Senato: l'organo centrale dello Stato per la tutela dell'orfanezza, triste retaggio della guerra, non è più il Comitato Nazionale, ma il ministro dell'interno: ancora una volta l'alta burocrazia statale assorbirà potere e funzione delicatissimi e difficilissimi là dove non potrà spiegare alcuna particolare competenza, e dove invece potrà riuscire deleteria per un complesso di ragioni che, quanto più s'intuiscono, tanto meno è necessario sieno dette.

E questi miei dubbi, che sono assai prossimi alla certezza, trovano una maggiore e più precisa riconferma nel modo con cui siete venuti, o signori della Commissione, a prospettarci la correzione dell'articolo 9 per la composizione dei Comitati provinciali.

Il Senato, come aveva istituito il Comitato Nazionale non sottomesso ma indipendente dal ministro dell'interno, rappresentando esso l'organo principe di cui lo Stato si deve servire nell'assistenza e tutela degli orfani di guerra, così istituì il Comitato provinciale, colla stessa logica doverosa e colla medesima giusta preoccupazione, designandogli una propria sfera di autorità sicura e di lavoro.

Non discuto la faragginosa composizione del Comitato provinciale, l'inutilità di alcuni membri, come i due ufficiali superiori appartenenti all'Esercito e alla Marina; ripeto, prendo il disegno di legge quale ci è ritornato, e noto che il Senato all'articolo 9 aveva stabilito da una parte di non ammettere il prefetto nella composizione delle Commissioni provinciali e dall'altra aveva pure fissato che la nomina del presidente della Commissione fosse fatta, sentito il Consiglio dei ministri, con decreto Reale, ma lasciando facoltà alla Commissione stessa di eleggere nel proprio seno un vicepresidente. La quale nomina del vicepresidente — non molto comune nel nostro diritto pubblico — non è casuale, ma rappresenta, nell'intenzione della legge, un evidente contrappeso che il Comitato provinciale avrebbe potuto avere in ogni circostanza di fronte all'azione che troppe volte il potere centrale esercita nella nomina del presidente di Commissioni consimili. L'esperienza ci ammaestra, pur troppo, come i criteri di tale scelta spesso sono in contrasto flagrante con quelli che dovrebbero informare il Governo nell'esercizio di tale sua superiore e delicata facoltà.

Invece il disegno di legge ci è riproposto corretto dalla nostra Commissione anche in questo punto; ed anche qui la Commissione tende al suo scopo, sopprimendo la nomina del vice presidente e ponendo a capo del Comitato provinciale, per diritto, il prefetto. In tal modo il Comitato provinciale è posto in uno stato di completa soggezione di fronte al Comitato nazionale, o meglio, di fronte al ministro dell'interno, poichè, lo sappiamo benissimo, il prefetto non ha libertà alcuna in nessuna circostanza di fronte al ministro del-

l'interno quante volte egli sia eletto alla presidenza di una Commissione. In secondo luogo, poichè l'articolo 9 compone il Comitato provinciale di una maggioranza scelta tra funzionari dello Stato e noi conosciamo tutti per esperienza come, quando la presidenza di una Commissione è tenuta dal prefetto, esse non abbia più voce d'autorità e di indipendenza, quale sarebbe soprattutto necessaria quando si tratta di esplicitare una funzione così difficile come quella dell'assistenza e della protezione di tanti poveri orfani, coll'accettare le modifiche della Commissione parlamentare al riguardo noi verremmo a schiantare di fatto la vitalità anche di questo organismo rappresentato dal Comitato provinciale, sostituendo ad esso il solo prefetto, cioè l'esponente più genuino e meno libero presso gli enti locali dell'alta burocrazia statale.

Perdoni, onorevole relatore, la sincera espressione di un mio convincimento: mi sembra che in voi sia prevalso in quel momento l'antico vostro concetto di abile e forte funzionario del Ministero dell'interno, non quello spirito di liberalità, e quasi direi quel senso politico di benefica ribellione, per cui noi tutti, egregio collega Peano, sentiamo di dovere svincolarci sempre più dalle spire della burocrazia statale, affinché un soffio d'indipendenza e di responsabilità incominci a ravvivare gli organi dello Stato, e ne vengano rese più snelle e più facili le attitudini e le funzioni, senza per questo minare nella sua compagine quella finzione giuridica da noi stessi creata a rappresentare la collettività nazionale e che si chiama Stato.

Ed io vorrei sperare perciò che la mia critica, serena anche se forte, non troverà ostili l'onorevole Peano e l'onorevole Orlando, come certo trova consenziente la Camera, convinta soprattutto che a questo modo potremo essere certi di arrivare presto all'approvazione del disegno di legge per gli sventurati figli dei nostri caduti e di non incorrere nel pericolo che, contro la Camera, il Senato rivendichi l'opera sua certamente informata ad un intuito moderno e lodevolissimo di efficace democrazia.

Prima di chiudere queste mie parole, onorevoli colleghi, permettetemi qualche altra osservazione, sempre sulle correzioni proposte dalla Commissione al disegno di legge che è sottoposto al nostro esame ed al nostro voto.

Una correzione tocca l'articolo 11, lettera g) in corrispondenza coll'articolo 8,

n. 2, togliendo ai Comitati provinciali la facoltà di accordare i sussidi non solo agli enti pubblici, ma anche agli Istituti nazionali, con le somme poste a loro disposizione.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Non è definitiva.

PEANO, *relatore*. C'è un emendamento.

MIGLIOLI. Me ne compiaccio. Valga quindi a confermare che è d'uopo mantenere anche in questo punto il testo adottato dal Senato, qualche mia modesta considerazione. Epperò apro prima una parentesi.

Sarà bene conservare la dicitura portata dagli articoli 7 e 9, là dove essi parlano della rappresentanza degli Istituti nazionali nel Comitato nazionale ed in quelli provinciali. Il Senato dava questa rappresentanza a quattro delegati, due uomini e due donne, designati dagli Istituti nazionali indicati nell'articolo 13, fuori della loro rappresentanza.

La correzione, quale è proposta dalla Commissione, porterà invece che ogni Istituto dovesse avere il proprio rappresentante.

Ciò che non è nè pratico nè conforme alla ragione che mosse a comprendere nei Comitati questa rappresentanza. Intanto, si osservi: l'articolo 13 dice che, fino ad oggi, gli Istituti nazionali sono quattro soltanto; ma possiamo e dobbiamo considerarne e prevederne parecchi altri ancora.

Ogni classe e categoria professionale può costituire il proprio Istituto nazionale ed io mi auguro che così avvenga. Si veda la difficoltà in cui si incorrerebbe, quando si dovesse far funzionare questi Comitati colla rappresentanza di tutti gli Istituti nazionali, che per ogni classe e categoria professionale si potrebbero costituire e che il Governo dovrebbe riconoscere quando essi si dimostrassero pronti e capaci ad assumere le funzioni per cui sono già sorti altri Istituti per gli orfani dei morti in dipendenza della guerra, a dimostrare la solidarietà generosa d'ogni collettività verso le vittime inghiottite da questa immane catastrofe.

Non è poi rispondente allo scopo per cui si è ammessa questa rappresentanza degli Istituti nazionali, la norma di assegnare per ciascuno di essi un delegato. In tal caso anche le istituzioni pubbliche della provincia che hanno per compito la tutela dell'infanzia abbandonata dovrebbero avere non un solo rappresentante, ma un delegato per ciascuna di esse; il che è impossibile!

Chiusa la parentesi, ritorno all'articolo 8 ed all'articolo 11, per osservare come sarebbe ottima cosa conservare la facoltà dei Comitati provinciali di dare i sussidi anche agli Istituti nazionali... (*Interruzione del deputato Peano, relatore*) ... Perchè si verifica appunto un fatto su cui richiamo la vostra attenzione, onorevoli colleghi. Noi abbiamo appreso dalla breve esperienza di questi mesi da che funzionano questi Istituti nelle varie provincie, che l'opera di essi, opera mirabile alla quale da questa tribuna levo cordiale il mio plauso, in parte è diretta a creare qualche istituzione permanente per l'assistenza degli orfani, ma in gran parte si svolge nella erogazione di sussidi immediati, di cui possono aver bisogno gli orfani di guerra.

Ora la misura di questi sussidi varia a seconda della potenzialità di che può disporre ogni sezione dei vari Istituti provinciali nelle singole provincie; ed è per questo evidente che l'opera integratrice da parte del Comitato provinciale, affinché il sussidio possa essere talora aumentato e divenga sempre completo e conforme ad ogni specifico bisogno dell'orfano, diventa doverosa ed indispensabile.

Se togliamo al Comitato provinciale la facoltà di dare questo sussidio che deve essere portato spesso *brevi manu*, immediatamente, di urgenza, veniamo a rendere difficile il funzionamento delle diverse sezioni di questi Istituti nazionali ed a frustrarne forse l'efficace opera per tanti derelitti. Qui di credo che sarà ottima cosa che l'articolo 11 venga integralmente mantenuto.

E non mi preoccupa l'obiezione che al Comitato nazionale è così tolta la facoltà di distribuire esso pure fondi direttamente agli Istituti nazionali sui denari che la legge gli assegna.

L'articolo 8 dà la facoltà al Comitato centrale di amministrare il fondo a favore degli orfani; ed in questa facoltà è certo compresa quella di erogarne una parte come meglio si crede, anche agli Istituti nazionali già sorti o che potranno venire dall'incessante concorso della pietà e della solidarietà.

Proseguendo nella disamina delle correzioni proposte dalla Commissione, mi consenta l'onorevole relatore di pregarlo di sopprimere inoltre la propria aggiunta, all'articolo 15, dove si parla dell'obbligo che i prefetti, i sindaci, le Congregazioni di carità, i direttori di scuole e di patronati scolastici hanno di fornire certe relazioni ai

Comitati in conformità delle istruzioni emanate dal ministro dell'interno... L'aggiunta a cui mi riferisco è segnata colla lettera *c*) e riguarda l'indagine « se la madre o il tutore, per riprovevole condotta o per altro motivo, influiscano dannosamente sulla educazione dell'orfano ».

PEANO, *relatore*. È già nel progetto ministeriale.

MIGLIOLI. Tale aggiunta è o superflua o pericolosa. Superflua in quanto i comma *a* e *b* già parlano del dovere che si ha di sorvegliare gli orfani per quello che ha attinenza colla loro educazione anche morale. Il comma *b* più esplicitamente si riferisce alla tutela della integrità morale degli orfani.

L'aggiunta del comma *c*, per la quale si stabilisce perfino per i patronati scolastici, i direttori didattici di indagare se la madre o il tutore per deplorabile condotta o altro motivo influiscano dannosamente sull'educazione degli orfani è poi pericolosa; poichè chi non vede, come, fissata questa facoltà specifica in un preciso articolo di legge, si può instaurare un regime poliziesco a disposizione di persone o enti irresponsabili? un patronato, un direttore didattico, investiti di un così eccezionale e grave potere? Badiamo bene che, per eccesso di zelo, non si finisca per incorrere nel pericolo di menomare e danneggiare impunemente l'onorabilità dell'individuo e della famiglia!

Altri colleghi infine hanno accennato alla necessità di includere i rappresentanti delle Amministrazioni delle provincie nei Comitati provinciali..

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Questo emendamento l'ho accettato.

MIGLIOLI. Benissimo! Mi si conceda però di accennare ad un fatto consolante e lusinghiero, che si viene verificando in alcune provincie dove l'opera di questi enti per l'assistenza degli orfani non si è ritratta a erogazioni caotiche di somme, ma dove si è creato, in seno a ciascuna amministrazione, un proprio ente autonomo dotandolo largamente allo scopo di spiegare assidua, diretta e duratura l'azione protettrice a favore degli orfani della presente guerra. Così nella provincia di Cremona si è stanziato un fondo di mezzo milione non per devolverlo solo a integrazione dei sussidi dati da altri Comitati, ma per costituire un organismo permanente, che ripari con efficacia alle necessità anche momentanee della esistenza degli orfani, e volga ed amplii il suo compito fino a se-

guire, passo passo, i figli dei nostri poveri morti in guerra e portarli, protetti ed educati, irrobustiti e pronti, ad affrontare le responsabilità della vita, vicino od oltre la soglia della maggiore età. In queste amministrazioni provinciali si traduce così, con moderna ed efficace opera mirabile, il sentimento, altrimenti vano ed infecondo, del patriottismo e della solidarietà nazionale.

Orbene, quale posizione, io mi sono domandato dopo di avere attentamente studiato questo disegno di legge, viene da esso stabilita per simili enti autonomi, istituiti in seno all'Amministrazione d'una provincia? E confesso di non aver saputo concretare sicura una risposta.

Essi potranno o no esplicitare quelle facoltà, che liberamente si sono assegnate nella loro costituzione, sulla quale pure è scesa la normale sanzione esteriore delle autorità tutorie che presiedono alla vita amministrativa e politica della provincia? E se si sono attribuiti anche il compito dell'assistenza e della tutela degli orfani, in quali rapporti lo svolgeranno nei riguardi del Comitato provinciale e degli Istituti nazionali che avessero in quelle provincie una rispettiva sezione? La loro autonomia sarà piena o no; saranno considerati alla stregua degli altri enti di beneficenza, mentre non ne hanno nè la struttura, nè l'origine, quali sono regolate dalle leggi vigenti, ovvero potranno nella loro sfera d'azione riferirsi soltanto a quelle norme che in generale delimitano e dirigono l'attività sempre più complessa ed indefinita dell'amministrazione provinciale?

Ecco, onorevole Orlando, come si rivela necessaria su questo tema una vostra autorevole parola, dato il silenzio completo del disegno di legge sugli orfani di guerra e data la realtà urgente, per cui conviene subito ed esplicitamente conoscere il pensiero del Governo.

Ed io mi auguro che esso venga esposto da voi, onorevole ministro degli interni, nella forma che traduca il desiderio di libertà e di bene, donde mossero verso questa missione umanitaria e santa, a favore dei figli poveri dei nostri caduti, le amministrazioni di quelle provincie che, come nella mia Cremona, appresero a fecondare in tal guisa il loro cordoglio per le vittime della guerra. Libertà che consenta l'uso di cospicue somme; la larghezza della loro destinazione volta a rendere sempre più efficace e benefica l'opera di assistenza e di educazione di tanti orfani; la responsabilità diretta

che un consesso elettivo si assume di fronte al giudizio del corpo elettorale, quante volte non intervenga a mortificarne l'attività ed i propositi l'autorità opprimente di leggi soffocatrici o di organi burocratici.

Arriveremo così molto più lontano dal punto dove si fermò lo stesso Senato in questo disegno di legge e che io avrei voluto veder superato dalla nostra Commissione parlamentare. E predisporremo gli elementi per altre provvidenze, che su questa prima pietra del santuario votato ai nostri martiri, erigeranno opere riparatrici, di giustizia e di pietà! (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sandrini.

SANDRINI. Mi consenta la Camera alcune brevi osservazioni circa le proposte della Commissione di modificazione al testo approvato dal Senato.

Anzitutto io mi preoccupo, come già l'onorevole Miglicci, della figura giuridica del Comitato nazionale.

Nella relazione si dice che il Comitato nazionale è semplicemente un Corpo consultivo; invece nell'articolo 8 sono ad esso demandate una quantità di attribuzioni, le quali presuppongono una personalità giuridica, e sono proprie, non già di un Corpo consultivo, ma di un Corpo deliberativo.

Ora, allo scopo di toglierli la personalità giuridica, si è espressamente stabilita nel Comitato nazionale l'incapacità di acquistare lasciti e donazioni. Si è invece trasferita questa capacità ai Comitati provinciali, ma si poteva anche lasciarla al Comitato nazionale.

Appare chiaro che la Commissione ha avuto la preoccupazione di ridurre questo Comitato nazionale ad un semplice Consiglio di assistenza per il Ministero degli interni, togliendo ad esso la massima parte dei suoi poteri. Ove ciò riceve speciale sanzione è nell'articolo 6, in cui è detto che il ministro indirizza e coordina l'azione dei Comitati provinciali « sentito » il Comitato nazionale. È stata sostituita la parola « col concorso » con la parola « sentito ».

Orbene, non v'è dubbio che se ci volessimo davvero preoccupare della costruzione giuridica degli organi di questa legge, dovremmo su questo punto accettare integralmente il testo approvato dal Senato.

E passo ad un'altra osservazione che sorge spontanea dalla lettura degli articoli 3 e 8.

In relazione all'articolo 44 delle disposizioni generali si dice che il regolamento provvede per la decisa ne sui ricorsi.

Ma chi deciderà dei ricorsi? Nella relazione si dice che è accordato il ricorso contro le deliberazioni e non si sa da chi; e si fa appello alla legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo. Viceversa all'articolo 5 si dice che il Comitato nazionale decide sulle eventuali contestazioni; all'articolo 8 si ripete che il Comitato nazionale decide in caso di controversia. Nell'articolo 44, relativo ai ricorsi, io credo che si abbia riferimento ai poteri del Comitato nazionale e non in genere alla materia dei ricorsi secondo la legge sul contenzioso amministrativo.

PRESIDENTE. Onorevole Sandrini, le faccio notare che siamo in discussione generale. Degli articoli si parlerà a suo tempo! (*Benissimo!*)

SANDRINI. Ho finito, onorevole Presidente. Non ho che a chiedere una spiegazione all'onorevole ministro dell'interno ed alla Commissione.

Mi preoccupa la posizione degli orfani di guerra dei paesi irredenti. Quale sarà il trattamento che in base a questa legge verrà fatto agli orfani di coloro che fino a ieri non erano appartenenti alla Patria nostra, e che domani diventeranno nostri fratelli?

Il quesito è delicatissimo, perchè riguarda tanto i figli di coloro che hanno disertato dall'Austria e sono venuti tra noi a combattere valorosamente, quanto i figli di coloro che, indipendentemente dalla propria volontà, hanno dovuto prendere le armi contro di noi.

Precedenti ve ne sono moltissimi nella storia del nostro risorgimento. Abbiamo i precedenti relativi alla riunione dei diversi ex-Stati d'Italia; abbiamo i precedenti relativi allo stesso Lombardo-Veneto del '66.

Orbene io prego l'onorevole ministro di rivolgere la sua attenzione a questo problema, considerando bene la condizione di coloro che possono essere stati costretti, subendo il giogo nemico, a prendere le armi contro di noi e che domani, per gli stessi diritti di nazionalità, per cui noi aspiriamo di renderli fratelli nostri, diventeranno cittadini del Regno.

Ed ho finito. Sono stato brevissimo e molte considerazioni ho tralasciate, mosso dal desiderio che questa legge, atto di vera e doverosa giustizia, possa al più presto essere approvata. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tommaso Mosca.

MOSCA TOMMASO. Mi consenta la Camera brevi e semplici osservazioni. Non avrei preso la parola se la Commissione avesse proposto l'approvazione integrale del disegno di legge così come ci è tornato dal Senato. Ma dal momento che la Commissione vi introduce delle modificazioni e dal momento, quindi, che il disegno di legge dovrà passare nuovamente pel Senato, credo non inutile presentare alcuni emendamenti che valgano a chiarirlo, secondo me, ed a migliorarlo.

Confesso schiettamente che questo disegno di legge, se ha molti pregi, non ha però quello della semplicità, nè l'altro di mettere in rilievo, in modo chiaro, limpido, preciso, come lo Stato debba adempiere al sacro obbligo che si è assunto, con l'articolo 1º, di provvedere alla protezione ed alla assistenza degli orfani di guerra.

La maggior parte delle disposizioni di questa legge riguarda la costituzione di molteplici congegni od organi (Comitato nazionale, Comitati provinciali, Commissioni comunali, giudici delle tutele, Istituti di patronato, ecc.) destinati ad attendere alla assistenza e protezione degli orfani; ma sul punto sostanziale e fondamentale, come cioè la protezione ed assistenza si debba esplicare, il disegno di legge è, secondo me, un po' oscuro e incompleto.

In fondo, su questo punto fondamentale, non si ha che il solo articolo 16, il quale dispone che di regola l'assistenza e la protezione devono prestarsi lasciando gli orfani nella propria famiglia, o sovvenendoli presso chi esercita la patria potestà e la tutela. Disposizione cotesta saggia ed opportuna, che si applicherà certamente nel maggior numero dei casi, forse nell'ottanta o novanta per cento.

In tutti questi casi è evidente che la macchina abbastanza ponderosa, e complicata creata col disegno di legge non avrà modo di funzionare, o funzionerà limitatissimamente. L'opera dei vari congegni (Comitato nazionale, Comitati provinciali, Commissioni comunali, giudici delle tutele, Opere di patronato) si ridurrà infatti in quei casi, che saranno i più numerosi, ad una semplice funzione di vigilanza; ad indagare, cioè, e verificare, per mezzo d'ispettori, o per mezzo delle autorità locali, se gli orfani di guerra, lasciati alle famiglie, nel paese

nativo, presso il genitore o il tutore siano convenientemente mantenuti ed avviati ad un'arte o professione, secondo la propria attitudine e la propria condizione sociale, e se la pensione e le sovvenzioni loro assegnate siano spese in vantaggio loro.

Ma la disposizione dell'articolo 16 non è completa. Oltre ai detti casi, ve ne saranno altri meno numerosi, ma più dolorosi, nei quali per speciali ragioni converrà non lasciare l'orfano presso il genitore o il tutore, ma collocarlo in una colonia agricola, in una scuola di arti e mestieri, ecc.

Ciò può avvenire per due ragioni, o perchè il genitore e il tutore trascurano di adempiere o violano i doveri della patria potestà e della tutela, in modo da rendersi indegni di ulteriormente esercitarla (e questa è l'ipotesi più rara a verificarsi ed alla quale il disegno di legge provvede), o perchè il genitore e il tutore si trovano in tali condizioni di salute o economica, in tale posizione sociale, che, avuto riguardo all'ambiente in cui vivono, alla casa, spesso anti-gienica e ristrettissima, in cui sono costretti ad abitare, al tempo in cui, per ragione delle loro occupazioni, debbono rimanere lontani dalle pareti domestiche, pur non meritando alcun rimprovero di negligenza o di trascuranza, non sono in grado di attendere convenientemente all'educazione dell'orfano. Ebbene può accadere in questa seconda ipotesi che essi, per un malinteso sentimento di affezione, o anche per interesse (per non perdere, cioè, una quota di pensione o la sovvenzione loro concessa, o per trarre profitto dal lavoro dell'orfano), non intendano di distaccarsene. Ora qui appunto dovrebbe cominciare ad esercitarsi l'opera efficace del giudice delle tutele e dei vari istituti nazionali sorti per gli orfani dei contadini, degli emigranti, degli insegnanti, della gente di mare, ecc., ecc.

Il giudice delle tutele dovrebbe avere allora la facoltà, nell'interesse dell'orfano, anche senza il consenso del genitore o del tutore, anche senza privar l'uno della patria potestà, e rimuovere l'altro dalla tutela, di disporre, sentito il Comitato provinciale, che l'orfano sia affidato ad una delle opere nazionali di patronato, sorte per iniziativa privata, ovvero collocato in una di quelle istituzioni pubbliche che hanno per iscopo il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei minorenni.

Poco importa allora che la rappresentanza giuridica e l'amministrazione dei beni del

minore rimangano al genitore od al tutore; tale rappresentanza e tale amministrazione sarà in novantanove casi su cento più nominale che reale, poichè raramente vi saranno beni dell'orfano da amministrare, o contratti e giudizi in cui l'orfano dovrà essere rappresentato.

L'importante è che esso sia igienicamente allevato e convenientemente educato e istruito in un ambiente migliore di quello della propria casa. Ora questa facoltà io vorrei che fosse esplicitamente conferita, nell'art. 16, al giudice delle tutele ed al Comitato provinciale.

L'ha il giudice tale facoltà secondo il testo di legge approvato dal Senato? Non lo credo.

ORLANDO. V. E., *ministro dell'interno*. No, no.

MOSCA TOMMASO. Siamo d'accordo, onorevole ministro; io pure ritengo di no, sebbene nell'articolo 11 si dica che il Comitato provinciale provvede, se del caso, a collocare gli orfani in un istituto, e sebbene il Comitato stesso possa sottoporre la concessione di sovvenzioni al genitore o al tutore alla condizione di collocare l'orfano in un dato istituto.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Si presuppone che lo stesso genitore o tutore lo desiderino...

MOSCA TOMMASO. Ma allora, onorevole ministro, noi non provvediamo alla sorte di quei non pochi orfani di guerra, che, pur non avendo il genitore o il tutore indegno, verrebbero senza dubbio più igienicamente mantenuti, e più convenientemente istruiti ed educati in un istituto, anzichè in casa loro. Il rifiuto di consenso del genitore e del tutore potrebbe essere determinato piuttosto dall'interesse loro, che dall'interesse del minore, e, ciò non ostante, potrebbero mancare serie ragioni per emettere i gravi ed odiosi provvedimenti della privazione dei genitori in tutto o in parte della patria potestà, o per la rimozione del tutore dall'ufficio tutelare. Ecco perchè io propongo un emendamento aggiuntivo all'articolo 16.

PRESIDENTE. Onorevole Mosca, anch'ella ora svolge un emendamento in sede di discussione generale! Eppure come magistrato dovrebbe più di ogni altro rispettare la forma! (*Vive approvazioni*). Che cosa direbbe se, discutendosi dinanzi a lei una pregiudiziale, gli avvocati entrassero invece nel merito? (*ilarità — Approvazioni*).

MOSCA TOMMASO. Si tratta di un emendamento che si attiene al concetto fondamentale della legge. Ad ogni modo ho finito.

Secondo me, conviene assolutamente, nell'interesse di molti orfani di guerra, dare facoltà al giudice delle tutele, di affidarli, quando speciali ragioni lo consigliano, anche senza il consenso della madre e del tutore, ad un'Opera nazionale di patronato, o di collocarli in una di quelle istituzioni pubbliche le quali hanno per scopo appunto l'educazione, l'istruzione e il mantenimento dei minorenni.

Naturalmente, in correlazione a questa nuova facoltà conferita al giudice delle tutele, occorrerebbe meglio determinare nell'articolo 14 le attribuzioni degli Istituti nazionali di patronato, sorti per iniziativa privata, la cui principale funzione dovrebbe essere appunto quella di provvedere al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione degli orfani loro affidati dal giudice, sebbene questi non li avesse investiti anche della tutela giuridica di essi.

Vi è poi una terza categoria di casi, e sono quelli in cui lo stesso genitore o tutore rivolga domanda al Comitato provinciale di collocare l'orfano in un Istituto nazionale. Ma a questi casi provvede la legge, coll'articolo 20, sebbene in modo incompleto, perchè dice che il Comitato nazionale può affidare l'orfano a uno di detti istituti, ma non aggiunge che può anche collocarli in una di quelle istituzioni pubbliche di cui all'articolo 30.

PEANO, *relatore*. È un difetto della redazione.

MOSCA TOMMASO. L'articolo 20 cerca inoltre di ovviare ad un possibile inconveniente. Può accadere, e facilmente accadrà, che per molti orfani aventi l'età da 5 a 12 anni ci sia molta ressa, da parte dei genitori e dei tutori, per farli collocare in un Istituto, ma non appena essi avranno superato l'età di 10 o 12 anni, cioè non appena saranno in grado di lavorare, si verificherà la ressa contraria, ossia si domanderà con insistenza la loro restituzione alla famiglia.

L'articolo 20 dispone opportunamente che su tali istanze il Comitato provinciale dovrà decidere nell'interesse del minore, il che importa che potrà anche respingerle.

Ora io osservo, sotto l'aspetto giuridico, che, trattandosi qui di limitare o moderare i diritti della patria potestà e della tutela, sarebbe più conveniente attribuire la potestà di decidere al giudice delle tutele, che

ha funzioni giurisdizionali, anzichè al Comitato provinciale, che è un semplice organo amministrativo.

Queste sono le brevi osservazioni che volevo fare e che chiariscono la portata degli emendamenti da me proposti. Prego la Commissione e il ministro di prendere in benevolo esame tali emendamenti, perchè tendono a migliorare la legge nella sua parte sostanziale. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dentice.

DENTICE. Se la Commissione parlamentare, come ha già rilevato l'onorevole Mosca, non avesse creduto di rimaneggiare questo disegno di legge, ma ne avesse proposta l'approvazione nel testo venutoci dal Senato, io avrei fatto di necessità virtù, e mi sarei sobbarcato ad accettare la falce di un comma dell'articolo 33, non ostante rappresenti, a mio modo di vedere, una disposizione altamente vantaggiosa per la pubblica beneficenza. Ma ora che la Commissione parlamentare ha introdotto nuove modifiche al disegno di legge, mi sento autorizzato a richiamare sopra questo fatto l'attenzione della Camera. La Commissione parlamentare spontaneamente, senza cioè fosse stato proposto dall'onorevole Salandra, allora ministro dell'interno, nè tanto meno dal presente ministro dell'interno onorevole Orlando, unanimemente propos il comma 6º dell'articolo 33 di questa legge per gli orfani, il cui testo è il seguente:

« È fatto salvo per quanto riguarda il patrimonio di dette istituzioni, ferma rimanendo la erogazione del reddito per lo scopo sopra indicato, il concentramento delle istituzioni dotali nella Congregazione di carità, che è dichiarato obbligatorio a termine dell'articolo 54 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dovrà effettuarsi osservate le disposizioni contenute in detta legge ».

La Commissione parlamentare dunque ebbe l'accorgimento di introdurre nel disegno di legge in esame non solo la possibilità di trasformare le Opere pie dotali, articolo 33, comma 5, ma bensì il concentramento obbligatorio nelle Congregazioni di carità locali di tutte le Opere pie dotali che si trovavano a termini della legge del 1890 in condizione di essere raccolte nell'amministrazione delle Congregazioni di carità dei rispettivi comuni.

Venuto il disegno di legge all'esame del Senato, quell'alto Consesso credette di abrogare completamente il sesto comma

dell'articolo 33, sopra ricordato, con una motivazione, che a me sembra più speciosa che giusta.

Il Senato ha detto che con quel comma, si sarebbe venuta ad introdurre fuori posto una riforma della legge sulle Opere pie, ma questa affermazione non ha fondamento: basta esaminare gli articoli 56 e 57 della legge sulle Opere pie per persuadersene. Stabiliscono infatti questi articoli:

« Art. 56. Sono inoltre, di regola, concentrate nella Congregazione di Carità:

a) le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel comune che non abbiano una rendita netta superiore a 5,000 lire;

b) le istituzioni pubbliche di beneficenza di qualunque specie a beneficio degli abitanti di uno o più comuni, che, insieme riuniti, abbiano meno di 10 mila abitanti.

« Art. 57. Nell'intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riesca più efficace la beneficenza, può essere concentrata nella Congregazione di carità ogni altra istituzione di beneficenza esistente nel comune della quale non sia ordinato il concentramento a norma dell'articolo precedente ».

Questa disposizione rappresenta una delle più importanti riforme introdotte dalla legge delle Opere pie del 1890; perchè con essa è stabilito il concentramento per tutte le Opere pie con amministrazione particolare ed indipendente, siano esse elemosiniere, siano dotali od indeterminate, purchè rappresentino un mezzo di più sicura attuazione della pubblica beneficenza.

Orbene, data questa condizione speciale, la proposta fatta dalla Commissione parlamentare ed approvata alla quasi unanimità dalla Camera, aveva il benefico effetto di rendere attuabile, con l'obbligatorietà, l'applicazione della legge del 17 luglio 1890, per quanto rifletta i concentramenti delle Opere pie dotali, cioè per una categoria di quelle speciali Opere pie, che entrano appunto negli articoli 56 e 57 della legge stessa.

Da queste premesse discende che il presupposto e la preoccupazione della Commissione centrale del Senato sono inesatti ed infondati.

Inoltre tenga presente la Camera che con la disposizione dei decreti luogotenenziali del giugno 1915 e luglio 1916,

venne introdotto l'obbligo di devolvere le rendite delle Opere pie dotali a favore appunto degli orfani di guerra, il che importa che le Opere pie dotali si trovano automaticamente già devolute a beneficio degli orfani di guerra per la durata di un ventennio dalla cessazione della guerra e quindi allontanate dalla originaria destinazione dotale e dalla relativa amministrazione speciale.

PRESIDENTE. Ma così ella svolge anche il suo emendamento.

DENTICE. Onorevole Presidente, mi permetta di parlare adesso, perchè così non interverrò un'altra volta in questa discussione.

Se ciò sta in fatto, se la devoluzione delle rendite dotali ad altra non meno opportuna e patriottica destinazione è un fatto compiuto almeno per un ventennio, mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro dell'interno, perchè esamini se non sia il caso di rendere possibile il concentramento nelle Congregazioni di carità dei singoli comuni del Regno di queste stesse Opere pie dotali, che dopo un ventennio non troveranno più modo di ritornare alle singole antiche amministrazioni, o soppresse o diversamente trasformate. Avremmo raggiunto così, con un semplice inciso nella legge per gli orfani, una grande finalità, avremmo cioè dopo ventisette anni dall'applicazione della legge del 1890 sulle Opere pie, in verità non molto, nè bene applicata, raggiunto il principio altamente sociale e democratico che le sorgenti cristalline della pubblica beneficenza anzichè andare disperse in tanti rivoli a profitto di maestri di astuzie, i quali con l'abito della povertà riescono ad attingere tante sovvenzioni quante sono le Opere pie speciali, contro ogni principio di sana equità, resterebbero con la proposta primitiva della Commissione parlamentare, a disposizione dell'ente di Stato quale è la Congregazione di carità locale, come organo della vera beneficenza nel suo più esteso significato morale e sociale.

Il concentramento infatti nella Congregazione di carità locale, unica rappresentante dei poveri, è più che legittima e si risolve in una vera democratizzazione della beneficenza pubblica.

E ciò appare ancor più degno dell'attenzione della Camera, quando si ponga mente che mancando affermativamente la violazione della volontà del testatore (perchè attuare il concentramento di un'Opera pia nella

Congregazione di carità non significa cambiare per nulla la destinazione voluta dal testatore) si verrebbe a raggiungere l'altra finalità di troncare il continuo e persistente conflitto nella giurisprudenza, perchè dopo tanti anni, è incerto quali siano i limiti quelli della competenza amministrativa e quali della competenza giudiziaria in tema di concentramento delle Opere pie nelle congregazioni di carità locali.

Il fine invocato sarebbe raggiunto così agevolmente, perchè, come dice il testo dell'articolo 33, comma 6°, introdotto dalla Commissione parlamentare, è reso obbligatorio il concentramento delle Opere pie dotali nelle Congregazioni di carità, sempre s'intende, col rispetto di tutte le norme di leggi e regolamentari imposte dalla legge 17 luglio 1890.

Dopo quanto ho esposto io non dubito che la Camera vorrà ripristinare questo comma. Perchè, se invece l'onorevole ministro dell'interno volesse dare solo larghi affidamenti che verranno con nuove disposizioni di legge, resi obbligatori i concentramenti delle opere pie dotali e delle altre di carattere indeterminato, purtroppo questi affidamenti resterebbero una vana speranza senza ombra di realtà, perchè non dipendono dalla maggiore o migliore buona volontà degli uomini, ma invece dalla forza ineluttabile delle cose.

Ed allora noi rimanendo delusi, dovremmo rimpiangere di non avere saputo approfittare di questa occasione per raggiungere uno scopo altamente sociale e benefico. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucci.

LUCCI. Onorevoli colleghi, pochissime osservazioni.

Chi volesse esaminare, anche a fondo, questo disegno di legge, dovrebbe soffermarsi alle disposizioni principali contenute negli articoli 2, 11 e 16.

Il concetto di questa tutela, a prescindere dagli organi che debbono esercitarla, è che in fondo esercita l'assistenza, l'ente locale a ciò costituito. Dove l'ente locale manca, o dove il genitore superstite non vuole, è la stessa famiglia che esercita la tutela e l'assistenza, e qualora poi la tutela o l'assistenza manchi o sia trascurata, allora interviene ad integrarla quest'organo di Stato dalla legge costituito.

Per l'attuazione di questa tutela vari organi si creano: il Consiglio nazionale di assistenza, i Consigli provinciali di assistenza,

giudici delle tutele, e nell'ultimo grado, il tutore dativo.

Ora in fondo tutti qui conveniamo che dal dibattito tra la Camera e il Senato è sorto un sistema inorganico, incerto, poichè da un lato non è lo Stato che assume direttamente la responsabilità della tutela di questi orfani, dall'altro non si lascia libertà completa agli enti locali, perchè si sovrappone ad essi il Consiglio provinciale e il Consiglio nazionale.

Ed allora, quando tutti se ne dichiarano scontenti, a cominciare dall'illustrissimo presidente della Commissione, per finire all'onorevole ministro stesso, che non ne può essere entusiasta, a noi non resta che approvare questa legge più per lo spirito che l'anima, che per la sua perfezione. E se veramente vi fosse, nel ritardo ad approvarla un pericolo di danno per questi poveri orfani, evidentemente sarebbe un delitto far perdere anche dieci minuti. Ma io sono convinto che quello che il Governo ha fatto non *de iure* ma di fatto con singoli provvedimenti, potrebbe con buona volontà essere fatto ancora. Perchè, se il concetto di questa legge è solo quello dell'assistenza alle famiglie con denaro, e di dare denaro agli enti locali perchè mettano dei letti di più per ospitare degli orfani, tutto questo si può fare con disposizioni singole; e allora si potrebbe attendere a perfezionare la legge, tanto più che ognuno comprende come essa sia un primo passo nella legislazione sull'infanzia abbandonata.

A tale scopo si dovrebbe cominciare con lo stabilire un ente per accogliere i dati di fatto necessari alla impostazione di una legislazione sull'infanzia abbandonata; e nessun organo potrebbe essere migliore del Consiglio provinciale.

Certamente il disegno di legge sarà approvato, ma intanto prego il Governo e la Commissione di volere almeno cogliere questa occasione per aprire uno spiraglio di luce per la futura legge sull'infanzia abbandonata, utilizzando fin d'ora alcune sue disposizioni. Dovendosi aspettare ancora qualche diecina d'anni per avere una legislazione sull'infanzia abbandonata, perchè non si stabilisce fin d'ora che le disposizioni di questa legge relative ai poteri del prefetto e del giudice delle tutele, si applicano anche all'infanzia abbandonata?

È una preghiera che rivolgo al Governo ed alla Commissione e che ha uno scopo altissimo e nobilissimo, quello cioè di cominciare a fare qualche cosa di buono per

questi poveri ragazzi abbandonati e di non limitare soltanto la tutela agli orfani di guerra, creando così un privilegio per essi, benchè doloroso privilegio.

Rinunzio perciò a svolgere il mio emendamento perchè mi pare che l'argomento sia chiaro a sufficienza. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Veroni.

VERONI. Sarò brevissimo. La Commissione parlamentare ha presentato all'approvazione della Camera il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a presentare sollecitamente il disegno di legge per la difesa giuridica, economica e sociale della piccola proprietà e ad aiutare intanto le istituzioni create a tale fine ».

Se si dovesse tener conto di quella che chiamerei la meccanica legislativa, evidentemente bisognerebbe convenire con l'onorevole Riccio che quest'ordine del giorno non trova agevole il suo posto nel disegno di legge. Infatti diceva l'onorevole Riccio, che altra occasione avrebbero potuto avere il Governo e la Commissione parlamentare per esaminare provvidenze di questa natura e per prospettare alla approvazione dell'Assemblea la soluzione di un problema così grave, come quello che riflette la tutela della piccola proprietà.

Da questo punto di vista l'onorevole Riccio potrebbe aver ragione; senonchè a me piace di ricordar, non in difesa dell'operato della Commissione parlamentare, che non ha bisogno della mia parola, che il precedente che giustifica l'ordine del giorno della Commissione è che proprio dal Senato è arrivato alla Camera il nuovo disegno di legge emendato con la soppressione di quella buona disposizione secondo cui le porzioni di terra, da darsi agli orfani di guerra, si sarebbero dovute dichiarare per legge inalienabili.

Si avvia così, attraverso questa speciale disposizione, l'Assemblea nazionale, verso la soluzione di quell'annoso problema sulla sistemazione della piccola proprietà, che tanto ha preoccupato il Parlamento in altre occasioni, quando l'onorevole Luzzatti, presidente del Consiglio, e l'onorevole Rainieri ministro di agricoltura presentarono il progetto sulla piccola proprietà?

Se si pensa che il Senato ha voluto sopprimere questa disposizione, contenuta nel progetto della Camera, e si pensa alla bontà di quelle disposizioni, che Governo

e Commissione avevano concertato, io trovo che non è fuori di luogo prendere occasione da questo disegno di legge per ricordare a noi stessi che attende la sua soluzione un problema così importante, quale è quello della sistemazione giuridica sociale della piccola proprietà. Se così è, io trovo che l'ordine del giorno della Commissione merita l'approvazione della Camera. E non ho altro da aggiungere. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Non vi sono altri oratori iscritti nella discussione generale.

L'onorevole ministro dell'interno desidera parlare ora?

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Sono agli ordini della Camera, ma faccio osservare che la discussione è stata particolareggiata e che sul momento non mi sarebbe facile di coordinarla.

PRESIDENTE. Poichè la discussione generale è stata ampia, ed ha divagato anche sugli emendamenti, ciò che abbrevierà la discussione sugli articoli, si potrebbe rimettere il seguito della discussione a domani; così ella, onorevole ministro dell'interno, avrà anche il tempo di esaminare i diversi ordini del giorno.

ORLANDO V. E., *ministro dell'interno*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è dunque rimesso a domani.

Interrogazioni, interpellanze e mozioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni presentate oggi.

VALENZANI, *segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se per le nomine alle sedi speciali delle scuole medie, durante la sospensione dei concorsi, intenda provvedere secondo i criteri di legge, della anzianità congiunta al merito, oppure secondo che già è stato praticato nell'anno scolastico in corso, col più cieco arbitrio.

« Treves ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere le sue risoluzioni circa la opportunità di sopprimere, particolarmente durante la guerra, ogni giuoco di sorte nei circoli privati e pubblici ed alle corse di cavalli.

« Chiesa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se non ritiene equa una misura ristrettiva nelle condizioni di riforma per gli effetti della miopia, togliendo così lo sconcio di molti giovani, forti e robusti, che affetti da miopia non grave, popolano le città, mentre stanno in trincea contadini in condizioni fisiche certo assai più deplorable dei predetti miopi.

« Marazzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se possa dare notizie circa una dimostrazione che sarebbe avvenuta in Milano la sera del 29 giugno.

« Agnelli ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della guerra, per conoscere se creda opportuno di meglio determinare i rapporti fra le Commissioni militari di requisizione e i Consorzi granari provinciali; e per sapere inoltre se in tali rapporti sia da comprendere il collocamento in impiego presso i Consorzi medesimi dei figli dei colonnelli presidenti delle Commissioni di requisizione, giovani riformati, privi quindi di alcun precedente militare, mentre si pretermettono e si di azionano provvedimenti su domande di eroici mutiati che la loro balda giovinezza offrono alla patria.

« Zegretti, Valenzani, Veroni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se non creda equo ed opportuno, data la mancanza di concorsi in vista, fare una seconda ed ultima offerta di cattedra a quegli insegnanti che per il disposto dell'articolo 47 della legge Daneo del 1914, non poterono, per gravi ragioni, raggiungere l'unica sede fruttolosamente loro offerta, i quali, sebbene vincitori di un concorso, adesso si trovano in condizione d'inferiorità rispetto ai loro colleghi che poterono accettare la sede assegnata. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« De Felice-Giuffrida ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi, per sapere se, in seguito ai riusciti esperimenti della posta aerea fra il Continente e la Sardegna, ritenga necessario disporre:

« che la corrispondenza per l'isola sia avviata all'ufficio postale di Civitavecchia

con tutti i treni che fanno servizio in quella stazione ferroviaria;

« che la spedizione della corrispondenza ai comuni dell'isola sia coordinata con l'orario di partenza da Terranova Pausania del treno diretto, in modo da evitare qualunque ritardo. (*Gl'interroganti chiedono la risposta scritta*).

« Abozzi, Dore ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei trasporti e della marina, per conoscere quali informazioni possa dare sui provvedimenti per i quali l'Amministrazione delle ferrovie non permette agli operai del Regio arsenale di Spezia, abbonati al treno operaio Sarzana-Spezia, per quanto muniti dell'autorizzazione della Direzione del Regio arsenale, che attesta che hanno lavorato 2 ore in più dell'orario, di valersi, per ritorno a casa, del treno n. 1613, in partenza da Spezia alle 19.55 e creato apposta per gli operai che fanno la veglia nell'arsenale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Ollandini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi, per conoscere se egli non ravvisi l'opportunità di procedere fin d'ora, d'accordo col ministro della guerra, a stabilire quali delle molte linee telefoniche costruite per le necessità militari, possano, dopo la guerra, e previa accertamenti tecnici, servire per coll'gare stabilmente alla rete telefonica nazionale i comuni attraversati dalle linee suddette, o che ad essi facciano capo. (*Gl'interroganti chiedono la risposta scritta*).

« Montesor, Tovini, Di Caporiacco, Gortani ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le quali in molti comuni del circondario di Sulmona non ancora sono state eseguite le riparazioni ai fabbricati danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, e particolarmente in Barrea, lasciato in abbandono quantunque classificato nel primo elenco dei comuni danneggiati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« De Amicis ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo per sapere se, al precipuo scopo di assicurare la reintegrazione del nostro patrimonio forestale gravemente intaccato

dai tagli intensivi e dalle devastazioni inevitabili nella zona delle operazioni militari, non ritenga opportuno disporre affinché, sugli importi da esso o dai suoi organi dovuti ai proprietari di boschi (privati, comuni o enti diversi) per acquisto di legname o per indennità di danneggiamenti, venga trattenuta una quota a garanzia del ripristinamento o della restaurazione dei boschi medesimi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Gortani ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se, prolungandosi lo stato di guerra, non ritenga equo che anche i caporali maggiori territoriali richiamati, idonei al grado di sergente, comandati fin dalla mobilitazione, poi passati effettivi ai plotoni autonomi dei distretti che non hanno tabella organica, possano ugualmente conseguire il grado superiore loro spettante almeno in omaggio ai meriti conseguiti per le speciali funzioni disimpegnate. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Marangoni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se, onde assicurare nella misura più larga possibile, la produzione dei cereali, garantendo fin d'ora le condizioni a ciò indispensabili, non creda urgente prendere gli opportuni provvedimenti destinati ad assicurare che non mancheranno i lavoratori per la prossima preparazione e la semina dei terreni a cereali; tenendo presente che i provvedimenti presi pel passato non corrispondono al bisogno attuale, sia per la durata, il numero e l'epoca delle licenze agricole finora concesse. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Miccichè ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se l'articolo 8 della circolare 76 del *Giornale Militare* n. 917 può essere distrutto dalle Commissioni che peripateticamente esercitano controllo presso i distretti e depositi.

« Interroga altresì per sapere se un militare dichiarato permanentemente inabile dal direttore di sanità può essere sottoposto a nuova visita da una delle Commissioni sopra citate. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Albanese ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere le intenzioni del Governo, in armonia con quelle del paese, circa le rivendicazioni per ragioni storiche e per motivi di pubblica utilità di talune proprietà in Italia intestate nelle provincie di Roma, di Lucca, di Padova ed altre, all'imperatore di Germania e a Casa d'Austria.

« Chiesa ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro della guerra, circa il fatto di numerosi operai militari degli stabilimenti ausiliari di Liguria e d'altrove, i quali, in ragione unicamente della loro appartenenza ad organizzazioni operaie, o di opinioni politiche loro attribuite da segrete denunce poliziesche o da lettere anonime, o in seguito ad atti legittimamente da essi compiuti nell'esercizio di pubbliche cariche, vennero - senza contestazione di accusa o possibilità di difesa - privati dell'esonero, e, con procedimenti disumani e oltraggiosi, o incorporati in compagnie riservate particolarmente ai soldati delinquenti, o senz'altro inviati al fronte, anche quando, per accertate condizioni di salute, il provvedimento potrebbe equivalere a sentenza di morte; e circa l'esistenza di disposizioni ufficiali, emanate dall'autorità militare, che assimilano, per cotesto riguardo, i segretamente denunciati come aventi professato opinioni neutraliste agli omicidi e ai rapinatori.

« Turati ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Governo, sulla doverosa necessità di concedere gli arretrati dei sussidi dovuti alle famiglie dei militari richiamati che ne hanno diritto.

« Schiavon, Michei, Miglioli ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, sui poteri che si è assunta la censura e sui diritti della stampa.

« Torre ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio dei ministri e i ministri dell'industria e commercio e delle finanze, sull'opera svolta dal Governo nella crisi della carta.

« Torre ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici per conoscere: se, data la possibilità che i due mandamenti di Novara Sicilia e Montalbano di Elicona rimangano privi a scadenza brevissima di qualunque mezzo di comunicazione con la ferrovia;

se, data la esistenza di un'impresa che domandò la concessione del servizio automobilistico sulla linea Novara-Stazione di Castoreale-Montalbano, e l'ebbe accordata, ma attende invano da circa quattro anni il sussidio stabilito dai Corpi competenti;

se, dato che Enti, privati e la stessa Impresa sarebbero disposti a sacrifici pecuniari purchè potesse attuarsi subito il servizio provvisorio in attesa del regolare sussidio; non creda giusto e prudente dar soddisfazione alle necessità dei trentacinquemila abitanti dei due mandamenti, riducendo ancora, se altro mezzo non vi è, in misura quasi insensibile, la benzina che si distribuisce alle automobili private le quali, per grandissima parte, non servono che a comodità e diletto di chi le possiede.

« Sciacca-Giardina ».

« La Camera invita il Governo a studiare e decretare, a favore delle varie categorie di lavoratori dello Stato, una conveniente indennità di caro-viveri, finchè durino le conseguenze dello stato di guerra, con riguardo speciale alle paghe e agli stipendi divenuti insufficienti alla vita e in proporzione inversa alla misura dei medesimi.

« Musatti, Turati, Albertelli, Pucci, Basaglia, Brunelli, Graziadei, Montemartini, Mazzoni, De Giovanni, Maffi, Merloni, Dugoni, Bocconi, Beltrami, Prampolini, Zibordi, Modigliani, Sciorati, Caroti, Bussi, Pescetti, Casalini Giulio ».

« La Camera invita il Governo - in coerenza a quanto esso ha già decretato, oltrechè per i propri impiegati ed agenti, anche per talune categorie di lavoratori alla dipendenza di imprese private - quali ad esempio le ferrovie secondarie - a studiare ed emanare un provvedimento, pel quale vengano opportunamente estesi i poteri conferiti dal decreto luogotenenziale 1º maggio 1916, n. 490, alle Commissioni arbitrali provinciali e centrale in esso decreto istituite, e sia dato ad esse facoltà di intervenire, su istanza delle parti interessate, nelle pattuizioni di lavoro fra imprese ed impiegati privati o commessi di commercio, allo scopo

di assicurare a questi ultimi, in conformità alle varie esigenze locali e personali, quei miglioramenti temporanei di remanerazione, che l'attuale rincaro della vita, conseguente allo stato di guerra, rende indispensabili all'esistenza loro e delle loro famiglie.

« Turati, Beltrami, Dugoni, Merloni, Bocconi, Prampolini, Zibordi, Musatti, Albertelli, De Giovanni, Montemartini, Modigliani, Graziadei, Pucci, Bussi, Caroti, Brunelli, Maffi, Mazzoni, Sciorati, Basaglia, Pescetti, Giulio Casalini ».

« La Camera, confida che il Governo nell'attesa di potere con un più razionale assetto degli uffici delle Amministrazioni centrali e locali provvedere alla loro semplificazione e al loro maggiore rendimento, vorrà durante la guerra e con provvedimenti immediati venire in aiuto delle deplorevoli condizioni economiche, nelle quali sono abbandonati i funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, che nella categoria degli impiegati tengono, sotto questo aspetto, l'ultimo posto, pur occupando nella gerarchia delle funzioni quella più alta e più degna, che corrisponde all'altezza e alla dignità dell'amministrazione della giustizia.

« Berenini, Giaracà, Cotugno, Bruno, Luciani, Basaglia, Lucci, Capitano, Lombardi, Nuvoloni, Bianchini, Faustini, Dello Sbarba, Salomone, Finocchiario-Aprile, Rubilli, Albanese, Paparo, Miglioli, Toseano, Storoni, Renda, Mondello, Leone, Rispoli, Lo Piano, Pietriboni, Berti, Tortorici, Loero ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte nell'ordine del giorno qualora i ministri, cui sono rivolte, non vi si oppongano nel termine regolamentare.

Quanto alle mozioni di cui si è data lettura perchè firmate da dieci o più deputati, gli onorevoli proponenti prenderanno poi accordi col Governo per stabilire il giorno in cui dovranno essere svolte e discusse.

La seduta è tolta alle 18.45.

1045

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 14.

1. Interrogazioni.
2. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Baslini per soprassoldo ai militari ed ex militari decorati dell'Ordine militare di Savoia ed al valor militare.
3. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*
Protezione e assistenza degli orfani della guerra. (*Modificato dal Senato*) (612-B).
Discussione dei disegni di legge.
4. Autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1917-1918, fino a quando non sieno approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1917 (787).
5. Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1917-18 a tutto il mese di ottobre 1917 (788).

Risposte scritte ad interrogazioni.

INDICE.

ABOZZI: Comunicazioni con la Sardegna. Pag.	13775
ABRUZZESE: Indagini sulla costruzione di Castel del Monte.	13776
AGNINI: Indennità caro-viveri ai sottufficiali ammogliati	13776
— Indennità caro-viveri ai maestri supplenti provvisori.	13776
ALBERTELLI: Militari delle classi anziane	13777
AMICI GIOVANNI: Farmacisti delle classi 1881-1887	13777
— Esame delle istanze per esoneri	13778
ARCA: Esonero agli esattori comunali.	13778
ARRIGONI DEGLI ODDI: Raddoppio di anzianità ai ferrovieri del compartimento di Bologna.	13778
ASTENGO: Invio dello zucchero e del latte condensato ai nostri prigionieri.	13779
BELOTTI: Promozione dei primi capitani dei distretti.	13779
BERLINGIERI: Disparità di trattamento nelle indennità di guerra	13779
BERTI ed altri: Uso della benzina	13780
BERTINI: Militari laureati inabili alle fatiche di guerra.	13780
— Applicazione al personale ferroviario della circolare 24 gennaio 1917	13780
— Sussidio alle famiglie dei militari di 1ª categoria della classe 1893	13781
BIGNAMI: Sussidio giornaliero e liquidazione della pensione militare	13781
BOUVIER: Riscaldamento nelle case.	13782

BRUNELLI ed altri: Cavalcature dei medici condotti (foraggi)	Pag. 13783	COMPANS: Insostituibilità di un funzionario della grazia e giustizia.	Pag. 13799
BUCCELLI: Avanzamento dei capitani del treno	13783	CONGIU: Stabilimenti per la confezione della carne in conserva di Alghero e Solanica	13799
— Indennità caro-viveri ai segretari comunali.	13784	COTUGNO: Amnistia per le violazioni ai decreti sui consumi	13800
BUSSI: Personale permanente dei distretti militari	13784	— Corpo di stato maggiore.	13801
— Avanzamento dei capitani del treno	13785	CUCCA: Agevolazione ai militari figli unici e sostegno di madre vedova	13801
CABRINI: Sussidio alle famiglie dei militari comandati.	13785	DE CAPITANI: Congegno burocratico per la limitazione del consumo della carta	13801
— Sospensione del sussidio alle famiglie dei militari richiamati promossi sergenti.	13785	DE FELICE-GLUFRIIDA: Pensioni del personale ferroviario.	13802
— Concessione di mano d'opera militare.	13786	DE GIOVANNI: Reintegrazione nel grado di sottufficiali retrocessi.	13802
— Prigionieri di guerra e militari nelle aziende agricole	13786	DELLE PIANE: Ammissione al volontariato per le reclute della classe 1899	13302
CAMAGNA: Personale del registro e delle ipoteche in servizio militare	13787	DELLO SPARBA: Istituzioni di beneficenza e contributo straordinario per l'assistenza civile	13803
CANNAVINA: Promozioni per merito eccezionale	13787	— Soldati alienati;	13803
CAPPA: Ragionieri delle classi 1874-77.	13788	— Crisi della carta	13803
— Richiamo sotto le armi di un sottotenente di complemento	13788	DE MARINIS: Passaggio dalle compagnie di sanità alla sanità.	13804
— Commissioni di esonero	13788	— Aspiranti ufficiali esclusi dall'ammissione all'Accademia militare di Torino.	13804
— Stazioni di Corteolona e di Miradolo	13789	DENTICE D'ACCADIA: Provvedimenti per i pensionati dello Stato	13804
— Trasmissione delle domande di esoneri e licenze agricole	13789	— Licenze per esami ai militari della classe 1899	13804
CARBONI ed altri: Indennità temporanee al personale degli enti locali	13790	DI SCALEA: Accuse al Commissariato dell'emigrazione	13805
CARBONI: Indennità temporanee ai sottufficiali dell'esercito	13790	DORÉ ed altri: Comunicazioni della costa orientale della Sardegna	13806
CASO: Distintivo della campagna italo-austriaca agli ufficiali della riserva.	13790	DRAGO: Trasferimenti dei militari di classe anziana	13806
CASOLINI: Passaggio dei militari al corpo automobilistico.	13791	FACCHINETTI: Esonero dai servizi di prima linea	13807
— Distribuzione mensile dello zucchero	13791	FAZZI: Indennità caro-viveri ai pensionati.	13807
CASTELLINO: Prezzi della carta	13791	FEDERZONI: Terze classi sui treni diretti	13807
CAVALLARI: Corpo di stato maggiore	13792	— Impiegati d'ordine dell'amministrazione del tesoro.	13807
CAVINA: Liquidazione dei supplementi di congrue	13793	— Custodi delle antichità e belle arti	13808
— Per un maestro elementare vincitore del premio di poesia latina di Amsterdam	13794	— Concorso per guardiamarina di complemento (esclusioni di ufficiali)	13808
CENTURIONE: Dispensa dal servizio militare dei militari delle classi 1874-75 che abbiano più figli conviventi o a carico	13794	— Riconoscimento giuridico dei rappresentanti di commercio	13809
CHIESA: Ufficiali di complemento (data di anzianità)	13795	GALLENCA: Insegnamento della lingua inglese negli istituti tecnici	13809
CICCARONE: Diritto di alloggio gratuito ad ufficiali in zona di guerra	13795	GAMBAROTTA: Sussidiari demaniali	13810
CIRIANI: Titolo di studio per i corsi allievi ufficiali	13796	GAZZELLI ed altri: Aumento delle licenze agricole.	13810
— Distintivo dei combattenti	13796	GROSSO-CAMPANA: Avanzamento dei capitani del treno	13810
— Promozione agli ufficiali malati per causa di servizio.	13796	— Vendita dei prodotti dei caseifici.	13810
COLONNA DI CESARÒ: Allontanamento dalla prima linea di militari anziani	13797	JOELE: Trasferimento e passaggi di militari	13811
— Militari anziani della Direzione artiglieria di Messina	13797	— Corsi allievi ufficiali (dispensa di frequenza).	13811
— Posizione di un ufficiale.	13797	— Indennità caro-viveri ai maestri di comuni autonomi	13812
— Militari della riserva navale trasferiti in corpi di difesa costiera	13798	LARIZZA: Supplenti delle scuole medie	13812
— Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.	13798	— Appaltatori carcerari	13812
— Nomina ritardata a sottotenente di un aspirante	13799	— Esonero di un elettricista	13813

LARIZZA: Provvedimenti a carico del segretario comunale di Casignana	Pag. 13813	RISPOLI: Indennità caro-viveri agli operai degli stabilimenti ausiliari	Pag. 13832
LOERO: Avanzamento dei capitani del treno	13814	— Operai del genio militare	13832
LOMBARDI: Promozione degli ufficiali dei distretti in servizio attivo	13814	— Operai cordai di Castellammare di Stabia	13833
— Nomina di sottotenenti nei corpi amministrativi	13815	RIZZA: Impiegati ferroviari d'ufficio in servizio militare	13833
— Università Bocconi e scuole superiori di commercio	13815	RIZZONE: Mulini a palmento	13834
LO PIANO: Corso aspiranti ufficiali per i giovani della classe 1899	13816	ROBERTI: Dispensa dall'obbligo di servizio dei militari delle classi 1874-75 aventi quattro figli	13834
— Impianti meccanici nelle zolfare	13816	ROI: Requisizione dei bovini	13834
— Iscrizione tardiva nelle Università di licenziati delle scuole secondarie	13816	ROMEO: Liquidazione delle pensioni dei militari morti in guerra	13835
— Licenze agricole in Sicilia	13817	RUINI: Prigionieri italiani in Austria	13835
MACCHI: Promozioni dei capitani delle varie armi	13817	SALOMONE: Indennità di guerra ai reparti mobilitati di riserva navale	13836
MALCANGI: Figli unici (esonero dalla prima linea)	13818	— Nasirino d'onore per i militari di reggimenti decorati di medaglia d'oro	13836
MANFREDI: Congedo ai sindaci inabili alle fatiche di guerra	13818	SALVAGNINI: Sussidi alle famiglie dei richiamati nelle provincie del Veneto	13836
— ed altri: Insegnanti di computisteria ed esami di abilitazione per la ragioneria	13813	SANDULLI: Studenti universitari della classe 1899	13837
MANGO: Riduzione degli estaghi dei fondi rustici	13820	— Promozione degli ufficiali malati per causa di guerra	13837
MARANGONI: Avanzamento dei caporali maggiori richiamati	13820	SAUDINO: Provvedimenti per i vecchi pensionati ferroviari	13838
— Incursioni aeree nella zona di Codigoro	13820	— Aumenti delle licenze agricole	13838
MARAZZI: Pensionati dello Stato	13821	— Derivazione di acque pubbliche	13838
— Esonerazioni	13821	SCIALOJA: Attestato di benemerenzza per coloro che preparano i mezzi di offesa e di resistenza	13839
MICHELÌ: Corsi estivi di maestra giardiniere	13822	SERRA: Membri delle Giunte provinciali amministrative (dispensa dalle armi)	13839
MOLINA: Ufficiali invalidi in servizio militare	13823	SIOLI-LEGNANI ed altri: Contratti d'affitto di acque	13835
— Indennità caro-viveri agli impiegati degli enti locali	13823	STORONI: Provvedimenti per un soldato deficiente	13841
MONTEMARTINI: Provvedimenti per gli impiegati provinciali applicati	13824	TOVINI: Indennità di trasferta dei magistrati	13841
— Applicazione della legge per gli infortuni (Pavia)	13824	TURATI: Sgravi bimestrali d'imposta militare	13841
— Requisizioni del bestiame	13824	— Commissioni arbitrali mandamentali in Milano	13842
— Portieri e manovali ferroviari tratti sotto le armi	13825	VALENZANI: Indennità ai direttori degli ospedali militari di riserva	13843
MONTRESOR ed altri: Esami delle scuole elementari (passaggio con sei decimi)	13825	— Provvedimenti per i capitani dell'esercito con 25 e più anni di servizio	13843
OLLANDINI: Dispensa dagli esami (scuole medie)	13826	VENINO: Premi alle contadine	13843
— Provvedimenti per i pensionati	13826	— Impiego dei militari figli unici nelle retrovie	13844
PALA: Operazioni di leva della classe 1899	13826	VINAJ: Ritardo nelle promozioni degli impiegati	13844
— ed altri: Esame delle istanze relative ad esoneri	13826	— Avanzamento degli ufficiali malati per causa di servizio	13844
PANSINI: Linea Bari-Napoli	13827	— Lettere anonime negli uffici militari	13845
PATRIZI: Servizio sanitario dei comuni	13827	— ed altri: Esonero dalla tassa di licenza sui prodotti medicinali zuccherati	13845
PEANO: Custodi degli archivi notarili	13828	— Comunicazione di morte degli scomparsi in guerra	13845
— Utenti di acqua pubblica	13828	ZACCAGNINO: Ufficiali feriti inviati in congedo	13846
PIZZINI: Medici militari condotti	13829		
RAMPOLDI: Promozione di ufficiali prigionieri	13829		
— Assistenza dei soldati ciechi	13829		
— Provvedimenti per inondazioni in provincia di Pavia	13830		
— Tracoma nell'esercito	13830		
— Divieto di vendita dell'ipoclorito di calce	13831		
— Pesca nel lago di Lugano	13831		
RENDA: Trasferimenti militari	13831		
RESTIVO: Impiegati delle ferrovie dello Stato (nomina ad ufficiali territoriali)	13832		

Abozzi ed altri. — Al ministro dei trasporti marittimi e ferroviari. — « Per sapere se e quali provvedimenti intenda adottare

per far cessare l'anormalità e la insufficienza dei servizi marittimi fra Genova-Livorno e Portotorres, e per attenuare i danni che il commercio della parte settentrionale della Sardegna risente dalla soppressione delle linee di navigazione X e VIII e dall'irregolare approdo a Portotorres dei piroscafi della linea VII, danni messi in rilievo da una recente deliberazione della Camera di commercio di Sassari ».

RISPOSTA. — « Le difficili condizioni nelle quali attualmente si svolge la navigazione, l'esigenza di impiegare i mezzi di trasporto disponibili per i rifornimenti indispensabili alla difesa del Paese, l'evidente convenienza di subordinare, per le linee regolari, gli orari, le rotte e le partenze alla necessità di garantire il più possibile la sicurezza della navigazione hanno costretto questo Ministero ad apportare notevoli riduzioni in tutti i servizi marittimi.

« A questa situazione di cose debbono ascrivere, per quanto riguarda le comunicazioni con la Sardegna, la lamentata soppressione della linea VIII, la riduzione a periodo quattordicinale della VI (Genova-Costa Orientale-Cagliari) e la irregolarità verificatasi nell'esecuzione del servizio.

« Ho peraltro disposto per la trasformazione in via di esperimento della linea VII (Genova-Costa occidentale-Cagliari) in modo che per lo scalo di Porto Torres resti disponibile sui piroscafi uno spazio maggiore dell'attuale, facendo anche eseguire qualche viaggio straordinario da Genova e Livorno per Terranova e Porto Torres ogni qualvolta in questi ultimi porti vi siano merci da caricare in quantità tale da giustificare la spesa per il carbone occorrente per il viaggio.

« Il ministro

« RICCARDO BIANCHI ».

Abbruzzese. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se, a seguito di una pubblicazione avvenuta in questi giorni dell'avvocato Sgarra: « La città di Netium », non sia il caso di fare con sollecitudine nuove indagini sulla costruzione del grandioso monumento Castel del Monte, per accertare se esistano, come l'autore documenta, gli scantinati, dove possono rivendersi tesori e marmi antichi ».

RISPOSTA. — « Il Ministero non appena ebbe notizia della pubblicazione dell'avvocato Sgarra, curò di segnalare la pubblicazione stessa alla Soprintendenza ai mo-

numenti di Bari per le opportune indagini e ricerche le quali, è da augurarsi, che confermino la tesi e le ipotesi dell'avvocato Sgarra.

« Il sottosegretario di Stato

« ROTH ».

Agnini. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno che anche ai sottufficiali dell'esercito ammogliati venga concessa la indennità di caro-viveri, dopo che questa venne accordata ai Reali carabinieri, alle guardie di città, alle guardie carcerarie, alle guardie forestali, agli impiegati civili e in ultimo a tutti gli ufficiali subalterni sotto forma di remunerazione speciale. Equità di trattamento e necessità assoluta delle esigenze delle rispettive famiglie richiedono che ai detti sottufficiali si rivolga l'attenzione del Governo per alleviarli del danno che risentono dal rilevante rincaro della vita ».

RISPOSTA. — « È stato già provveduto per la concessione di una remunerazione speciale giornaliera di centesimi ottanta per i sottufficiali del Regio esercito, a decorrere dal 1º maggio.

« Il ministro

« GIARDINO ».

Agnini. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per conoscere se intenda di accordare ai maestri provvisori e supplenti le indennità caro-viveri concesse ai maestri di ruolo, è ciò in considerazione: a) che l'esiguo stipendio corrisposto ai provvisori e supplenti diventa, con rincaro continuo della vita, assolutamente insufficiente a soddisfare i più modesti bisogni: b) che quello dei maestri di ruolo, e l'opera che prestano è ugualmente necessaria al regolare funzionamento della scuola; ciò che implicitamente è riconosciuto dalla legge la quale dispone che il minimo stipendio assegnato al maestro di ruolo sia corrisposto anche al provvisorio; c) che lo stato di provvisorietà della maggior parte degli attuali maestri fuori ruolo, è dovuto quasi esclusivamente alla sospensione dei concorsi durante la guerra; e che, infine, parecchi comuni autonomi hanno già accordata anche ai loro maestri provvisori e supplenti l'indennità caro-viveri ».

RISPOSTA. — « Per effetto del decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 439, che estende ai maestri elementari, iscritti nei ruoli provinciali ai termini dell'articolo 43

della legge 4 giugno 1911, n. 487, le disposizioni già date per gli impiegati di ruolo dello Stato con decreto luogotenenziale 29 ottobre 1916, n. 1499, fu regolarmente assegnata ai detti insegnanti a partire dal 1° gennaio 1917, un'indennità caro-viveri per il periodo della guerra di lire 15 e di lire 12, a seconda dello stipendio, indennità che è stata poi raddoppiata a partire dal 1° maggio u. s. col decreto luogotenenziale 23 aprile u. s., n. 630.

« Data quindi la precisa dizione del decreto luogotenenziale in parola, per la quale la concessione è esplicitamente limitata ai maestri iscritti nei ruoli provinciali, è evidente che di questa non possono beneficiare i maestri provvisori e i supplenti che in tali ruoli non sono nè possono essere segnati, per la natura e la specialità della loro chiamata in servizio, così come non ne hanno beneficiato gli impiegati avventizi dello Stato.

« Pur non negando, pertanto, che le argomentazioni dell'onorevole interrogante abbiano il loro valore, non si può che concludere, che, in sede di interpretazione delle norme vigenti, nessun provvedimento è dato di adottare in favore degli insegnanti elementari supplenti e provvisori.

« Il problema potrebbe, è vero, formare oggetto di ulteriori studi, ma per la sua risoluzione occorrerebbe sempre un nuovo provvedimento legislativo, che, per le attuali non lievi difficoltà della pubblica finanza, il Governo non ritiene di dover proporre.

« *Il sottosegretario di Stato.*

« ROTH ».

Albertelli. — *Al ministro della guerra.* —

« Per sapere se i militari delle classi anziane a far principio da quella del 1874, dichiarati, nelle visite mediche susseguenti alla riforma, inabili ai servizi territoriali, e idonei solamente ai servizi sedentari meno gravosi, non tornino più utili allo svolgimento della vita civile, anziché ai bisogni dell'esercito e quindi non debbano essere permanentemente esonerati dal servizio militare ».

RISPOSTA. — I militari delle classi anziane, cui si accenna nella soprascritta interrogazione, se non si trovano nelle condizioni di essere riformati per inabilità fisica al servizio militare, debbono restare alle armi per seguire la sorte della loro classe.

« Infatti, essi costituiscono un elemento punto trascurabile nello svolgimento degli svariati servizi, cui deve provvedere l'esercito nelle attuali contingenze: appunto di militari di classi anziane si sente, nel momento, maggiore bisogno per provvedere alle molte esigenze dei servizi territoriali, considerato che gli inabili alle fatiche della guerra nati posteriormente al 1881 debbono essere impiegati in zona d'operazione, a senso del disposto dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1917, n. 7.

« *Il ministro*

« GIARDINO ».

Amici Giovanni. — *Al ministro della guerra.*

— « Per conoscere le ragioni che hanno indotto il Ministero a rifiutare la nomina di ufficiale ai farmacisti delle classi dal 1881 al 1897, mentre si concesse la nomina a tutti i farmacisti di classi più anziane e quando si è posto obbligo a chiunque ne possedeva i titoli di partecipare ai corsi speciali d'istruzione per la nomina ad ufficiale ».

RISPOSTA. — « I militari di truppa ed i sottufficiali, appartenenti alla terza categoria delle classi dal 1881 al 1897, muniti di laurea in chimica e farmacia o di diploma in farmacia, possono conseguire la nomina a sottotenenti farmacisti nel ruolo di milizia territoriale.

« Quelli invece di prima e seconda categoria delle dette classi potrebbero soltanto aspirare a tale nomina, ma nel ruolo di complemento, dopo di aver superato il relativo corso speciale d'istruzione, prescritto dall'articolo 6 del Regio decreto, n. 356 del 28 marzo 1915 (circolare n. 220 *Giornale Militare* 1915) e dal n. 1 della circolare successiva, n. 276, *Giornale Militare*, detto anno.

« Recentemente però il Ministero autorizzò di nuovo, con la circolare n. 84 del *Giornale Militare* corrente anno, a dar corso alle domande per le nomine ad ufficiale farmacista, di milizia territoriale ed in conseguenza di tale provvedimento, invocato dallo stesso onorevole interrogante, si viene ad assicurare un personale più che sufficiente agli attuali bisogni.

« Non si ravvisa pertanto opportuno, nè necessario di istituire, per ora almeno, nuovi corsi d'istruzione per la categoria di complemento.

« Ad ogni modo i militari in oggetto potranno, qualora ne abbiano i voluti re-

quisiti, conseguire la nomina a sottotenente nelle altre armi o corpi, giusta le vigenti disposizioni.

« Il ministro
« GIARDINO ».

Amici Giovanni. — *Al ministro per le armi e munizioni.* — « Per conoscere le ragioni dell'eccessivo e ingiustificato ritardo con cui si istruiscono e decidono dalle varie Commissioni le istanze documentate anche di non dubbio esonero, tanto da arrivare spesso le decisioni quando o non sono più eseguibili, o sono divenute inutili; e se intenda provvedere sollecitamente perchè cessi o diminuisca il lamentato inconveniente ».

RISPOSTA. — « Non è sempre possibile di esaudire con rapidità l'esame delle istanze relative ad esonerazioni, perchè le norme vigenti in materia prescrivono che le decisioni e le concessioni debbano essere precedute da accurati accertamenti sulla importanza dell'azienda e sulla necessità ed insostituibilità del militare di cui si domanda l'esonerazione. A ciò si aggiunga che le Commissioni locali sono state negli ultimi tempi aggravate di lavoro, in seguito alla chiamata alle armi delle ultime classi anziane e alle recenti disposizioni circa le esonerazioni a direttore e operai specializzati di aziende agrarie. Inoltre la deficienza del personale addettovi e l'estensione del territorio sottoposto alla loro giurisdizione, non consente sempre alle Commissioni decisioni molto rapide.

« In considerazione di ciò le Commissioni per le esonerazioni sono autorizzate a fare concessioni provvisorie, in pendenza degli accertamenti e delle istruttorie sulle istanze. E consta a questo proposito al Ministero che le Commissioni fanno opportuno e ragionevole uso di detta facoltà.

« Tuttavia il Ministero non manca di raccomandare in ogni occasione alle Commissioni la maggiore rapidità di decisione compatibile con il loro lavoro e con l'estensione del territorio sottoposto alla loro giurisdizione.

« Qualora poi la S. V. avesse qualche elemento specifico attestante un colpevole ritardo da parte di Commissioni nell'esame e nella decisione di istanze relative alle esonerazioni, potrà segnalarlo a questo Ministero che non mancherà di provvedere.

« Il ministro
« DALLOLIO ».

Arcà. — *Al ministro per le armi e munizioni.* — « Per sapere se, nell'interesse esclusivo dello Stato, creda opportuno di estendere l'esonero già concesso agli esattori e tesorieri comunali delle classi territoriali a quelli di qualunque classe che fossero stati dichiarati permanentemente inabili a qualsiasi servizio di guerra ».

RISPOSTA. — « A favorire ed assicurare il funzionamento delle esattorie delle imposte dirette ha provveduto la recente circolare del 20 aprile 1917, n. 27 U. E. T. (Sottosegretariato per le armi e munizioni) che ha fatte le maggiori concessioni, in materia di esonerazioni al personale delle esattorie stesse, compatibili con le necessità militari.

« Con la circolare predetta si è stabilito che l'esonerazione temporanea può essere concessa in applicazione dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, a militari appartenenti alla milizia territoriale, i quali siano:

- a) Collettore di esattoria assunta da un privato che si trova sotto le armi;
- b) Collettore di esattoria assunta da Banca, società, ecc.;
- c) Collettore di un privato esattore che abbia assunto l'appalto di numerose esattorie;
- d) Collettore di una Banca, Società o altro ente che abbia assunto l'appalto di numerose esattorie;
- e) Agenti con funzioni di direttore di importanti esattorie;
- f) Messi che appartengono alle classi anziane 1878 e retro.

« Il ministro
« DALLOLIO ».

Arrigoni degli Oddi. — *Al ministro dei trasporti marittimi e ferroviari.* — « Per sapere se non creda opportuno, in ordine a criteri di equità economica e morale, di concedere il raddoppio di anzianità al personale ferroviario delle stazioni appartenenti al compartimento di Bologna, dichiarate in zona di guerra, col relativo effetto di legge esteso al periodo di servizio durante la guerra ».

RISPOSTA. — « La questione del raddoppio dell'anzianità ai ferrovieri che prestano servizio nelle località dichiarate zona di guerra ha formato oggetto di attento esame, in seguito a ripetute domande e sollecitazioni pervenute in tal senso a favore del personale ferroviario appartenente al compartimento di Venezia.

« Il Consiglio dei ministri, nel deliberare, di recente, l'aumento e l'estensione della indennità temporanea per la durata della guerra al personale ferroviario, ebbe ad occuparsi di tale questione.

« Il Consiglio non ritenne però di poter risolvere la questione stessa in senso favorevole agli interessati, ai quali, peraltro, venne estesa in ragione di lire 25 mensili, e cioè in misura doppia di quella richiesta col memoriale inviato, l'indennità temporanea per la durata della guerra, indennità che viene ad aggiungersi a quella speciale che il detto personale già gode.

« Il ministro

« RICCARDO BIANCHI ».

Astengo. — *Ai ministri delle finanze e della guerra.* — « Per sapere se non credano che ragioni di umanità e di giustizia consiglino di derogare a favore dei nostri prigionieri di guerra dal divieto di esportazione dello zucchero e del latte condensato autorizzando l'invio con quelle limitazioni e condizioni che saranno ritenute opportune ».

RISPOSTA. — Per quanto riguarda la esportazione dello zucchero, pur astraendo dal fatto che l'attuale disponibilità di tale merce potrebbe non consentirne alcuna esportazione, sta il fatto che il Ministero non ha avuto occasione di dare provvedimenti nei riguardi della merce stessa ai fini di cui la interrogazione, non essendo pervenute richieste del genere.

« Per quanto riguarda il latte condensato la Croce Rossa Italiana fu autorizzata ad asportare un quantitativo di 4000 scatole al mese per uso dei nostri militari prigionieri, e degli internati civili, oltre a limitati quantitativi di dolci (biscotti e cioccolata) per i prigionieri stessi ricoverati per malattia o convalescenza negli ospedali e nei luoghi di cura dello Stato nemico.

« Oltre al suddetto permesso per esportazione di 5000 scatole mensili, su richiesta della predetta benemerita associazione, fu autorizzato, dal 12 febbraio scorso ad oggi, l'invio in Austria, per uso dei nostri prigionieri, di varie partite di latte condensato o sterilizzato, per un ammontare complessivo di chili 9000.

« Si deve poi aggiungere che fra le varie Amministrazioni interessate sono in corso degli accordi per concretare le norme che dovranno regolare l'invio di generi e di prodotti alimentari ai nostri prigionieri, e per stabilire quali dei detti prodotti potranno essere esportati, ed in quale misura.

« Nella conclusione dei suddetti accordi saranno tenuti presenti i desideri manifestati dall'onorevole interrogante.

« Il sottosegretario di Stato

« INDRI ».

Belotti. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se vi siano ragioni e quali per ritardare le promozioni dei primi capitani dei distretti che dovrebbero essere promossi con quelli di pari data d'anzianità di grado dell'arma meno favorita; ciò specialmente di fronte al fatto che recentemente sono stati promossi i primi capitani di cavalleria aventi l'anzianità 30 ottobre 1911, mentre quelli dei distretti della stessa anzianità e anche più anziani, non risulterebbero neppure sul quadro di avanzamento ».

RISPOSTA. — « Le vigenti disposizioni non stabiliscono che gli ufficiali del ruolo speciale dei distretti debbano essere promossi insieme con quelli dell'arma meno favorita di pari grado ed anzianità, ma si limitano a fissare che le promozioni degli ufficiali predetti non possano aver luogo se non siano avvenute prima quelle degli ufficiali delle quattro armi combattenti della medesima anzianità di grado.

« Si tratta quindi di una condizione necessaria, ma non sufficiente per l'avanzamento degli ufficiali dei distretti, avanzamento che è subordinato inoltre al verificarsi di un'altra circostanza, quella cioè che vi siano in organico i posti vacanti.

« Ecco la ragione che ha impedito fin qui di dar corso a nuove promozioni.

« Ora però, in seguito a recenti vacanze, si sono potute effettuare un certo numero di promozioni nei vari gradi degli ufficiali dei distretti, comprendenti anche dei primi capitani.

« Il ministro

« GIARDINO ».

Berlingieri. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda di eliminare lo stridente contrasto fra i militari (ufficiali e truppa) che, pure stando in zona di guerra, ma molto indietro dalla linea operante, fruiscono della indennità di guerra, e gli altri che, appartengono a servizi di campagna, dislocati nelle retrovie più prossime alle truppe operanti e quindi anche in residenze più disagiate, che avrebbero maggior diritto, si vedono esclusi da qualsiasi indennità ».

RISPOSTA. — « Le indennità di guerra al personale dislocato nelle retrovie sono

state in generale tolte per tutti, e sono rimaste solo al personale dei Comandi delle grandi unità e delle intendenze al quale non potevasi negare la indennità di guerra, giacchè pur essendo esso talora distante dalla linea di operazioni, non per questo partecipa meno direttamente alle operazioni di guerra, che anzi dirige e di cui ha la diretta responsabilità.

« Sono, inoltre, rimaste le indennità di guerra ai reparti che, provenienti dalla prima linea, vengono portati indietro per riordinarsi o costituire riserva, ed anche in tali casi la conservazione delle indennità suddette è motivata dal fatto che il personale di tali reparti non cessa, anche durante le brevi assenze dalla linea del fuoco, di far parte delle truppe operanti.

« Nella zona delle retrovie poi e nelle piazze forti godono speciali indennità i personali addetti a servizi che impongono maggiori responsabilità e maggiori sacrifici, ma non si è potuto tener conto esclusivamente del disagio della residenza, giacchè il criterio del maggiore o minore disagio a questo riguardo è un criterio troppo indeterminato e che darebbe luogo, in pratica, a gravi inconvenienti e forse a maggiori disparità di quelle che ora si lamentano.

« Non sembra quindi che sussista alcun stridente contrasto nel trattamento dei militari nelle varie posizioni, essendo esso graduato secondo le diversità dei servizi prestati.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Berti ed altri. — *Ai ministri dei lavori pubblici, dei trasporti marittimi e ferroviari, della guerra e di agricoltura.* — « Per sapere se non credano si debba inibire, o almeno notevolmente ridurre, l'uso della benzina a quanti, per comodità e passatempo, si concedono nell'ora che volge il lusso di tenere e usare automobili; e riserbare invece la benzina stessa per le necessità della difesa nazionale e dei servizi pubblici d'ogni natura — evitandosi fra l'altro quanto si è verificato nel collegio elettorale del sottoscritto, dove alcuni servizi di pubblico trasporto si dovettero sospendere con grave pregiudizio e malcontento delle popolazioni, ed evitando pure che, come si è fatto, siano negate concessioni di servizi pubblici automobilistici temporanei ».

RISPOSTA. — « L'assegnazione della benzina è di competenza di una Commissione speciale istituita presso il Ministero del

munizionamento e nella quale è rappresentato anche questo Ministero (Ufficio speciale delle ferrovie).

« A misura che sono cresciute le difficoltà nell'approvvigionamento della benzina la Commissione ha seguito criteri sempre più rigorosi; ed infatti le assegnazioni di benzina ai privati sono state sensibilmente ridotte.

« Allo stato attuale della disponibilità di benzina, la Commissione non ha ritenute di proporre misure radicali; ma non è escluso però che ad esse si possa giungere, qualora se ne verificasse la necessità.

« Si assicura l'onorevole interrogante che il Governo si occupa con ogni cura dei bisogni dei servizi pubblici automobilistici sovvenzionati dallo Stato e che nulla sarà trascurato per scongiurare la sospensione dei servizi medesimi.

« *Il sottosegretario di Stato*
« DE VITO ».

Bertini. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere a quali criteri siasi ispirato nello stabilire che i laureati e diplomati partecipanti al corso obbligatorio nelle scuole militari per la nomina ad aspirante ufficiale ed a sottotenente, riconosciuti inabili alle fatiche di guerra, vengano sottoposti all'identico regime dei loro compagni idonei alle fatiche di guerra, costringendoli in tal modo a disagi superiori alle loro forze e compromettenti gravemente, e magari irrimediabilmente, la loro salute ».

RISPOSTA. — « Fin dal principio dello svolgimento dei corsi obbligatori sono stati esentati dalle istruzioni più gravose i militari inabili alle fatiche di guerra. Essi sono stati poi recentemente sottoposti a nuova ed accurata visita sanitaria e quelli risultati tuttora inabili al servizio in guerra, verranno senz'altro dimessi dal corso e inviati ai depositi e corpi di provenienza. Giusta l'articolo 3 del decreto luogotenenziale n. 305 del 22 febbraio ultimo scorso, potranno essere nominati sergenti nell'arma di provenienza.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Bertini. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda di giustizia l'applicazione al personale ferroviario delle norme contenute nella circolare del Ministero della guerra in data 24 gennaio 1917, n. 3, disponendo che nei prossimi mutamenti vengano restituiti al loro ufficio nell'Am-

ministrazione ferroviaria tutti gli agenti tecnici ed amministrativi già dichiarati permanentemente inabili alle fatiche di guerra; e se non creda altresì conveniente utilizzare le speciali attitudini degli agenti stessi che si trovano sotto le armi, destinandoli al servizio militare ferroviario con pari grado dei loro colleghi militarizzati ».

RISPOSTA. — « Il concetto informatore delle disposizioni impartite con la circolare di questo Ministero (Ufficio esonerazioni temporanee) n. 3, in data 24 gennaio corrente anno, è quello di ridurre fin dove possibile il numero degli uomini esonerati dal servizio militare e di far cadere le esonerazioni, quando assolutamente indispensabili, a preferenza sui militari di classi anziane e sui presunti permanentemente inabili alle fatiche della guerra.

« In base a tale concetto si sta effettuando anche la revisione delle dispense eccezionali concesse al personale ferroviario per il titolo di indispensabilità e di insostituibilità. Soggiungo anzi che, per togliere ogni ragione di legittimo malcontento e visto che per esigenze imprescindibili del servizio ferroviario un buon numero di dispense per il personale degli uffici avrebbe dovuto essere mantenuto, ho disposto che vengano senz'altro restituiti alle ferrovie tutti gli agenti di tale categoria appartenenti alle classi dal 1879 al 1884, comprese, e che successivamente siano incorporati nell'esercito tutti quelli di classi posteriori al 1884, i quali fruiscono attualmente della dispensa eccezionale.

« Quanto al criterio d'impiegare nei servizi ferroviari militari gli agenti del personale d'ufficio delle ferrovie che si trovano sotto le armi, esso viene già praticamente seguito nei limiti del bisogno: ma non potrebbe essere assunto come norma assoluta senza creare un privilegio ingiustificato e senza contravvenire al principio che vuole commisurato l'impiego del personale alle reali esigenze di ciascun servizio.

« Il ministro
« GIARDINO ».

Bertini. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere il suo avviso sul criterio col quale si continua a negare il sussidio dei richiamati alle famiglie dei militari di prima categoria della classe 1895, dopo che essi hanno già compiuto sotto le armi la ferma ordinaria di servizio cui erano obbligati ».

RISPOSTA. — « I militari sono considerati trattenuti alle armi dopo che hanno compiuti gli obblighi di ferma, e solamente da questa data possono dare titolo alla concessione del soccorso giornaliero alle rispettive famiglie, giusta le disposizioni del decreto-legge 13 maggio 1915, n. 620.

« Ora, i militari di prima categoria della classe 1895 hanno compiuto due anni di servizio, ma non la ferma di leva, poiché, a senso dell'ultimo capoverso dell'articolo 114 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, la ferma decorre non dal giorno della presentazione dei militari alle armi, ma dal 1º gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva, alla quale l'arruolato è ascritto, compiono il ventunesimo anno di età.

« Per effetto di tale precisa disposizione di legge, i militari della classe 1895, pure essendo venuti alle armi nel gennaio 1915, non compiranno la ferma biennale di leva che alla data del 31 dicembre 1917, e quindi solamente da questa data essi potranno essere considerati come trattenuti alle armi per mobilitazione.

« Tuttavia, tenuto conto della speciale posizione in cui sono venuti a trovarsi i militari della classe 1895 per effetto della notevole anticipazione con cui fu chiamata la loro leva, sono ora allo studio presso questo Ministero dei provvedimenti intesi a mettere le famiglie bisognose dei militari stessi in condizione di poter percepire il soccorso giornaliero prima dell'accennato termine del 31 dicembre 1917.

« Il ministro
« GIARDINO ».

Bignami. — *Ai ministri della guerra, del tesoro e dell'interno.* — « Per sapere se non credano opportuno di emanare disposizioni perchè i congiunti dei militari morti in guerra, quando hanno diritto a pensione e usufruiscono del sussidio giornaliero, non rimangano privi del pagamento di tale sussidio tra il giorno della liquidazione della pensione ad essi spettante e quello in cui effettivamente ricevono quanto loro è dovuto, e ciò allo scopo di ovviare agli inconvenienti che nei comuni si verificano per l'applicazione del disposto n. 1 della circolare 706 del 13 settembre 1915 del Ministero della guerra, che priva talvolta per qualche mese del sussidio giornaliero coloro che ancora non percepiscono la pensione già liquidata ».

RISPOSTA. — « Il Ministero pone ogni cura per evitare che le famiglie dei militari morti in guerra abbiano a rimanere prive del soccorso giornaliero, prima che siano in grado di riscuotere l'acconto, o la pensione definitiva.

« Infatti, quando si dispone la sospensione dei soccorsi giornalieri, in seguito alla concessione dell'acconto, con la stessa lettera di richiesta si raccomanda ai municipi di continuare la corresponsione dei soccorsi stessi, fino a che gli interessati non possano riscuotere l'acconto; e quando la sospensione è determinata dalla liquidazione della pensione definitiva, s'invitano i municipi a continuare il pagamento per quel periodo di tempo, che si ritiene necessario perchè la pensione possa essere iscritta e resa esigibile, periodo che, normalmente, si fissa in due settimane.

« Si sono all'uopo predisposti appositi moduli stampati che vengono indirizzati ai municipi con l'esplicita avvertenza di attenersi alle istruzioni di cui sopra è parola, e comunque, per evitare che in qualche caso il libretto di pensione debba giungere quando già è cessato il pagamento del soccorso giornaliero, da ora innanzi si faranno protrarre di tre settimane, in luogo di due, i pagamenti stessi.

« E così la giusta raccomandazione dell'onorevole interrogante troverà più sicura attuazione.

Il sottosegretario di Stato

DA COMO.

Bouvier. — *Al ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se in relazione al decreto luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 403, col quale si è concessa la facoltà ai locatori d'immobili di sospendere il riscaldamento agli affittuari mediante la riduzione di una quota della pigione, non creda conforme ad equità e giustizia e corrispondente alle norme di diritto e consuetudinarie che regolano i contratti di locazione delle case il prescrivere che i locatori che intendono valersi della facoltà di sospendere il riscaldamento debbano porre gli affittuari in condizione di potervi provvedere da sé, munendo a proprie spese i locali affittati degli occorrenti apparecchi ovvero non esistano ».

RISPOSTA. — Col decreto luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 403, il Governo ha cercato di risolvere in forma misurata e prudente una questione, che fin dal prin-

cipio della guerra era stata insistentemente prospettata, ma che in questi ultimi tempi aveva assunto una particolare impellenza e gravità, quella cioè dell'adempimento dell'obbligo stipulato per contratto dai proprietari di case di provvedere al riscaldamento.

« È noto che la materia prima indispensabile per assolvere siffatto impegno, e cioè il carbone, non solo ha subito nel prezzo aumenti tali da superare qualunque previsione, ma è divenuta anche così scarsa da fare avvertire quale interesse nazionale la necessità di ridurre il consumo che se ne faceva dai privati entro ristrettissimi confini. In tale stato di cose, per ragioni varie e non per la sola equa tutela degli interessi dei proprietari, non si poteva lasciare immutato l'obbligo di provvedere al riscaldamento. D'altra parte, è evidente che normalmente non giovava all'uopo il disposto dell'articolo 1° del decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 739, pel quale la guerra è considerata caso di forza maggiore anche quando renda solo eccessivamente onerosa la prestazione; dappoiché esso può dar luogo alla totale risoluzione del contratto, e non anche all'esonero dall'obbligo in parola salvo equi compensi.

« Si è creduto pertanto di dichiarare senz'altro che i proprietari hanno facoltà di sospendere la prestazione del riscaldamento quando le condizioni dello stato di guerra la rendano eccessivamente onerosa, salvo la rifusione o riduzione di una quota di pigione già pagata o da pagarsi. Se gli arbitri adempiranno con equa imparzialità il delicatissimo compito loro affidato, la soluzione data al grave problema non potrà non apparire la migliore che era possibile. Non sono ad essi prescritti limiti assoluti o norme tassative. Nella determinazione della quota di pigione da ridursi o rifondersi essi potranno tener conto, a seconda dei casi, di elementi diversi. Normalmente la quota da abbonarsi corrisponderà a quella esplicitamente pattuita e presumibilmente messa in conto nel determinare l'ammontare della pigione per il riscaldamento. Non è escluso però che gli arbitri possano e debbano, in località dove il riscaldamento è indispensabile e per abitazioni nelle quali trovasi impiantato il termosifone centrale, tenere un certo conto fra l'altro anche della diminuita utilità della casa locata pel conduttore e della spesa che questi deve affrontare al fine di procurarsi un minimo indispensabile di ri-

scaldamento. Riesce evidente che in materia come questa sarebbe stato impossibile e dannoso stabilire norme uniche. Certo non è da dissimulare che dal provvedimento di cui trattasi sono rimasti danneggiati i conduttori; ma per vagliare la bontà del provvedimento occorre tenere presente che nel medesimo si è dovuto evitare un assai maggiore e più insostenibile danno per i proprietari. Con gli stessi criteri sono stati giudicati i provvedimenti sugli affitti riguardanti i militari, che alla loro volta hanno recato un danno ai proprietari e tuttavia sono stati ritenuti pienamente giustificati dalle particolari condizioni in cui la guerra ha messo i conduttori.

« Pertanto questo Ministero non crede di potere aderire alla proposta dell'onorevole Bouvier di modificare il provvedimento di cui sopra, prescrivendo che i locatori, i quali intendano valersi della facoltà di sospendere il riscaldamento, debbano porre gli affittuari in condizione di potervi provvedere da sé, munendo a proprie spese i locali affittati degli occorrenti apparecchi ove non esistano. Una tale disposizione evidentemente frustrerebbe lo scopo del decreto luogotenenziale 8 marzo 1917, numero 403.

« *Il sottosegretario di Stato*
« PASQUALINO-VASSALLO ».

Brunelli ed altri. — *Al ministro dell'interno.* — « Per sapere se non creda opportuno, in vista della scarsità e degli alti prezzi dei foraggi e della avena, prendere provvedimenti che permettano ai sanitari condotti (medici e veterinari), di prelevare presso le Commissioni provinciali di requisizione ed allo stesso prezzo pagato dallo Stato il fabbisogno necessario per le loro cavalcature rese più che mai indispensabili dall'aumentato servizio imposto dalla rarefazione del personale sanitario di condotta ».

RISPOSTA. — « Premesso che le Commissioni di requisizione dipendono esclusivamente dal Ministero della guerra, assicuro che il Ministero dell'interno si è da tempo interessato dell'aumentato costo dei foraggi necessari alle cavalcature dei medici e veterinari condotti, tenuto conto delle ripercussioni che questa questione ha sul regolare funzionamento dei servizi sanitari e zootatrici locali.

« Però, alle premure rivolte allo scopo di ottenere che fosse esaminata la possibilità di assicurare per i servizi suindicati, il

fabbisogno dei foraggi, il Ministero della guerra ha risposto negativamente, dichiarando che i quantitativi di fieno del decorso anno agricolo, precettati dalle Commissioni sono appena sufficienti per sopperire ai bisogni dell'esercito mobilitato.

« In vista del nuovo raccolto di foraggi si è presa occasione per rinnovare le premure suddette, e frattanto sul bilancio del Ministero dell'interno è stato decretato lo impegno di una somma che sarà appunto erogata a favore di quelle condotte veterinarie i cui titolari hanno più gravemente sentito il peso dell'accresciuto prezzo dei foraggi.

« *Il sottosegretario di Stato*
« BONICELLI ».

Buccelli. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda giusto che siano almeno promossi a turno con gli ufficiali della propria arma, i capitani del treno aventi comando titolare di compagnie automobilisti, giudicati ottimi in tale servizio e proposti per l'avanzamento a scelta dall'Intendenza generale, con esito sfavorevole; e ciò per parità di trattamento con gli ufficiali di tutte le armi che prestano servizio presso le compagnie automobilisti di artiglieria, i quali conseguono la promozione al grado superiore a turno con gli ufficiali dell'arma alla quale appartengono ».

RISPOSTA. — « L'avanzamento degli ufficiali appartenenti alla specialità treno di artiglieria e genio è regolato da norme positive le quali prescrivono che non possa aver luogo la promozione di detti ufficiali se non vi siano posti disponibili nei gradi superiori devoluti alla stessa specialità. Tenendo conto dei bisogni dell'esercito mobilitato sono stati già sensibilmente aumentati, in confronto agli organici stabiliti per il tempo di pace, i posti che possono essere ricoperti dagli ufficiali, anche superiori, del treno di artiglieria e genio ed ove lo sviluppo dei vari servizi lo richieda non si mancherà di apportare quelle modificazioni che risulteranno necessarie e per le quali potrà ancora avvantaggiarsi tale categoria di ufficiali.

« Ma non può essere presa come base di avanzamento unica ed indipendente dalle suesposte condizioni la circostanza che taluni di detti ufficiali siano stati proposti per l'avanzamento per merito eccezionale sia perchè anche tale avanzamento non

prescinde dalla condizione della esistenza dei posti vacanti nel grado superiore, sia perchè non può considerarsi elemento certo e produttivo di effetti una proposta che non abbia riportato il parere favorevole delle autorità competenti.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Buccelli. — *Al ministro dell'interno.* — « Per sapere se in considerazione dei molteplici lavori di carattere esclusivamente statale che i segretari comunali disimpegnano con esemplare abnegazione, specialmente in questo periodo di guerra, in considerazione della tenuità degli stipendi da essi generalmente percepiti e dello elevatissimo prezzo dei generi di prima necessità, non creda veramente necessario provvedere a che venga ad essi estesa quella indennità di caro-viveri che venne oramai assegnata a tutte le categorie di impiegati civili e militari, o per lo meno in eguale misura, anche facendo concorrere nella relativa spesa l'erario dello Stato ».

RISPOSTA. — « È da premettere che l'opera dei segretari ed impiegati comunali, per quanto particolarmente apprezzabile in questi eccezionali momenti, non si svolge per altro in un campo di lavoro di carattere esclusivamente statale, dappoichè i servizi comunali, per quanto sensibilmente accresciuti di intensità a causa della guerra, sono sempre quelli demandati dalle leggi alla competenza delle Amministrazioni locali.

« Riguardo alla indennità caro-viveri, in seguito ai provvedimenti presi a favore dei funzionari dello Stato, si sono fatte e rinnovate le raccomandazioni alle Amministrazioni degli enti locali, affinchè provvedessero adeguatamente anche per i propri dipendenti.

« Ed ora con una recentissima circolare sono state rivolte nuove premure ai prefetti, invitandoli anche ad accertare quali delle dipendenti Amministrazioni non avessero ancora provveduto, per potere poi esaminare, in base alle notizie che ne risulteranno, se e quali providenze siano da adottarsi sull'argomento.

« *Il sottosegretario di Stato*
« BONICELLI ».

Bussi. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere le ragioni per le quali il personale permanente dei distretti militari non beneficia delle condizioni di miglioramento

economico di carriera, di indennità che in occasione della guerra sono stati concesse ad altre categorie di ufficiali, anche se lontani dalla zona di guerra, e ciò in rapporto alle stridenti condizioni antitetiche rampollanti dai confronti dai quali risulta la misera, lenta ed umiliante condizione creata e tuttora mantenuta di fatto a questo personale in dispregio non solo della carriera, ma ancora delle peculiari necessità della vita ».

RISPOSTA. — « La sperequazione di carriera tra gli ufficiali del personale permanente dei distretti e altre categorie di ufficiali non può dar luogo a provvedimenti intesi a concedere ai primi gli stessi vantaggi degli altri. Il sistema attuale d'avanzamento si fonda sul principio dei ruoli divisi e quindi ogni ufficiale compie la carriera compatibile con l'organico del proprio ruolo e con le vacanze che in esso si manifestano.

« Ora è naturale che gli ufficiali dei distretti i quali, pur compiendo una funzione importante non sono soggetti a quelle numerose cause di eliminazione cui sono esposti gli ufficiali delle armi combattenti, non possano usufruire delle stesse condizioni favorevoli di carriera che per questi ultimi si determinano.

« Non pertanto giova rilevare che l'acceleramento di carriera avvenuto nelle altre armi si è anche ripercosso nel ruolo degli ufficiali dei distretti il cui avanzamento è subordinato alla condizione che siano promossi prima gli ufficiali delle quattro armi combattenti. Così si è verificato che in poco volger di tempo, le promozioni nei distretti che erano prima, malgrado le vacanze in organico, ostacolate dalla predetta condizione, abbiano potuto accelerarsi in guisa da rendere possibile tutte le promozioni che l'organico consentiva.

« Tale organico è presentemente al completo e quindi non è dato, fino a tanto che non si verifichino nuove vacanze, di procedere ad ulteriori avanzamenti.

« Ma nella stessa condizione degli ufficiali dei distretti si trovano anche altre categorie di ufficiali di armi non combattenti e di corpi amministrativi.

« Infatti, per citare un esempio, nell'arma dei carabinieri l'avanzamento ai gradi superiori è proceduto, fino ad ora, meno rapidamente di quello dei distretti.

« Per quanto riguarda le indennità esse sono ugualmente assegnate a tutti gli uffi-

ciali in rapporto a speciali posizioni in cui si trovano o possono venire a trovarsi e corrispondono a determinate esigenze ed a maggiori oneri.

« Ne consegue che agli ufficiali dei distretti adibiti a funzioni d'ufficio e in sede fissa, vengano raramente a presentarsi le occasioni e le cause che possano dar luogo ad indennità speciali.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Bussi. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se non creda — come ha fatto per l'avanzamento degli ufficiali di aeronautica — porre allo studio analoga questione per gli ufficiali delle diverse armi addetti ai servizi automobilistici e, frattanto, se non creda doveroso, per ragioni di equità e di giustizia, adottare immediati provvedimenti perchè i capitani del treno, comandanti titolari di compagnie automobilisti giudicati ottimi in tale servizio, già proposti per l'avanzamento a scelta dall'Intendenza generale, con esito sfavorevole, siano almeno promossi al grado superiore a turno con gli ufficiali della propria arma, usando così ai medesimi lo stesso trattamento fatto agli ufficiali di altre armi, comandati presso compagnie automobilisti, che non sono stati oggetto di proposte speciali » (1).

Cabrini. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere con quali criteri si intenda assicurare il pagamento del sussidio governativo alla famiglia del richiamato, comandato o messo a disposizione delle industrie mobilitate, ma che percepisca bassi salari ».

RISPOSTA. — « Alle famiglie dei militari comandati o messi a disposizione degli stabilimenti industriali militari non può, a senso del n. 6 della circolare 815 del 5 novembre 1915, essere concesso il soccorso giornaliero nella considerazione che i militari stessi pur non prestando servizio militare vero e proprio percepiscono una discreta mercede oltre i lucri straordinari, che alle volte sono considerevoli.

« I militari comandati presso gli stabilimenti industriali convivono al rancio e sono accasermati, e pertanto se non tutta almeno parte della mercede giornaliera e

dei lucri straordinari possono inviare alle loro famiglie, che così vengono messe in grado di ottenere una somma superiore a quella che potrebbe ad esse spettare per soccorso giornaliero. Se ciò non hanno cura di fare i militari stessi nell'interesse delle loro famiglie, il Ministero non ha provvedimenti da adottare.

« I militari poi messi a disposizione dei citati stabilimenti vengono trattati quasi come operai borghesi. Essi, avendo dimostrato d'avere nella città la famiglia o parenti presso i quali possono alloggiare e mangiare, sono autorizzati a non indossare la divisa, percepiscono la paga giornaliera aumentata, a senso della circolare 375 del *Giornale Militare* corrente anno, dell'indennità caro-viveri di centesimi 50 al giorno e del soprassoldo di cui alla circolare del 23 dicembre 1916, n. 91503, ed i lucri straordinari.

« Per un tal fatto i predetti militari sono in una condizione, se non superiore, almeno eguale a quella in cui si trovavano prima della chiamata alle armi, e perciò in grado di provvedere al sostentamento della propria famiglia.

« Il soccorso giornaliero viene però concesso alle famiglie bisognose dei cennati militari operai; quando siano semplicemente apprendisti per il periodo di tempo (mesi due) che permangono in tale qualità, avuto riguardo che la mercede giornaliera ad essi corrisposta è inferiore alle lire 2.50.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Cabrini. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere con quali criteri ed in base a quali disposizioni in alcune provincie del Regno si sospendano i sussidi governativi alle famiglie dei militari richiamati, promossi al grado di sergente ».

RISPOSTA. — « Nessuna disposizione stabilisce che alle famiglie bisognose dei militari trattieneuti o richiamati alle armi promossi al grado di sergente sia sospeso il soccorso giornaliero, di cui al decreto-legge 13 maggio 1915, n. 620.

« Anzi in varie disposizioni emanate in ordine alla concessione del detto soccorso s'è sempre chiaramente determinato che il soccorso stesso compete non solo alle famiglie bisognose dei militari di truppa, ma anche a quelle dei sottufficiali.

« Il caso lamentato dall'onorevole interrogante deve evidentemente riferirsi ad er-

(1) Vedi per la risposta quella identica data all'interrogazione del deputato Buccelli, pag. 13783.

rata interpretazione data da qualche Commissione comunale alle disposizioni vigenti in materia. In tale ipotesi le famiglie alle quali è stata revocata la concessione del soccorso, potranno ricorrere alla competente Commissione provinciale d'appello a norma del decreto luogotenenziale del 10 dicembre 1916, n. 1746.

« Il ministro

« GIARDINO ».

Cabrini. — *Ai ministri dell'agricoltura e dell'interno.* — « Per sapere, se non ritengano indispensabile e urgente che i prefetti, prima di decidere sulle concessioni di militari e di prigionieri di guerra richiesti dalle aziende agricole, sentano le rappresentanze contadine ed agrarie presso le Commissioni provinciali di agricoltura, istituite a mente dei decreti luogotenenziali 30 maggio 1916, n. 645, e 2 maggio 1916, n. 1480 ».

RISPOSTA. — « La circolare del Ministero della guerra n. 137 del 19 febbraio, all'articolo 7 dispone che la Sottocommissione alla quale, per maggiore speditezza, è affidata la trattazione delle richieste per la concessione di mano d'opera militare e di prigionieri di guerra per lavori agricoli sia nominata dalla Commissione provinciale di agricoltura fra i suoi membri e composta di un rappresentante del prefetto, di una rappresentanza dell'autorità militare, del direttore della cattedra ambulante di agricoltura e di due esperti scelti uno fra i proprietari, l'altro fra i lavoratori agricoli.

« L'articolo 8 del decreto luogotenenziale n. 645 del 30 maggio 1916, fa obbligo al prefetto di sentire le principali associazioni di proprietari e di contadini per la scelta dei sei esperti, ma non di interrogarle ogni qualvolta la Commissione debba decidere sulle concessioni di militari o di prigionieri di guerra, ciò che sarebbe praticamente impossibile.

« La richiesta di concessione di mano d'opera militare viene di fatto approvata o respinta dalla Sottocommissione la quale, quando ne sia il caso, determina anche la mercede da corrispondere ai militari lavoratori. Per le richieste di prigionieri di guerra si esige anzitutto il nulla osta del prefetto per ragioni di pubblica sicurezza, poi la determinazione della mercede da parte della Sottocommissione provinciale di agricoltura. La misura della mercede deve essere

ragguagliata a quella corrente in paese con le opportune riduzioni tenendo conto: a) del minor rendimento dell'opera dei prigionieri; b) della spesa che il richiedente deve sostenere per la riduzione dell'alloggiamento, la paglia, l'assicurazione, ecc.; c) delle gratificazioni che il richiedente deve di necessità concedere ai prigionieri in miglioramento vitto per ottenere un rendimento apprezzabile.

« Il servizio di concessione di mano d'opera militare o di prigionieri di guerra procede ovunque regolarmente e nessuna lagnanza è arrivata in proposito al Ministero.

« Il sottosegretario di Stato

« CANEPA ».

Cabrini. — *Ai ministri dell'interno, d'agricoltura e della guerra.* — « Per sapere se dalle prime esperienze di concessione di prigionieri di guerra e di militari alle aziende agricole non avvertano la necessità di prescrivere:

1° che la Sottocommissione provinciale di agricoltura (di cui alla circolare del Ministero della guerra n. 137, 1° febbraio corrente anno, articolo 7), venga dal prefetto consultata sulle domande di concessione di prigionieri di guerra, facendosi obbligo al prefetto stesso di sentire le organizzazioni dei lavoratori della terra del comune nel cui territorio si trovi l'azienda richiedente;

2° che sia fatto assoluto divieto alle aziende agricole concessionarie di prigionieri di guerra di far eseguire dagli stessi i lavori normalmente meglio retribuiti per riservare, come in molti casi sta accadendo, i lavori meno retribuiti alla mano d'opera locale;

3° che siano senz'altro ritirati i prigionieri di guerra dalle aziende il cui titolare risulti contravventore alle leggi ed ai regolamenti sulla salute dei lavoratori, ai decreti luogotenenziali sui patti agrari o ai concordati tra capitale e lavoro, stipulati nell'interesse dell'ordine pubblico e della produzione;

4° che le temporanee concessioni di militari ad aziende agricole in qualità di salariati vengano accompagnate da cautele analoghe a quelle che la mobilitazione industriale ha prescritte per difendere da sfruttamenti i militari concessi alle industrie ausiliari;

5° che i prefetti siano obbligati a comunicare prontamente alla Sottocommissione provinciale di agricoltura i reclami

dei sindaci o di organizzazioni contro eventuali inconvenienti nell'uso delle concessioni in parola ».

RISPOSTA. — « 1° L'urgenza che determina la domanda di concessione di prigionieri di guerra e di militari non consente la consultazione preventiva dei due gruppi di associazioni agrarie della provincia, quella cioè dei conduttori di fondi e quella dei lavoratori, gruppi di associazioni i quali sono già rappresentati nella Sottocommissione.

« I prefetti però sono stati consigliati ad interpellare la Sottocommissione prima di concedere il nulla osta, e fino ad ora non sono giunte a questo Ministero lagnanze in proposito.

2° Le domande di concessione di prigionieri contengono sempre la indicazione della qualità del lavoro per il quale vengono richiesti, e ciò perchè le tariffe variano non solo per lavori gravi e leggeri e per periodo primaverile ed estivo, ma anche per suddivisione di qualità. Non è praticamente possibile procedere ad una discriminazione nella assegnazione di personale di diversa origine nello stesso lavoro, considerando che le concessioni già fatte superano le 900.

3° Nessun reclamo è pervenuto a questo Ministero per le contravvenzioni di cui al n. 3; se perverranno il Ministero provvederà secondo equità e giustizia.

4° Parimenti nessun reclamo è pervenuto relativo all'impiego di militari salariati per lavori agricoli nè per la qualità o durata del lavoro, nè per la misura della mercede; alle Commissioni provinciali di agricoltura è stato prescritto che il trattamento da farsi ai militari salariati sia in tutto e per tutto uguale a quello degli operai liberi della stessa categoria.

5° I prefetti sono stati invitati a comunicare prontamente alla Sottocommissione provinciale di agricoltura i reclami indicati al n. 5.

« Il sottosegretario di Stato
« CERMENATI ».

Camagna. — *Al ministro delle finanze.* — « Per conoscere le ragioni per le quali intende usare al personale degli uffici del registro e delle ipoteche, in servizio militare, un trattamento diverso da quello usato per tutti gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, e riduce loro dopo sei mesi lo stipendio pur lasciando l'am-

montare delle riduzioni al capo ufficio per l'eventuale maggior lavoro straordinario, escludendoli dal caro-viveri accordato sotto forma di maggiore stipendio durante la guerra ».

RISPOSTA. — « I commessi degli uffici del registro e delle ipoteche, pure adempiendo ad importanti funzioni di Stato, costituiscono una categoria speciale di personale diversa dalla categoria del personale di ruolo e da quella degli avventizi assunti nelle Amministrazioni governative. Fu perciò emesso apposito decreto luogotenenziale n. 322 in data 30 gennaio 1916, per regolarne il trattamento economico nei casi di richiamo alle armi, trattamento che se non è perfettamente eguale a quello degli impiegati di ruolo, è migliore però di quello stabilito per gli avventizi veri e propri.

« Allo stato quindi delle cose, e di fronte al succitato decreto, non vi è possibilità di estendere ai commessi le norme di favore stabilite per gli impiegati civili di ruolo.

« In quanto poi all'indennità di caro-viveri non fu potuta concedere che sotto forma di un supplemento di retribuzione per la maggiore intensificazione di lavoro resasi necessaria per i numerosi richiami alle armi e per l'applicazione dei nuovi provvedimenti tributari, e perciò manca il titolo per concederla agli assenti per servizio militare.

« Il sottosegretario di Stato
« INDRI ».

Cannavina. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere: a) se sia vero che in applicazione dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1913, n. 601, gli ufficiali qualificati di merito eccezionale s'intendano preferire, nella promozione, a tutti gli ufficiali di pari grado iscritti in tutti i quadri annuali di avanzamento piuttosto che ai soli iscritti sul quadro dell'anno in cui ebbe luogo la qualifica di merito eccezionale; b) se sia vero, comunque, che tale qualifica s'intenda concedere a quei tenenti colonnelli dell'arma dei reali carabinieri, i quali ebbero a prestare il loro servizio in zona di guerra anzichè in altra parte del territorio dello Stato ».

RISPOSTA. — « A senso dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1913, n. 601, le promozioni per merito eccezionale avvengono con precedenza su tutti i pari grado iscritti sul quadro d'avanzamento.

« E poichè nel quadro d'avanzamento per ogni anno sono compresi gli ufficiali già iscritti nel quadro dell'anno precedente ma non promossi, è evidente che l'ufficiale cui spetti l'avanzamento a scelta eccezionale deve aver la precedenza anche su questi ultimi.

« Circa il secondo punto dell'interrogazione, devesi far notare che le proposte di avanzamento per merito eccezionale sono fatte singolarmente per quegli ufficiali che, qualunque siano le condizioni e il luogo ove prestano servizio, ne sono ritenuti meritevoli a termini di legge. Se proposte di tal genere siano quindi fatte per i tenenti colonnelli dei carabinieri reali, o per ufficiali di qualunque grado di quello o di ogni altro ruolo, esse dipendono esclusivamente dalla considerazione dei meriti personali dell'ufficiale proposto, senza riguardo alla circostanza che esso abbia prestato servizio in zona di guerra o nel territorio dello Stato.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Cappa. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda opportuno istituire per i ragionieri delle classi 1874-1877 comandati ai corsi accelerati di ufficiali di milizia territoriale un corso parallelo di ufficiali d'amministrazione, ciò che fecesi già a Parma per le classi 1876-1878, con scelta in allora di personale anche non provvisto di patente di ragioniere ».

RISPOSTA. — « Il Ministero sta studiando il modo di provvedere, nei limiti del bisogno, al reclutamento di ufficiali di milizia territoriale dei corpi amministrativi, valendosi di elementi meno idonei alle fatiche di guerra che sono stati inviati o che dovrebbero in seguito inviarsi ai corsi obbligatori allievi ufficiali delle armi combattenti, in considerazione dei titoli di studio da essi posseduti.

« Nella scelta che si farà fra detti militari non si mancherà di tener conto della specie di tali titoli di studio in quanto possono dar garanzia di conveniente preparazione alle funzioni che, quali ufficiali, i militari stessi sarebbero chiamati a compiere, e quindi è da presumersi che il diploma di ragioneria sarà specialmente valido per la nomina a sottotenente d'amministrazione.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Cappa. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non vi sia stata violazione delle disposizioni di legge nel fatto che il cittadino Guido Mascheroni di Milano della classe 1874, il quale nel trentesimonono anno fece rinuncia al grado di ufficiale, sia stato richiamato sotto le armi quale sottotenente degli alpini e mobilitato per essere inviato al fronte ».

RISPOSTA. — « Guido Mascheroni di Milano sottotenente di complemento nato nel 1874 non rinunciò al detto grado, ma fu dispensato da ogni eventuale servizio militare per età con Regio decreto 14 maggio 1914. In tale sua condizione egli fu iscritto d'ufficio nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale a norma dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1917, n. 7, e quindi richiamato.

« Il richiamo stesso pertanto è pienamente regolare.

« L'ufficiale però non potrebbe essere mobilitato, dovendo essere adibito esclusivamente a servizi territoriali nell'interno del paese, a norma dell'articolo 2 del citato decreto luogotenenziale.

« Ove pertanto la mobilitazione dell'ufficiale fosse avvenuta — il che non consta a questo Ministero — essa sarebbe illegale e pertanto si è già disposto perchè, nel caso, venga senz'altro revocata. Si aggiunge che è stato già ordinato il collocamento in congedo temporaneo fino al 30 settembre venturo del sottotenente Mascheroni, dichiarato dalle competenti autorità indispensabile e insostituibile quale delegato municipale comandante la sezione 1ª delle Guardie di Milano.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Cappa. — *Al ministro per le armi e munizioni.* — « Sulle lentezze delle Commissioni di esonero, tali da rendere talora frustraneo un loro eventuale responso favorevole, come è il caso dei fratelli Granata, agricoltori di Belgioioso (Pavia), rimasti a lungo senza risposta per la pratica relativa a un meccanico Cartini della classe 1876, militare a Treviglio. Ciò anche perchè le autorità competenti — quelle del Comando del corpo d'armata d'Alessandria — sembrano seguire criteri restrittivi consuetudinari di rigore e di silenzio, ben diversi dalle corrispondenti autorità di Milano, che sanno meglio apprezzare i diritti dell'agricoltura ».

RISPOSTA. — « La domanda di esonerazione dei fratelli Granata di Belgioioso (Pavia) a cui si riferisce l'interrogazione dell'onorevole Cappa non è mai stata inviata alla Commissione per le esonerazioni di Alessandria. Da indagini fatte, e dalle stesse dichiarazioni, contenute nella lettera diretta dai fratelli Granata all'onorevole interrogante, risulta che la ditta presentò la domanda all'avvocato Gobbi, direttore dell'Associazione agricoltori pavesi che non la trasmise alla Commissione per le esonerazioni, perchè, per le norme allora vigenti, non era possibile la concessione di esonerazioni per motivi per i quali era stato richiesto il militare Tartini, il quale allora si trovava inoltre in zona di guerra.

« Venne poi emanata la circolare del 4 aprile 1917, n. 233, *Giornale Militare* che riguardava la concessione di esonerazioni a direttori di aziende agrarie ed operai specializzati e secondo cui le domande relative dovevano essere presentate alle Commissioni provinciali di agricoltura. Nel caso speciale la domanda avrebbe dovuto essere presentata alla Commissione di agricoltura di Pavia che invece non l'ha mai avuta. Solo più tardi, in applicazione della predetta circolare, del militare Tartini venne richiesta e concessa l'esonerazione da una Ditta di Milano.

« Quanto alla lamentata lentezza delle Commissioni per le esonerazioni è opportuno rilevare che non è sempre possibile di esaurire con rapidità le istanze relative ad esonerazioni, perchè le norme vigenti in materia prescrivono che le decisioni e le concessioni debbano essere precedute da accurati accertamenti sulla importanza dell'azienda e sulla necessità e insostituibilità del militare di cui si domanda l'esonerazione. Tuttavia il Ministero non manca di raccomandare in ogni occasione alle Commissioni la maggiore rapidità di decisione compatibile con il loro lavoro e con l'estensione del territorio sottoposto alla loro giurisdizione. E per ovviare a qualche inconveniente verificatosi è in corso un provvedimento per cui a quasi tutte le Commissioni verrà aggiunto un ufficiale permanentemente a disposizione del Presidente per gli accertamenti.

« Il ministro
« DALLOLIO ».

Cappa. — *Al ministro per i trasporti marittimi e ferroviari* — « Per sapere se, di

fronte alle richieste antiche e recenti dei rappresentanti anche delle Terme di Miradolo, perchè le stazioni di Corteolona e di Miradolo siano rese meno impari ai bisogni delle industrie e della agricoltura del luogo, siano stati fatti studi e stiano per essere presi provvedimenti che gioverebbero, nella provincia di Pavia, la quale si suppone spesso negletta, e nel Cortesolone, a combattere una crisi che non è soltanto di natura economica ».

RISPOSTA. — « Nella stazione di Corteolona sono stati da poco tempo ultimati i lavori per il prolungamento del binario di incrocio e per l'ampliamento dello scalo merci, mediante l'impianto di un nuovo binario di carico e scarico diretto, e di una stadera a ponte da 40 tonnellate, lavori che si ritengono sufficienti agli attuali bisogni.

« A Miradolo nessun lavoro fu eseguito nè fu richiesto dagli uffici compartimentali, il che fa ritenere che le necessità di nuovi lavori non siano urgenti ed improrogabili.

« Ad ogni modo si fa presente che specie nel periodo attuale l'Amministrazione deve provvedere a molti altri bisogni di maggiore urgenza ed importanza.

« Il ministro
« RICCARDO BIANCHI ».

Cappa. — *Al ministro di agricoltura.* — « Per sapere se risponda alle istruzioni del Governo il rifiuto di trasmissione di pratiche per esoneri e licenze agricole, che si oppone in Pavia da persone dell'Associazione agraria locale e se non sia obbligo, in ogni modo, la trasmissione delle domande, pur con parere contrario, se il parere contrario sembri equo e legale. Citasi al proposito il caso della domanda per esonero del militare Francesco Frigoli, avanzata dallo agricoltore Spelta Angelo di Corteolona e non trasmessa ».

RISPOSTA. — « Le domande di esonerazione temporanea a senso delle circolari del *Giornale Militare* n. 168 e 233, devono essere presentate direttamente alle Commissioni provinciali di agricoltura, senza che vi sia bisogno dell'intervento dei sindaci e da queste rimesse con parere favorevole o contrario alle Commissioni militari locali. Le domande per la concessione di mano d'opera militare invece (le licenze agricole furono abolite con la citata circolare n. 137, e sostituite con le concessioni di mano d'opera militare - vedi articolo 12), devono, dalla famiglia interessata, essere presentate al

sindaco, il quale deve trasmettere con la massima sollecitudine tutte le richieste alla Commissione provinciale di agricoltura, corredate dalla propria esplicita attestazione sulla veridicità o meno dell'asserto.

« Per il caso citato dalla domanda per esonero del militare Francesco Frigoli, converrebbe sapere se è la Commissione provinciale di agricoltura che si sia rifiutata all'esame e non abbia trasmessa la domanda stessa col proprio parere alla Commissione militare.

« *Il sottosegretario di Stato*

« CERMENATI ».

Carboni ed altri. — *Al ministro dell'interno.* — « Per conoscere se, in relazione al recente decreto sulle indennità temporanee concesse ai funzionari dello Stato, non creda giusto fare obbligo a quelle Amministrazioni degli enti locali le quali finora non hanno provveduto spontaneamente, di corrispondere al proprio personale la indennità in parola, sia pure in misura pari alla metà di quella assegnata agli impiegati dello Stato ».

RISPOSTA. — « In seguito ai provvedimenti adottati a favore dei funzionari dello Stato, si sono fatte e rinnovate le raccomandazioni alle Amministrazioni degli enti locali, affinché pure provvedessero alla concessione di una indennità caro-viveri ai propri dipendenti.

« Con una recentissima circolare sono state rivolte nuove premure ai prefetti, invitandoli anche ad accertare quali delle dipendenti Amministrazioni non avessero ancora provveduto a tale concessione, per poter poi esaminare, in base alle notizie che ne risulteranno, se e quali provvidenze siano da adottarsi sull'argomento.

« *Il sottosegretario di Stato*

« BONICELLI ».

Carboni. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se, in relazione al recente decreto sulle indennità temporanee concesse ai funzionari dello Stato, creda rispondere ad equità l'esclusione dal beneficio di quei sottufficiali dell'esercito i quali, gravati di famiglia, risentono il presente disagio senza potervi far fronte per l'esiguità dei loro stipendi ».

RISPOSTA. — « Non era sfuggito che anche ai sottufficiali dovesse accordarsi qualche indennità per l'attuale costo della vita,

e perciò si è provveduto concedendo loro una speciale remunerazione giornaliera di centesimi 80 a datare dal 1° maggio.

« *Il ministro*

« GIARDINO ».

Caso. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda di insignire del distintivo della campagna Italo-Austriaca gli ufficiali della riserva che, non avendone obbligo, domandarono ed ottennero di affrontare i pericoli e i disagi della vita di trincea donde ritornarono dopo qualche mese per cause indipendenti dalla loro volontà e non per insufficienza od incapacità ».

RISPOSTA. — « Giusta le norme contenute nelle circolari nn. 330 e 634 *Giornale militare* 1916, il distintivo istituito col Reale decreto 21 maggio 1916, n. 641, può essere concesso a coloro che abbiano prestato servizio, per almeno un anno, nei territori di operazione, facendo parte al contempo di enti mobilitati. Il detto termine fu ridotto a quattro mesi per coloro che dovettero abbandonare tale servizio per ferite o per malattie o perchè comandati altrove per ragioni non dipendenti da diminuita attitudine professionale. La circolare n. 633 stesso anno estese tale concessione anche a coloro che, per il tempo medesimo fossero stati adibiti presso i reparti costieri mobilitati e relativi comandi di settore.

« Molti, dunque, sono coloro che poterono e possono aspirare a fregiarsi di quel contrassegno onorifico. Ma il concetto che informa ciascuna concessione, in armonia col citato decreto Reale che lo istituiva, è sempre quello di segnalare coloro che per lungo tempo presero parte all'azione bellica nei territori determinati.

« Gli ufficiali della riserva, adunque, che, non avendone obbligo, domandarono ed ottennero di affrontare i pericoli e i disagi della vita di trincea, possono bene anche essi — se in loro favore concorrono tutti i requisiti innanzi richiamati — ottenere l'autorizzazione a fregiarsi del distintivo relativo all'attuale guerra: ma non può loro esser data tale autorizzazione solo in vista di aver essi chiesto ed ottenuto di far parte delle truppe operanti presso le quali abbiano prestato servizio per un tempo minore di quello prescritto. Qualora ciò si faccia, oltre a svalutare il distintivo di guerra, si verrebbe a creare una condizione privilegiata ai detti ufficiali, perchè non

sono pochi coloro che si trovano in condizioni analoghe e che pure non possono ottenere l'ambito contrassegno.

« Il ministro

« GIARDINO ».

Casolini. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere, se non creda giusto e conforme anche agli interessi del servizio, di consentire che sia ancora mantenuta la facoltà di passaggio al corpo automobilistico a favore di quei militari delle classi meno giovani (1874-1881) che avevano già ottenuto la patente di conducente ».

RISPOSTA. — « Le attuali esigenze del servizio automobilistico non richiedono ulteriore aumento di personale, quindi il passaggio di militari di altre armi e corpi alle compagnie automobilisti d'artiglieria ha dovuto essere sospeso per tutti indistintamente, nè alla sospensione può farsi eccezione per i militari delle classi più anziane, come chiederebbe l'onorevole interrogante, ostandovi quelle esigenze di servizio che appunto imposero di sospendere i trasferimenti.

« Del resto, giova avvertire, che i militari cui accennasi, compresi quelli delle classi 1874 e 1875 che furono chiamati alle armi il 16 gennaio scorso, hanno avuto tutto il tempo di chiedere il passaggio negli automobilisti ed avrebbero potuto essere compresi nei trasferimenti che ebbero luogo alla fine dei mesi di gennaio e di febbraio prossimo passato.

« Il ministro

« GIARDINO ».

Casolini. — *Al ministro di agricoltura.* — « Per sapere se intenda comunicare le ragioni per le quali la distribuzione mensile dello zucchero non viene fatta con criteri di equità e di giustizia per tutti indistintamente, talchè avviene che a Milano, Catania, Palermo, ad esempio, hanno assegnato cinquecento grammi mensili per ogni cittadino, mentre a Catanzaro l'assegnazione individuale è di soli grammi centocinquanta ».

RISPOSTA. — « L'onorevole interrogante, quando asserisce che la distribuzione mensile dello zucchero non venne fatta con criteri di equità e di giustizia per tutti, certamente si riferisce a qualche isolato inconveniente, verificatosi in casi affatto eccezionali e per ragioni indipendenti dal servizio di distribuzione di questo alimento: il quale servizio, in generale, è proceduto e procede con la necessaria regolarità.

« Le assegnazioni di zucchero alle varie città sono state fatte in base al consumo opportunamente documentato del triennio 1913-15. Se quindi alle città di Milano, Catania, Palermo, furono fatte assegnazioni relativamente elevate, ciò è da attribuirsi evidentemente al fatto che esse città poterono documentare un consumo medio abbastanza elevato, nei riguardi del detto periodo.

« Nel caso poi del comune di Catanzaro risulta che la Commissione di cui all'articolo 5 del decreto luogotenenziale 18 ottobre 1916, n. 1332, avrebbe assegnato al detto comune una quantità troppo limitata di zucchero, per essere stata tratta in errore dalle dichiarazioni dei venditori al minuto circa il consumo di tale derrata nel periodo antecedentemente all'attuale del prefato decreto; e ciò in quanto le dichiarazioni medesime sarebbero state influenzate dal timore degli esercenti che la richiesta dei dati statistici fosse stata loro rivolta con iscopi fiscali.

« In vista di ciò, si è già interessato l'intendente di finanza di Catanzaro affinché provveda, nella sua competenza, ad aumentare la dotazione di zucchero del comune stesso, e, qualora tale aumento rendesse necessaria una maggiore assegnazione alla provincia, il commissario generale per i consumi non mancherà di fare analoga proposta al Comitato regolatore del consumo dello zucchero quando dovranno stabilirsi i contingenti per i mesi venturi.

« Il sottosegretario di Stato

« CERMENATI ».

Castellino. — *Al ministro dell'industria, commercio e lavoro.* — « Intorno alla grave situazione creata alla stampa italiana dal quasi quotidiano elevarsi dei prezzi della carta onde è indegnamente paralizzata la diffusione della cultura e sempre più minacciata la vita dei giornali e delle riviste che dettero e danno, in questo tempo di ansia bellica, le più alte prove di patriottismo. Chiede specialmente l'interrogante perchè il ministro competente non abbia creduto di servirsi del decreto di requisizione dei prodotti e delle materie prime da lui stesso emanato, e abbia invece preferito di limitare il numero delle pagine dei giornali e financo delle riviste, colpendo così sempre più gravemente il movimento intellettuale del paese ».

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante non ignora che l'alto prezzo raggiunto dai

prodotti di ogni genere è un fenomeno dovuto alla difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, e al loro elevato costo, e, per conseguenza, alla limitata produzione in confronto alle domande. Questo fenomeno si verifica in tutti i campi della produzione ed in tutti i Paesi; ed i Governi possono, solo in parte, correggerlo. Ciò si è verificato anche per l'industria cartaria, una industria che era in via di formazione allo scoppio della guerra, e che era solita di approvvigionarsi per molte materie prime esclusivamente dall'estero.

« Ricordo che la cellulosa, la quale, in tempi normali, costava lire 20, 30 la tonnellata, oggi non si trova sul mercato a meno di lire 120. Il carbone è ceduto oggi alle cartiere dallo Stato a lire 220, prezzo di favore, è vero, ma di molto superiore a quelli praticati nel 1914, che erano di 30, 35 la tonnellata. Similmente hanno raggiunto prezzi elevati le tele metalliche, i feltri, il solfato di alluminio, il cloruro di calce, per non parlare della mano d'opera, tutti elementi che, come comprenderà l'onorevole interrogante, hanno grande influenza sul costo della carta.

« Tali prodotti si importano generalmente dall'estero, e sfuggono, quindi, a qualunque calmiera.

« I prodotti nazionali, quali il pioppo, gli stracci, la cartaccia hanno seguito il rialzo delle materie delle quali sono surrogati.

« Per la cartaccia, questo Ministero ha preso accordi col Comitato nazionale rifiuti di archivio, per determinare il prezzo ad un livello ragionevole. Si sta studiando qualche cosa di simile anche per gli stracci. Maggiori difficoltà importerebbe il regolare il prezzo del pioppo.

« Per ciò che riguarda la carta, poi, questo Ministero si è specialmente interessato per quella da giornali, e da riviste, poichè l'industria giornalistica si trova nella impossibilità di aumentare il prezzo dei suoi prodotti in proporzione dello aumento del costo della carta.

« Fu nominata una Commissione mista, della quale fanno parte rappresentanti di editori di giornali e di fabbricanti di carta, e questa Commissione fin dall'ottobre 1915 ha studiato e procurato di attuare, d'intesa col Ministero, quei prezzi che avrebbero permesso di portare una diminuzione al prezzo della carta da giornali. Così fu portato dall'ottobre a tutto dicembre da lire 85 a 77.60, dal gennaio a febbraio a

lire 75; da marzo a maggio a lire 80.75. Per tutto il secondo semestre 1917 è stato fissato in lire 75, nonostante che i prezzi delle materie prime siano di molto aumentati e che il costo effettivo della carta da giornali superi generalmente di molto tale cifra.

« Le difficoltà di approvvigionamento, derivate principalmente dalla crisi dei trasporti, aumentate in questi ultimi mesi, hanno, inoltre, resa sempre più difficile la regolare produzione della carta. Questo Ministero, per la imprescindibile necessità di limitare il consumo della carta, e quindi delle materie prime, emanò alcune norme per restringerne il consumo, sia da parte delle pubbliche Amministrazioni, sia da parte della stampa e dei privati.

« Tale limitazione non ha alcun rapporto col prezzo, ma tende ad assicurare la provvista dell'indispensabile, e ad evitare una mancanza di merce, e a garantire qualche riserva per eventuali deficienze.

« A raggiungere lo scopo, si sono presi accordi con tutti i Ministeri per portare riduzioni a moduli e pubblicazioni, per adottare tipi unici, ecc. e, nonostante che, per le accresciute funzioni dello Stato, sia anche aumentato il fabbisogno di carta da parte di pubbliche Amministrazioni, si spera tuttavia di poterlo ridurre ad una cifra anche inferiore di quella che era in tempi normali.

« Per i giornali, aderendo alla richiesta fatta dalla maggior parte della stampa, si sono sopresse alcune pagine mensili. Similmente, si sono ridotti i formati dei manifesti, si sono vietate, per involgere le merci all'atto della vendita, le carte contenenti cellulosa, ecc.

« In tal modo, si spera assicurare la produzione della carta necessaria alle pubbliche Amministrazioni ed alla stampa. Questa, come ho detto, gode, inoltre, di un prezzo di favore, inferiore al costo effettivo della carta.

« Il sottosegretario di Stato

« MORPURGO ».

Cavallari. — *Al ministro della guerra.* —

« Per sapere se, in seguito all'aumentato numero dei Comandi di grandi unità ed alla accresciuta necessità degli ufficiali ad essi addetti, non si reputi giusto ed opportuno ammettere nel Corpo di stato maggiore anche quegli ufficiali che non lo furono in passato, non ostante che avessero compiuto con buon esito tutti e tre i corsi della scuola di guerra ».

RISPOSTA. — « Posso annunciare che in considerazione delle deficienze che si vanno verificando nei quadri degli ufficiali di stato maggiore, è stata concretata una disposizione che consentirà di provvedere al reclutamento di detti ufficiali sotto determinate condizioni e nei limiti delle esigenze organiche, traendoli da quelli che in passato compirono con buon esito tutti i corsi della scuola di guerra, pur non essendo poi stati ammessi nel Corpo di stato maggiore.

« Con ciò il desiderio dell'onorevole interrogante è stato soddisfatto.

« Il ministro

« GIARDINO ».

Cavina. — *Al ministro di grazia e giustizia e dei culti.* — « Per sapere se sia informato della infinita lentezza con cui vengono esaurite le pratiche riguardanti la liquidazione dei supplementi di congrua e delle spese di culto, che si prolungano abitualmente per anni ed anni, con grave danno materiale e morale dei parroci poveri, e con manifesta violazione dei loro diritti ».

RISPOSTA. — « Sino alla pubblicazione della legge 4 giugno 1899, n. 191, sulle congrue parrocchiali l'Amministrazione del Fondo per il culto ha posto sempre ogni cura e tutta la solerzia per soddisfare le giuste aspirazioni ed i legittimi diritti dei parroci. Ma è da considerare che, mentre si presumeva che le parrocchie con un reddito inferiore a lire 900, e quindi aventi diritto al supplemento di congrua, fossero 9,805, esse sono salite, via via, fino al 30 giugno 1916 a ben 14,582.

« Gli accertamenti che l'Amministrazione doveva compiere aumentarono in proporzione, e si resero anche più difficili per la complessa costituzione dei patrimoni beneficiari da esaminarsi, e per la quasi generale tendenza nei parroci a svalutare le cifre delle attività, e ad ingrandire quelle delle passività senza produrre veruna giustificazione, o producendo giustificazioni insufficienti.

« Tuttavia l'Amministrazione non ha esitato a sostituirsi ai parroci, fino dove le è stato possibile, per raccogliere tutti i documenti necessari, ed a compiere quanto era richiesto per la più esatta e sollecita applicazione della legge.

« Delle 14,582 parrocchie per le quali si doveva provvedere alla liquidazione d'ufficio, fu già provveduto sino al 30 giugno 1916 per 13,946, onde resta a provvedersi soltanto per numero 636 parrocchie, per le

quali sono già in corso gli accertamenti prescritti.

« Quanto alla concessione degli assegni in compenso delle spese di culto, è da considerare che raramente i parroci presentano i documenti regolarmente compilati, e che, d'altronde, dev'essere indagato se esistano corpi o enti morali o privati obbligati, in virtù delle antiche leggi tuttora in vigore nelle varie regioni, o per titoli particolari, a provvedere alle spese medesime od a contribuirvi in parte. Ed è precisamente quando le spese sono sostenute in parte dal parroco ed in parte da altri enti, che sorgono le più varie ed insistenti constatazioni.

« Tuttavia sino al 30 giugno 1916 l'Amministrazione ha provveduto già alla concessione di assegni numero 6972 per altrettante parrocchie, e deve provvedere soltanto per 319 domande, per le quali sono già in corso le istruttorie prescritte.

Non s'ignora che i parroci muovono le più vive insistenze per la più sollecita risoluzione dei reclami contro le liquidazioni di congrua; ma va rilevato anzitutto che generalmente essi si limitano a semplici affermazioni senza addurre giustificazioni, lasciando all'Amministrazione la cura di procurarsele. Quindi per ogni reclamo l'Amministrazione è costretta a compiere una accurata istruttoria nello stesso interesse dei parroci e per l'esatta applicazione della legge.

« In secondo luogo è da notare che molti parroci, o perchè non soddisfatti delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, o perchè credono di avere nuovi diritti, confortati in ciò da una giurisprudenza fluttuante; o per sopraggiunte variazioni patrimoniali rilevate in occasione del passaggio del beneficio da un investito all'altro, rinnovano per la seconda, la terza, ed anche per la quarta volta i loro reclami.

« Per tal modo i reclami complessivamente pervenuti sino al 30 giugno 1916 si elevano a n. 11,375, ne furono risolti dal Consiglio di Amministrazione n. 9,717, onde rimangono a risolversi n. 1,568.

« Dei quali una parte è già in istato di relazione, per moltissimi è pressochè ultimata l'istruttoria, e per gli altri l'istruttoria è stata iniziata.

« Va peraltro notato che non pochi reclami rimasti a risolversi potrebbero, a stretto rigore, anche non essere considerati tali perchè o riproducono questioni già ri-

solute dal Consiglio di amministrazione, o contengono domande nuove, che sarebbero tardive, e quindi potrebbero senz'altro essere dichiarati inammissibili. Invece è soltanto per l'equità, cui l'Amministrazione sempre s'ispira, se vengono proposti all'esame del Consiglio.

« Riassumendo, al 30 giugno 1916, doveva provvedersi alla liquidazione d'ufficio per n. 636 parrocchie, rimaneva a provvedersi per n. 319 domande di concessioni dell'assegno in compenso delle spese di culto, e restavano a risolversi n. 1658 reclami, e l'Amministrazione avrebbe nella massima parte già compiuto il lavoro; se non fossero sopravvenuti i richiami alle armi, i quali hanno in certo qual modo paralizzato l'opera non solo dell'ufficio centrale, ma ancora di quelli provinciali, a cui deve farsi ricorso per raccogliere gli elementi d'istruttoria, ed i documenti giustificativi.

« *Il sottosegretario di Stato*
« PASQUALINO-VASSALLO »

Cavina. — Al ministro dell'istruzione pubblica. — « Per sapere se intenda chiamare all'insegnamento del latino il maestro elementare Francesco Sofia Alessio che, vincendo il premio internazionale di poesia latina della Reale Accademia di Amsterdam, illustrata tante volte dall'arte di Giovanni Pascoli, ha dimostrato di essere degno della buona tradizione classica delle nostre scuole ».

RISPOSTA. — « Il Ministero, pur associandosi all'onorevole interrogante nel rendere omaggio ai meriti del maestro elementare Francesco Sofia Alessio, tanto più pregevoli in quanto accoppiati a modestia veramente Pascoliana, non saprebbe però trovare in una materia così rigidamente disciplinata da norme di legge, qual'è quella dell'assunzione degli insegnanti alle cattedre delle scuole secondarie, il modo per rendere attuabile la proposta propugnata dall'interrogante.

« Non v'ha, infatti, nelle leggi che regolano lo stato giuridico degli insegnanti medi, nè in altre disposizioni affini, una norma che abbia analogia con quella dell'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, secondo la quale chi abbia raggiunta meritata pubblica fama in una determinata disciplina può ottenere senz'altro la docenza nelle aule universitarie.

« A' termini invece dell'articolo 1° della legge 8 aprile 1906, n. 141, nessuno può essere nominato insegnante di ruolo nelle scuole medie se non in seguito a regolare pubblico concorso.

« Per essere poi incaricato di supplenze provvisorie nello insegnamento secondario occorre il titolo di abilitazione, il quale per il latino è la laurea in lettere.

« Sia lecito, in ogni modo, aggiungere che, non potendosi in altro modo addimostare al maestro Alessio il compiacimento del Governo, egli, su proposta del ministro della pubblica istruzione, è stato recentemente insignito della croce di cavaliere della Corona d'Italia.

« *Il sottosegretario di Stato*
« ROTH ».

Centurione. — Al ministro della guerra. — « Per sapere se non creda doveroso estendere il concetto, contenuto nella circolare n. 16 della dispensa 3ª del *Giornale Militare* del 10 gennaio 1917, circa la dispensa dalla chiamata alle armi dei militari delle classi 1875 e 1874 che abbiano quattro o più figli conviventi in famiglia e a loro carico, anche a coloro, che pur trovandosi nelle sovra indicate condizioni di leva e di famiglia siano partiti volontari prima della chiamata delle suddette classi ».

RISPOSTA. — « Lo scopo che il Governo si prefisse nello stabilire che dall'obbligo del servizio militare nuovamente imposto col decreto luogotenenziale del 5 gennaio 1917, n. 7, andassero esenti quegli ex-militari delle classi 1874 e 1875 che avessero quattro o più figli conviventi ed a carico, è evidente.

« Trattavasi di imporre, con disposizione d'eccezione, un nuovo vincolo di servizio militare a cittadini che, per l'applicazione normale della vigente legge sul reclutamento, erano già stati prosciolti da ogni obbligo per ragione di età: ed era consigliabile che una così straordinaria imposizione fosse accompagnata da tutti quei temperamenti che potessero apparire atti a mitigare le conseguenze sociali.

« Nel caso, invece, dei militari che hanno assunto l'arruolamento volontario per la durata della guerra — caso del quale si occupa la interrogazione — manca ogni ragione per l'adozione di temperamenti da parte dell'autorità militare. Trattasi, infatti, di elementi che, per loro personale e spontanea iniziativa, hanno chiesto di es-

sere arruolati nel Regio esercito per tutta la durata della guerra e non può perciò nemmeno concepirsi l'obbligo, da parte dell'Amministrazione militare, di esaminare se, per condizioni di famiglia potrebbe loro riuscire utile il proscioglimento dell'arruolamento volontario, mentre la guerra dura tuttora.

« Il ministro

« GIARDINO ».

Chiesa. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se intenda, in via di equità, rettificare la data di anzianità assegnata agli ufficiali di complemento divenuti effettivi al momento della guerra, essendo stata questa data fissata nei sottotenenti al 1° novembre e al 1° dicembre 1915 e nei tenenti al 1° agosto e 1° settembre 1916, mentre si tratta di ufficiali tali dal 1912, 1913, 1914, e se non possa tale data stabilirsi almeno in quella della dichiarazione di nostra guerra, 24 maggio 1915 ».

RISPOSTA. — « Il Ministero ha già avuto occasione di esaminare la convenienza di accordare agli ufficiali di complemento trasferiti nel ruolo degli effettivi in base al decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1993, una anzianità retroattiva corrispondente al giorno della entrata di ciascuno in zona di guerra.

« Ma un provvedimento in tal senso non avrebbe giovato che ad un numero limitato di ufficiali, giacchè l'anzianità di nomina non avrebbe potuto essere retrodatata oltre il giorno nel quale i sottotenenti venivano a compiere i sei mesi ed i tenenti i 24 mesi di servizio di ufficiali di complemento (Articolo 2 n. 4 legge sull'avanzamento del Regio esercito).

« Al contrario il vantaggio di alcuni, tenuto conto dello stato di fatto che si era venuto creando, avrebbe suonato ingiustizia per tutti quegli ufficiali che erano in S. A. P. anche prima della mobilitazione generale, e che non dovevano essere sorpassati nel ruolo, avendo, come gli ufficiali di complemento, sopportato i disagi inerenti alla campagna e contando in più il corso di studi regolare e il titolo, che, per essere ammesso a quel concorso, era richiesto.

« Per ovviare a questi inconvenienti si sarebbe dovuto modificare, per quasi tutti i subalterni, l'anzianità, turbando così la stabilità dei ruoli, e determinando degli spostamenti che avrebbero potuto avere

non lievi ripercussioni nei riguardi della disciplina.

« Perciò, la retrodatazione progettata, e sulla quale ha interrogato l'onorevole Chiesa, non ha potuto essere accordata.

« Peraltro, il Ministero non ha mancato di prendere di sua iniziativa provvedimenti che rispondessero ai principi di equità: avendo notato, ad esempio, che alcuni sottotenenti di complemento nominati effettivi con anzianità 1° novembre 1915, e poi promossi tenenti il 1° agosto 1916, avrebbero avuto un vantaggio se non avessero fatto valere il loro diritto nell'ottobre 1915 (quando cioè non poteva prevedersi che si sarebbe fatto luogo alle nuove ammissioni con anzianità 1° maggio 1916), si è determinato di rettificare d'ufficio l'anzianità da tenenti effettivi dei detti ufficiali, portandola dal 1° agosto 1916, al 1° maggio 1916, con un guadagno cioè di tre mesi di anzianità.

« Il ministro

« GIARDINO ».

Ciccarone. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere il motivo per il quale, mentre il Ministero con recente nota diretta al distretto militare di Macerata riconobbe espressamente il diritto d'alloggio gratuito per gli ufficiali adibiti alla difesa costiera e ferroviaria residenti in zona di guerra, il distretto di Pesaro e il Corpo d'armata di Ancona hanno ripetutamente negato il medesimo diritto agli ufficiali del 143° battaglione di milizia territoriale ugualmente adibiti alla difesa costiera e ferroviaria ed ugualmente dislocati in zona di guerra, cioè lungo la costa adriatica, come quelli dipendenti dal distretto di Macerata, dando luogo così ad una ingiustificata disparità di trattamento fra ufficiali che trovansi fra loro in precise, identiche condizioni ».

RISPOSTA. — « Diversamente da quanto è indicato nell'interrogazione, il Ministero non ha dato nessuna disposizione al distretto militare di Macerata per la concessione dell'alloggio gratuito agli ufficiali adibiti alla difesa costiera e ferroviaria residenti in zona di guerra, inquantochè il diritto all'alloggio gratuito agli ufficiali in tali posizioni è regolato da disposizioni del Comando Supremo e dell'Intendenza generale, secondo le quali la concessione è fatta solamente agli ufficiali che facciano parte di unità, reparti e corpi mobilitati, dislocati nella zona di guerra e purchè non risiedano nella località

dove risiedevano prima della guerra o della chiamata alle armi.

« Si sono perciò assunte informazioni per conoscere i motivi per i quali l'alloggio gratuito è stato negato agli ufficiali del 143º battaglione milizia territoriale, e si è accertato che il battaglione medesimo, giusta disposizioni del Comando Supremo, non è da considerarsi mobilitato, e che perciò giustamente è stato negato ai suoi ufficiali lo alloggio gratuito.

« Il ministro

« GIARDINO ».

Ciriani. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non ritenga utile e necessario provocare provvedimento per il quale coloro che possiedono titolo di studio e, a norma delle disposizioni in attuazione, non ne facciano denuncia per sottrarsi all'obbligo di frequentare i corsi per allievi ufficiali, debbano incorrere nella perdita di ogni valore legale dei titoli medesimi ».

RISPOSTA. — « Il decreto luogotenenziale n. 305 del 22 febbraio ultimo scorso, che istituì i corsi obbligatori di allievi ufficiali per i militari forniti di determinati titoli di studio, contiene già una sanzione penale per coloro che omettono la denuncia dei titoli posseduti o la facciano incompleta. Esso cioè stabilisce il deferimento ai tribunali militari e la pena del carcere militare sino a 30 giorni.

« L'aggiungere una nuova e più forte sanzione nel senso suggerito dall'onorevole interrogante, non appare necessario, e ad ogni modo sarebbe un provvedimento che non potrebbe essere emanato di sola iniziativa del Ministero della guerra.

« Il ministro

« GIARDINO ».

Ciriani. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se possa comunicare i risultati degli studi già da mesi iniziati allo scopo di istituire il distintivo dei combattenti ».

RISPOSTA. — « In risposta a una precedente domanda della S. V. Onorevolissima, questo Ministero ebbe già il pregio di significare che, dati i criteri stabiliti per la concessione del distintivo relativo alle fatiche dell'attuale guerra, istituito col Regio decreto 21 maggio 1916, n. 641, non si reputava opportuno istituire ora un nuovo distintivo per i combattenti, apportando

così una vera svalutazione di quello ora esistente.

« Del resto, è evidente che, dato il complesso carattere della guerra moderna, riuscirebbe assai difficile lo stabilire con precisione quali siano da considerare veri combattenti, e quali non: adottare un tale ordine di idee importerebbe il dover affrontare una casistica molto complessa, nella quale non sempre si potrebbe essere sicuri di rimaner fedeli a quei criteri di obiettività e di giustizia che in questa materia, forse più che in ogni altra, vanno tenuti sempre presenti. Non si saprebbe, ad esempio, con quanto fondamento si potrebbero escludere da una tale concessione coloro che, coadiuvando, con la loro attività ed abnegazione, i combattenti di prima linea, e facendo che questi siano provvisti di ogni mezzo di offesa e di resistenza, non sono meno di quelli esposti ai più gravi pericoli e soffrono non meno degli altri le gravi fatiche dell'azione bellica.

« A ogni modo, una questione di tal genere potrà essere affrontata, con maggiore preparazione e con più senso di opportunità, quando si dovranno stabilire i criteri cui si dovrà informare la concessione delle medaglie commemorative e dovrà scomparire l'attuale nastrino di guerra.

« Il ministro

« GIARDINO ».

Ciriani. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se, in relazione alle modificazioni introdotte alla legge sull'avanzamento degli ufficiali per i feriti e contusi in guerra, non si ritenga — per identità di causale — adottare uguale provvedimento, nel senso cioè che non occorra la incondizionata idoneità fisica a conseguire la promozione al grado immediatamente superiore, anche nei riguardi degli ufficiali che abbiano perduta la detta idoneità a seguito di malattia che risulti contratta al fronte in servizio ed a causa di servizio ».

RISPOSTA. — « Il trattamento fatto nei riguardi dell'avanzamento agli ufficiali infermi per ferite riportate in guerra è dovuto a considerazioni di valore morale evidente, per le quali si è ritenuto che non fosse equo negare la promozione a chi è reso temporaneamente inabile per aver versato il suo sangue combattendo.

« Ma occorre aver presente che trattasi di provvedimento del tutto eccezionale, contrastante con i principi razionali che

normalmente devono regolare l'avanzamento degli ufficiali, onde una sua estensione, quale sarebbe quella desiderata dall'onorevole interrogante, darebbe luogo a gravi inconvenienti di natura organica, ingombrando i quadri degli ufficiali ed ostacolando l'avanzamento degli individui pienamente idonei alle funzioni del grado superiore.

« Manca, d'altronde, alle cause delle malattie, anche se legalmente dichiarate come dipendenti dal servizio, quella indiscutibile evidenza che sola può giustificare, sotto l'aspetto morale, una concessione così particolarmente favorevole.

« Agli ufficiali ammalati per cause di servizio, già le disposizioni vigenti, che saranno prossimamente perfezionate, accordano facilitazioni notevolissime, evitando loro, in tutto o nella massima parte, il danno della perdita dell'anzianità, quando recuperino, sia pure dopo lungo tempo, la completa idoneità fisica.

« E questo rappresenta il massimo che si è potuto fare senza pregiudizio della buona costituzione dei quadri.

« *Il ministro*

« GIARDINO ».

Colonna di Cesarò. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere perchè, contrariamente alle disposizioni dello stesso Comando Supremo che ordinava l'allontanamento dalla prima linea dei militari di classi anziane, il soldato Russotti Salvatore di Pancrazio del 4° reggimento artiglieria da fortezza, unico della sua compagnia, ora sia rimasto fra le truppe di prima linea, ad detto alla batteria d'assedio 480 gruppo 117, e se non creda provvedere al riguardo ».

RISPOSTA. — « Il Comando Supremo ha effettivamente dato disposizioni per l'allontanamento dai reparti di prima linea dei militari delle classi più anziane, limitatamente però all'arma di fanteria, per la quale le maggiori disponibilità di personale e la possibilità di impiegare in altri servizi nella stessa zona di guerra i militari medesimi consentivano tale provvedimento.

« Non è stato invece possibile disporre nello stesso senso (né lo è tuttora) per i militari d'artiglieria, per condizioni di fatto opposte a quelle sopra indicate.

« Occorre però considerare che la rinuncia a tale provvedimento, per l'artiglieria, e specialmente per l'artiglieria d'assedio,

non è gravosa come lo sarebbe stato per la fanteria, data la grande diversità nella esplicazione dei rispettivi servizi.

« *Il ministro*

« GIARDINO ».

Colonna di Cesarò. — *Al ministro per le armi e munizioni.* — « Per sapere perchè, non ostante le assicurazioni date all'interrogante dal ministro della guerra, non viene ancora applicata ai militari anziani messi a disposizione della Direzione di artiglieria di Messina come operai, la circolare, n. 529, (*Giornale Militare* ufficiale, dispensa 52) e non si vestono in borghese, economizzando così anche spese di vestiario e di casermaggio ».

RISPOSTA. — « Con provvedimento del 12 corrente su conforme proposta della Direzione di artiglieria di Messina, sono stati collocati a disposizione (svestiti) n. 71 operai militari addetti presso la Direzione stessa, rimanendone vestiti in divisa soltanto tre, a cui non si è creduto applicare il beneficio della svestizione, perchè, data la loro classe, dovranno essere, appena possibile, sostituiti con altri di classi più anziane. Si crede poi opportuno far presente che la proposta per la svestizione dei militari comandati come operai presso gli Stabilimenti di Stato è rimessa al criterio discrezionale delle Direzioni degli stabilimenti stessi, non costituendo giammai il beneficio della svestizione un diritto degli operai militari.

« *Il ministro*

« DALLOLIO ».

Colonna di Cesarò. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere perchè il Ministero della guerra che fin dal luglio 1916 dispose una visita collegiale (che ebbe subito luogo) per il sottotenente del genio Della Torre Francesco non ha ancora provveduto per la definitiva sistemazione della posizione di detto ufficiale, e per sapere se ritenga tollerabile che per incuria degli uffici dei corpi d'armata territoriali i servizi procedano in modo così poco qualificabile ».

RISPOSTA. — « In relazione alla interrogazione suddetta intesa a conoscere le ragioni del ritardo dell'espletamento delle pratiche sanitarie relative al sottotenente del genio di milizia territoriale signor Francesco Della Torre, giova avvertire che il Ministero non mancò di rivolgere ripetute sollecitazioni al corpo d'armata di Roma.

Il medesimo ha rappresentato che il ritardo è dovuto al lungo e laboriosissimo carteggio corso fra quel Comando ed i numerosi uffici militari dei quali l'ufficiale fece parte allo scopo di poter stabilire con esattezza la posizione di lui, che nella corrispondenza coi vari comandi fu talvolta indicato col nome Francesco e tal'altra con quello di Giuseppe, rendendo così più difficili le ricerche e provocando numerose corrispondenze tra i vari comandi.

« A conferma di quanto sopra si fa presente che la Direzione di sanità, alle premure rivolte, riferiva di aver ricevuto soltanto gli atti sanitari del sottotenente Della Torre Giuseppe, dell'8° artiglieria da fortezza: documenti che nell'ottobre 1916 erano stati rimessi al Comando Supremo, trattandosi di visita da esso richiesta.

« Allo stato delle cose, il Della Torre Francesco risulta idoneo ai soli servizi territoriali, e il relativo verbale è stato rimesso al deposito del 3° genio, al quale furono pure richiesti i motivi del notevole ritardo. Non appena tali informazioni perverranno a questo Ministero sarà dato corso alla pratica a tenore ed in conformità delle risultanze degli accertamenti sanitari.

« È peraltro a tener presente che se la pratica in questione ha effettivamente subito notevole ritardo, in via normale simili provvedimenti vengono esauriti con la maggiore sollecitudine consentita dall'enorme lavoro che incombe agli uffici militari dipendenti.

« Giova anche soggiungere che nel caso in esame nessun positivo danno ha risentito il sottotenente Della Torre dal ritardo in parola.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Colonna di Cesarò. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se sia vero che con recente disposizione i militari delle classi dal 1876 al 1881 provenienti dalla riserva navale (Regia marina) sono stati trasferiti in corpi di difesa costiera, e, nel caso affermativo, perchè taluni corpi in zona di guerra non abbiano ancora ottemperato all'invio dei militari suddetti ».

RISPOSTA. — « Non sono in vigore disposizioni d'ordine generale nel senso indicato dall'onorevole interrogante e cioè che i militari delle classi dal 1876 al 1881, provenienti dalla riserva navale, debbano essere trasferiti in reparti di difesa costiera.

« Ma poichè anche i militari provenienti dalla riserva navale e passati per legge alla milizia territoriale del Regio esercito sono in questo impiegati secondo le esigenze di servizio e la classe cui appartengono, così avviene che i diversi comandi superiori che debbono, nella loro giurisdizione, provvedere alla difesa costiera, vi adibiscono, fra il personale dipendente, quello che ritengono più adatto e possono quindi dare la preferenza a coloro che provengono dalla riserva navale e che siano disponibili.

« Ciò non implica, per altro, alcun diritto da parte dei militari stessi alla destinazione al servizio costiero, specie poi se si trovino in zona di guerra e a completa disposizione dei superiori comandi mobilitati.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Colonna di Cesarò. — *Al ministro dell'interno.* — « Per sapere come debbono provvedere al pagamento delle spese stanziato in bilancio quei comuni colpiti dal terremoto del 1908 i cui bilanci approvati dalla Commissione Reale per l'assegnazione dei centesimi addizionali non possono più toccarsi, che hanno raggiunto o ecceduto il limite massimo della sovrimposta e che, a causa della guerra, debbono consentire ad una temporanea riduzione del canone pattuito con l'appaltatore del dazio e consumi ».

RISPOSTA. — « Per l'articolo 27 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1526, i comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 possono sempre, ove sia riconosciuto necessario, deliberare modificazioni al bilancio approvato nei modi e con le forme all'uopo prescritte.

« Perciò, ove i detti comuni concedano la temporanea riduzione del canone di appalto del dazio consumo nei limiti ed alle condizioni stabilite dagli articoli 3 e 4 del decreto luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1599 e del decreto luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 186, e dimostrino di non poter far fronte con mezzi propri alla corrispondente minore entrata, potranno ricevere la somma all'uopo occorrente con speciale assegnazione suppletiva, a pareggio del bilancio, sui proventi dell'addizionale.

« *Il sottosegretario di Stato*
« BONICELLI ».

Colonna di Cesarò. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere perchè il militare Mazzeo Giuseppe di Francesco, sottufficiale di carriera nel 76° reggimento fanteria, superati in novembre 1915 gli esami ad aspirante ufficiale effettivo, si trovi, nonostante cinque ferite riportate e una proposta per medaglia al valore, ancora aspirante, quando a quest'ora dovrebbe aver già raggiunto il grado di tenente e per chiedere se ritenga decoroso siffatto contegno negligente del suo Dicastero verso coloro che combattono per la Patria ».

RISPOSTA. — « La nomina degli aspiranti a sottotenenti in servizio attivo permanente può aver luogo solo in seguito ad accertamento delle particolari condizioni di servizio degli interessati: ciò che richiede spesso lunghe e laboriose indagini presso i rispettivi depositi, i quali d'altra parte non possono sempre rispondere sollecitamente alle richieste del Ministero perchè mancano dei dati relativi alle variazioni matricolari degli interessati, dati che ricevono dai corpi mobilitati e che per motivi vari, dipendenti dallo stato di guerra (trasferimenti, entrate in ospedali, in convalescenziari, ritorno in zona territoriale, ecc.) spesso non giungono con quella sollecitudine ed esattezza che sarebbe desiderabile.

« Nei riguardi dell'aspirante Mazzeo Giuseppe, il Ministero ha richiesto in tempo debito, copia del foglio matricolare dell'interessato, per stabilire il suo diritto alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente. Tale copia, dopo ripetute sollecitazioni, è qui pervenuta: da essa però rilevasi che l'aspirante non possiede ancora la condizione dei tre anni di servizio da sottufficiale, essendo stato nominato sergente il 25 settembre 1914 e quindi allo stato delle cose egli non può essere nominato sottotenente in servizio attivo permanente.

« *Il ministro*

« GIARDINO ».

Compans. — *Ai ministri di grazia e giustizia e della guerra.* — « Sul nome e sul grado del funzionario del Ministero di grazia e giustizia, che dichiarò insostituibile e indispensabile l'impiegato Colazza, che mentre non adempiva ad alcun incarico nel Ministero stesso, tranquillamente, indisturbato, copriva le funzioni di segretario dell'imputato Luca Cortese; e dopo ciò, quali provvedimenti siansi presi contro quel funzionario colpevole di sì grave mancanza, per la quale un decreto luogotenenziale

commina pene severe, che furono di fatto applicate ad industriali per la stessa colpa ».

RISPOSTA. — « In seguito alla chiamata alle armi delle classi dal 1876 al 1881 il Consiglio di amministrazione del Ministero riconobbe, nella seduta del 15 novembre 1916, la necessità di chiedere la dichiarazione di insostituibilità per tutti i funzionari di carriera amministrativa nati anteriormente al 1879, che erano già stati chiamati alle armi o che lo sarebbero in seguito, non ritenendosi assolutamente possibile un'ulteriore riduzione di personale negli uffici.

« Con successivo manifesto 19 dicembre 1916 veniva indetta la chiamata alle armi anche delle classi 1874 e 1875, prima non comprese nei quadri di mobilitazione generale, e fu allora che, in applicazione del detto principio di massima, fu provveduto da questo Ministero per l'esonero del Colazza, appartenente alla classe anziana del 1875 e di 3ª categoria.

« Diversamente poi da quanto è stato esposto nell'interrogazione cui si risponde, il Colazza trovavasi nel gennaio di questo anno ad essere l'unico funzionario in servizio effettivo alla sezione prima della divisione penale, cui era addetto, e fu perciò dietro analoga dichiarazione del direttore capo divisione comm. De Notaristefani, cui si associò il direttore generale comm. Manfredi, giustamente dispensato dalla chiamata per assolute esigenze di servizio ed egli adempì in modo sostanzialmente normale ai suoi doveri, anche quando tramutato, in seguito, per necessità di servizio, da quella divisione, dove venne sostituito da altro funzionario, alla divisione nona, rimasta senza alcun segretario, egli fu incaricato delle funzioni di segretario in entrambe le sezioni di quest'ultima divisione.

« Dai fatti sopra accennati risulta quindi evidente che, se il Colazza fu trattenuto presso questo Ministero, ciò fu per necessità assoluta e nell'esclusivo interesse del servizio, e durante quel periodo di tempo egli, come impiegato, non dette luogo a doglianze sulla sua condotta.

« *Il sottosegretario di Stato*

« PASQUALINO-VASSALLO ».

Congiu. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se sia vero: a) che l'Amministrazione della guerra — la quale nella opportuna applicazione delle norme fissate dalla notificazione ministeriale 2 maggio 1917 emanata in base al decreto luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1228, trovava la

migliore tutela dei suoi interessi - non abbia provveduto direttamente all'acquisto del bestiame bovino necessario alla confezione della relativa conserva in scatole negli stabilimenti di Solarussa ed Alghero (Sardegna) destinata all'esercito; b) che non abbia indetto la pubblica asta sotto le stesse condizioni per le quali la fornitura del bestiame, all'indicato scopo, fu collocata a trattative private. E infine per conoscere se, di fronte ai benefici che ne risentirebbe la pubblica Amministrazione ponendosi in diretti rapporti coi produttori e allevatori sardi, non creda conveniente, secondando i voti della stampa e delle autorità locali, di procedere direttamente alla requisizione del bestiame bovino sardo necessario, annullando o risolvendo, se del caso, il contratto che sarebbe stato stipulato ».

RISPOSTA. — « a) Il rifornimento degli stabilimenti per la confezione della carne in conserva di Alghero e Solarussa richiedendo solo venti bovini al giorno non v'era interesse da parte dell'Amministrazione militare di provvedere direttamente all'acquisto con apposite Commissioni d'incetta per cui il servizio venne affidato ad una impresa.

« b) Recentemente questo Ministero essendo venuto nella determinazione d'intensificare il prelevamento del bestiame nell'isola sia per esportarlo sul continente sia per aumentare la produzione dei locali carnicieri ha ordinato la costituzione delle Commissioni d'incetta le quali acquisteranno i bovini secondo le norme prescritte dai decreti luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1053, e 4 maggio 1916 n. 538, come è nel desiderio del l'interrogante.

« c) Premesso che con regio decreto 4 agosto 1914, n. 770, prorogato fino al termine della guerra, con decreto luogotenenziale 1842 del 21 dicembre 1915 fu consentito all'Amministrazione militare di derogare alle norme consuete stabilite dalla legge e dai regolamenti negli acquisti di quanto occorre per la guerra, e, quindi, anche dall'indire l'asta, sta di fatto, che per provvedere i buoi occorrenti per la lavorazione delle scatolette di carne nei censati stabilimenti di Alghero e Solarussa furono sollecitati vari commercianti a presentare offerte. Due di essi non risposero affatto e fra le offerte presentate la migliore fu quella del signor Francesco Borasio con cui furono iniziate le trattative e fu con-

cretato un contratto, in base al quale egli, a lire 155 a quintale a peso vivo, e cioè a prezzo inferiore di lire 5 a quello di requisizione stabilito con la circolare del 2 maggio ultimo scorso, si è obbligato a fornire buoi del peso non minore di 3 quintali, assumendo anche le spese del mantenimento dei buoi occorrenti per tre giorni di lavorazione.

« d) Quanto alla rescissione del contratto con il Borasio, a prescindere che è giuridicamente impossibile rescindere un contratto se non nei casi previsti nel contratto stesso, il contratto in parola è troppo vantaggioso per l'Amministrazione, perchè questa possa pensare alla risoluzione di esso.

« Poichè, per altro, nel cennato contratto è stata data facoltà alla ditta di chiedere lo scioglimento dagli impegni contrattuali, qualora l'Amministrazione militare provvedesse a requisizione di bovini in Sardegna, è il Borasio, che, quando cominceranno a funzionare nell'isola le Commissioni incetta bovini, può chiedere la rescissione del contratto.

« Il ministro

« GIARDINO ».

Cotugno. — *Al ministro di grazia e giustizia e dei culti.* — « Per sapere se non creda proporre alla Sovrana clemenza un decreto d'amnistia per le violazioni ai decreti sui consumi che hanno colpito una turba d'infelici e di pezzenti, vittime della loro ignoranza e dell'ambiente sociale in cui li abbiamo condannati a vivere ».

RISPOSTA. — « La materia speciale dei consumi, della quale si occupa, per la eccezionale importanza nel presente momento, il Comitato dei ministri, costituito col decreto luogotenenziale 16 gennaio 1917, n. 76, ha formato in genere oggetto di norme regolatrici e di relative penalità. Altre norme inoltre sono state dettate col decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, per quanto si riferisce ai reati concernenti il censimento, la precettazione e la requisizione di cose di comune e largo consumo, per ovviare, per quanto sia possibile, alle difficoltà presenti. Le stesse impellenti e gravi necessità, che hanno suggerito tali disposizioni e le comminate penalità, non possono evidentemente consigliare di proporre alla Sovrana clemenza un decreto di amnistia per le violazioni commesse; perchè la efficacia delle disposizioni non può essere scossa con un atto generale di clemenza

appena a qualche mese dalla entrata in vigore di quelle norme.

« Che, se qualche caso specialissimo vi fosse degno di considerazione, la prerogativa Sovrana potrebbe solo esercitare in tal caso, sentito naturalmente il parere del Commissariato generale dei consumi, come è prescritto dal decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740; e il Ministero di grazia e giustizia, ove qualche domanda in proposito sia inoltrata, non mancherà come sempre di esaminarla, con altissimo senso di equità.

« *Il sottosegretario di Stato*
« PASQUALINO-VASSALLO ».

Cotugno. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se, data l'aumentata necessità degli ufficiali di stato maggiore, non sia opportuno e giusto reclutarli anche fra coloro che compiono con buon esito i tre anni di Scuola di guerra, alcuni dei quali già ricoprono presso grandi comandi o intendenze cariche spettanti a tali ufficiali, in considerazione altresì che il giudizio di non idoneità per molti ufficiali che compiono la suddetta Scuola fu senza dubbio in relazione ai limitati bisogni del tempo di pace che solo a pochissimi di ogni corso permetteva l'ammissione nel Corpo di stato maggiore » (1).

Cucca. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non ritenga opportuno per ragioni di equità concedere delle agevolazioni ai militari figli unici e sostegni di madre vedova ».

RISPOSTA. — « La posizione dei militari figli unici e sostegni di madre vedova, fu considerata dal Ministero quando furono studiate e adottate misure per venire in aiuto delle famiglie in specialissime condizioni: ma sebbene nei temperamenti che furono allora escogitati per conciliare le esigenze militari coi riguardi alle famiglie (circolare n. 542 dello scorso anno) non si fosse potuto considerare altro che la condizione dei sostegni di madre vedova, esigenze militari imposero dopo cinque mesi di sospendere in gran parte l'applicazione di quella circolare.

« Le condizioni attuali, come si intuisce, non possono essere mutate da allora altro

che nel senso di rendere meno che mai possibile l'adozione di provvidenze le quali diminuiscano o intralcino la libera disponibilità della forza, per l'invio al fronte; eppertanto non apparisce possibile di istituire speciali agevolazioni a favore dei figli unici e sostegni di madre vedova.

« Peraltro non fu trascurato — come, del resto, è noto — ciò che poteva farsi nel campo economico: ed infatti è ammesso dalle disposizioni vigenti che la vedova, madre di un militare alle armi, la quale per la partenza del figlio sia rimasta priva dei necessari mezzi di sussistenza, ottenga il soccorso giornaliero, se il figlio è un richiamato o è ascritto alla 3ª categoria; mentre è pure consentita la concessione eccezionale di un modesto sussidio mensile alla madre il cui unico sostegno sia sotto le armi per compiere la ferma di leva.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

De Capitani. — *Al ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non creda opportuno, di fronte alla crisi della carta, prendere provvedimenti intesi a semplificare il congegno burocratico per lo impiego di formulari a stampa, invitando i ministri competenti a far sospendere, per il tempo della guerra, ad esempio, la compilazione dei cosiddetti moduli negativi, e quegli altri che non sono strettamente necessari al sollecito e regolare andamento dell'Amministrazione dello Stato ».

RISPOSTA. — « Tra i provvedimenti che devono tendere alla limitazione più stretta del consumo della carta, quelli riguardanti le comunicazioni tra gli uffici e l'uso dei moduli negativi, tengono indubbiamente un posto importante.

« Sulla necessità in genere, però, di limitare tale consumo, il Governo non ha mancato di portare la propria attenzione; e l'Amministrazione del tesoro si è fatta anzi iniziatrice presso tutti i Ministeri, affinché fossero date le più efficaci e pronte disposizioni per contenere le spese generali degli uffici nei limiti più rigorosi, e per attuare tutte quelle provvidenze, anche di carattere transitorio, atte a conseguire lo scopo desiderato.

« A tale invito le varie Amministrazioni hanno corrisposto comunicando le molteplici provvidenze adottate, fra le quali quelle dirette ad evitare ogni superfluo impiego di stampati, o a moderarne l'uso e la spesa.

(1) Vedi per la risposta quella identica data all'interrogazione del deputato Cavallari, pag. 13792-93.

« Se perciò non sarà possibile attuare in via assoluta la proposta di sospendere i moduli negativi, non si mancherà tuttavia di vigilare e di raccomandare affinché essa sia tenuta presente per la sua larga applicazione.

« Allo scopo medesimo già mira d'altra parte l'articolo 4 del decreto luogotenenziale 12 aprile ultimo scorso, n. 597, sul consumo della carta, già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

« *Il sottosegretario di Stato*

« DA COMO ».

De Felice-Giuffrida. — *Al ministro dei trasporti marittimi e ferroviari.* — Per sapere se e quando intenda provvedere a migliorare la sorte disperatissima dei pensionati e dei pensionandi delle Ferrovie dello Stato ».

RISPOSTA. — « Con la legge 23 luglio 1914, n. 742, venne provveduto, con decorrenza dal 1º luglio 1913, ad un miglioramento delle pensioni del personale ferroviario. Ritenuto che la interrogazione si riferisca ai pensionati a tutto il 30 giugno 1913, esclusi da detto miglioramento, osservo che la questione, meritevole certamente del più attento esame, non può essere risolta che per legge, tenute presenti le condizioni del fondo pensioni.

« *Il ministro*

« RICCARDO BIANCHI ».

De Giovanni. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non ritenga opportuno di reintegrare nel loro grado, come è già stato fatto per i sottotenenti, quei sottufficiali retrocessi in seguito a pene disciplinari non ledenti la loro onorabilità ».

RISPOSTA. — « La questione della reintegrazione del grado dei sottufficiali e graduati di truppa retrocessi o rimossi è già stata ampiamente esaminata e si è dovuto riconoscere che non vi sarebbe alcuna fondata ragione per far luogo senz'altro all'invocata reintegrazione, per il solo fatto del richiamo alle armi dei militari di cui trattasi o della loro assegnazione a reparti mobilitati.

« Il provvedimento non sarebbe giustificato da esigenze di servizio, nè vi sarebbero ragioni di equità o di indole morale che giustificerebbero il riconferimento di un grado regolarmente perduto, senza speciali benemerienze da parte degli interessati.

« Del resto le vigenti disposizioni non vietano ai retrocessi per mancanze disciplinari o per colpe che non siano di carattere indecoroso di riacquistare il grado perduto, qualora ne siano giudicati meritevoli.

« I retrocessi ed i rimossi, infatti, possono, sotto determinate condizioni, aspirare nuovamente all'avanzamento e riacquistare successivamente i vari gradi, e ciò anche all'infuori dell'avanzamento straordinario per merito di guerra stabilito per coloro che si distinguono combattendo.

« E se si considera che, in tempo di guerra, i limiti minimi di anzianità fissati per le promozioni sono notevolmente ridotti, ne consegue che i retrocessi, quando se ne rendano meritevoli, possono in breve periodo di tempo riottenere il grado perduto, senza che perciò sia necessario proporre provvedimenti eccezionali, che sarebbero contrari ai criteri che regolano l'avanzamento in genere e la disciplina.

« *Il ministro*

« GIARDINO ».

Delle Piane. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere i criteri che hanno ispirato la disposizione contenuta nella circolare di chiamata alle armi delle reclute della classe 1899, con la quale si limita l'ammissione al volontariato di un anno nella sola fanteria; e chiede se non ritenga atto di giustizia revocare detta limitazione, affinché a questa classe, che per le necessità odierne ebbe già anticipata di due anni la chiamata, siano almeno accordate quelle facoltà che furono concesse a tutte le altre classi, compresa quella del 1898 ».

RISPOSTA. — « L'ammissione al volontariato d'un anno per le reclute della classe 1899 è stata limitata alla sola fanteria per ragioni di varia natura.

« Anzitutto l'Amministrazione militare deve tener conto, nell'adottare simili disposizioni, delle esigenze del reclutamento; e, poichè l'istituto del volontariato d'un anno ha, tra gli altri suoi scopi, quello di fornire all'esercito graduati di truppa e ufficiali di complemento, si è dovuto provvedere a che gli ammessi al volontariato di un anno dell'ultima classe chiamata affluissero tutti alla fanteria perchè i quadri di quest'arma hanno ora maggior bisogno dei detti graduati ed ufficiali, mentre quelli delle armi speciali ne sono più o meno esauranti.

« Inoltre essendosi da varie parti e insistentemente sollevato il dubbio che la scelta dell'arma costituisca in questo momento un troppo marcato privilegio, l'Amministrazione ha creduto necessario togliere di mezzo fin l'ombra d'un tale sospetto, in un periodo come l'attuale, in cui i gravi sacrifici che la Patria richiede devono pesare in modo uguale su tutti.

« Le circostanze esposte non esistevano quando furono chiamate alle armi le classi di leva precedenti; e perciò si permise che le reclute delle dette classi fossero ammesse al volontariato di un anno anche nelle armi speciali.

« Tolta tale facoltà a quelle della classe 1899, non è possibile, come chiede l'onorevole interrogante, revocare tale disposizione, che fu adottata dopo maturo esame.

« *Il ministro*

« GIARDINO ».

Dello Sbarba. — *Al ministro dell'interno e delle finanze.* — « Per conoscere se le istituzioni di beneficenza non debbano intendersi esenti dal contributo straordinario per la assistenza civile che i municipi ebbero facoltà di imporre giusta l'allegato a) del decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, e ciò in vista del concetto a cui si ispira l'articolo 3 del decreto stesso ».

RISPOSTA. — « Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono esenti dal contributo straordinario per l'assistenza civile che i municipi ebbero facoltà di imporre giusta l'allegato a) del decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090.

« La risposta è data anche a nome del ministro delle finanze.

« *Il sottosegretario di Stato*

« BONICELLI ».

Dello Sbarba. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere come intenda provvedere ad evitare che soldati alienati, proposti per la riforma, debbano restare per mesi negli istituti manicomiali in attesa del foglio di rassegna e ciò col lamentato ingombro dei luoghi di cura, con danno economico del pubblico erario e con grande inquietudine delle famiglie di questi ammalati, le quali giustamente ne reclamano il trasferimento nel manicomio della propria provincia ».

RISPOSTA. — « Le vigenti disposizioni (paragrafo 15 del regolamento sulle rasse-

gne e paragrafo 514 del regolamento sul servizio sanitario) stabiliscono che, appena emessa la decisione di riforma, i militari alienati debbano essere accompagnati in patria, con tutte le cautele necessarie, oppure trasferiti nei manicomi delle provincie alle quali appartengono, previo accordo con le autorità politiche delle provincie stesse, semprechè le condizioni mentali dell'alienato lo consentano.

« Pertanto, non si può far luogo al trasferimento dell'alienato prima che ne sia stata pronunciata la riforma.

« Non consta a questo Ministero che le autorità competenti ritardino la compilazione dei fogli di proposta a rassegna allorchè sia loro pervenuto il giudizio dalle direzioni dei manicomi. Ad ogni modo, giusta disposizioni di recente emanate, i militari riconosciuti inabili al servizio debbono essere subito licenziati dalle armi, appena siano state pronunciate, dai direttori degli ospedali, le decisioni di riforma o d'invio in licenza di convalescenza. Per gli alienati queste disposizioni valgono, naturalmente, nel senso che essi possono subito essere accompagnati in patria o nel manicomio della loro provincia.

« Può però talvolta accadere che anche dopo la riforma, non sia possibile far luogo al trasferimento, sia perchè le condizioni degli alienati non ne consentono il trasporto, sia perchè, dovendo il tragitto, per ovvie ragioni, essere fatto in compartimenti speciali, non sempre si possono ottenere, date le attuali contingenze, le vetture all'uopo necessarie.

« Ciò premesso, si avverte che, ove dall'onorevole interrogante venissero segnalati al Ministero fatti concreti, non si mancherebbe di assumere informazioni e, se del caso, rimuovere gli inconvenienti lamentati.

« *Il ministro*

« GIARDINO ».

Dello Sbarba. — *Al ministro dell'industria, commercio e lavoro.* — « Per conoscere in base a quali criteri egli, preoccupato della crisi della carta in Italia, non abbia creduto provvedervi non contenendo l'avidità delle cartiere, ma unicamente costringendo la vita di molta stampa quotidiana e periodica in termini di eccessiva insofferenza » (1).

1) Vedi per la risposta quella identica data all'interrogazione del deputato Castellino, pag. 13791-92.

De Marinis. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda giusto disporre che vengano riveduti i provvedimenti di passaggio dalle compagnie di sanità alla fanteria per quei militari che, trovandosi in licenza di convalescenza non, sono stati in grado di conoscere le nuove disposizioni, perchè ai detti militari trovatisi nelle indicate condizioni sia data facoltà di far valere i loro diritti allo scadere della licenza, o immediatamente per quelli già passati dalla sanità alla fanteria ».

RISPOSTA. — « Il trasferimento nell'arma di fanteria è stato applicato ai militari delle compagnie di sanità i quali fossero sprovvisti di determinati titoli professionali o non possedessero determinate capacità acquisite per pratica.

« Le autorità alle quali spettava l'esecuzione dei provvedimenti ordinati erano già a conoscenza di tali dati e perciò, indipendentemente dalla presenza o meno degli interessati, hanno potuto, dopo avere completato e accertato i dati stessi, procedere ai trasferimenti.

« Si deve così ritenere che, con tale procedimento, le disposizioni date abbiano ricevuto equa applicazione e che di massima gli interessi degli assenti non possano essere stati trascurati, e pertanto non sembra necessario il provvedimento proposto dall'onorevole interrogante. D'altra parte sarà sempre lecito a ciascuno di rappresentare alle superiori autorità, nei modi consentiti dai regolamenti, i motivi per i quali ritenesse non conformi alle disposizioni in vigore i provvedimenti ad esso applicati.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

De Marinis. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere da quali criteri sia stato spinto nell'escludere dall'ammissione all'Accademia militare di Torino gli aspiranti allievi ufficiali della classe di leva 1898 arruolati in 2ª categoria, mentre ha accordato tale diritto a quelli di 3ª categoria ».

RISPOSTA. — « L'ammissione ai corsi di artiglieria e genio presso l'Accademia militare di Torino è stata concessa ai militari di dette armi che appartengono alla terza categoria della classe 1898 (come del resto alla stessa categoria di tutte classi dal 1882 in poi) e non anche ai militari di seconda categoria, perchè gli appartenenti alla terza categoria hanno titolo alla nomina a sottotenenti di milizia territoriale, e non si po-

teva non tener conto degli speciali riguardi che la legge sul reclutamento ha voluto avere per i detti militari, i quali, per eccezionali condizioni di famiglia hanno obblighi di servizio in grado minore di quelli a cui sono tenuti i militari di prima e seconda categoria.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Dentice d'Accadia. — *Al presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri delle finanze e del tesoro.* — « Per sapere se non credano equo ed opportuno estendere ai benemeriti pensionati dello Stato i benefici finanziari recentemente concessi ai funzionari in servizio attivo, durante il periodo della guerra, e ciò in considerazione che i primi, non meno dei secondi, risentono le gravi conseguenze del momento ».

RISPOSTA. — « A questa interrogazione non è dato di rispondere diversamente da ciò che si è già dichiarato di fronte ad identiche domande presentate alla Camera, e cioè che « altra volta, nel 1911, dopo ampia discussione, il Governo, invocando i « suoi doveri e la sua responsabilità nella « politica delle spese, dichiarava inammissibili nuovi aggravii a favore dei pensionati, e la Camera non accolse la proposta « di migliorare le pensioni, in relazione ai « cresciuti bisogni della vita ».

« Ciò che fu detto allora in condizioni non difficili per la pubblica finanza, deve per necessità ripetersi — malgrado i sentimenti di simpatia e benevolenza verso benemeriti funzionari — nel momento in cui le risorse dell'erario sono assorbite dalla guerra, nella quale sono impegnati la vita, l'onore e l'avvenire della Patria.

« *Il sottosegretario di Stato per il tesoro*
« DA COMO ».

Dentice d'Accadia. — *Al ministro della guerra.* — Per conoscere se, in coerenza a conformi provvedimenti emanati al tempo della chiamata di altre classi, non credano ispirata a sicura equità la concessione della proroga sino al 25 luglio 1917 per la presentazione ai Corpi loro assegnati pei chiamati alle armi della classe 1899 che debbano sostenere esami di promozione dal 1º corso di Istituto tecnico o di Liceo in su e, segnatamente per gli studenti che ammessi agli esami anticipati di marzo non riuscirono a superare tutte le prove nelle licenze liceali o d'Istituto.

« L'invocato provvedimento procurerebbe all'esercito un nuovo contributo di ufficiali per titoli di studio che col loro eroismo tanta gloria aggiungono al valore delle armi italiane ».

RISPOSTA. — « Una disposizione di carattere permanente contenuta nella circolare 30 aprile 1917, n. 7400, consente ai comandanti dei corpi di accordare una licenza di 10 giorni, suddivisibile in più periodi, ai militari alle armi che comprovino di dover sostenere esami durante le sessioni estive od autunnali o per altre sessioni straordinarie.

« I militari stessi, quindi, per ottenere tale licenza debbono farne domanda ai propri superiori diretti, comprovando di dover sostenere esami con documenti rilasciati dalla autorità scolastica.

« Con istruzioni impartite sin dal 14 corrente per mezzo dei Comandi dei corpi d'armata territoriali, si è estesa la facoltà di concedere siffatte licenze anche ai comandi dei distretti affinché possano fruirne pure quelle reclute della classe 1899 le quali si trovino tuttora ai distretti ed i cui esami coincidano o siano molto prossimi alla loro partenza pei corpi.

« Per conto del ministro dell'istruzione si soggiunge che quel Ministero ha autorizzato gli studenti della classe suddetta a sostenere i loro esami presso gli istituti e le scuole viciniori alla sede dei corpi cui sono stati assegnati, anzichè presso gli istituti cui erano iscritti.

« Il ministro
« GIARDINO ».

Di Scalea. — *Al ministro degli affari esteri.*
— « Per sapere se si trova in grado di distruggere le accuse e gli addebiti quasi tutti di carattere contabile ed amministrativo che per mezzo di pubblicazioni largamente diffuse, di promemoria clandestini ed anonimi, sono rivolti al Commissariato dell'emigrazione »:

RISPOSTA. — « Durante la sua esistenza, ormai non più recente, il Commissariato dell'emigrazione è andato svolgendo, completando, migliorando tutto un sistema protettivo di difesa e di valorizzazione degli interessi degli emigranti il quale, per forza di cose, ha dovuto urtare contro interessi contrari a quelli che, per virtù di legge, esso ha missione di difendere e di far valere.

« Gli addebiti fatti al Commissariato del-

l'emigrazione assumono talvolta forma e vivacità particolari; ma non sono quasi sempre che la ripetizione periodica di accuse sulle quali l'Amministrazione, dopo aver compiuto le più diligenti indagini, ha potuto dare spiegazioni ed affidamenti esaurienti.

« Due ispezioni regolari del tesoro, nel giro di pochi anni, e, da ultimo, la minuziosa inchiesta compiuta per ben nove mesi dalla onorevole Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo della emigrazione, sono giunte a conclusioni precise ed esplicite.

« In seguito a quelle constatazioni, uno degli inquirenti scriveva in un documento ufficiale (Legislatura XXIV, documenti n. 259-A, Senato del Regno) esser « caro constatare come l'Amministrazione del Commissariato, anche da una recente inchiesta, apparve corretta e rigorosa nell'impiego del denaro affidatole, che è tanto più sacro, in quanto è frutto delle fatiche dei nostri lavoratori ».

« Al quale proposito è opportuno ricordare che alla gestione del Commissariato, in forza di fassative disposizioni di legge, sono estese tutte le disposizioni di consultazione, di controllo e di assistenza, che sono in vigore per le Amministrazioni dello Stato (Consiglio di Stato - Corte dei conti - Avvocato-erariale - Giunta del bilancio - Parlamento).

« Le disposizioni speciali, applicate a quella gestione, accrescono e completano le garanzie generali, anzichè diminuirle e semplificarle (Commissione parlamentare di vigilanza-Consiglio e Comitato dell'emigrazione-regolamenti speciali di contabilità ecc. ecc.). Di modo che quell'Istituto, al pari delle aziende dello Stato per la parte amministrativa, è sottoposto alle direttive ed alla sorveglianza generale del ministro, fiancheggiata dal parere di autorevoli Corpi consultivi; per la parte contabile oltre che a tutte le usuali garanzie delle Amministrazioni di Stato, è sottoposto alla vigilanza di una speciale Commissione parlamentare. In forza di tali disposizioni tutte le spese, senza eccezione alcuna, vengono stabilite da leggi di bilancio e vengono decise con decreti, per i quali occorre il parere della Commissione parlamentare suddetta. Ne viene la conseguenza che i singoli provvedimenti, amministrativi e contabili, non sono emanati se non in conformità delle norme generali dello Stato e prendono legittimità soltanto da decisioni del ministro,

o dal parere favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza.

« Il patrimonio del fondo poi è investito in conformità di legge; la gestione ne è affidata alla Cassa depositi e prestiti che riceve e detiene anche il denaro di cassa; per cui nulla di quel patrimonio può essere distolto o erogato dall'ufficio, se non per mezzo di mandati, che sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e che devono ricevere legittima validità da leggi di bilancio e da decreti e assumere carattere di regolarità da documenti giustificativi.

« E per ciò in forza di una cosiffatta organizzazione ed in seguito alle indagini fatte e al materiale esaurientemente esaminato anche in occasione delle recenti critiche, mi torna gradito dare all'onorevole interrogante le maggiori assicurazioni circa l'assoluta regolarità della gestione del Commissariato dell'emigrazione associandomi a quanto di recente in un autorevole documento parlamentare (n. 299-A) è stato dichiarato e cioè che l'Amministrazione del Commissariato debba ritenersi degna della fiducia del Parlamento e di quelle classi lavoratrici che lungi dalla Madre Patria attendono da essa protezione e vigile tutela.

« *Il sottosegretario di Stato*

« FOSCARI ».

Dore ed altri. — *Al ministro dei trasporti marittimi e ferroviari.* — « Per sapere se, tenendo conto che i comuni situati nella costa orientale della Sardegna tra Tortoli e Siniscola trovansi attualmente in un triste isolamento, senza comunicazioni marittime, nè ferroviarie, nè automobilistiche che le possano rifornire regolarmente dei mezzi necessari all'esistenza, non creda necessario ripristinare, a qualsiasi costo, l'approdo dei piroscafi a Dorgali, Orosei e Siniscola ».

RISPOSTA. — « Per garantire al possibile nelle attuali circostanze, la sicurezza della navigazione, è stata riconosciuta la necessità che il percorso dei piroscafi della linea VI lungo la costa orientale della Sardegna, sia eseguito esclusivamente durante la notte. Per conseguenza i piroscafi stessi sono costretti ad omettere gli scali di Siniscola, Orosei e Dorgali ai quali non è possibile accedere nelle ore notturne e compiere operazioni di imbarco e sbarco essendo essi situati in spiagge aperte ed in

prossimità di bassifondi assai pericolosi per la navigazione.

« Consapevole peraltro della critica condizione in cui, per mancanza di comunicazioni, sono venute a trovarsi quelle località, il Ministero non mancherà di ripristinare gli approdi provvisoriamente soppressi, appena le condizioni della navigazione lo consentiranno.

« *Il ministro*

« RICCARDO BIANCHI ».

Drago. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se è vero che la circolare numero 129, *Giornale Militare* corrente anno, con cui veniva abrogata la circolare n. 542 riguardante i trasferimenti dei militari di classe anziana, consenta però delle eccezioni, e in tal caso perchè non si danno sollecitamente e conformemente istruzioni a tutti i Comandi di corpo d'armata territoriali ».

RISPOSTA. — La circolare del *Giornale Militare*, n. 129 del 14 febbraio 1917, nello ordinare la sospensione dei trasferimenti presso la residenza della propria famiglia dei militari in condizioni di famiglia speciali, soggiungeva che i Comandi di corpi d'armata territoriali dovessero astenersi dal prendere determinazioni circa le domande di trasferimento allora in corso.

« Dato ciò, i trasferimenti suddetti, a decorrere dal 14 febbraio, hanno per regola dovuto cessare di aver luogo, non consentendo la circolare suddetta eccezione alcuna.

« È peraltro venuto a risultare che per taluni militari in zona di guerra la circolare 129 non era stata applicata nel preciso senso letterale, avendo avuto corso i trasferimenti suddetti allorchè trattavasi di domande già istruite ed esaminate, prima del 14 febbraio. Non appena avuta notizia di tal fatto, questo Ministero non mancò di richiamare l'attenzione del Comando Supremo sulla necessità di seguire in proposito criteri uniformi, tanto per militari in zona di guerra che per quelli in zona territoriale; ed anche di recente (in data 16 maggio) è tornato a fare opportune avvertenze al detto Comando.

« È quindi da ritenere per certo che ormai l'uniforme applicazione della circolare 129 sia effettivamente assicurata.

« *Il ministro*

« GIARDINO ».

Facchinetti. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se in relazione al giusto e pietoso criterio cui s'informa l'articolo 8 della circolare ministeriale n. 542 in data 1° settembre 1916, che stabilisce l'allontanamento dalle prime linee del soldato che ebbe due fratelli morti in guerra, non creda doversi comprendere anche il caso in cui uno di essi sia caduto nella campagna di Libia ».

RISPOSTA. — « Agli effetti dell'esonero dai servizi di prima linea contemplato dal n. 8 della circolare n. 542 del 1° settembre 1916, è stato stabilito di comprendere anche i militari morti in combattimento o in seguito a ferite o lesioni riportate in combattimento nella guerra Italo-Turca e nelle successive campagne libiche.

« In tal senso sono state date istruzioni alle autorità interessate.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Fazzi. — *Al presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri delle finanze, dell'interno e del tesoro.* — « Per sapere: se in questo eccezionale momento di elevazione generale dei prezzi il Governo trovi giusto di abbandonare alle privazioni ed ai patimenti della tarda età i pubblici impiegati a riposo, e non creda opportuno alleviare le loro angustie economiche assegnando ai medesimi le temporanee indennità per caroviveri. E ciò ai sensi dei decreti luogotenenziali 29 ottobre 1916, n. 1499, e 23 aprile 1917, n. 630, giacchè le patrie leggi sulla remunerazione dei pubblici servizi garantiscono agli impiegati a riposo e alle loro famiglie, più tassativamente che a quelli in servizio, l'assegnazione dei mezzi di sussistenza ragguagliati ai presenti bisogni » (1).

Federzoni. — *Al ministro dei trasporti marittimi e ferroviari.* — « Per sapere se non ritenga giusto, nell'interesse dei viaggiatori meno abbienti, istituire le terze classi sui treni diretti delle linee più importanti per compensare il danno delle soppressioni di treni, affinchè cessi l'inconveniente già lamentato sulla linea Roma-Milano che non ha più alcun treno diretto con la terza classe ».

RISPOSTA. — « Allo stato attuale delle cose tutti i treni diretti della Rete di Stato, senza eccezione, fanno servizio di terza

classe, e pochi sono i direttissimi che non facciano lo stesso servizio.

« Se in qualche caso, come quello citato della linea Roma-Milano, le comunicazioni celeri di terza classe hanno subito, in questi ultimi tempi, qualche peggioramento, ciò è dovuto alle numerose soppressioni anche di treni diretti, che si resero necessarie in dipendenza delle note difficoltà del momento, soppressioni le quali hanno diminuite le comodità per tutti e quindi anche per i viaggiatori di terza classe.

« Per rimediare completamente agli inconvenienti, particolarmente rilevati dall'onorevole interrogante, per la linea Roma-Milano, bisognerebbe assegnare il servizio di terza classe ai treni direttissimi della linea stessa o per lo meno anche soltanto al direttissimo 38.

« Ma con la forte limitazione che ne è conseguita nella quantità di treni rimasti in vigore, è evidente come ciò non risulti possibile, giacchè l'assegnazione a tali direttissimi di un nuovo servizio, obbligando l'aggiunta di altre carrozze, renderebbe insufficiente la forza di trazione delle locomotive che l'effettuano.

« Devesi, tuttavia, notare come, da Milano a Roma, via Bologna, la terza classe sia ancora sempre servita dal diretto 27 ed in senso inverso dal diretto 28, che a Firenze prosegue immediatamente per Milano con un buon accelerato.

« Fra Roma e Milano, del resto, il viaggio in terza classe può pure avere luogo celeremente, tanto in un senso quanto nell'altro, per la via di Genova.

« In complesso, quindi, le comunicazioni celeri di terza classe in questione possono ritenersi, date le critiche condizioni attuali, sempre soddisfacenti, come si può meglio constatare dall'esame del prospetto qui appresso riportato:

Milano-Roma (Via Bologna):			
Milano, part.	13.40	Roma, part.	16.30
Roma, arr.	7.50	Milano, arr.	12.55
Milano-Roma (Via Genova):			
Milano, part.	15.35	6.00	Roma, part. 8.45 23.15
Roma, arr.	8.45	21.55	Milano, arr. 23.30 16.25

« *Il sottosegretario di Stato*

« ANCONA ».

Federzoni. — *Al ministro del tesoro* — « Per sapere se egli non creda opportuno favorire il miglioramento delle condizioni economiche, oggi tristissime, degli impiegati d'ordine della sua amministrazione, provvedendo al

(1) Vedi per la risposta quella identica data all'interrogazione del deputato Dentice d'Accadia, pag. 13804.

collocamento a riposo di coloro che per la loro età e per lo scarso rendimento non sono più in grado di dare opera utile agli uffici ».

RISPOSTA. — « Il Ministero del tesoro ha presenti le sorti del dipendente personale della categoria d'ordine, e, nell'interesse stesso del servizio, non tralascia di provvedere sollecitamente al collocamento a riposo degli impiegati di quella categoria, i quali, avendo gli anni di servizio richiesti per poter godere di un trattamento di pensione, si trovino per qualsiasi ragione in condizione di non poter prestare opera utile all'Amministrazione.

« Alcuni provvedimenti furono già presi ed altri sono in corso.

« *Il sottosegretario di Stato*
« DA COMO ».

Federzoni. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se, data la presente scarsità dei visitatori dei monumenti e dei musei, e considerate le tristissime condizioni, nelle quali versano i custodi delle antichità e delle belle arti, non creda conveniente adibire in via transitoria il maggior numero possibile dei custodi stessi al servizio degli uffici amministrativi, devolvendo a loro vantaggio, con beneficio immediato e futuro dell'erario, congrua parte delle retribuzioni ora assegnate a uscieri e inservenienti avventizi ».

RISPOSTA. — « Il ruolo organico del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità e belle arti stabilisce 571 posti di custodi. Detto numero è diminuito di circa 200, poichè 100 custodi si trovano ora in servizio militare e altri 100 sono venuti a mancare per decessi e collocamenti a riposo. I posti disponibili non possono essere coperti per il divieto di assunzione di personale di ruolo durante lo stato di guerra.

« In base alle disposizioni emanate col decreto luogotenenziale 9 aprile 1916, il Ministero avrebbe potuto assumere 50 avventizi e cioè la metà dei posti temporaneamente lasciati scoperti dai richiami alle armi, ma con successive disposizioni del Ministero del tesoro fu sospesa anche la nomina di nuovi impiegati avventizi. E non si poté neppure provvedere alla sostituzione di quelli che avessero eventualmente rinunciato al posto. Soltanto 20 custodi furono, perciò, potuti assumere in tale qualità per il servizio dei monumenti, dei musei e delle gallerie. Ora se si tien conto delle

inevitabili temporanee assenze di personale per ragioni di malattia o per altre cause si comprenderà facilmente come gli attuali custodi di ruolo e i pochi avventizi non siano punto sufficienti per una continua ed efficace sorveglianza degli Istituti anzidetti, la quale, per quanto i visitatori siano sensibilmente diminuiti, dev'essere ugualmente e senza interruzione esercitata. E per tale insufficienza di personale il Ministero ha dovuto rivolgersi in taluni casi alla pubblica sicurezza, in seguito a furti di materiale perpetrato specialmente di notte in alcuni più importanti Istituti.

« Non è possibile perciò distogliere i custodi di ruolo dal servizio della vigilanza, come l'onorevole interrogante vorrebbe; tuttavia il Ministero non ha mancato (e non mancherà in seguito) di adibire agli uffici amministrativi alcuni custodi che ne avevano le attitudini e che non erano strettamente indispensabili alla sorveglianza.

« Della opera straordinaria di essi, in tal caso, sono stati adeguatamente compensati, in relazione alle disponibilità del bilancio.

« *Il sottosegretario di Stato*
» ROTH ».

Federzoni. — *Al ministro della marina.* — « Per conoscere le ragioni che lo indussero a escludere dal concorso di guardiamarina di complemento, testè bandito, i pochi ufficiali di milizia territoriale del Regio esercito muniti di diploma di capitano marittimo di lungo corso, alcuni dei quali, pur non prestando più servizio nella marina mercantile al momento della mobilitazione, avevano compiuto non brevi periodi di navigazione con velieri e piroscafi, acquistando rara esperienza della vita di mare; e per sapere perchè siasi impedito loro di esercitare la funzione meglio consona alle loro inclinazioni ed agli studi compiuti; infine per chiedere se si ritenga opportuno adottare qualche provvedimento allo scopo di utilizzare presso la marina quegli ottimi elementi ».

RISPOSTA. — « Il concorso per guardiamarina di complemento indetto nel gennaio 1917 fra militari del Regio esercito e ufficiali di milizia territoriale è stato aperto onde reclutare un certo numero di ufficiali di complemento muniti della necessaria cultura nelle discipline matematiche per potere in breve tempo essere abilitati a coprire a bordo incarichi tecnici. Fu neces-

sario perciò restringere la facoltà di concorrere a coloro che avessero conseguito almeno l'iscrizione ad una scuola di applicazione per gl'ingegneri.

« Per i licenziati capitani di lungo corso dal dicembre 1914 furono indetti cinque concorsi per guardiamarina di complemento e se ne seguitano a bandire ogni qualvolta viene chiamata alle armi una nuova classe della leva di mare.

« Quei pochi ufficiali della marina mercantile che al momento della mobilitazione non facevano più servizio a bordo dei bastimenti mercantili, ma avevano precedentemente compiuto navigazioni a vela o a vapore, avrebbero potuto prendere parte ad uno dei precedenti concorsi, e potranno, se credono, prendere parte ai successivi se muniti di diploma di capitano di lungo corso.

« Qualora fossero muniti della patente di capitano di lungo corso potrebbero fare la domanda per essere nominati ufficiali di complemento della Regia marina a tenore delle disposizioni in data 6 aprile 1916, decreto luogotenenziale n. 393.

« *Il sottosegretario di Stato*

« BATTAGLIERI ».

Federzoni. — *Al ministro dell'industria, commercio e lavoro.* — « Per sapere se egli non creda giunto il momento di accogliere finalmente l'antica richiesta della c'asse dei rappresentanti di commercio, col sottoporre al Parlamento l'invocato e tante volte promesso disegno di legge per il riconoscimento giuridico dei rappresentanti stessi, assicurando a questi giuste garanzie economiche, e giovando alla moralizzazione della nostra vita commerciale ».

RISPOSTA. — « In merito al quesito posto dall'onorevole interrogante, circa gli intendimenti del Governo intorno al riconoscimento giuridico dei rappresentanti di commercio, mi è grato assicurare che il Ministero è stato sempre animato dalle migliori intenzioni, perchè i voti manifestati da quella numerosa classe siano soddisfatti. Però le vicende politiche e amministrative degli ultimi anni hanno impedito fin qui che i detti voti trovassero pratica attuazione.

« Devesi pure aver presente che si tratta di questioni complesse e di non facile soluzione, perchè importano anche modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di commercio, e ciò dimostra come un prov-

vedimento non possa essere adottato rapidamente.

« Comunque, e per mostrare come il Ministero si occupi di tale problema, mi piace di dare precise informazioni circa lo stato delle cose.

« Lo scorso anno, ripresa la questione col fermo proposito di risolverla, fu stabilito, d'accordo col Ministero di grazia e giustizia, di raccogliere elementi precisi e completi circa lo stato di fatto che nelle singole provincie regola la posizione dei rappresentanti di commercio.

« Alla fine dello scorso ottobre fu, perciò, diretta apposita circolare alle Camere di commercio. Non tutte, però, hanno ancora fornito le desiderate notizie e perciò sono state opportunamente sollecitate.

« Dalle risposte avute (e sono quelle della maggior parte delle Camere) sono stati desunti gli elementi concreti, necessari agli studi da farsi d'accordo col Ministero di grazia e giustizia, e che si confida di poter tra breve iniziare.

« Ripeto, però, che la natura e la complessità della materia da regolare sono tali da non permettere che possa tanto presto concretarsi il disegno di legge desiderato dai rappresentanti di commercio.

« *Il sottosegretario di Stato*

« MORPURGO ».

Gallenga. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se non creda opportuno e politicamente conveniente, aggiungere la cattedra di inglese in quegli istituti tecnici, e non sono pochi, in cui adesso s'insegna soltanto il tedesco ».

RISPOSTA. — « La creazione di nuovi posti di ruolo, e quindi di nuove cattedre negli Istituti di istruzione media e normale è tassativamente vietata dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 634, divieto che deriva dal precedente decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625.

« Aggiungasi che l'istituzione di cattedre di lingua inglese in quegli istituti nei quali manca tale insegnamento, importerebbe una spesa anche per gli enti locali i quali potrebbero trovare gravoso il mantenimento di due cattedre: l'una per la lingua inglese e l'altra per la lingua tedesca.

« Per le ragioni predette è stato ritenuto conveniente rimandare lo studio della proposta, certo opportuna così dal punto di vista didattico che da quello politico, a

quando saranno scaduti gli effetti del citato decreto luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 634.

« Il sottosegretario di Stato

« ROTH »

Gambarotta. — *Al ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritenga doveroso che ai sussidiari demaniali alle armi sia corrisposto, come si pratica per tutti gli impiegati dello Stato, l'intero stipendio, mettendoli così in condizione di compiere con animo più sereno il proprio dovere di militari; e se non ritenga equo estendere il beneficio dell'indennità caro-viveri anche a detta categoria di personale che, pagato con stipendi massimi di lire 2,800, ha tanto contribuito all'applicazione delle molteplici leggi fiscali riguardanti i nuovi provvedimenti tributari » (1).

Gazelli ed altri. — *Ai ministri della guerra e di agricoltura.* — « Per sapere se, non credano disporre che le licenze agricole state recentemente ridotte in misura tale da rendere impossibile la esecuzione dei più urgenti lavori di campagna, vengano, come è stato promesso, concesse con maggiore larghezza di criterio ed in ogni modo equamente distribuite ».

RISPOSTA. — « Le concessioni di mano d'opera militare per lavori agricoli è fissata dalla circolare 234 in 60 mila militari da retrovie dell'esercito mobilitato e 100 mila da zona territoriale. I primi sono rilasciati in tradotte giornaliere di 500 uomini, nè possono in alcun modo essere aumentati; i secondi dovrebbero essere ripartiti in tre turni di 33,333 uomini per turno.

« In vista delle difficoltà che incontrano i rilasci da parte dei comandanti di corpo, reparti, servizi ed uffici cui appartengono i militari richiesti, il Ministero ha chiesto ed ottenuto dal Ministero della guerra che le domande di concessione per il primo turno venissero elevate da 33,333 a 38,000, e per il secondo a 40,000, con aumento del 20 per cento.

« La distribuzione fra le provincie è stata regolata in base a criteri: a) del sistema di conduzione; b) del valore della produzione agraria al lordo; c) della superficie agraria coltivata, esclusi cioè pascoli e boschi; d) della popolazione rurale.

« Per supplire infine alla mancanza di mano d'opera, i Ministeri di agricoltura e della guerra hanno organizzate squadre e compagnie di prigionieri agricoltori in misura da poter corrispondere ad ogni giustificata richiesta, purchè con ragionevole preavviso, data la difficoltà dei trasporti ferroviari.

« Il sottosegretario di Stato

« CERMENATI ».

Grosso-Campana. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se, in conformità alla risposta data circa l'avanzamento degli ufficiali del corpo aeronautico, non creda doveroso, per ragioni di equità, adottare immediati provvedimenti perchè i capitani del treno, comandanti titolari di compagnie automobilisti, giudicati ottimi e già proposti per l'avanzamento con esito favorevole, siano promossi al grado superiore a turno con gli altri ufficiali della propria arma ».

RISPOSTA. — « Gli ufficiali addetti alle compagnie automobilisti, come quelli del corpo aeronautico, reclutati gli uni e gli altri dalle varie armi e specialità, seguono nell'avanzamento le sorti del proprio ruolo, cui non hanno cessato d'appartenere per la destinazione avuta.

« Per i capitani del treno la legge stabilisce una carriera diversa da quella dell'arma di artiglieria, e quindi essi costituiscono un ruolo a parte e, anche se abbiano il comando di compagnie automobilisti, non possono godere dell'avanzamento indicato dall'onorevole interrogante.

« Sta di fatto che le esigenze del servizio non hanno consentito di creare durante la guerra più che un ristretto numero di nuovi posti di maggiore nella specialità treno, e che per ora non sono prevedibili bisogni organici per i quali sia consentito di fare ulteriori concessioni a quella benemerita categoria di ufficiali.

« Giacchè è da tenersi presente che i vantaggi di carriera non possono essere giustificati dal solo interesse delle persone, ma da reali necessità oggettive; e le funzioni della specialità treno sono tali che, per la grande maggioranza degli ufficiali che vi appartengono, il grado di capitano doveva rappresentare il culmine della carriera.

« Il ministro

« GIARDINO ».

Grosso-Campana. — *Al ministro di agricoltura.* — « Per sapere se non ritenga doveroso, di fronte al decreto 2 maggio 1917

(1) Vedi per la risposta quella identica data all'interrogazione del deputato Camagna, pag. 13787.

del Commissariato generale per i consumi aumentante il prezzo di vendita dei prodotti dei caseifici, di emanare istruzioni che consentano ai produttori del latte, facoltà di scindere i contratti annuali di vendita stipulati, come d'uso, nel settembre 1916 sulle basi dei prezzi di quell'epoca, o diritto di aumentarne il prezzo in relazione agli aumenti consentiti ai prodotti della lavorazione del latte stesso, affinché il beneficio accordato ai caseifici dal su citato decreto sia equamente ripartito anche tra i produttori della materia prima ».

RISPOSTA. — « Il Commissariato dei consumi si è già preoccupato della questione prospettata dall'onorevole interrogante, e ha già avviato pratiche con industriali del caseificio di alcune regioni per ottenere che essi, in dipendenza degli aumentati prezzi di calmiera dei formaggi fissati dal decreto 2 maggio 1917, addivengano ad eque concessioni nei riguardi dei produttori i quali hanno venduto il latte con contratti annuali, che non trovano più rispondenza nei citati nuovi prezzi di calmiera dei latticini.

« Qualora tali pratiche non dovessero sortire l'esito desiderato, il commissario generale per i consumi si riserva piena libertà di azione per quei provvedimenti che saranno reclamati dall'equità.

« Il sottosegretario di Stato
« CERMENATI ».

Joele. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se, in occasione dell'apertura dei corsi obbligatori allievo ufficiale non sia sommamente opportuno che si avvalga della facoltà riservatagli dall'articolo 4 del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 305, non solo per trasferire in fanteria — giusta recenti disposizioni — i militari che senza titolo di studio si trovano casualmente in artiglieria e dovrebbero frequentare i corsi d'ufficiale in tale arma; ma anche per trasferire in artiglieria o genio quei militari che, pur trovandosi casualmente in fanteria, sono forniti di titoli speciali di studio e risultano avere tali attitudini da riuscire assai più proficui nell'artiglieria e nel genio. In particolare poi si chiede se non sia oltre che giusto, utilissimo, destinare ai corsi d'ufficiale del 3° genio quei militari d'altre armi che, in virtù di disposizioni ministeriali, sono stati finora adibiti al servizio telegrafico a disposizione dei vari comandi di corpo d'armata ed hanno

lodevolmente disimpegnato le loro funzioni ».

RISPOSTA. — « Nell'applicazione del decreto luogotenenziale n. 305 del 22 febbraio 1917 che istituì i corsi obbligatori di allievi ufficiali di complemento, questo Ministero si è già avvalso della facoltà concessagli dall'articolo 4 nel senso di effettuare numerosi passaggi di militari dalle armi di artiglieria e genio a quella di fanteria e ciò per la necessità e l'urgenza di colmare le vacanze esistenti nei quadri degli ufficiali di fanteria, mentre completi, anzi esuberanti risultano i quadri di artiglieria e del genio.

« Per la stessa ragione non furono effettuati trasferimenti in senso contrario, e cioè dall'arma di fanteria a quella di artiglieria e genio.

« Alle norme già fissate di comune accordo fra Comando Supremo e Ministero della guerra, non è possibile recare alcuna eccezione o variante, come quella suggerita di assegnare ai corsi dell'arma del genio, con affidamento di successiva destinazione al 3° reggimento di detta arma, quei militari di altre armi che furono finora adibiti al servizio telegrafico presso i comandi di corpo d'armata.

« Il ministro
« GIARDINO ».

Joele. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se non creda opportuno disporre che dai comandanti delle Accademie e Scuole militari siano eliminati dai corsi d'istruzione di che alla circolare n. 181 del 1917, i militari che hanno ottenuto da non oltre tre mesi, ed in seguito ad osservazioni subite in ospedali principali, la dichiarazione d'idoneità ai soli servizi sedentari, la quale non è conciliabile con le necessarie e non lievi fatiche di tali corsi, che, certo, non possono qualificarsi servizi sedentari; sembrando inoltre che se, pel n. 2 della detta circolare, a tali corsi potevano essere inviati anche gli inabili alle fatiche di guerra, ne dovevano essere esclusi quelli che avevano ottenuto la specifica dichiarazione di attitudine ai soli servizi sedentari, distinzione che risulterebbe non lieve nè indifferente dai comma e) ed e) della circolare n. 76 del 1917, relativa ai poteri delle Commissioni centrali ».

RISPOSTA. — « Il decreto luogotenenziale n. 305 del 22 febbraio scorso **stabilì** che i corsi di allievi ufficiali per i militari

forniti di licenza liceale o di istituto tecnico fossero obbligatori per tutti indipendentemente dalle rispettive condizioni fisiche, e la circolare 181 del *Giornale Militare* anno corrente, che dettò norme per l'applicazione di esso decreto prescrisse che durante il corso d'istruzione gli allievi fossero sottoposti a nuova ed accurata visita sanitaria. Così difatti si è recentemente operato.

« Ammesso il principio della obbligatorietà del corso per tutti non è possibile consentire che siano dispensati dal frequentare i corsi medesimi quelli fra i militari in confronto dei quali è stata precedentemente rilasciata una dichiarazione d'idoneità ai soli servizi sedentari.

« Gli allievi, riconosciuti in seguito alla recente visita inabili al servizio di guerra, saranno rinviati ai corpi di provenienza, e, giusta l'articolo 3 del precitato decreto n. 305, potranno essere nominati sergenti nella propria arma per essere quindi adibiti a servizi in relazione con le loro attitudini fisiche.

« Il ministro
« GIARDINO ».

Joel. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere come intenda provvedere perchè i comuni autonomi, finora riottosi o impotenti per disagio economico, siano obbligati a fare ai loro maestri elementari lo stesso trattamento fatto ai maestri di ruolo per ciò che riguarda la indennità caro-viveri ».

RISPOSTA. — « Con riferimento alle dichiarazioni ufficiali che sono state in precedenza fatte a vari enti interessati, non crede il Ministero che si possano adottare, a favore dei maestri dipendenti direttamente dai comuni, ancora altri provvedimenti, oltre a quelli già adottati, per la concessione della indennità caro-viveri.

« Con circolare del 7 maggio u. s. fu rivolta viva raccomandazione ai Regi provveditori perchè incitassero i comuni a concedere l'indennità, e consta che molti vi hanno provveduto.

« Rendere ora obbligatoria la concessione non pare opportuno per più rispetti, primo fra tutti il bisogno di non scuotere il principio giuridico delle autonomie comunali, ormai sistematicamente acquisito; e addossare al Governo le spese relative non sembra, allo stato delle cose, possibile per le già note difficoltà del pubblico bilancio.

« Certo, in linea di stretto diritto, nulla vieterebbe, avuto riguardo al sistema seguito dalla nostra legislazione in materia di stipendi e accessori, che si facesse obbligo ai comuni di corrispondere l'indennità, riserbando allo Stato di rimborsarne la spesa ai comuni; ma, messa in questi termini la questione, e pur volendo prescindere dalla contraddizione esistente nel fatto che gli stessi comuni i quali già vollero sottrarsi alla ingerenza dello Stato nei riguardi della amministrazione delle loro scuole, debbano ora beneficiare del concorso governativo nella risoluzione di problemi che si attengono appunto alla loro autonomia scolastica, occorrerebbe sempre sulla questione stessa ottenere il consentimento del Ministero del tesoro, sul quale dovrebbe in definitiva gravare l'onere finanziario della nuova concessione, e che ha già fatto conoscere il suo contrario avviso per le ben note difficoltà finanziarie.

« Il sottosegretario di Stato
« ROTH ».

Larizza. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per conoscere se non creda equo provvedere subito, con disposizione legislativa, al passaggio in ruolo dei supplenti benemeriti delle scuole medie, i quali, destinati idonei nel concorso generale, non hanno potuto poi godere della disposizione dell'articolo 47 della legge 16 luglio 1914, perchè non avevano allora compiuto i due anni di lodevole insegnamento ».

RISPOSTA. — « Il decreto luogotenenziale 22 novembre 1915, n. 1625, ha sancito per norma generale che sino a contraria disposizione debbono, per ragioni di economia, rimanere sospese le assunzioni al servizio dello Stato di nuovo personale di ruolo. A prescindere, pertanto, da ogni altra considerazione, non sembra opportuno derogare alla norma predetta con un provvedimento legislativo in favore di quei supplenti che non potettero beneficiare della disposizione transitoria dell'articolo 47 della legge 16 luglio 1914, n. 679.

« La loro condizione sarà, però, tenuta presente quando sarà presa in esame la complessa questione relativa alla sistemazione di tutti i supplenti di scuole medie.

« Il sottosegretario di Stato
« ROTH ».

Larizza. — *Al presidente del Consiglio dei ministri.* — « Sulla urgenza di venire in aiuto degli appaltatori carcerari, avvalendosi

delle facoltà conferite al Ministero dai decreti luogotenenziali, ed in omaggio ad un alto principio di equità e di moralità, per cui non sarebbe lecito restare indifferenti dinanzi alla rovina di onesti commercianti travolti dal vertiginoso rincaro dei prezzi e pur costretti da ferree disposizioni e dallo stesso sentimento del dovere a restare al loro posto attendendo confidenti le provvidenze del Governo ».

RISPOSTA. — « L'Amministrazione non è rimasta indifferente di fronte alle condizioni degli appaltatori carcerari, costretti da un lato ad osservare i contratti stipulati anteriormente allo stato di guerra, e dall'altro a subire il progressivo rincaro dei generi di consumo.

« Molteplici provvidenze sono state adottate per temperare, nei limiti del possibile, il rigore dei loro obblighi, e per rimuovere le difficoltà che essi incontrano nell'approvvigionamento degli oggetti compresi nelle forniture carcerarie.

« Ma all'accoglimento però delle loro domande, intese ad ottenere dei soccorsi finanziari, ostavano tanto le clausole dei contratti di appalto, quanto le disposizioni del decreto luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 890, le quali escludono che la maggiore onerosità della prestazione possa essere riguardata come causa di aumento del corrispettivo convenuto.

« Perciò, con decreto luogotenenziale 15 aprile ultimo scorso, n. 658, è stata istituita una Commissione incaricata di esaminare le richieste di compensi od indennità da parte degli appaltatori carcerari per le perdite dipendenti dallo stato di guerra, e si è fatta facoltà al ministro di decidere sulle proposte di essa senza uopo di sentire altre autorità o Corpi consultivi.

« Con decreto ministeriale del 2 maggio sono stati nominati i membri della Commissione, e successivamente sono già state impartite istruzioni ai signori prefetti, perchè portino a conoscenza degli interessati le disposizioni del decreto luogotenenziale.

« Il sottosegretario di Stato
« BONICELLI ».

Larizza. — *Al ministro per le armi e munizioni.* — « Sulla necessità di provvedere alla riapertura dell'officina idroelettrica di Motta San Giovanni (provincia di Reggio Calabria) per il ripristino dell'illuminazione e degli altri servizi pubblici e privati, disponendo l'esonero dell'elettricista Catalano Carmelo, indispensabile ed insostituibile ».

RISPOSTA. — « La ditta Carmelo Catalano F. C. di Motta San Giovanni presentò a suo tempo domanda alla Commissione di Catanzaro per l'esonerazione del militare Carmelo Catalano della classe 1883, prima categoria, qualificato direttore tecnico della ditta.

« La Commissione di Catanzaro non accolse la domanda perchè il Catalano non è iscritto alla milizia territoriale, condizione indispensabile a cui è dal decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, subordinata la concessione.

Ciò nonostante la Commissione locale concesse, in via assolutamente eccezionale, una breve dilazione per la presentazione alle armi del Catalano, per dar tempo alla ditta di provvedere alla sostituzione del militare predetto.

Contro la decisione della Commissione di Catanzaro la ditta Catalano propose alla Commissione centrale ricorso, che venne anche respinto; sia per la ragione pregiudiziale della non appartenenza del Catalano alla milizia territoriale, sia per una importante ragione di merito circa la necessità e la insostituibilità del militare di cui si chiedeva l'esonerazione.

« Infatti la ditta stessa chiedeva subordinatamente nel ricorso « che si concedesse almeno un mese di sospensione dal servizio onde aver tempo a provvedere alla sostituzione del militare e all'andamento dell'azienda ». E appunto questa concessione le era stata fatta dalla Commissione di Catanzaro.

« Il ministro
« DALLOLIO ».

Larizza. — *Ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia e dei culti.* — « Per sapere quali provvedimenti sono stati e saranno presi a carico del segretario comunale di Casignana, Vincenzo Schipani, in base ai risultati gravissimi dell'inchiesta disposta dalla Prefettura di Reggio Calabria ed eseguita da un funzionario del Ministero dell'interno ».

RISPOSTA. — « Nei primi del corrente anno venne dal Regio commissario Di Carraffa del Bianco, eseguita un'inchiesta a carico del segretario comunale di Casignana, la quale ha accertato a suo carico fatti delicati e fatti che hanno carattere di reato.

« Risultò inoltre che il segretario teneva contegno scorretto come pubblico funzionario, sia nei riguardi delle famiglie di militari richiamati o morti sotto le armi, sia

ritardando la restituzione dei depositi cauzionali provvisori, sia non pagando le somme dovute per ricchezza mobile e monte pensioni.

« A' sensi degli articoli 168 della vigente legge comunale e provinciale e 103 del regolamento relativo, il prefetto di Reggio Calabria ha fatto contestare dal sindaco di Casignana al segretario i fatti addebitatigli, e poichè il Consiglio non prese i provvedimenti disciplinari del caso nel termine assegnato, il prefetto, su conforme parere espresso dalla Giunta provinciale amministrativa, ha sospeso dalle funzioni e dallo stipendio per sei mesi il segretario.

« Per i fatti aventi la figura di reato, il medesimo è stato denunciato all'autorità giudiziaria ai sensi di legge, e il relativo processo si svolge regolarmente a Gerace ove trovasi in corso di istruzione pei reati di concussione, abuso di autorità ed altro.

« La risposta è data anche a nome del Ministero di grazia e giustizia.

« *Il sottosegretario di Stato*

« BONICELLI ».

Loero. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se, nella considerazione che presso le compagnie automobilisti di artiglieria prestano servizio ufficiali di tutte le armi i quali conseguono la promozione al grado superiore a turno degli ufficiali dell'arma alla quale appartengono, non creda di adottare d'urgenza opportuni provvedimenti perchè i capitani del treno, aventi comando titolare di compagnie automobilisti, giudicati ottimi in tale servizio, proposti per l'avanzamento a scelta dalla Intendenza generale, con esito sfavorevole, siano almeno promossi a turno con gli ufficiali della propria arma, usando così ai medesimi lo stesso trattamento fatto agli ufficiali di altre armi comandati presso compagnie automobilisti che non sono stati oggetto di proposte speciali ».

RISPOSTA. — « Gli ufficiali addetti alle compagnie automobilistiche al pari di quelli addetti ai servizi aeronautici sono reclutati dalle varie armi e specialità, ma non cessano per ciò di appartenere al proprio ruolo e di seguirne per conseguenza le sorti a tutti gli effetti e particolarmente a quelli dell'avanzamento.

« Ora per gli ufficiali del treno in servizio attivo, la legge stabilisce per ragioni organiche, in relazione cioè all'impiego che di essi può farsi nelle formazioni dell'eser-

cito, una carriera profondamente diversa, specie per il modo di reclutamento, da quella dell'arma di artiglieria, e limitata al grado di capitano.

« Nè la circostanza che altri ufficiali sia in servizio attivo, sia delle categorie in congedo, addetti alle stesse compagnie, possono invece conseguire tutte le promozioni spettanti alle diverse armi o specialità da cui provengono e a cui non hanno cessato di appartenere, può essere addotta come indice di una ingiustificata disparità di trattamento, o come ragione sufficiente per invocare modificazioni delle leggi in vigore.

« Le esigenze del servizio hanno però già consentito di creare nella specialità treno, un limitato numero di nuovi posti di maggiore, e non è escluso che ulteriori esigenze organiche rendano possibile di concedere ulteriori agevolazioni a quella pur benemerita categoria di ufficiali.

« Quanto poi alla possibilità di avanzamenti speciali a scelta essa è subordinata all'insindacabile apprezzamento caso per caso delle autorità competenti, e il Ministero nulla può fare in proposito.

« Il Ministero studierà tuttavia con benevolenza ogni occasione che si presenti, a causa della guerra, per adottare provvedimenti organici che siano richiesti dalle esigenze del servizio e possano giovare a migliorare le condizioni di carriera degli ufficiali della specialità per cui si interessa l'onorevole interrogante.

« *Il ministro*

« GIARDINO ».

Lombardi. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se creda giusto ed equo che mentre a norma della circolare 752, ufficiali in congedo di qualsiasi categoria, che non facciano parte di comandi, corpi o servizi dell'esercito permanente, possano essere promossi, quando abbiano raggiunto la metà della permanenza minima nel grado stabilita dall'articolo 7, della legge 2 luglio 1898, non vengano invece parimenti promossi gli ufficiali in servizio attivo del personale dei distretti e degli uffici amministrativi e contabili, che hanno molti anni di servizio nel grado, e nonostante la doverosa abnegazione nell'adempimento del proprio dovere in questi anni di guerra, non possono non sentirsi umiliati dalla loro presente inferiorità di fronte ad ufficiali che alla entrata in guerra erano di grado subordinato; e se il ministro non creda che la ingiusta sperequazione nel trattamento

e nella promozione degli ufficiali in genere non rallenti lo spirito di disciplina e non offenda la dignità morale di tanti benemeriti ufficiali dell'esercito permanente ».

RISPOSTA. — « Uno dei principi generali su cui riposa la legge sull'avanzamento si è che le promozioni degli ufficiali in servizio attivo permanente avvengono separatamente per arma e corpo secondo le vacanze e le esigenze dei vari ruoli.

« Ora mentre le promozioni degli ufficiali in congedo delle varie armi sono subordinate soltanto (art. 17 legge sull'avanzamento) a quelle degli ufficiali effettivi del corrispondente ruolo, le promozioni invece degli ufficiali dei distretti in servizio attivo sono sottoposte alla condizione che siano stati prima promossi gli ufficiali delle quattro armi combattenti di pari grado ed anzianità.

« Così è che gli ufficiali in congedo, di cui è cenno nella interrogazione, appartenenti alle armi che hanno più celere avanzamento in servizio attivo, vengano a sorpassare nella carriera gli ufficiali del personale dei distretti.

« Indipendentemente dalla predetta ragione, ve n'ha un'altra che per il momento arretra le promozioni nei distretti: quella cioè che l'organico dei distretti fissato dalla legge 17 luglio 1910 si trova presentemente al completo. Quanto agli ufficiali dei corpi amministrativi si osserva che nessun ufficiale delle categorie in congedo può essere promosso se prima non sia promosso l'ufficiale in servizio attivo permanente dello stesso ruolo e grado di pari anzianità.

« Ciò posto, nessun ufficiale in servizio attivo permanente dei corpi amministrativi è stato sorpassato nell'avanzamento dagli ufficiali degli stessi corpi e dello stesso grado delle categorie in congedo.

« In quanto al raffronto con gli ufficiali delle categorie in congedo delle varie armi, si osserva che in ogni ruolo l'avanzamento si svolge secondo le esigenze che in esso si verificano e che non è assolutamente possibile, e d'altra parte non sarebbe neppure equo, che tutti gli ufficiali della stessa anzianità, ma di ruoli diversi, ottenessero l'avanzamento contemporaneamente.

« Il ministro

« GIARDINO ».

Lombardi. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda opportuno nominare sottotenenti nel ramo amministra-

tivo (commissariato, amministrazione e sussistenza) i sottufficiali, che avendo denunziato il titolo di studio, non possono essere ammessi ai corsi obbligatori di aspiranti, essendo stati dichiarati permanentemente inabili ai lavori di guerra dalle diverse Commissioni sanitarie centrali ».

RISPOSTA. — « Il Ministero sta studiando la possibilità di meglio valersi della coltura e della capacità di militari che, pur possedendo elevati titoli di studio, non potranno conseguire la nomina ad ufficiale nelle armi combattenti in base al decreto n. 305 del 22 febbraio 1917, per essere non idonei alle fatiche di guerra, conferendo loro il grado di sottotenente nei corpi amministrativi.

« Devesi tuttavia far presente che, in caso si riconosca la convenienza di un tal provvedimento, esso non potrà riguardare in genere tutti i militari che si trovano nelle accennate condizioni, e ciò, sia perchè limitato è il fabbisogno di ufficiali dei corpi amministrativi, sia perchè non tutti i titoli di studio conferiscono eguale e specifica preparazione alle funzioni amministrative.

« Si procederà pertanto ad una scelta, secondo i più opportuni criteri.

« Il ministro

« GIARDINO ».

Lombardi. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se — essendo la laurea conseguita presso la Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, stata equiparata per tutti gli effetti giuridici a quella rilasciata dagli Istituti e dalle Scuole superiori commerciali del Regno — non sia giusto disporre che i giovani i quali o dalla Università di Milano passano agli Istituti ed alle Scuole commerciali superiori governative, o da questi a quella, siano dispensati dal ripetere gli esami già superati ».

RISPOSTA. — « Le scuole superiori di commercio sono istituti posti alla dipendenza del Ministero del commercio, al quale spetta, per tanto, di determinare se sia opportuno — posto il riconoscimento della medesima efficacia legale alle lauree conferite da esse scuole con quella dell'Università Bocconi di Milano — di consentire il passaggio dai corsi delle scuole stesse alla Università Bocconi e viceversa. Per quanto è noto, le vigenti disposizioni vietano ciò per le scuole superiori di commercio. In ogni modo se il ministro del commercio, al quale l'interrogazione dell'onorevole Lom-

bardi deve essere rivolta, riterrà di poter prendere in considerazione la proposta contenuta nella interrogazione stessa, il Ministero dell'istruzione, cui spetta la tutela dell'Università Bocconi, potrà dal canto suo esaminare la questione.

« Il sottosegretario di Stato

« ROTH ».

Lo Piano. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere per quali motivi il manifesto della chiamata alle armi del secondo e terzo quadrimestre della classe 1899 non contenga per coloro che sono forniti di titoli di studi la facoltà di chiedere la iscrizione ai corsi di aspiranti ufficiali, conformemente a quella concessa alle reclute del primo quadrimestre della stessa classe, e se non creda necessario provvedere d'urgenza con opportune disposizioni ai distretti ».

RISPOSTA. — « Anche i giovani del secondo e terzo quadrimestre della classe 1899 avranno facoltà di partecipare ad un concorso di ammissione ad un corso facoltativo allievi ufficiali di complemento. Non era il caso di inserire già nel manifesto di chiamata, pubblicato il 5 giugno corrente, la notizia dell'apertura di un nuovo corso siffatto, perchè esso non potrà aprirsi che fra qualche mese, dovendo prima terminare i corsi analoghi di Torino, Parma e Caserta, cominciati il 20 aprile ultimo.

« La circolare che bandirà il nuovo concorso uscirà in tempo perchè gli interessati possano averne notizia e provvedersi di tutti i documenti occorrenti.

« Il ministro

« GIARDINO ».

Lo Piano. — *Al ministro per le armi e munizioni.* — « Per sapere se, ai fini di intensificare la produzione dello zolfo, non ritenga opportuno far obbligo ai possessori d'impianti meccanici nelle zolfare, dichiarate stabilimenti ausiliari, di mettere tali impianti a disposizione anche dei coltivatori delle miniere limitrofe che ne difettano e possono avvalersene ».

RISPOSTA. — « Si ritiene che la possibilità di servirsi di un unico impianto per due o più miniere limitrofe non possa avverarsi se non in casi assolutamente eccezionali, sia perchè gli impianti sono di regola strettamente sufficienti ai bisogni di ogni singola miniera, sia perchè di solito non sarebbe facile il trasporto del minerale da una miniera all'altra, senza notevoli danni

e inconvenienti della miniera che fosse costretta a tale servitù. Si nota inoltre che la comunanza di esercizio che verrebbe a crearsi, produrrebbe in non pochi casi seri perturbamenti nell'esercizio dei contratti, poichè i proprietari, essendo pagati in natura, non potrebbero più controllare i quantitativi prodotti.

Non può però escludersi che possano darsi casi speciali in cui sia possibile la comunanza di cui si discorre, ma il solo ente in grado di pronunziarsi sui casi singoli è il Regio ufficio delle miniere che conosce le peculiari condizioni di ogni miniera.

« Il ministro

« DALLOLIO ».

Lo Piano. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — Per sapere se non creda doveroso autorizzare l'iscrizione tardiva nelle Regie Università dei giovani licenziati dalle scuole secondarie della sessione straordinaria del marzo 1917, già chiamati alle armi ».

RISPOSTA. — « Con ordinanza 11 dicembre 1916 (articoli 2 e 3), il Ministero dispose che i candidati agli esami di licenza liceale o di istituto tecnico, i quali avessero diritto a sessioni non godute tempestivamente per comprovato impedimento derivante da obblighi di servizio militare, o che, pur avendo partecipato alla sessione ordinaria autunnale (ottobre 1916) non avessero potuto presentarsi a tutte le prove nei giorni stabiliti, sia per essere stata loro negata la licenza da parte dell'autorità militare, sia per essere giunti ad esami esauriti, fossero ammessi alla sessione straordinaria di marzo ultimo scorso, come ultima sessione retroattiva dell'anno 1915-16, con effetti utili a cominciare dall'anno 1916-17. Per gli studenti che si fossero trovati nelle condizioni susesposte fu e doveva essere consentita la tardiva immatricolazione ai corsi universitari per il volgente anno accademico.

« Nella stessa ordinanza (articolo 4), si dispose che i candidati agli esami di licenza liceale o di istituto tecnico, in servizio militare o presumibilmente soggetti a servizio militare entro il 1917, i quali avessero sostenuti esami nelle sessioni ordinarie del 1915-16, con esito non completamente favorevole e che avrebbero avuto diritto di ripeterli integralmente o di ripararli parzialmente nel luglio 1917, fossero ammessi alla sessione straordinaria come prima sessione anticipata dell'anno scola-

stico 1916-17, con effetti utili a cominciare dall'anno accademico 1917-18.

« Con circolare n. 7, del 10 gennaio 1917, la facoltà di presentarsi alla sessione straordinaria anzidetta, come prima sessione anticipata dell'anno scolastico 1916-17, a' termini del citato articolo 4, fu poi estesa a tutti gli studenti soggetti a obblighi di servizio militare, fino alla classe del 1898 compresa, i quali non si trovassero nelle condizioni previste dagli articoli 2 e 3 dell'ordinanza suindicata.

« A questi altri studenti non è stata consentita l'immatricolazione tardiva alla Università per l'anno corrente.

« Il Ministero, ispirandosi a criteri di opportunità e di equità, ha voluto con le norme suindicate evitare la perdita di un anno di studi a quegli studenti i quali non avessero potuto sostenere a tempo debito gli esami di licenza perchè chiamati alle armi; e, d'altra parte, ha inteso anche di agevolare tutti gli altri studenti, già in servizio militare, anticipando per essi l'ordinaria sessione di licenza che avrebbe dovuto aver luogo nel luglio 1917, epoca in cui, per esigenze militari, i detti studenti non avrebbero forse potuto presentarsi agli esami, o, quanto meno, avrebbero forse dovuto sostenerli in condizioni di inferiore preparazione. Per coloro che avrebbero dovuto dare gli esami di licenza nella presente sessione estiva e per i quali la sessione è stata anticipata, la mancata iscrizione all'Università non costituisce alcuna perdita, poichè, anche in via normale essi sarebbero stati immatricolati soltanto nel prossimo anno 1917-18.

« Non sembra quindi nè necessario nè opportuno adottare nuovi e diversi provvedimenti invocati dall'onorevole interrogante.

« *Il sottosegretario di Stato*

« ROTH ».

Lo Piano. — *Ai ministri d'agricoltura e della guerra.* — « Per sapere se, in vista delle speciali condizioni della granicoltura siciliana che ricopre normalmente regioni di collina e per eccezione zone di pianura, per cui non è possibile l'impiego delle macchine, e tenuto presente che la mietitura in Sicilia avviene anticipatamente di circa un mese sulle altre regioni d'Italia, non credano utile, ad evitare l'abbandono anche parziale di raccolti, disporre la licenza di autorità dal 1º giugno al 10 luglio, a tutti gli agricoltori richiamati delle classi anziane

appartenenti alle sole provincie siciliane, ordinandone il censimento a cura dei comuni con il controllo dell'arma dei Reali carabinieri ».

RISPOSTA. — « Come è stato dichiarato in diverse occasioni, il Ministero della guerra non ritiene compatibile con le esigenze militari altre concessioni oltre quelle contenute nella circolare 234. Non è stato perciò possibile accogliere le proposte pervenute da varie parti della Sicilia per l'invio a casa di tutti i militari contadini arruolati dopo il 1º luglio 1916 per la durata dal 1º giugno al 10 luglio.

« Alla mancanza od insufficienza di mano d'opera per la mietitura in Sicilia è stato provveduto mettendo a disposizione delle Commissioni provinciali di agricoltura alcune migliaia di prigionieri agricoltori dislocati per provincie ed il provvedimento sta dando risultati soddisfacenti.

« *Il sottosegretario di Stato*

« CERMENATI ».

Macchi. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda equo ed opportuno promuovere al grado superiore i primi capitani in servizio attivo permanente delle varie armi e corpi i quali e per ragioni di organico e perchè addetti a servizi speciali (sebbene moltissimi di loro si siano trovati per molti mesi in zona di guerra) non hanno potuto ottenere in questo periodo alcun avanzamento con grave danno morale ».

RISPOSTA. — « Le promozioni dei capitani delle varie armi e corpi vengono effettuate in base alle vacanze organiche che si verificano nei gradi superiori, sia per eliminazioni dal servizio attivo, sia per i bisogni della guerra.

« Siccome in tutti i ruoli delle armi combattenti le promozioni dei capitani sono state effettuate su vastissima scala, è da escludersi in modo assoluto che l'interrogazione possa riguardare i capitani di detti ruoli. Deve quindi ritenersi che essa si riferisca ai capitani dei ruoli di sussistenza e di amministrazione che non hanno avuto i vantaggi di carriera dei colleghi dei ruoli predetti.

« In proposito si osserva che l'acceleramento di carriera derivato per alcuni ruoli, dal passaggio dell'esercito dalla formazione di pace a quella di guerra e dalle vicende stesse delle operazioni militari, non può trovare riscontro nel ruolo degli uffi-

ciali di sussistenza e di amministrazione in cui tali circostanze hanno influito in misura di gran lunga inferiore, soprattutto se si considerano le perdite che si verificano nelle armi combattenti.

« Nondimeno questo Ministero non ha mancato di preoccuparsi anche delle condizioni in cui per effetto di nuovi avvenimenti si sono trovati gli ufficiali, specialmente i capitani, di sussistenza e di amministrazione; infatti con recenti provvedimenti si sono effettuate numerose promozioni compatibilmente con le esigenze dei servizi e con gli organici stabiliti per detti ruoli.

« È però evidente che detti ufficiali non potranno mai trovarsi alla pari con gli ufficiali delle armi combattenti; nè può ragionevolmente dedursi che da ciò essi risentano un danno morale perchè se così fosse, per risolvere ogni questione morale, occorrerebbe fare promozioni non già nell'interesse dei servizi, ma unicamente nell'interesse morale degli ufficiali, interesse per sua natura indefinito e illimitato.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Malcangi. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda che per i figli unici o rimasti unici, debba darsi qualche disposizione, affinchè siano allontanati dai luoghi di maggiore pericolo ».

RISPOSTA. — Il Ministero, con circolare n. 542 del *Giornale Militare*, ha già provveduto ad assicurare la conservazione alle famiglie di un figlio nel caso della perdita di altri figli. Detta circolare stabilisce infatti che le famiglie, le quali abbiano tutti i loro figli sotto le armi, dei quali due già morti in combattimento o in seguito a ferite ovvero dichiarati dispersi da oltre tre mesi, possono ottenere che l'unico superstite o uno degli altri supertiti, designato dalla famiglia, sia esonerato dai servizi di prima linea.

« Le esigenze dell'esercito mobilitato non hanno consentito allora nè consentirebbero attualmente, di estendere maggiormente il provvedimento applicandolo a tutti i figli unici o rimasti unici. Il Ministero tuttavia non mancherà per l'avvenire di prendere in esame, d'accordo col Comando Supremo, tutti quegli altri provvedimenti pure rispondenti a criteri di equità, che sembrassero attuabili nell'interesse sociale.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Manfredi. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non credano di mandare in congedo i sindaci dei comuni non atti alle fatiche di guerra ed appartenenti alle classi territoriali, con grande beneficio pel buon andamento delle Amministrazioni, dato il numero esiguo di coloro che usufruirebbero del provvedimento ».

RISPOSTA. — « Lo specchio E annesso al decreto ministeriale 22 maggio 1915, prevede, tra le qualifiche che danno titolo alla dispensa dalle chiamate alle armi per militari di milizia territoriale, quella di sindaco, subordinando, peraltro, tale dispensa alla dichiarazione dell'autorità prefettizia attestante l'assoluta necessità dell'opera del militare per il regolare andamento dell'Amministrazione comunale.

« Pertanto, le esigenze, cui si accenna nella soprascritta interrogazione, e per le quali dovrebbe farsi luogo al rinvio in congedo dei sindaci attualmente alle armi, ascritti alla milizia territoriale, sono salvaguardate dalla su menzionata disposizione, la quale è stata largamente applicata in tutti i casi, in cui le autorità prefettizie abbiano rilasciata la dichiarazione d'assoluta necessità dell'opera del sindaco.

« Che se, come ritieni, voglia accennarsi appunto ai pochi casi di sindaci alle armi per non aver potuto produrre tale dichiarazione in tempo debito, è evidente che nei casi stessi manca una ragione giustificatrice dell'invocato provvedimento, dappoichè le stesse autorità prefettizie ebbero a riconoscere la necessità dell'opera di quel determinato sindaco per il normale funzionamento dell'Amministrazione comunale, e consentirono con ciò al richiamo alle armi del sindaco stesso e al suo incorporamento nell'esercito.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Manfredi ed altri. — *Ai ministri dell'industria, commercio e lavoro e dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se, in considerazione del grave danno apportato ad alcuni insegnanti di computisteria delle scuole tecniche che aspiravano al conseguimento del diploma di magistero di secondo grado per la computisteria e ragioneria, dalla improvvisa disposizione dell'articolo 155 del regolamento sugli Istituti di studi commerciali approvato con Regio decreto 1° agosto 1913, n. 1223, non ritengano necessaria una disposizione transitoria che, analoga-

mente a quanto fu concesso col Regio decreto 3 dicembre 1914, n. 1496, ai professori di lingue straniere, accordi temporaneamente per cinque anni agli insegnanti di computisteria muniti del diploma di primo grado, e che abbiano prestato un triennio di lodevole servizio in una scuola pubblica, la facoltà di presentarsi agli esami di abilitazione di secondo grado per l'insegnamento della ragioneria nella scuola superiore di commercio di Venezia ».

RISPOSTA. — « Il concetto e lo scopo fondamentale delle disposizioni del regolamento 1º agosto 1913, n. 1223, riguardanti l'ammissione degli studenti agli esami di magistero per l'economia-diritto, e per la computisteria-ragioneria, presso la Regia scuola superiore di commercio di Venezia, furono quelli di richiedere nei giovani una completa preparazione ed una vasta cultura nelle discipline economico-giuridiche, o contabili, dimodochè i futuri insegnanti di tali materie nelle scuole medie di secondo grado dessero sicuro affidamento di poter espletare convenientemente il loro difficile compito.

« Epperò, con le suddette disposizioni regolamentari fu richiesta ai candidati agli esami di magistero per l'economia-diritto e per la computisteria-ragioneria, rispettivamente, la laurea negli studi per l'insegnamento dell'economia e diritto, e la laurea in ragioneria; o, quanto meno, la laurea in studi commerciali, integrata dal certificato di aver superato presso la Regia scuola superiore di commercio di Venezia gli esami speciali del 4º corso, di aver parimenti sostenuto, con esito favorevole, altri esami suppletivi nelle discipline che formano oggetto d'insegnamento fondamentale e obbligatorio nei precedenti anni scolastici delle singole sezioni di magistero.

« Ciò premesso, è doveroso affermare che l'applicazione delle norme di cui sopra ha dato in pochi anni ottimi risultati, contribuendo, fra l'altro, ad elevare nella pubblica opinione, data la serietà degli studi compiuti, il valore intrinseco dei diplomi di magistero rilasciati dalla Regia scuola superiore di commercio di Venezia.

« Sembra, quindi, che non sia il caso di venire ad una modificazione delle disposizioni in parola; sia pure per derogare ad esse, in via transitoria, col consentire per un periodo di cinque anni — secondo quanto chiedono gli onorevoli interroganti — che gli insegnanti di computisteria muniti di di-

ploma di primo e di secondo grado, che abbiano prestato un triennio di lodevole servizio in una scuola pubblica, si presentino agli esami di abilitazione di secondo grado per l'insegnamento della ragioneria.

« Tale disposizione transitoria, come tutte le disposizioni del genere, avrebbe dovuto, in ogni caso, essere stabilita dal momento dell'entrata in vigore delle nuove norme, o avrebbe dovuto far parte dello stesso regolamento 1º agosto 1913, n. 1223, qualora il legislatore ne avesse riconosciuta l'opportunità. Ma oggi che sono trascorsi quattro anni dalla prima applicazione del regolamento, lo stabilire delle disposizioni in deroga al regolamento stesso, e con carattere transitorio, oltrechè dar luogo ad un provvedimento inopportuno, costituirebbe un privilegio per una data categoria di insegnanti.

« Devesi, infatti, tener presente che non pochi insegnanti di computisteria forniti di diploma di abilitazione di primo grado, i quali, quindi, con l'entrata in vigore del regolamento 1º agosto 1913, n. 1223, si videro preclusa la strada per ottenere il diploma di magistero di secondo grado presso la scuola superiore di commercio di Venezia presentandosi quali candidati esterni, si iscrissero come alunni regolari della scuola stessa, e, seguiti i corsi e superati gli esami speciali, hanno conseguito, o sono prossimi a conseguire il diploma desiderato.

« Col provvedimento invocato dagli onorevoli interroganti, si verrebbe ora a creare una condizione di eccezionale favore per coloro che, pur trovandosi nell'identica posizione, o quasi, degli insegnanti su ricordati, non si sono sentiti la forza o la volontà di assoggettarsi alle noie, ai sacrifici e alle fatiche di presenziare assiduamente alle lezioni, e di superare regolarmente le molte prove d'esame nelle diverse materie d'insegnamento.

« Devesi, per ultimo, tener presente che l'analogia ravvisata nella interrogazione tra il caso in esame e quello regolato dall'ultimo capoverso dell'articolo 10 del regolamento 3 dicembre 1914, n. 1496, non esiste. L'articolo 3 di questo regolamento schiude agli estranei l'accesso agli esami di abilitazione per le lingue straniere nella scuola di Venezia limitatamente al diploma di primo grado, la concessione dell'ultimo capoverso dell'articolo 10 riguarda unicamente gli esami per il diploma di secondo grado. Ne viene, quindi, che nemmeno per le lingue

straniere, per le quali l'adito è in parte permesso, gli estranei possono avvantaggiarsi dell'ultimo capoverso dell'articolo 10.

« Se, dunque, non esiste in favore degli estranei la disposizione transitoria che permetta ad essi di accedere per un certo periodo di tempo agli esami di abilitazione di lingue straniere di secondo grado nella scuola di Venezia, manca il punto di riferimento per stabilire l'analogia con il diploma di ragioneria di secondo grado.

« *Il sottosegretario di Stato*
« MORPURGO ».

Mango. — *Al ministro di grazia e giustizia e dei culti.* — « Per sapere se ritenga corrispondente alle norme costituzionali la trasmissione pura e semplice ai procuratori generali della circolare 28 settembre 1916, n. 1774, « sulla riduzione degli estagii dei fondi rustici », violatrice delle norme fondamentali del diritto, o redatta in termini tali da dar luogo, come è accaduto, a simili violazioni. Era chiara la facoltà affidata agli arbitri dell'articolo 12 del decreto luogotenenziale 27 luglio 1916, n. 913, cioè: a) ridurre le quote di fitto; b) ratizzare il debito risultante del fittuario; invece si creò una terza facoltà — come ripetute volte sta accadendo — esclusa dal decreto, quale quella di liquidare un credito ai fittuari. La mercè di eccessive riduzioni, gli arbitri in base alla sola circolare condannano i proprietari a restituire come indebito, ciò che da anni ben riscossero pro soluto, ed in soddisfazione di un proprio credito, onde con la equità ne sono lese le norme più fondamentali del diritto ».

RISPOSTA. — « Il Ministero di grazia e giustizia in merito a quanto forma oggetto della interrogazione presentata dall'onorevole Mango non può che riferirsi a quel che il ministro Sacchi privatamente a lui comunicò con lettera del 6 aprile ultimo scorso.

« Non è il caso di discutere ulteriormente se la tesi ispiratrice della circolare del ministro Raineri riprodotta in quella ai procuratori generali in data 28 settembre 1916, n. 1674, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sia la più rispondente alla parola ed allo spirito dell'ultima parte dell'articolo 12 del decreto luogotenenziale 27 luglio 1916, n. 913. Quando pervenne la rinnovata interrogazione dell'onorevole Mango, era il Ministero nella impossibilità di provocare sull'oggetto l'ap-

plicazione di un principio diverso. Il provvedimento si trovava in vigore da circa dieci mesi. Già allora, assai poc'altro da fare rimaneva alle Commissioni arbitrali; poichè la gran maggioranza di esse aveva interamente esaurito il suo compito. In vero, sin dal febbraio 1917 il procuratore generale di Trani comunicava che da informazioni assunte gli risultava: che le Commissioni di Acquaviva, Giovinazzo, Biccari, Cagnano, Celenza, Delicato, Sant'Agata, San Marco in Lamis e Troia presumibilmente già avevano esaurito il compito loro affidato, — che molte altre, per mancanza di materia, non avevano avuto occasione di funzionare e che quelle il cui compito non si era potuto portare a termine, lo avrebbero assolto entro breve spazio di tempo. Soggiungeva che non si sarebbero avute nuove domande all'infuori di quelle pendenti; perchè, in generale, i proprietari volontariamente concedono eque riduzioni agli affittuari.

D'altra parte, non troppo è da preoccuparsi delle conseguenze della circolare in questione. I magistrati, che presiedono le Commissioni, avvezzi ad applicare la legge quale in sè stessa, hanno tenuto conto della circolare in quanto hanno ritenuto che risponde al modo in cui essi giudicavano che l'articolo 12 andasse interpretato. Ed invero, nonostante la circolare, in parte difforme da essa è stata la giurisprudenza, siccome ebbe a riferire il detto procuratore generale.

« In quasi tutte le Commissioni del circondario di Bari, prevalse il principio della estensibilità del beneficio della riduzione dell'affitto anche alle quote già pagate, mentre la maggior parte di quelle dei circondari di Trani e Lucera pare abbiano seguito una tesi diversa od opposta.

« Di fronte a tale stato di fatto, non è parsa opportuna la emanazione di nuove disposizioni; le quali, mentre sarebbero riuscite di limitatissima efficacia pratica, avrebbero smentito il buon fondamento di lodi passati in giudicato, pur non potendo in alcun modo diminuirne la efficacia giuridica.

« *Il sottosegretario di Stato*
« PASQUALINO-VASSALLO ».

Marangoni. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non ritenga equo, in analogia al disposto del paragrafo 29, lettera c, del regolamento sull'avanzamento e del n. 143 della istruzione per la mobilitazione del Regio esercito (tomo III) che anche i

caporali maggiori territoriali richiamati, idonei al grado di sergente, effettivi presso i depositi e comandi non mobilitati, possano conseguire il grado superiore e relativi benefici ».

RISPOSTA. — « Le disposizioni riguardanti l'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa sono applicabili anche ai militari richiamati appartenenti alle classi di milizia territoriale.

« Conseguentemente, in base al paragrafo 29 lettera c) del regolamento sull'avanzamento ed al numero 143 del tomo III dell'istruzione per la mobilitazione del Regio esercito, i caporali maggiori richiamati, i quali abbiano riportato all'atto dell'invio in congedo la dichiarazione d'idoneità a sergente, possono essere promossi a tal grado, anche se appartenenti ai depositi od a reparti non mobilitati.

« Convieni però far presente che il fatto di avere riportato la dichiarazione d'idoneità a sergente non può dare ai caporali maggiori richiamati diritto ad essere promossi senz'altro sergente.

« Il citato paragrafo 29 del regolamento sull'avanzamento contempla le varie categorie di graduati dai quali possono essere tratti i sergenti e, alla lettera c) comprende anche i caporali maggiori che possiedono il titolo suindicato.

« Ma è ovvio che la promozione è subordinata, oltre che alla conferma dell'idoneità ed alle altre norme prescritte dal regolamento, anche all'esistenza dei relativi posti in organico, come, del resto, desumesi anche dal citato numero 143 del tomo III di mobilitazione, in cui è detto che tali promozioni vengono effettuate per completare i quadri e coprire i posti vacanti.

« I caporali maggiori di cui trattasi, al pari degli altri appartenenti anche a reparti mobilitati, potranno quindi, qualora si verificino per essi le condizioni suindicate, conseguire la promozione a sergente, la quale è di competenza dei rispettivi comandanti di corpo, all'infuori dell'intervento del Ministero.

« Il ministro

« GIARDINO ».

Marangoni. — *Al ministro della guerra* — « Per sapere come intenda provvedere alla segnalazione delle incursioni di aeroplani tedeschi ed alla doverosa difesa contro le stesse del paese di Codigoro, fatto segno a ripetuti attacchi del nemico, poi-

chè ospita lo stabilimento idrovoro che mantiene prosciugate le terre bonificate della provincia di Ferrara ».

RISPOSTA. — « In seguito alle incursioni aeree compiute dal nemico nella zona di Codigoro, questo Ministero non ha mancato di segnalare a suo tempo al Comando Supremo — dal quale dipende la difesa antiaerea di tutto il territorio nazionale — la necessità di particolari misure di protezione dello stabilimento idrovoro e in genere di tutta la zona del Ferrarese.

« Il Comando Supremo ha infatti sollecitamente provveduto all'installazione di artiglierie antiaeree dotate di convenienti mezzi di segnalazione e di scoperta e sussidiate da mitragliatrici e da posti di fucileria. Particolare cura è stata posta nell'organizzazione del servizio di segnalazione, in modo che le incursioni nemiche possano essere avvertite in tempo dai posti di avvistamento e di ascolto, spinti quanto più innanzi è possibile e accuratamente collegati con i posti di difesa.

« Non appena saranno terminati gli impianti necessari concorreranno alla difesa anche aeroplani opportunamente dislocati.

« Con le misure adottate si ha fiducia che le incursioni nemiche possano essere, se non impediti, almeno limitate nella frequenza e negli effetti ».

« Il ministro

« GIARDINO ».

Marazzi. — *Al presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro del tesoro.* — « Per sapere se non credano giusto ed opportuno applicare per tutti i pensionati dello Stato, che hanno un vitalizio inferiore alle 2,500 lire annue, gli stessi criteri adottati per gli impiegati dello Stato, in attività di servizio, in vista delle gravissime condizioni originate dal caro-viveri, a cominciare almeno dal 1º maggio 1917, e per tutta la durata della guerra. Tale provvedimento s'impone per così evidenti e molteplici ragioni che è superfluo lo svilupparlo » (1).

Marazzi. — *Al ministro per le armi e munizioni.* — « Per sapere se non creda opportuno disciplinare la materia degli esonerati in modo semplice, tassativo e di completo accordo fra tutte le autorità militari e civili: a) sopprimendo i vigenti decreti rela-

(1) Vedi per la risposta quella identica data all'interrogazione del deputato Dentice d'Accadia, pag. 13804.

tivi a tale materia; b) formulandone uno solo, abbracciante tutti i casi, chiaro, esplicito, informato ad un logico decentramento regionale, di responsabilità e largamente diffuso tra gli interessati; c) togliendo gli attuali inconvenienti per cui si verifica, anche a parità di circostanze, diversità di trattamento, sì che un'autorità concede, un'altra interrompe, una terza nega l'esonero, conturbando così lo spirito pubblico, facendo nascere fallaci speranze con danno concreto e morale, sia fra i combattenti, che nelle rispettive famiglie, esasperate per il tempo e le pratiche sterilmente condotte».

RISPOSTA. — « Questo Ministero si riserva di esaminare se sia il caso di riunire in un'unico regolamento i tre decreti sulle esonerazioni temporanee, relativi il primo (Regio decreto 29 aprile 1915, n. 561) ai rifornimenti dell'esercito e dell'armata, il secondo (decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887) ai servizi pubblici e alla economia nazionale, e il terzo (decreto luogotenenziale 13 aprile 1916, n. 401) ai trasporti marittimi.

« Però, anche ove tutta la materia delle esonerazioni venga così disciplinata con unico decreto, si dovrà pur sempre tener presente la diversa natura delle aziende (forniture militari, trasporti marittimi, agricoltura, servizi dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici, ecc.) la quale implica diversità di trattamento, diversità di requisiti e condizioni ed anche diversità di competenze amministrative e di procedura.

« Così pure è necessario tener presenti, oltre alla professione degli esonerati la classe e categoria cui appartengono, la loro abilità o meno alle fatiche di guerra, le mansioni cui sono adibiti nell'esercito, ecc.

« I bisogni continuamente mutevoli dei rifornimenti logistici, dell'agricoltura e della marina mercantile da un lato, e dall'altro le supreme esigenze della difesa nazionale (per cui deve limitarsi al minimo possibile il numero degli uomini sottratti all'effettivo servizio militare) impediscono di disciplinare la materia delle esonerazioni con criteri stabili e con norme che in pochi articoli si adattino a tutti i casi. Il Governo è costretto quindi, volta per volta, a provvedere di urgenza con decreti, circolari, istruzioni apposite, derogando così alle norme precedentemente sancite ed apportandovi numerose eccezioni.

« Nel funzionamento dell'Istituto delle esonerazioni si è cercato per quanto possibile di decentrare, affidando la decisione della massima parte delle istanze alle commissioni locali ed ai Comitati regionali. Presso il Ministero poi, si sono creati due organi centrali, il Comitato centrale di mobilitazione industriale (per i proiettili e gli stabilimenti ausiliari) e l'Ufficio centrale per le esonerazioni temporanee con le relative Commissioni centrali, le quali giudicano in sede di ricorso contro i provvedimenti delle predette autorità locali. Questi due organi centrali esercitano una funzione di controllo e di ispezione sulle autorità locali, ne coordinano l'opera e la rendono uniforme per quanto è compatibile con la varietà delle condizioni locali.

« L'esonerazione temporanea non costituisce mai un diritto per l'esonerato, nè per l'azienda che lo richiede: essa viene accordata nello esclusivo interesse dell'esercito o della marina (rifornimenti), degli altri servizi pubblici oppure dell'economia nazionale. Può quindi venire revocata anche prima della scadenza, quando vengano a mutare le condizioni di fatto o quando si verificano esigenze di ordine militare che ne impongano la cessazione, od anche mancanze disciplinari da parte degli esonerati.

« Quanto alla sollecitudine, il Ministero ha raccomandato sempre alle Commissioni locali la massima rapidità; ma in materia così delicata, non essendo sufficienti le sole affermazioni degli interessati, occorre verificare le circostanze di fatto a mezzo di sopralluoghi e di informazioni oppure richiedere documenti.

« Il ministro

« DALLOLIO ».

Micheli. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se non creda opportuno ed utile dare la massima diffusione possibile ai « corsi estivi » di maestre giardiniera, ed ammettervi senza distinzione alcuna tutte le maestre e direttrici d'asilo, presentemente in servizio, sfornite di diploma di maestra giardiniera; e ciò per assicurare ai giardini d'infanzia un personale sempre più colto e più preparato, togliendo che i corsi stessi siano soltanto frequentati da maestre elementari, desiderose di provvedersi non altro che del titolo a miglioramento della propria carriera, senza giovare affatto ai giardini e agli asili d'infanzia e a chi lavora e vive in essi ».

RISPOSTA. — « A termini delle disposizioni degli articoli 20 e 24 del regolamento 14 maggio 1916, n. 1216, dettate in applicazione dell'articolo 18 della legge 25 maggio 1913, n. 517, è prescritto in modo interrogabile che possono essere ammesse ai corsi estivi per il conferimento del diploma di maestra assistente o di maestra giardiniera esclusivamente le insegnanti elementari in attività di servizio, fornite di licenza normale.

« Dal che devesi dedurre che il Ministero non ha facoltà di ammettere a questi corsi le maestre in attività di servizio negli asili, che non possiedano la patente di maestra elementare o la licenza normale.

« Il provvedimento invocato dall'onorevole interrogante potrà formare oggetto di ulteriori studi, ma per essere attuato occorrerebbe sempre una legge. Comunque, è opportuno osservare in merito che non sarebbe però mai possibile attuare provvedimenti per dare il diploma di maestra giardiniera alle attuali insegnanti di asilo che ne sono sprovviste, se esse non dimostrino di possedere almeno un certo grado di cultura, che le metta a pari delle licenziate da scuola normale, mentre è notorio che negli asili si trovano molte insegnanti che nemmeno hanno compiuto le classi elementari. Per queste, il più che si possa fare è di tollerarle nell'ufficio che occupano, come sempre si è fatto.

« È quindi da escludersi che, allo stato attuale delle cose, il provvedimento propugnato dall'onorevole interrogante possa servire a valorizzare, in fatto di cultura e di preparazione, il personale insegnante e direttivo degli asili d'infanzia, chè anzi le cognizioni che nei suddetti corsi estivi si impartiscono potrebbero piuttosto riuscire dannose ed ingombranti a menti non adatte ad assimilarle; ma è solo da augurarsi che, per l'avvenire, il grado di capacità intellettuale del detto personale possa esser tale da renderlo meritevole di partecipare, senza danno e con opportune prove, disciplinate per legge, ai corsi estivi di maestra giardiniera insieme con le licenziate da scuola normale.

« Il sottosegretario di Stato
« ROTH ».

Molina. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se, in conformità delle deliberazioni fatte in Senato nella tornata del 21 marzo 1917 durante la discussione del disegno di legge « Provvedimenti ed assi-

stenza degli invalidi della guerra » siano state impartite precise disposizioni per assicurare il mantenimento in servizio e la regolare continuità di carriera agli ufficiali che abbiano perduto un occhio, o un braccio, o abbiano riportato qualsiasi altra invalidità che permetta loro prestare ancora servizio militare, e ciò per evitare ogni possibile eventuale contrasto di giudizio fra i criteri delle autorità e la parola del ministro, e non siano più oltre ritardati i provvedimenti di giustizia dovuti ai benemeriti ufficiali che con tanto valore hanno compiuto in guerra il loro dovere ».

RISPOSTA. — « È in corso di compilazione il regolamento per l'esecuzione della legge n. 481 del 25 marzo, e posso assicurare che il Ministero non mancherà di tradurre in atto con criteri di larga benevolenza gli impegni presi dalla Nazione e gli affidamenti da me dati riguardo ai benemeriti militari che, pur avendo sacrificato la loro integrità fisica per la Patria, sono in condizione di continuare a prestar servizio nell'esercito.

« La pubblicazione dell'accennato regolamento, per espressa disposizione di legge, non potrà tardare, e nel frattempo non saranno compromessi i diritti e le legittime aspirazioni degli interessati, che anzi, in casi singoli ben evidenti, questo Ministero ha già provveduto a conservare in servizio con opportune misure alcuni militari che trovansi nelle condizioni fisiche accennate dall'onorevole interrogante.

« Il ministro
« GIARDINO ».

Molina. — *Al ministro dell'interno.* — « Per sapere se sia vero non essersi ancora esteso a tutti i comuni, provincie, opere pie l'obbligo di corrispondere ai rispettivi dipendenti (impiegati, agenti e salariati) l'indennità caro-viveri nella misura proporzionale stabilita dal relativo decreto luogotenenziale per gli impiegati dello Stato e lo invita a provvedere in merito con sollecitudine per evitare il triste spettacolo di pubblici funzionari inaspriti dalla fame sempre cattiva consigliera ».

RISPOSTA. — « Nessun provvedimento è stato ancora adottato per estendere ai comuni, alle provincie ed alle opere pie l'obbligo di corrispondere ai rispettivi dipendenti l'indennità caro-viveri nella misura proporzionale stabilita dal decreto luogotenenziale per gli impiegati dello Stato.

« Si sono però fatte e rinnovate le raccomandazioni alle Amministrazioni degli enti locali, affinchè provvedessero adeguatamente anche pei propri dipendenti.

« Ed ora, con una recentissima circolare, sono state rivolte nuove premure ai prefetti, invitandoli anche ad accertare quali delle dipendenti Amministrazioni non avessero ancora provveduto, per poter poi esaminare, in base alle notizie che ne risulteranno, se e quali provvidenze siano da adottarsi sull'argomento.

« *Il sottosegretario di Stato*
« BONICELLI ».

Montemartini. — *Al presidente del Consiglio ed al ministro del tesoro.* — « Per sapere se e come intendano provvedere a rendere possibile la vita agli impiegati provinciali applicati ».

RISPOSTA. — « Se l'onorevole interrogante intende riferirsi agli impiegati provinciali appartenenti alle Amministrazioni governative, per la concessione ad essi dell'indennità caro-viveri, hanno già provveduto i decreti luogotenenziali 29 ottobre 1916, n. 1499, che assegnò una indennità temporanea per la durata della guerra di lire 15 e di lire 12 al personale di ruolo delle Amministrazioni civili dello Stato provvisti rispettivamente di stipendio fino a lire 1,500 e lire 3,000, e 23 aprile 1917, n. 630, che raddoppiò tale indennità, ed estese quella di lire 24 ai funzionari ed agenti con stipendio non superiore alle lire 4,500.

« Qualora l'onorevole interrogante intenda invece riferirsi agli impiegati dipendenti dalle Amministrazioni provinciali, spetta in tale caso a queste ultime di decidere dei provvedimenti a favore dei propri funzionari.

« *Il sottosegretario di Stato*
« DA COMO ».

Montemartini. — *Ai ministri di agricoltura e di grazia e giustizia.* — « Per sapere le ragioni per le quali non fu applicata la legge per gli infortuni degli operai sul lavoro nel caso di un infortunio accaduto a Pavia nel febbraio 1917 del quale si è occupato la stampa locale ».

RISPOSTA. — « Il procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano ha riferito quanto segue:

« Nel 12 febbraio scorso fu vittima di un infortunio sul lavoro l'operaia della « Cines Seta » Assunta Contini.

« Tale infortunio venne regolarmente denunciato all'autorità di pubblica sicurezza la quale dimenticò di comunicare al pretore di Pavia la denuncia ed il certificato medico. Non appena il Procuratore del Re rilevò dal giornale *La Plebe*, del 25 marzo 1917 (giornale che però stampasi a Mortara) l'articolo relativo a detto infortunio, richiese tosto spiegazioni, in seguito alle quali l'autorità di pubblica sicurezza inviò la denuncia al pretore, che eseguì l'inchiesta nel giorno 6 aprile 1917.

« Non ho mancato di far richiamare l'autorità di pubblica sicurezza a maggior diligenza onde non si ripeta la omissione lamentata, la quale peraltro non ha portato alcun danno alla infortunata ».

« *Il sottosegretario di Stato*
« PASQUALINO VASSALLO ».

Montemartini. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non ritenga conveniente, nei riguardi della giustizia distributiva e nello stesso interesse della produzione zootecnica, escludere dalle future requisizioni di bestiame le stalle non aventi più di due capi, o fissare per lo meno i prezzi di requisizione in relazione a quelli correnti sul mercato ».

RISPOSTA. — « Dato il fabbisogno attuale di carne per l'esercito operante, lo escludere dalla requisizione tutte le stalle non aventi più di due capi, porterebbe a falcidiare in misura gravissima tutte le altre.

« Non possediamo in Italia una statistica la quale ci dica quanti siano i possessori di non più di due capi di bestiame e quanti gli altri; ma non è infondato presumere che i primi rappresentano una forte percentuale del bestiame nel complesso del Regno.

« La necessità di assicurare il normale servizio dell'agricoltura, ossia la produzione delle derrate alimentari, che si vorrebbe anzi accresciuta per le ben note difficoltà ognor crescenti dell'importazione, impone di lasciare alla aziende, sia grosse o medie o piccole, il bestiame da lavoro indispensabile.

« Allo stato attuale delle cose, dopo il consumo di capi bovini adulti determinato da quasi due anni di guerra riesce già assai difficile contemperare i bisogni della lavorazione del suolo e quelli della conservazione e riproduzione del patrimonio zootecnico con le necessità imprescindibili della ali-

mentazione carnea delle truppe e non si vede in nessun modo la possibilità di esonerare dall'incetta i moltissimi piccoli possessori di bestiame.

« Per i quali, altro rimedio non havvi all'infuori di quello della *comunella*, del riunirsi, cioè, a grupp per ripartire il carico della requisizione su tutti o, per lo meno, sulla grande maggioranza, evitando che gravi su pochi solamente, come accadrebbe inevitabilmente qualora non intervenisse l'accordo e la Commissione d'incetta fosse costretta a requisire alcuni tra i molti possessori senza sufficiente discernimento o addirittura a caso, in mancanza di criteri obbiettivi sicuri.

« Gli enti locali dovrebbero sentire il dovere di intervenire per far funzionare la cooperazione. Ed in verità ciò si verifica in molte provincie.

« Circa i prezzi, non è possibile corrispondere, per i capi requisiti ai piccoli agricoltori, un prezzo differente da quello fissato per gli altri senza incorrere in gravissimi inconvenienti che è facile immaginare.

« Del rimanente, con la recente notificazione 2 corrente, i prezzi d'imperio sono stati notevolmente aumentati, cosicchè prezzi di requisizione e prezzi delle libere contrattazioni non sono tanto più discordanti come poteva accadere per il passato; beninteso limitatamente agli animali che si contrattano per la carne; perchè per le attitudini al lavoro e alla produzione del latte si pagano, è ovvio, prezzi senza confronto più alti; ma le Commissioni d'incetta evitano, per quanto possono, di requisire capi nei quali siano preminenti le attitudini di cui sopra.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Montemartini. — *Al ministro della guerra.*

— « Per sapere le ragioni per le quali, malgrado gli affidamenti e le disposizioni date, sono ancora trattenuti in servizio militare alcuni portieri, uscieri e manovali delle ferrovie, appartenenti a classi anziane, sostituiti nei loro uffici da avventizi appartenenti a classi più giovani ».

RISPOSTA. — « Per il modo col quale dovettero necessariamente succedersi le chiamate alle armi delle varie classi — prima le classi in congedo già istruite e poi quelle di 3ª categoria non istruite insieme con altre di provenienti dai riformati — si è verificato realmente che nei primi tempi i

portieri, uscieri e manovali ferroviari, di classi anche anziane, furono incorporati nell'esercito, mentre in seguito agenti delle stesse qualifiche e di più giovane età vennero eccezionalmente dispensati. Ma ciò si rese inevitabile allorquando le sottrazioni di personale al servizio ferroviario per effetto delle suddette chiamate ebbero raggiunto quel limite oltre cui non sarebbe stato possibile andare senza compromettere seriamente il funzionamento del servizio stesso.

« Comunque, il più favorevole trattamento fu applicato, non ad uscieri, portieri e manovali avventizi, bensì a personale di tali qualifiche in pianta stabile, per quanto di classi meno anziane.

« Inoltre la misura fu adottata per sopprimere alle urgenti necessità del momento e con carattere di temporaneità: ora infatti, procedendosi alla revisione di tutte le dispense eccezionali, la concessione sarà revocata agli uscieri, portieri e manovali che attualmente ne fruiscono e che raggiungeranno così nell'esercito i compagni delle classi anziane, previa sostituzione presso le ferrovie con avventizi esenti da qualsiasi obbligo di servizio militare.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Montresor e altri. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per conoscere, nell'imminenza degli esami, con quale criterio di equità abbia stabilito che nella prossima sessione di maturità delle scuole elementari i pubblici scolari ottengano il passaggio col solo sei di scrutinio, mentre per i privatisti occorre il sette in alcune materie, mediante esame, il che se non c'è equivoco costituisce una manifesta disparità di trattamento sempre a danno della scuola privata ».

RISPOSTA. — « Il decreto luogotenenziale 6 maggio ultimo scorso, n. 840, richiama le disposizioni dei decreti luogotenenziali dell'anno precedente (25 maggio 1916, n. 668, e 15 giugno 1916, n. 783), secondo i quali gli alunni che hanno dieci anni di età, siano essi di scuole pubbliche, siano essi privatisti, hanno diritto ad ottenere il diploma con sei decimi in tutte le materie.

« Volendosi tuttavia arrecare quest'anno un ulteriore beneficio agli alunni, con l'articolo 4 del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917 citato, si è disposto che entrambe le categorie di alunni possano conseguire il

diploma senza limitazione di età alcuna, cioè con età anche inferiore ai dieci anni, purchè ottengano sette decimi nell'italiano e nell'aritmetica. E ciò allo scopo di circondare di maggiori garanzie il conseguimento del diploma da parte di alunni che non hanno l'età di dieci anni richiesta dalla legge.

« Ma la disposizione dell'articolo 4, essendo disposizione eccezionale di favore, non annullava e non poteva annullare la norma generale che consente a coloro, che hanno l'età voluta, di conseguire il diploma sol minimo dei punti necessari, e cioè con sei decimi in tutte le materie.

« Dal fin qui esposto risulta evidente che non solo non fu fatta alcuna disparità di trattamento agli alunni delle scuole private, chè anzi è stato ad essi esteso l'intero beneficio che con le disposizioni precedenti si era accordato agli alunni di scuole pubbliche.

« Il sottosegretario di Stato
« ROTH ».

Ollandini. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per conoscere le ragioni per le quali, pur perdurando le identiche condizioni morali ed economiche, che hanno suggerito in deroga alla legge Credaro, le circolari del 1915 e 1916, non abbia ancora creduto di emettere identico provvedimento stabilendo la media del 6 per la promozione degli studenti nel passaggio di classe e nelle licenze, provvedimento reso necessario per non aggiungere preoccupazioni anche per questi giovani figli ai padri di famiglia, e per non togliere, nell'imminenza degli esami, una specie di diritto da questi studenti acquisito ».

RISPOSTA. — « Il provvedimento invocato dall'onorevole interrogante fu adottato con decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 36, il quale dispone (art. 1) che per le licenze dalle scuole medie e normali e dai corsi magistrali per le promozioni nelle scuole stesse sia accordata la dispensa dagli esami nelle materie in cui l'alunno abbia riportato, come classificazione di scrutinio finale, almeno sei decimi per il profitto e sette per la condotta.

« Il sottosegretario di Stato
« ROTH ».

Ollandini. — *Al ministro del tesoro.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non si sia preso ancora un provvedimento a favore della benemerita classe dei pnsio-

nati che valga a migliorarne le tristi condizioni e a metterla in grado di fronteggiare al presente caro-viveri » (1).

Pala. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda opportuno di sospendere le operazioni di leva della classe 1899 nello intento di non aggravare oltre una certa misura il disagio della cultura agricola del paese ».

RISPOSTA. — « In seguito alle disposizioni finora emanate, gli iscritti di leva nati nel 2° e nel 3° quadrimestre dell'anno 1899 anno soltanto obbligo di presentarsi alla visita avanti ai Consigli di leva: e questo provvedimento — che fu autorizzato col decreto luogotenenziale 1° febbraio u. s., n. 112, e non potrebbe essere differito perchè è necessario che il contingente della classe 1899 sia pronto per essere incorporato non appena le esigenze militari lo richiederanno — non può recare verun intralcio alla cultura agricola, perchè i detti giovani possono far ritorno alle loro case il giorno stesso in cui devono presentarsi al Consiglio di leva.

« Quanto alla loro chiamata alle armi nulla è stato peranco deciso, ma posso assicurare la S. V. On. che — nonostante i giovani nati nel 1° quadrimestre dell'anno 1899 si trovino già incorporati fino dallo scorso febbraio — la chiamata stessa sarà indetta soltanto quando essa si sarà resa assolutamente necessaria.

« Il ministro
« GIARDINO ».

Pala ed altri. — *Al ministro per le armi e munizioni* — « Per sapere se non vi sia mezzo di accelerare le pratiche interminabili inerenti alle domande di esonero definitivo o temporaneo dal servizio militare, ammesse da non recenti disposizioni luogotenenziali, lungaggini che rendono pressochè inutile la concessione ».

RISPOSTA. — « Non è sempre possibile di esaurire con rapidità l'esame delle istanze relative ad esonerazioni, perchè le norme vigenti in materia prescrivono che le decisioni e le concessioni debbano essere precedute da accurati accertamenti sulla importanza della azienda e sulla necessità e insostituibilità dei militari dei quali si do-

(1) Vedi per la risposta quella identica data all'interrogazione del deputato Dentice d'Accadia, pag. 13804.

manda l'esonerazione. A ciò si aggiunga che le Commissioni locali sono state negli ultimi tempi aggravate di lavoro, in seguito alla chiamata alle armi delle ultime classi anziane e alle recenti disposizioni circa le esonerazioni ai direttori e operai specializzati di aziende agrarie. Inoltre la deficienza del personale addettovi e l'estensione del territorio sottoposto alla loro giurisdizione, non consente sempre alle Commissioni decisioni molto rapide, specie ora che i mezzi di trasporto sono meno frequenti e rapidi e non si può far uso di automobili per la limitazione nel consumo della benzina.

« In considerazione di ciò le Commissioni per le esonerazioni sono autorizzate a fare concessioni provvisorie, in pendenza degli accertamenti e delle istruttorie sulle istanze.

« E consta a questo proposito che le Commissioni fanno opportuno e ragionevole uso di detta facoltà.

« Tuttavia il Ministero non manca di raccomandare in ogni occasione alle Commissioni la maggiore rapidità di decisione compatibile con il loro lavoro e con l'estensione del territorio sottoposto alla loro giurisdizione. A tal uopo anzi è in corso un provvedimento per cui a quasi tutte le Commissioni — compresa quella di Cagliari — verrà assegnato un altro ufficiale per gli accertamenti.

« Qualora poi la S. V. avesse qualche elemento specifico attestante un colpevole ritardo da parte di qualche Commissione nell'esame e nella decisione di istanze relative ad esonerazioni, potrà segnalarle a questo Ministero che non mancherà di provvedere.

« *Il ministro*
« DALLOLIO ».

Pansini. — *Al ministro dei trasporti marittimi e ferroviari.* — « Per sapere se e quando saranno ristabiliti, sulla linea Bari-Napoli, i due treni che corrispondono ai bisogni ed alle consuetudini commerciali e dei viaggiatori: quello in partenza da Bari alle ore 8.56 e da Napoli alle 11.10 ».

RISPOSTA. — « Anteriormente al 2 aprile ultimo scorso si poteva partire da Napoli alle 11.10 ed arrivare a Bari alle 20.13. In senso inverso, partendo da Bari alle 7.48, si arrivava a Napoli alle 16.27.

« Alla data predetta essendosi soppressi fra Caserta e Foggia i diretti 725 e 726, vennero a mancare, fra Napoli e Bari, le co-

municazioni che avevano gli estremi di arrivo e partenza sopraccennati.

« Per rimettere tali comunicazioni occorrerebbe riattivare, fra Foggia-Caserta, i soppressi treni 725 e 726, ossia fare un aumento di percorso treni di chilometri 326, mentre si è obbligati, per le difficili condizioni di approvvigionamento dei carboni, a ricorrere ancora a nuove soppressioni di treni.

« Si fa del resto notare come nonostante l'avvenuta soppressione dei treni 725 e 726, succitati, le comunicazioni fra Napoli e Bari si possano ancora ritenere abbastanza soddisfacenti, come rilevasi dal sottostante prospetto:

Napoli	-	5.10	-	7.20	-	21.55
		- via Foggia		- via Taranto		- via Foggia
Bari	-	14.28	-	21.35	-	6.50
Bari	-	4.30	-	12.30	-	21.50
		- via Taranto		- via Foggia		- via Foggia
Napoli	-	19.20	-	23.45	-	6.10

« *Il ministro*
« RICCARDO BIANCHI ».

Patrizi. — *Al ministro dell'interno.* — « Per sapere se e in quale misura sia stato stanziato in bilancio un fondo speciale per la concessione di sussidi ai comuni, specialmente minori che a causa del richiamo alle armi dei propri medici condotti sono costretti a sopportare un onere finanziario sproporzionato alle risorse loro di bilancio per assicurare la regolarità del servizio sanitario ».

RISPOSTA. — « Per le spese alle quali si riferisce l'interrogazione, fu istituito apposito capitolo, con la assegnazione di lire 50 mila, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1915-16, con decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1026.

« L'assegnazione fu iscritta alla parte straordinaria del bilancio; ciò che ne ha consentito e ne consente la erogazione anche durante esercizi successivi a quello in cui fu stanziata e per bisogni verificatisi in tali esercizi.

« A carico, così, di tale fondo sono stati accordati, tanto nel 1915-16, quanto nel corrente esercizio 1916-17, aiuti ai comuni i quali è occorso di sussidiare, per assicurare i servizi di assistenza medico-chirurgica in relazione con le circostanze dipendenti dalla guerra; e a carico della parte notevole che della originaria assegnazione resta tuttora

disponibile il Ministero provvederà, nel corso dell'attuale esercizio e successivamente, alle spese del genere che le condizioni delle cose reclameranno ».

« Il sottosegretario di Stato

« BONICELLI ».

Peano. — *Al ministro di grazia e giustizia.*
— « Per sapere se non intenda accordare un aumento di salario ai custodi degli archivi notarili, retribuiti con compensi minimi, e ciò in conformità alla promessa formulata dal ministro guardasigilli in occasione della discussione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nella tornata dell'8 febbraio 1913 ».

RISPOSTA. — « La vigente legge notarile ha lasciato immutata la condizione del personale di basso servizio degli archivi notarili, e precisamente degli inservienti, come sono generalmente chiamati gli addetti a tale servizio.

« Questi inservienti, che non hanno una posizione giuridica riconosciuta, e prestano la loro opera in modo affatto precario e senza stabilità d'impiego, non hanno, quindi, potuto, nè potevano, conseguire gli stessi benefici che la nuova legge assicurò al personale di ruolo.

« Però, la promessa fatta dal ministro guardasigilli Finocchiaro-Aprile, nella discussione innanzi al Senato (11 maggio 1912) nell'articolo 99 del progetto, che poi divenne la legge vigente, fu mantenuta per quanto era possibile.

« Infatti, con l'articolo 35 delle istruzioni sui servizi relativi all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, approvate col decreto ministeriale 23 maggio 1916, mentre fu riserbato al Ministero di determinare il numero degli inservienti presso ciascun archivio, eccettuati gli archivi della categoria E, per i quali si è riconosciuta non necessaria l'opera dell'inserviente, in vista della loro infima importanza, venne pur fissato il massimo del salario in ragione della diversa potenzialità finanziaria dei singoli archivi, sia allo scopo di assicurare al personale quella maggiore uguaglianza di trattamento che era possibile, e sia pure per migliorare gli antichi salari, che erano veramente irrisori.

« E tale disposizione, sempre che ragioni d'ordine economico non si siano opposte, ha già avuto la più larga applicazione, per modo che può ben dirsi che quasi tutti gli inservienti, in maggiore o minore misura,

abbiano conseguito un miglioramento nei loro salari, che furono generalmente portati al massimo e spesso con effetto anche retroattivo, facendo quindi così percepirne anche le quote arretrate.

« Non sarebbe ora possibile di concedere maggiori vantaggi al detto personale, perchè, come è noto, gli archivi notarili sono finanziariamente autonomi (art. 97) e debbono provvedere coi propri proventi alle proprie spese, di guisa che se per due anni consecutivi si debba provvedere alle maggiori spese di un archivio a carico del fondo dei sopravanzi, senza che vi abbiano dato causa avvenimenti straordinari o transitori, l'archivio medesimo deve essere soppresso (art. 105).

« L'attuale crisi generale ha determinato una così sensibile riduzione dei proventi degli archivi notarili, sui quali gravano tutte le spese degli archivi medesimi che, qualora si procedesse come la legge notarile procede alla revisione delle piante organiche del personale dei singoli archivi, è da prevedere che per alcuni si renderebbe necessario il passaggio alla categoria inferiore e la conseguente riduzione degli stipendi degli impiegati e quindi anche del salario degli inservienti.

« Malgrado, dunque, le più benevoli disposizioni, il Ministero non può dare alcun affidamento all'onorevole interrogante, per un ulteriore miglioramento a quello già concesso con le disposizioni approvate col su riferito decreto ministeriale 23 maggio 1916.

« Il sottosegretario di Stato

« PASQUALINO-VASSALLO ».

Peano. — *Al ministro dei lavori pubblici.*
— « Per sapere se non creda necessario di prorogare ad un anno dopo la conclusione della pace il termine stabilito nell'articolo 1° del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, per il riconoscimento dei diritti degli utenti di acqua pubblica, di cui è cenno nella lettera b, del citato articolo, tenuto conto che molti utenti sono sotto le armi e del grave momento attuale, nonchè delle difficoltà di apprestare i documenti indicati nell'articolo 4 del regolamento tecnico amministrativo 24 gennaio 1917, n. 85 ».

RISPOSTA. — « Il termine stabilito, sotto pena di decadenza, dall'articolo 1° del decreto-legge 20 novembre 1916, n. 1664, per la presentazione delle domande di ricono-

scimento di diritto d'uso d'acqua a sensi della lettera *b* del citato articolo, andrà a scadere il 31 gennaio 1918 e cioè al compiersi dell'anno dall'entrata in vigore delle nuove norme sulle derivazioni d'acque pubbliche.

« Nei riguardi però degli utenti sotto le armi o che comunque per ragioni di servizio si trovino al seguito dell'esercito e dell'armata, soccorre l'articolo 1° del decreto-legge 23 maggio 1915, n. 718, in virtù del quale il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori portanti la decadenza di qualsiasi diritto che fossero per scadere dal giorno della dichiarazione di guerra, fino a quella di pubblicazione della pace, rimangono sospesi fino a tutto il sessantesimo giorno successivo a quello in cui la pace sarà pubblicata.

« Ad ogni modo, tenuto conto delle circostanze di varia indole fatte presenti dall'onorevole interrogante, il Governo prende impegno — come ha già dichiarato alla Commissione senatoriale che esamina la conversione in legge del decreto 20 novembre 1916 — di prorogare il termine di un altro anno.

« *Il sottosegretario di Stato*
« DE VITO ».

Pizzini. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se intenda comunicare le ragioni per le quali viene negato qualsiasi compenso a quei medici militari che, restituiti ai comuni per riprendere la loro condotta disimpegnano anche il servizio sanitario presso le truppe presidiarie ».

RISPOSTA. — « I medici militari possono essere restituiti alle loro condotte per due motivi :

1° Per esonero, (articolo 6 decreto luogotenenziale 21 aprile 1916, n. 468) ed in tal caso essi assumono obblighi a prestazioni attinenti al servizio sanitario militare nei luoghi di loro residenza.

2° Per sostituire medici appartenenti alla classe 1884 e più giovani (decreto 12 novembre 1916, n. 1529) ed in questo caso conservano la qualità di militari continuando a percepire le competenze del loro grado.

« Nel primo caso quindi nessun compenso è dovuto ai medici esonerati essendo i medesimi impegnati a prestazioni attinenti al servizio militare nei luoghi di loro residenza.

« Nel secondo poi *a fortiori* non è dovuto alcun compenso, dal momento che i me-

dici comandati ai servizi civili percepiscono gli assegni e le indennità militari.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Rampoldi. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere il suo avviso: 1° circa l'accoglimento delle domande che sottotenenti prigionieri di guerra fecero, a tempo debito e in modo regolare, per il loro trasferimento ad effettivi; 2° circa la promozione a tenenti dei sottotenenti di complemento prigionieri di guerra ».

RISPOSTA. — « 1° Le domande di nomina ad effettivo relative agli ufficiali prigionieri di guerra non sono state prese in considerazione, riservandosi il Ministero di esaminarle, in analogia al disposto del paragrafo 230 del regolamento sull'avanzamento nel Regio esercito, non appena gli interessati saranno liberati dalla prigionia;

2° « Le promozioni degli ufficiali prigionieri non possono aver luogo fino alla loro liberazione in forza del citato paragrafo 230 ».

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Rampoldi. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se egli abbia realmente autorizzata, come risulterebbe diramata da Firenze, la ricerca dei soldati ciechi in conseguenza della guerra per il loro trasferimento in istituti di assistenza, che non sono nei distretti dei Corpi d'armata, ai quali appartengono i ciechi stessi, il che contrasterebbe con la disposizione del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916 per l'assistenza ai mutilati, agli storpi ed ai ciechi della guerra e con una risposta scritta data all'interrogante il 23 marzo di quest'anno su analogo argomento ».

RISPOSTA. — « L'assistenza e la rieducazione dei ciechi in conseguenza della guerra è stata disciplinata in modo che vengano raccolti in scuole istituite più che sia possibile vicino alle loro regioni di origine.

« Infatti funzionano attualmente, con regolare convenzione con l'Amministrazione militare, ben sei scuole per ciechi, nè più converrebbe istituirne perchè, dato il numero non grandissimo di questi gloriosi infortunati, accrescendo di troppo il numero delle scuole si verrebbe a rendere frazionatissima la dislocazione di essi con danno evidente e grave della rieducazione che è assai facilitata dall'essere i ciechi riuniti in classi.

« D'altronde le sei scuole attualmente esistenti e che sono: l'Istituto Configliachi in Padova per le provincie venete; l'Istituto dei Ciechi di Milano; l'Istituto dei Ciechi militari in Villa Niccolini a Firenze; l'Istituto per militari ciechi in Villa Aldobrandini di Roma; l'Istituto dei ciechi in Napoli; l'Istituto Gioemi in Catania per il Corpo d'armata di Palermo, sono ampiamente sufficienti allo scopo.

« Date tali disposizioni che sono in perfetta armonia col decreto luogotenenziale del 10 agosto 1916, è evidente che il Ministero della guerra non può aver diramato alcuna circolare od ordine diversi dalle direttive esposte e, tanto meno, autorizzata la ricerca di soldati ciechi diramata da Firenze a beneficio di quello o di altri istituti.

Ora, siccome può essere avvenuto che qualche scuola di rieducazione abbia cercato privatamente di fare opera di propaganda in proprio favore ed in concorrenza con Istituti per ciechi di altri Corpi d'armata, il Ministero non mancherà di dare severe disposizioni perchè tale inconveniente più non abbia a verificarsi ».

« Il ministro

« GIARDINO ».

Rampoldi. — *Ai ministri di agricoltura, delle finanze e dei lavori pubblici.* — « Per sapere quali provvedimenti intendano prendere in favore delle plaghe danneggiate dalle recenti piene del Po e del Ticino in provincia di Pavia ».

RISPOSTA. — « Il Ministero di agricoltura si è vivamente interessato per soddisfare, per quanto possibile, ai giusti desideri ed ai bisogni delle popolazioni delle plaghe inondate.

« I provvedimenti presi d'urgenza si possono riassumere nei seguenti:

1° si è ottenuto dal Ministero della guerra la sospensione di ogni prelevamento di fieno e il più sollecito ritiro del bestiame;

2° il Ministero dei lavori pubblici ha subito provveduto per i lavori di riattamento degli argini;

3° il Ministero dell'interno ha assicurato di provvedere nella miglior guisa alla tutela dell'igiene e ad una larga distribuzione di chinino dello Stato;

4° provvidenze speciali sono state adottate già, ed altre, in più larga misura sono in corso, per le licenze ai militari delle zone colpite;

5° si è provveduto per l'invio sul posto di reparti di guerra diretti da uffi-

ciali tecnici, da adibirsi, a seconda delle richieste, nelle riparazioni degli argini secondari e nei lavori agricoli;

6° si sono messi a disposizione dei Consorzi agrari semi di fagioli, mais, caragua, durra, ecc.

« E non si è mancato di richiamare l'attenzione del Ministero delle finanze sugli eventuali esoneri dei tributi erariali.

« Per i bisogni relativi alle plaghe inondate del medio e basso Po, il Ministero di agricoltura si occupa in ogni miglior guisa per la parte che lo riguarda. E non ha, come si vede, nulla omesso perchè gli altri Dicasteri si prendano a cuore i bisogni stessi ».

« Il sottosegretario di Stato

« CERMENATI ».

Rampoldi. — *Al ministro della guerra.* —

« Per sapere se e quali nuove disposizioni siano state emanate per contenere e combattere il diffondersi del tracoma nell'esercito a tenore di risposta scritta già data all'interrogante il 4 marzo 1917 ».

RISPOSTA. — « Alla profilassi antitracomatosa questo Ministero non ha mancato di dare il maggiore impulso possibile e compatibile con l'attuale momento.

« La questione è stata profondamente studiata, anche con l'ausilio di illustri specialisti, portando l'attenzione in modo particolare sui focolai di maggiore importanza.

« In Sicilia, maggiore centro militare di tracomatosi, sono stati istituiti reparti oftalmici, presso i quali son raccolti e curati quei tracomatosi lievi non secernenti, che possono prestare un servizio interno. I tracomatosi secernenti attualmente curati nei reparti oftalmici e nelle cliniche oculistiche militarizzate saranno ben presto raccolti in speciali ospedali oftalmici. Tali ospedali come gli speciali reparti cennati saranno istituiti in tutta la zona territoriale.

« Questo Ministero non ha mancato di portare la sua attenzione anche sull'arruolamento dei tracomatosi: una Commissione speciale incaricata di studiare le modifiche da apportare all'elenco ha presentato n merito alcune proposte. Trattandosi però di una questione complessa che coinvolge modifiche a tutto l'elenco delle infermità non è possibile decidere in merito se non dopo lunghi e ponderati studi, che sono tuttora in corso.

« Sta di fatto però che le vigenti disposizioni (articolo 41 dell'elenco citato) stabiliscono che i tracomatosi in atto non deb-

bono essere arruolati, il che rappresenta sempre un buon provvedimento finchè non sarà possibile attuare riforme ampie che garentiscano la proflassi sociale del tracoma.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Rampoldi. — *Al ministro dell'industria, commercio e lavoro.* — « Per conoscere se intenda disciplinare la vendita dell'ipoclorito di calce allo scopo di impedire la vandolica distruzione del pesce di acqua dolce ».

RISPOSTA. — L'uso di quella miscela che è nota nel commercio col nome di « cloruro di calce » e nella quale entra l'ipoclorito di calce è purtroppo largamente esteso per attuare la pesca, e il Ministero dell'industria di frequente chiama, su questo illecito modo di pescare, l'attenzione delle Autorità e degli agenti della pubblica forza. Parecchi di questi ultimi ricevono anzi dal Ministero dell'industria premi speciali in denaro per compenso della zelante vigilanza diretta ad impedire quel reato di pesca. Difficile sarebbe, invece, regolare la vendita della detta miscela, in modo da colpire propriamente e specificamente coloro che se ne vogliono servire per quella pratica abusiva. Non è da dimenticare che ad un maggior rigore verso i contravventori si giunge ormai con la provvida disposizione inserita nell'articolo 11 del nuovo regolamento sulla pesca fluviale e lacuale, disposizione che proibisce nelle acque pubbliche, nelle private collegate con queste, e nelle corrispondenti rive la detenzione delle materie atte a intorbidire, stordire e uccidere i pesci e gli altri animali acquatici. È questa una norma introdotta da poco e che dà buoni risultati. Il Ministero non mancherà di rendere sempre più rigorosa la vigilanza, perchè l'utile disposizione sia dovunque rispettata.

« *Il sottosegretario di Stato*
« MORPURGO ».

Rampoldi. — *Al ministro dell'industria, commercio e lavoro.* — « Per sapere: 1° se sia vero che i pescatori del lago di Lugano gli han chiesto, d'intesa coi pescatori svizzeri, il permesso di pescare agoni e alborelle con reti " più remuneratrici " di quelle oggi consentite, con riduzione del periodo di divieto; 2° in caso di risposta affermativa, quale risposta egli abbia data; 3° se i pescatori d'altri laghi abbiano fatta analoga domanda ».

RISPOSTA. — « La Confederazione Svizzera, a mezzo della sua Legazione in Roma, chiese che il divieto di pescare l'agone e l'alborella nel lago di Lugano fosse limitato al periodo dal 30 maggio al 13 giugno, che al medesimo tempo fosse ridotta la proibizione di pescare con le reti " bedina per agoni " e " bedina per alborelle ", e che si estendesse da 24 metri a 30 l'altezza della prima di queste reti e da metri 16.80 a 20 l'altezza della seconda. Essendo su ciò consenzienti i Commissari - l'italiano e l'elvetico - per la esecuzione della Convenzione italo-svizzera 13 giugno 1906 sulla pesca nelle acque promiscue, venendo motivate le richieste della Confederazione dai particolari bisogni dei consumi nelle presenti contingenze, e riducendosi ormai la concessione a un modesto periodo di tempo, fu stipulato l'accordo con il Governo svizzero nell'ultima decade di maggio. Non fu convenuto affatto di restringere la maglia delle reti, e l'accordo ebbe di mira il solo anno 1917.

« Non sono pervenute domande per restrizioni o sospensioni dei divieti di pesca in altri laghi.

« *Il sottosegretario di Stato*
« MORPURGO ».

Renda. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere perchè i trasferimenti, a norma della circolare 542, non vengono concessi a tutti, dal momento che parecchi militari ne usufruiscono ancora, destando vivo malcontento con grave menomazione di quel senso di serena fiducia sull'assoluta imparzialità ».

RISPOSTA. — « Come era esplicitamente dichiarato nella circolare n. 542 del 1° settembre 1916, il trasferimento in località prossima alla residenza della famiglia di militari di classi anziane od inabili alle fatiche di guerra che si trovavano in speciali condizioni di famiglia, era un provvedimento sempre subordinato alle necessità militari, che poteva negarsi, sospendersi o revocarsi ogni qualvolta tali necessità lo esigessero.

« Sopravvenute impellenti esigenze militari, le quali consigliavano di eliminare, almeno temporaneamente, ogni limitazione nell'impiego dei militari di truppa, si è dovuto promuovere dal Governo la determinazione di sospendere la concessione del beneficio dei trasferimenti di cui sopra è cenno.

« E difatti la sospensione fu stabilita con circolare n. 129 del 14 febbraio 1917,

la quale è stata rigorosamente applicata senza alcuna eccezione, contrariamente a quanto sembra ritenere l'onorevole interrogante.

« Se poi, con l'accennare a parecchi militari che usufruiscono ancora della concessione, l'onorevole interrogante intende alludere a nuove concessioni che non furono mai fatte dopo la sospensione, ma a quei militari che ottennero il trasferimento anteriormente e che si trovano tuttora in residenza prossima alla famiglia, conviene osservare che non si poteva revocare senza altro il trasferimento già avvenuto, ciò che avrebbe dato luogo ad inconvenienti non meno gravi di quelli che consigliarono la sospensione.

« Ma non è escluso che, come già del resto si è verificato in vari casi, anche i militari che ottennero, prima della sospensione, il trasferimento in prossimità della famiglia in base alla circolare n. 542, abbiano poi altra destinazione quando le esigenze del servizio lo richiedano.

« Il ministro
« GIARDINO ».

Restivo. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non crede opportuno concedere agli impiegati d'ufficio delle ferrovie dello Stato, finora muniti della dispensa eccezionale modello 5-bis ed ora richiamati che siano ad essi estese le modificazioni già stabilite per i loro colleghi che non furono dispensati e ciò ai fini di ottenere la nomina ad ufficiale di milizia territoriale ».

RISPOSTA. — « Agli impiegati delle ferrovie dello Stato finora muniti della dispensa eccezionale modello 5-bis, ed ora richiamati alle armi è consentito di conseguire la nomina ad ufficiale di milizia territoriale secondo le norme ora vigenti.

« Tali norme, stabilite in relazione alle attuali esigenze dell'Esercito, mirano a reclutare gli ufficiali in quelle armi in cui se ne ha bisogno ed a far precedere le nomine da un periodo di istruzioni e di addestramento che rappresenta il minimo indispensabile perchè i nuovi ufficiali possano prestare utili servizi.

« Il concedere quindi agli impiegati sopraindicati la facoltà di essere nominati secondo le antiche modalità costituirebbe provvedimento dannoso agli interessi dell'Esercito, i quali debbono in questo momento prevalere sugli interessi e sulle aspi-

razioni particolari, e non è quindi possibile addivenire alla concessione richiesta ».

« Il ministro
« GIARDINO ».

Rispoli. — *Al presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per conoscere se non creda giusto accordare agli operai degli stabilimenti adibiti a lavori per l'esercito e per l'armata, l'indennità caro-viveri accordata agli operai degli stabilimenti militari ».

RISPOSTA. — « Aumenti di paga furono consentiti negli ultimi tempi a favore degli operai dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, e vennero già fatti noti all'onorevole interrogante. Recentemente, poi, per deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri, venne disposto di corrispondere, con la decorrenza dal 1º maggio ultimo scorso, un soprassoldo giornaliero di lire 0.50 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro — cioè per ogni giornata in cui il lavoro non sia inferiore alle 5 ore — a tutti i capi operai ed operai degli stabilimenti della guerra e della marina.

« Ma l'estensione di un tale soprassoldo agli operai degli altri stabilimenti adibiti a lavori per l'esercito e per l'armata, non è questione che possa coinvolgere direttamente l'azione dello Stato, in quanto a quest'ultimo non è dato intervenire nei patti di locazione d'opera stabiliti fra i proprietari degli stabilimenti stessi e i propri dipendenti, perchè tali patti restano assolutamente di indole privata. In tale materia lo Stato limita il suo operato alla vigilanza ed alla corresponsione del prezzo stabilito per le forniture ed i lavori eseguiti. E ciò a prescindere dalla questione finanziaria, giacchè sarebbe assai notevole la spesa che verrebbe a derivarne per lo Stato, nel caso di una eventuale adozione di un provvedimento, come quello invocato dall'onorevole interrogante, dato il grandissimo numero degli operai che lavorano negli stabilimenti ausiliari.

« Il sottosegretario di Stato per il tesoro
« DA COMO ».

Rispoli. — *Al ministro della marina.* — « Per conoscere se non creda giusto regolarizzare la situazione degli operai del Genio militare iscrivendoli in pianta stabile come fu praticato per alcuni di essi dipendenti dalla Direzione di Taranto ».

RISPOSTA. — « Gli operai addetti a servizi di carattere generale e permanente

vengono iscritti nelle matricole del personale lavorante del Genio militare. Gli altri operai, reclutati per l'esecuzione di una determinata opera, debbono in genere intendersi licenziati col finire di essa. E questa condizione di cose non viene ad essere mutata pel fatto che per la successione di più lavori i detti operai possano essere mantenuti in servizio anche per lungo tempo.

« La massima accennata viene costantemente seguita e tutte le proposte finora fatte dai dipendenti uffici del Genio militare per la iscrizione a matricola degli operai avventizi che da più anni erano addetti a servizi di carattere generale e permanente sono accolte dal Ministero.

« Nel concedere però il passaggio a matricola agli avventizi, si tiene conto non solo del periodo di avventiziato, durante il quale viene accertata la condotta morale e la capacità professionale dell'operaio, ma anche nel diritto alla precedenza che potrebbe spettare ad operai più anziani di altre sedi marittime.

« Salve ulteriori esigenze di servizio o l'esame benevolo di proposte che venissero fatte man mano dagli Uffici dipendenti, non ritiene per ora il Ministero di modificare le norme finora adottate.

« *Il sottosegretario di Stato*

« BATTAGLIERI ».

Rispoli. — *Al ministro della marina.* —

« Per conoscere se, in esecuzione delle promesse dei suoi predecessori e delle richieste rivolte con analoghi memoriali del personale lavorante nella corderia di Castellammare, non creda equo accordare al personale stesso il soprassoldo preveduto dal paragrafo 268 del nuovo regolamento, in considerazione delle speciali condizioni di insalubrità del lavoro a cui attendono quegli operai ».

RISPOSTA. — « La legge 23 dicembre 1915, della quale il regolamento citato nella interrogazione cui si risponde è una diretta emanazione, stabiliva all'articolo 5 la facoltà al Governo di determinare con decreto i lavori da considerarsi insalubri agli effetti della legge 26 dicembre 1901.

« Tale decreto fu già concretato da una Commissione mista di funzionari dei Ministeri della marina e della guerra, e deve ora sottoporsi a parere del Consiglio di Stato. In esso è prevista la retroattività dell'applicazione fino alla data dell'entrata in vigore della citata legge 26 dicembre 1901 e

sono contemplati i lavori di pettinatura, cardatura e filatura della canapa.

« Si è quindi, in realtà, provveduto, in base alla legge ora citata e nel modo da essa consentito (miglioramento cioè della pensione) agli operai cordai di Castellammare.

« Nel regolamento accennato nella interrogazione non potevasi stabilire un soprassoldo per gli operai cordai, in quanto si sarebbe dovuto provvedere egualmente per tutti gli operai addetti ai lavori insalubri, mentre a compensare il tempo impiegato in questi ultimi, provvede, come si è detto, in diversa e determinata misura un'altra legge organica dello Stato.

« Il regolamento riserva, è vero, col paragrafo 268 la facoltà all'Amministrazione di corrispondere speciali soprassoldi ad operai che lavorino in condizioni eccezionali; ma non possono considerarsi eccezionali, bensì normali, le condizioni in cui lavorano i cordai. È vero pure che il regolamento assegna un soprassoldo a qualche operaio che esercita un mestiere considerato insalubre, per cui viene per esso a cumularsi il beneficio del soprassoldo con quello del miglioramento di pensione. Ma in ciò il regolamento si è fondato su altre considerazioni che non sia quella della insalubrità, ammessa la quale — si ripete — il soprassoldo, se si corrispondesse ai cordai, dovrebbe equamente estendersi alla gran maggioranza degli operai, essendo assai numeroso l'elenco dei lavori che, d'accordo con la guerra e sul parere degli ispettori di sanità, si son dovuti ritenere insalubri.

« *Il sottosegretario di Stato*

« BATTAGLIERI ».

Rizza. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se possa dar notizia circa l'opportunità d'incorporare nel Regio esercito degli impiegati ferroviari d'ufficio delle classi 1885 e seguenti, dato l'evidente disagio amministrativo causato alle ferrovie e il troppo relativo vantaggio recato all'Amministrazione militare dal richiamo di appena 600 agenti, e perchè veda di revocare il provvedimento e subordinatamente di concedere ai ferrovieri di cui si tratta gli stessi diritti che sarebbero loro spettati se non fossero sino ad ora esentati ».

RISPOSTA. — « Riconosciuta la necessità di lasciare al servizio ferroviario anche una parte di quegli impiegati d'ufficio che, a senso dell'apposito regolamento, non ave-

vano titolo alla dispensa, ragioni di equità e di opportunità indicavano chiaramente come il più favorevole trattamento dovesse applicarsi agli agenti delle classi più anziane. A tale criterio questo Ministero si è ispirato nel disporre recentemente che fossero restituiti alle ferrovie gli impiegati d'ufficio appartenenti alle classi dal 1879 al 1884 (in totale 590) e che venissero successivamente incorporati nell'esercito quelli delle classi dal 1885 al 1897, già ammessi alla dispensa eccezionale (in tutto 659).

» Dal confronto tra il numero degli agenti restituiti alle ferrovie e quello degli agenti da incorporare od incorporati nell'esercito, appare manifesto che la situazione del servizio ferroviario (ramo uffici) nei riguardi del personale rimane pressochè invariata, e che perciò nessun disagio amministrativo può derivare al servizio stesso dal provvedimento ordinato.

« Per le ragioni esposte non potrei certamente consentire alla revoca di una disposizione che risponde ai principî di evidente e doverosa equità.

« Quanto alla misura che l'onorevole interrogante sollecita in via subordinata, devo dichiarare che non può trattarsi comunque di diritti violati o perduti per effetto della ritardata incorporazione nell'esercito, giacchè l'assegnazione alle varie armi e specialità viene sempre fatta in base alle sole esigenze militari, senza che la provenienza professionale possa costituire titolo assoluto per la destinazione ad uno piuttosto che all'altro servizio.

« Il ministro
« GIARDINO ».

Rizzone. — *Al ministro di agricoltura.* — « Per sapere come dovranno regolarsi i proprietari che pagano dei canoni in frumento e quale sorte avranno i mulini a palmento, ai quali non si sono potuti adottare i nuovi buratti, quando pel nuovo raccolto sarà adottato il monopolio del grano ».

RISPOSTA. — « È stato firmato il decreto che esenta dalla requisizione il grano dei proprietari i quali pagano i canoni in frumento.

« Circa i mulini a palmenti, anche senza buratti, potranno seguitare a funzionare, limitatamente però alla disponibilità di grano, e sotto la vigilanza dei comuni e dei rispettivi consorzi granari.

« Il sottosegretario di Stato
« CERMENATI ».

Roberti. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se il beneficio della esclusione dalla chiamata alle armi dei militari delle classi 1874 e 1875 di milizia territoriale aventi 4 figli, possa estendersi anche a coloro che già sotto le armi vennero a trovarsi in questa condizione per la nascita di un quarto figlio dopo avvenuto il loro incorporamento ».

RISPOSTA. — « La estensione, cui si accenna nella soprascritta interrogazione, relativa alla dispensa dall'obbligo di servizio dei militari delle classi 1874-75, i quali abbiano un quarto figlio dopo la loro chiamata alle armi, non è possibile.

« La precisa disposizione dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale ultimo scorso, n. 7, non è infatti applicabile altro che a coloro i quali all'atto della chiamata alle armi, trovavansi nelle condizioni dallo stesso articolo stabilite.

« Pertanto l'esclusione dal beneficio di coloro che in tali condizioni vennero a trovarsi successivamente è imposta dalla stessa disposizione legislativa.

« Siffatta limitazione è, d'altronde, diretta conseguenza delle stesse esigenze militari che resero necessaria l'estensione dell'obbligo del servizio militare ai nati negli anni 1874 e 1875. È chiaro infatti che ogni interpretazione estensiva, se pure fosse consentita dalla lettera delle disposizioni pregiudicherebbe quegli stessi interessi militari che con l'emanazione del decreto sopracitato si sono voluti salvaguardare e tutelare ».

« Il ministro
« GIARDINO ».

Roi. — *Ai ministri della guerra e dell'agricoltura.* — « Per conoscere se non credano di provvedere subito ad un più equo trattamento della classe agricola sul punto della requisizione dei bovini per le necessità dell'esercito, per la quale requisizione vigono prezzi d'incetta inferiori dal 30 al 50 per cento ai prezzi di costo; obbligando spesso i proprietari per non perdere razze pregiate per l'industria casearia ed ora di impossibile importazione, di comperare essi i bovini sul mercato per corrispondere alla requisizione, perdendo grosse somme per ogni capo ed incontrando così continui sacrifici, cui si sottoporrebbero volentieri purchè anche gli altri fornitori dell'esercito contribuissero tutti con lo stesso criterio; mentre si sentono esasperati di constatare che solo agli agricoltori si chiedono tali sacri-

fici, mentre è proprio la loro classe che dà il maggior contributo di sangue e di vita alla Patria ».

RISPOSTA. — « Il desiderio manifestato dall'onorevole interrogante è già stato esaudito, infatti con notificazione del 2 maggio 1917, si è già provveduto ad aumentare da un minimo di lire 25 ad un massimo di lire 35 per quintale di peso vivo, a seconda della categoria e della qualità dei soggetti, i prezzi dei bovini incettati per l'approvvigionamento carneo dell'esercito.

« Tali prezzi furono stabiliti in base al reale valore del bestiame, tenuti presenti tutti i fattori che valgano a determinarlo, non è tuttavia da sperare che l'equilibrio fra essi e quelli del mercato possa durare a lungo subendo questi l'influenza della responsabilità del prodotto. Tale fatto è inevitabile ed irrimediabile.

« La presente risposta è data anche a nome del ministro di agricoltura.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Romeo. * *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere le ragioni dei ritardi nella liquidazione delle pensioni spettanti alle famiglie dei soldati morti in guerra e in qual modo s'intende provvedere perchè vengano sollecitamente liquidate, onde eliminare il giustificato malcontento che per tali ritardi si risente dagli interessati ».

RISPOSTA. — « Il Ministero della guerra ha già provveduto alla documentazione di oltre due terzi delle istanze fino ad ora pervenute agli uffici riuniti pensioni guerra.

« Delle rimanenti domande, una gran parte pervenne ai detti uffici corredata degli atti di stato civile.

« Per un'altra parte infine sono in corso le indagini sia per l'accertamento dei decessi, sia per l'accertamento della dipendenza da cause di servizio dei decessi medesimi.

« Per quanto ha tratto ai documenti che vengono chiesti dalla Corte dei conti e dal Ministero del tesoro alle autorità locali, è da osservare che non sempre queste ultime autorità hanno curato con la necessaria sollecitudine la compilazione e la trasmissione dei detti documenti.

« Si confida, però, che per l'avvenire, dopo le dettagliate norme circa la documentazione delle domande che prossimamente saranno emanate dagli uffici riuniti e distribuite a tutte le autorità che debbo-

no concorrere alla documentazione ed alla istruttoria delle domande stesse, con il concorso prezioso che non mancheranno di prestare i Comitati provinciali già istituiti e quelli che vanno formandosi, il servizio delle pensioni funzionerà in modo anche più soddisfacente.

« E come per il passato si è fatto di tutto per porre gli uffici in condizione di fronteggiare l'enorme carico di lavoro che su di essi incombeva, si assicura l'onorevole interrogante che anche per l'avvenire non si mancherà di adottare tutti quei provvedimenti che si ravviseranno necessari per soddisfare prontamente alle giuste aspettative delle famiglie dei prodi che diedero il loro sangue alla Patria.

« Non bisogna dimenticare, però, che per provvedere alle concessioni è necessario compiere, specialmente nei riguardi dei genitori e collaterali, delle indagini per accertare il diritto dei richiedenti, e che, quindi, il disbrigo delle domande, per quanto si voglia affrettare, richiede sempre un certo tempo strettamente necessario per il compimento delle indagini stesse, alle quali non si può rinunciare senza scapito dell'erario ed anche della giustizia.

« Appena assunta la carica ho fatto mettere allo studio la possibilità di provvedere con disposizioni legislative.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Ruini. — *Ai ministri degli affari esteri e della guerra.* — Per sapere se credano di comunicare notizie che si hanno sul fatto di inasprito trattamento dei nostri soldati prigionieri in Austria ».

RISPOSTA. — « Non vi hanno notizie di inasprimento al trattamento fin qui usato dal Governo Austro-Ungarico ai nostri prigionieri di guerra, ma d'altra parte non si sono ancora avute assicurazioni formali che si sia portato rimedio ad alcune gravi manchevolezze nel trattamento di quei nostri connazionali, quali sarebbero la penosa situazione fatta ai prigionieri dislocati nelle sezioni di lavoro l'impiego di alcuni gruppi di prigionieri da zone estremamente malariche (mentre l'Austria per la prima ha protestato soltanto per il timore che prigionieri austriaci fossero inviati a lavorare nell'Agre Romano) ed infine il vitto insufficiente fornito ai nostri prigionieri.

« Le trattative sin qui condotte non hanno dato risultato specie per quanto concerne il vitto.

« Si continuano attive pratiche per ottenere dall'Austria-Ungheria un trattamento dei prigionieri di guerra corrispondente ai principii del diritto internazionale ed ai doveri dell'umanità e della civiltà.

« *Il sottosegretario di Stato*
« FOSCARI ».

Salomone. — *Ai ministri della guerra e della marina.* — « Per sapere se non credano giusto, anche per parità di trattamento, che senza ulteriore ritardo sia corrisposta l'indennità di guerra ai reparti mobilitati di riserva navale, costituiti da oltre un anno, destinati ai servizi sui piroscafi requisiti di Taranto e Brindisi e che sono esposti continuamente ai più gravi rischi di guerra, come si rileva dal numero dei morti e feriti, che si lamentano per ragioni a tutti note ».

RISPOSTA. — « A norma del decreto luogotenenziale n. 388 in data 22 febbraio 1917, i soprassoldi di guerra previsti dal decreto luogotenenziale n. 999 del 24 giugno 1915 sono stati estesi, a decorrere dal 1º gennaio corrente anno, a tutto il personale mercantile, militarizzato o no, imbarcato sulle navi requisite o noleggiate per conto di tutte le amministrazioni dello Stato, quando si trovino destinate in servizio nelle acque della Libia, dell'Egeo, della Somalia Italiana ed in Mar Rosso, e quando si trovino nell'Adriatico, nell'Ionio a nord del parallelo del Capo d'Armi e a levante del meridiano dello stesso Capo.

« In seguito a tali disposizioni, anche i reparti di milizia territoriale dell'esercito, esistenti nella piazza di Taranto e Brindisi, e destinati ai servizi sui piroscafi requisiti sono ammessi al godimento del soprassoldo di guerra dalla data suaccennata allorquando sono imbarcati sui piroscafi stessi e si trovino nelle zone suindicate.

« La presente risposta è data anche a nome del ministro della guerra.

« *Il sottosegretario di Stato*
« BATTAGLIERI ».

Salomone. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda conveniente autorizzare i militari che hanno fatto parte di reggimenti decorati di medaglia d'oro, di potersi fregiare di un distintivo speciale, considerando che tale disposizione sarebbe opportuna in quanto molti dei militari che appartennero a tali reggimenti, nel momento in cui ebbero luogo le gloriose operazioni motivanti una così speciale ricompensa, pos-

sono trovarsi presso altri corpi sia in seguito a ferite, sia per esigenze di servizio ».

RISPOSTA. — « La proposta di istituire un nastrino di onore, del quale potessero fregiarsi i militari che abbiano partecipato a fatti d'armi per i quali la bandiera del reggimento, cui essi trovansi ad appartenere, abbia ottenuto una ricompensa al valor militare, fu già fatta presente al Ministero e forma oggetto di studio da parte del competente ufficio. Si tratterebbe, in sostanza, di adottare anche in Italia un distintivo già in uso in Francia con la istituzione « Fourragere », la quale, com'è noto, consiste in un cordone del quale tutti i militari di unità che abbiano ottenuto l'encómio solenne possono indistintamente fregiarsi, anche quando siano obbligati a cambiar corpo ed entrano a far parte di un reggimento cui non spetti una tale distinzione.

« Data l'importanza, però, di una istituzione siffatta, il Ministero ha creduto anche di interrogare il Comando Supremo, per conoscere il suo pensiero al riguardo. Ma la suprema autorità mobilitata non ha ancora significato il suo parere. E Vostra Signoria onorevole può essere sicura che, non appena gli studi saranno ultimati — specie per quanto ha tratto alla qualità del contrassegno da istituire — saranno presi i provvedimenti che parranno più adatti a tale delicata materia.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Salvagnini. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere con quali criteri venne stabilito l'ammontare dei sussidi alle famiglie dei richiamati nelle provincie del Veneto e se sia vero che il criterio sia stato determinato in base alla circoscrizione amministrativa del Governo austriaco che divideva le provincie in capoluoghi distrettuali e non in base a quella del costituito Regno d'Italia che divide le provincie in circondari, capoluoghi di mandamento e comuni ».

RISPOSTA. — « L'ammontare del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattiene alle armi per mobilitazione, fissato in diversa misura a seconda della importanza del centro in cui esse famiglie risiedono, venne determinato in base alla circoscrizione amministrativa, quale è stabilita dalla vigente legge comunale e provinciale.

« Ora, tale legge stabilisce, all'articolo 1, che le provincie del Veneto e quella di Mantova si dividono in distretti amministrativi anzichè in circondari, come si verifica per le altre provincie del Regno, e fu solamente con disposizione successiva che alcuni di tali distretti furono mutati in circondari, rimanendo gli altri distretti nella primitiva posizione.

« Ciò stante e poichè nelle su accennate provincie il distretto amministrativo corrisponde al circondario, è ovvio che nel fissare la misura del soccorso giornaliero si è dovuto fare alle famiglie bisognose residenti nei capoluoghi dei distretti amministrativi del Veneto e della provincia di Mantova lo stesso trattamento usato a quelle che dimorano nei capoluoghi di circondario, concedendo loro il soccorso nella misura superiore fissata per detti capoluoghi di circondario.

« Il ministro

« GIARDINO ».

Sandulli. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda giusto concedere — come già in data 9 giugno 1917 è stato fatto per gli alunni delle scuole di commercio — una proroga alla partenza per i centri di assegnazione a quegli studenti della classe 1899 (2° e 3° quadrimestre) che hanno frequentato il 1° corso universitario, affinché essi possano compiere gli esami per l'ammissione al 2° corso, e che non hanno completato nella sessione straordinaria concessa dal ministro della pubblica istruzione nella certezza che la loro chiamata alle armi non potesse effettuarsi prima del 31 agosto 1917, data stabilita per la chiusura delle operazioni di leva della loro classe ».

RISPOSTA. — « Nella considerazione che agli alunni delle scuole commerciali nati nel 2° e nel 3° quadrimestre del 1899 non è stata concessa, nella scorsa primavera, una sessione straordinaria di esami, l'Amministrazione e militare, d'accordo col Ministero dell'industria e del commercio, ha loro concesso una proroga alla partenza per i corpi sino al 1° luglio, per porli in grado di presentarsi agli esami dell'attuale sessione estiva.

« Non era il caso di fare uguale concessione agli studenti universitari ed a quelli delle scuole secondarie i quali ebbero facoltà, purchè nati entro l'anno 1899, di presentarsi alla sessione straordinaria di esami indetta nella scorsa primavera e che per essi tenne luogo di quella estiva.

« Peraltro una disposizione di carattere permanente, contenuta nella circolare 30 aprile 1917, n. 7400, consente ai comandanti dei corpi di accordare una licenza di dieci giorni, suddivisibili in più periodi, ai militari alle armi che debbono sostenere esami durante le sessioni estive, autunnali o straordinarie, semprechè comprovino tale circostanza con la produzione di documenti rilasciati dall'autorità scolastica.

Ora con istruzioni impartite sin dal 14 corrente per mezzo dei comandi di corpo d'armata territoriali, si è estesa la facoltà di concedere siffatte licenze anche ai comandi dei distretti per dar modo di fruire delle licenze stesse anche alle reclute della classe 1899 le quali si trovino tuttora ai distretti ed i cui esami debbano effettuarsi contemporaneamente od in prossimità della loro partenza per i corpi.

« Il ministro

« GIARDINO ».

Sandulli. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda giusto e doveroso di non sospendere la promozione degli ufficiali che hanno contratto malattia in servizio e per ragioni di servizio in guerra, usando lo stesso trattamento che si opera con gli ufficiali feriti in combattimento ».

RISPOSTA. — « La questione proposta dall'onorevole interrogante è stata più volte esaminata dal Ministero, ma non ha potuto avere una soluzione favorevole.

« La concessione fatta agli ufficiali feriti in combattimento di poter conseguire la promozione al grado immediatamente superiore, nonostante la loro temporanea inidoneità fisica, rappresenta un'eccezione ad un principio generale e fondamentale della legge sull'avanzamento per cui nessuno può conseguire la promozione se non sia pienamente idoneo anche dal punto di vista fisico a bene esercitare le funzioni del grado superiore.

« Le ragioni d'indole morale che hanno determinato tale eccezione a favore dei feriti sono ben note, e non si può negare che potrebbe ro in gran parte essere invocate per estendere tale eccezione anche a favore dei malati, che abbiano contratto la malattia in servizio e per causa di servizio di guerra, perchè tanto gli uni quanto gli altri hanno subito la menomazione della loro salute nell'adempimento del loro dovere, e possono essere considerati uguali nella disgrazia e nella benemerenzza.

« Ma praticamente non è possibile negare che, mentre nel caso di ferite l'accertamento della esclusiva dipendenza da una causa di guerra non è suscettibile di valutazioni dubbie o contraddittorie, invece nel caso di malattie sia la determinazione precisa del concetto astratto di dipendenza da causa di guerra, sia la uniforme applicazione di tale concetto ai diversi casi concreti presentano difficoltà sempre gravissime, spesso addirittura insormontabili; per modo che l'apprezzamento discrezionale sanitario, inevitabilmente diverso da autorità ad autorità finisce con l'essere sempre più o meno influenzato dai criteri subbiettivi e dalle tendenze personali dei singoli sanitari precedenti alla visita.

« Tale incertezza di criteri e tale difficoltà di giudizio, che già sono fonte di innumerevoli contestazioni quando si tratta di accertare agli effetti delle pensioni la dipendenza da cause di servizio di guerra di malattie che abbiano reso il militare permanentemente inabile al servizio o che ne abbiano prodotto la morte, darebbero luogo a contestazioni e recriminazioni ancor più gravi, qualora fosse accolto il desiderio dell'onorevole interrogante, dato che le indagini dovrebbero riferirsi alle sole malattie producenti inabilità temporanea, per le quali non solo sarebbero accresciute le difficoltà di accertamento della vera causa di servizio, ma si incontrerebbero altresì gravissime difficoltà preliminari per l'accertamento del carattere temporaneo o permanente dei possibili effetti.

« Per conseguenza anche se si estendesse agli ufficiali malati la eccezione introdotta per gli ufficiali feriti si correrebbe il rischio di non poter contentare che pochi e di accrescere invece lo scontento dei molti, accentuando anzi che diminuendo le disparità di trattamento e di carriera già fatalmente create fra uguali dalla diversità di sorte e di fortuna.

» *Il ministro*
« GIARDINO ».

Saudino. — *Al ministro dei trasporti marittimi e ferroviari.* — « Per sapere se non ravvisi opportuno e giusto di accogliere le istanze dei vecchi pensionati ferroviari, estendendo ad essi il trattamento di riposo accordato a pochi con la legge 23 luglio 1914 ».

RISPOSTA. — « I miglioramenti nel trattamento di pensione invocati dai pensionati ferroviari che non poterono beneficiare delle

disposizioni della legge 25 luglio 1914, n. 742, formeranno oggetto di nuovo attento esame da parte del Governo. La questione, però, non potrebbe essere risolta che per legge, tenute presenti le condizioni del Fondo pensioni.

« *Il ministro*
« RICCARDO BIANCHI ».

Saudino. — *Ai ministri d'agricoltura e della guerra.* — « Per sapere se non ritengano insufficiente la quantità di licenze agricole concesse alla provincia di Torino, nel numero complessivo di 1027 per il primo turno, e nel numero complessivo di 1321 per il secondo turno, mentre le domande giustificate di licenze agricole per ciascuno dei due turni — di militari che si trovano nelle condizioni stabilite dalla circolare n. 234 — superano il numero di diecimila. E se, conseguentemente, non ravvisino necessario l'aumento del numero delle licenze in conformità delle disposizioni della circolare suddetta, in modo da rendere l'effetto di dette disposizioni provvidamente efficaci per i bisogni dell'agricoltura e così della alimentazione, e dei combattenti e dei non combattenti ».

RISPOSTA. — « La ripartizione fra le provincie delle concessioni di mano d'opera militare per lavori agricoli è stata fatta in base a molteplici criteri, nè può essere aumentata la quota assegnata ad una, senza diminuire contemporaneamente quella delle altre.

« Quando si consideri che le 160 mila concessioni per il periodo estivo vanno divise in tre turni, e che quelle ottenute per il secondo turno, il più numeroso, sono in complesso 60 mila da ripartire fra le 69 provincie, è facile intendere come la quota di una non possa superare le 1321.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CERMENATI ».

Saudino. — *Al ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se allo scopo di agevolare la creazione di nuova ricchezza agricola mediante l'irrigazione, non ravvisi giusta ed opportuna la modificazione delle disposizioni legislative sulle derivazioni, nella parte riguardante i canoni, nel senso che l'acqua che si deriva per creare forza motrice diretta ad elevare altra acqua a scopo di irrigazione, sia tassata meno che l'acqua derivata a scopo industriale ».

RISPOSTA. — « Conformemente anche al parere espresso dal Consiglio superiore delle acque, all'uopo interpellato, non si ravvisa l'opportunità di poter assecondare la proposta dell'onorevole interrogante per modifiche alle disposizioni legislative sulle derivazioni d'acque pubbliche, nel senso che l'acqua derivata per forza motrice diretta a sollevare altra acqua a scopo d'irrigazione, sia tassata meno che l'acqua derivata a scopo industriale.

« Al riguardo è da considerare che, in casi siffatti, coloro i quali usufruiscono dell'acqua per irrigazione corrispondono al concessionario della derivazione, che tale acqua loro somministra prezzi molto elevati, nei quali è compreso pure il pagamento, a tasso egualmente molto alto, dell'energia destinata a sollevare l'acqua, e nondimeno l'industria agricola non ne risente danno dato i notevoli vantaggi che dalla fornitura dell'acqua mediante il sollevamento traggono i possessori di terreni che per la loro posizione topografica non siano irrigabili naturalmente.

« Si fa poi osservare all'onorevole interrogante che una diminuzione del canone per l'acqua impiegata nella produzione di forza motrice atta a sollevare l'acqua destinata all'irrigazione, importerebbe un vigilante controllo, allo scopo di impedire che la forza motrice prodotta non venisse rivolta ad altro uso, e tale controllo presenterebbe non lievi difficoltà.

« Il sottosegretario di Stato

« DE VITO ».

Scialoja. — *Al ministro della guerra.* —

« Per sapere se non intenda istituire uno speciale attestato di benemerenzza per tutti coloro, militari e borghesi, industriali ed operai, che si rendono meritevoli di premio nel lavorare per la difesa del paese alla dipendenza del Sottosegretariato per le armi e munizioni e della Direzione dei servizi logistici ».

RISPOSTA. — « Il Ministero si rende conto perfettamente dei motivi di ordine pratico e morale che hanno indotto V. S. onorevolissima a rivolgere l'interrogazione per conoscere se vogliasi istituire uno speciale attestato di benemerenzza a tutti coloro che si rendono meritevoli di premio nel lavorare per la difesa del paese alla dipendenza del Sottosegretariato per le armi e munizioni e della Direzione dei servizi logistici.

« E nessuna difficoltà ha lo scrivente di dichiarare che un tale provvedimento verrebbe a corrispondere anche a ragioni di equità, poichè, se coloro che lavorano nell'approntare ai combattenti e alla vita del paese i mezzi di offesa e di resistenza sono anch'essi altamente benemeriti, è ben giusto che siano particolarmente premiati quelli che in tale impresa acquistano speciali benemerenzze.

« Ma la S. V. onorevolissima vorrà convenire che non pare questo il momento opportuno per adottare un provvedimento di tal genere.

È fuori di dubbio, infatti, che l'ammirazione del paese debba essere principalmente rivolta a coloro che espongono ogni giorno la vita di fronte al nemico, o, in genere, affrontano i più gravi disagi e sono esposti ai maggiori pericoli dell'azione bellica.

« Ora per tutti costoro nessun pubblico riconoscimento della gratitudine collettiva si è ancora istituito, e probabilmente — a parte qualche provvedimento speciale per i caduti — esso non si avrà che alla fine della guerra.

« Appare quindi evidente che, prima che il paese assolva il suo debito di riconoscenza verso i combattenti, non potrà opportunamente pensarsi a creare segni di pubblica gratitudine per altre benemerenzze acquistate anche in dipendenza della guerra.

« Il ministro

« GIARDINO ».

Serra. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se non creda opportuno esonerare dal servizio militare i membri delle Giunte provinciali amministrative, i quali sono, ancor più dei sindaci, conciliatori, ecc., indispensabili per la pubblica amministrazione e la cui deficienza numerica può, molte volte, determinare la stasi di provvedimenti gravi ed urgentissimi ».

RISPOSTA. — « La questione relativa alla dispensa alla chiamata alle armi dei membri delle Giunte provinciali amministrative e dei funzionari elettivi in genere, fu già esaminata da questo Ministero.

« Senonchè, non ostante le ragioni che avrebbero potuto consigliare un provvedimento favorevole, questo Ministero non ritenne possibile estendere ulteriormente il numero già rilevante delle dispense, includendovi anche i funzionari elettivi.

« Infatti, non è da trascurare che, in occasione delle ultime chiamate alle armi di militari delle classi più anziane di milizia territoriale, intervenne la disposizione dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 ottobre 1916, la quale estese eccezionalmente la dispensa ai funzionari ed agenti di pubblica amministrazione ritenuti indispensabili ed insostituibili, quand'anche fossero sprovvisti di una delle qualifiche previste dagli specchi annessi al decreto ministeriale 22 maggio 1915. Tale dispensa, con esplicita disposizione, fu applicata anche ai presidenti delle Deputazioni provinciali, data l'importanza della loro carica.

« La suaccennata estensione, che ha costituito una concessione lunghissima in materia di dispense, doveva pur essere mantenuta entro determinati limiti, se non si voleva compromettere quelle esigenze militari, per le quali ebbero luogo le ultime chiamate alle armi.

« Pertanto, tutto ciò che era possibile concedere, compatibilmente con le necessità militari del momento, fu concesso da questo Ministero.

« Il ministro
« GIARDINO ».

Sioli-Legnani ed altri. — *Al ministro di agricoltura.* — « Per sapere se, ad integrazione dei provvedimenti già adottati intorno ai contratti agrari e per assicurare la dovuta protezione agli agricoltori di zone irrigue, segnatamente nelle regioni in cui vigono le diverse forme di conduzioni che corrispondono alla colonia ed al piccolo affitto, non creda necessario di dichiarare prorogati insieme ai contratti agrari anche tutti i contratti d'affitto di acque scaduti o scadenti durante la guerra ».

RISPOSTA. — « Da una indagine eseguita dal Ministero in Lombardia dove ha massimo sviluppo l'irrigazione, e le spese relative sono quasi ovunque a carico dei coltivatori del suolo, è risultato che dal principio della guerra in poi solo in rari casi è stato in lieve misura aumentato il prezzo dell'acqua irrigua dei canali e delle rogge di proprietà privata.

« A giustificazione di ciò è stato sempre addotto l'aumento nelle spese per la manutenzione dei cavi, e nel prezzo della mano d'opera per gli spurghi.

« Reclami specifici però erano giunti al Ministero solamente circa l'amministrazione del canale Villoresi, e per questo si è proceduto ad una scrupolosa inchiesta locale.

Dalla raccolta delle testimonianze e dall'esame degli stessi contratti d'affitto, con data posteriore all'inizio della nostra guerra, apparisce che in realtà tali reclami si riferiscono ad aumenti di affitto avvenuti in tempo anteriore alla guerra stessa.

« Infatti, i contratti annuali fatti dal 24 maggio 1915 in poi, si basano sui prezzi determinati fin dal 25 novembre 1912, e resi pubblici con avviso a stampa. Le proroghe poi per un solo anno di precedenti contratti poliennali scaduti in questi due ultimi anni, sono stati fatti allo stesso prezzo nei medesimi indicati.

« Nei pochi casi nei quali gli affittuari nello scorso anno e nel corrente hanno voluto rinnovare i loro contratti per un lungo periodo di anni, e non già prorogarli di un anno solamente si sono avute alcune volte (una diecina in tutto) variazioni nei prezzi, due delle quali sono a diminuzione. Ciò dipende dal fatto che l'amministrazione del canale non si è voluta obbligare per più anni agli stessi prezzi degli antichi contratti scaduti, quando nella stessa zona d'irrigazione i prezzi vigenti per i contratti fatti dopo quelli scaduti (ma sempre anteriori alla guerra) avevano subito alterazioni. In tali casi, quell'amministrazione ha voluto parificare le condizioni dei nuovi contratti a lunga durata, a quelle già in vigore in virtù dei contratti poliennali già esistenti.

« Da ciò apparisce che se questi pochi affittuari si fossero limitati a far prorogare di un anno i vecchi affitti senza volerne stringere dei nuovi per una certa serie di anni, ne avrebbero ottenuto le proroghe alle identiche precedenti condizioni.

« Non sembra pertanto al Ministero necessaria io, per ora, di ricorrere a provvedimenti straordinari analogamente a quanto si è praticato per la proroga dei contratti agrari di colonia parziale, di salariato e piccolo affitto fino a tutto l'anno consecutivo a quello in cui sarà pubblicata la pace. Tuttavia, se apparirà conveniente in questi tempi eccezionali la emanazione di speciali provvedimenti, per impedire ingorde speculazioni sul prezzo delle acque irrigue, questo Ministero li prenderà senza indugio alcuno (per il tempo durante il quale la vita economica del Paese è ancora turbata dall'attuale guerra) ad integrazione di quelli già adottati per i contratti agrari ed il lavoro agricolo.

« Il sottosegretario di Stato
« CERMENATI ».

Storoni. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei riguardi del soldato Silvestri Mariano, del 67° reggimento fanteria, il quale da tutti considerato come ebete, e tale dichiarato da vari certificati medici, venne incorporato, e dopo essere stato dichiarato inabile, invece di essere riformato, è stato mobilitato ».

RISPOSTA. — « Il soldato Silvestri Mariano, proveniente dai riformati della classe 1890, passò dal distretto di Pesaro al deposito del 67° reggimento fanteria il 1° agosto 1916. Il giorno 3 successivo fu sottoposto a visita medica e dichiarato permanentemente inabile ai servizi attivi per cardiopalma. Nell'ottobre 1916 subì la visita di controllo con esito di idoneità incondizionata. Il 25 febbraio 1917, rivisitato, fu dichiarato inabile per tre mesi per cardiopalma.

« Dovendosi provvedere per l'invio in zona di guerra anche di una aliquota di inabili e spettando al Silvestri tale assegnazione, prima di avviarlo fu sottoposto a nuova visita e dichiarato idoneo ai servizi sedentari.

« Nessun ufficiale nè graduato dei vari reparti di cui ha fatto parte dacchè si trova alle armi ebbe a rilevare che il Silvestri fosse ebete, e ciò non fu nemmeno constatato dai vari ufficiali medici che ebbero a visitarlo.

« Ad ogni modo il Ministero ha disposto perchè detto militare sia sottoposto a visita personale di un direttore di sanità assistito da un consulente psichiatra o neurologo d'armata per constatare in modo indubbio il suo stato intellettuale e mentale.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Tovini. — *Al ministro di grazia e giustizia e dei culti.* — « Per sapere se non era da giusto ed opportuno in questi eccezionali momenti di grande rincaro della vita di elevare la misura delle indennità di trasferta dei magistrati e particolarmente quella per la verifica dei registri di stato civile, per la quale sarebbe logico adottare la misura delle tariffe civili: nonchè di abolire la disposizione, non equa e irrazionale dell'articolo 43 della tariffa penale approvata con decreto 23 dicembre 1865, n. 2701 ».

RISPOSTA. — « L'interrogazione presentata dall'onorevole Tovini, per la modifi-

cazione di alcuni articoli delle tariffe giudiziarie si riconnette al problema più complesso, ed altre volte esaminato, della riforma completa delle tariffe medesime per renderle più rispondenti alle esigenze dei tempi moderni. A prescindere quindi che a tale riguardo occorrerebbe un apposito provvedimento legislativo, si osserva che pur troppo le attuali condizioni del bilancio non consigliano di addivenire ad una riforma che arrecherebbe un grave onere all'Erario, mentre il paese attraversa una crisi che impone ad ogni cittadino le maggiori economie ed il maggiore spirito di sacrificio.

« Del resto giova osservare che avendo il Ministero già adottato opportuni provvedimenti per la liquidazione delle indennità in riguardo alle trasferte, che importano una spesa maggiore delle somme stabilite dalle tariffe, è escluso che i magistrati debbano far fronte col loro stipendio alle spese che incontrano per le trasferte stesse e quindi non può parlarsi di danno, ma solo di mancanza di un lucro (anche per quanto riguarda la chiesta abrogazione dell'articolo 43 della tariffa in materia penale approvata con Regio decreto 28 dicembre 1865) al quale certamente i magistrati in questo momento rinunzieranno di buon grado per i supremi interessi dell'Erario.

« Per quanto riguarda le indennità di trasferta per le verifiche degli atti dello stato civile, deve rilevarsi che la spesa relativa non grava a carico del bilancio del Ministero, ma dei comuni interessati e, per le ragioni suesposte, non sembrerebbe il caso di aggravare di una maggiore spesa i bilanci comunali; e ciò a prescindere che, per tale oggetto, occorrerebbe l'assenso del Ministero dell'interno.

« In ogni modo qualora qualche magistrato, per circostanze eccezionali dipendenti dalle ubicazioni delle sedi comunali, dovesse sostenere spese maggiori dell'importo della indennità per legge accordata, potrebbe evitare le trasferte relative, prendendo gli opportuni accordi con le Amministrazioni comunali per farsi presentare nell'ufficio della pretura i registri da verificarsi, in armonia a quanto è disposto dall'articolo 400 della tariffa in materia civile.

« *Il sottosegretario di Stato*
« PASQUALINO-VASSALLO ».

Turati. — *Al ministro delle finanze.* — « Per sapere se in considerazione del fatto

che i mancati sgravi bimestrali d'imposta militare, nei casi in cui essi sono ordinati dalla legge, si devono necessariamente ad errori, ritardi o disguidi di uffici governativi, e visto che tali omissioni colpiscono indebitamente gli interessi di famiglie di cittadini che si trovano sotto le armi, non intenda disporre che le agenzie delle imposte dirette sospendano immediatamente presso le esattorie, salvo rimborso, l'esazione di quote di tasse bimestrali non dovute, da chi personalmente o a mezzo di terzi o pel tramite del suo comune di residenza certifichi in qualunque modo la data dell'inizio del servizio militare che sta prestando ».

RISPOSTA. — « In realtà, nonostante le vive premure loro rivolte, gli Uffici incaricati di compilare gli elenchi degli ufficiali militari presentatisi alle armi, non sempre hanno potuto adempiere alle prescrizioni di legge con quella sollecitudine che sarebbe stata desiderabile. I distretti militari poi, in causa dello eccezionale ed intenso lavoro che loro incombe nell'attuale periodo di guerra, spesso hanno fornito elenchi incompleti, ponendo così l'Amministrazione nell'impossibilità di effettuare il discarico d'ufficio di numerosi contribuenti.

« In mancanza di tale discarico, giusta quanto prescrive l'articolo 22 della legge, non rimane che provvedere allo sgravio su domanda individuale da presentarsi dagli interessati o da chi per essi.

« La sola autorità competente in via normale ad accertare nei contribuenti la condizione di richiamati alle armi è quella militare.

« Siccome per altro, quando trattasi di militari, le cui famiglie percepiscono il sussidio, loro spettante per legge, anche i sindaci si trovano in grado di attestare l'avvenuto richiamo alle armi, così le Agenzie delle imposte sono state autorizzate ad effettuare lo sgravio delle partite riconosciute indebite sull'esibizione di semplici attestazioni rilasciate dall'Autorità comunale. Di tal guisa è molto semplificata la procedura ed il provvedimento disposto corrisponde sostanzialmente ai fini ai quali mira l'interrogante in quanto appunto facilita e semplifica la richiesta della attestazione che solo può essere rilasciata da un pubblico ufficio, mentre sono ovvie le ragioni per le quali non potrebbe essere attribuito valore probatorio ad una semplice dichiarazione

degli interessati o di terzi non rivestiti di alcuna autorità.

« Quanto all'immediata sospensione dell'esazione delle quote non dovute, appena l'interessato dimostri, nei sopra prescritti modi, di trovarsi sotto le armi, si osserva che la sospensione stessa è espressamente consentita dall'articolo 98 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette 10 luglio 1902, n. 296. Infatti, nei casi di sgravi indiscutibilmente dovuti, il citato regolamento fa obbligo all'agente di ordinare all'esattore contemporaneamente all'invio della relativa proposta e liquidazione alla Intendenza di finanza (proposte e liquidazioni che le Agenzie in seguito a tassative raccomandazioni di questo Ministero eseguono ora senza indugi) di sospendere la riscossione della imposta corrispondente per l'ammontare della imposta rimasta a scadere.

« Soggiungesi, infine, che comunque, allo scopo di evitare esecuzioni coattive in confronto di persone che debbono essere cancellate dai ruoli della imposta militare in seguito all'avvenuto richiamo alle armi, gli esattori sono stati autorizzati a sospendere gli atti esecutivi iniziati, oppure da iniziarsi verso tutti indistintamente i contribuenti iscritti sui ruoli 1916, per la sola quota fissa, nonchè verso coloro che sono iscritti per il contributo complementare di cui all'articolo 5 del Regio decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, quante volte l'obbligato diretto risulti morto in servizio o mutilato.

« Il sottosegretario di Stato

« INDEI ».

Turati. — *Ai ministri di agricoltura e di grazia e giustizia.* — « Per sapere se sussista e per quali ragioni che non funzionino nei mandamenti I e IX di Milano le Commissioni arbitrali mandamentali prescritte dagli articoli 11 e seguenti del decreto luogotenenziale 30 maggio 1916, n. 645, con grave danno delle famiglie di lavoratori della terra e con inevitabile paralisi della stessa produzione agricola ».

RISPOSTA. — « Corrispondendo ad analogo voto manifestato, a suo tempo, dalle istituzioni interessate di Milano, si provvede, con l'articolo 11 del decreto luogotenenziale 2 novembre 1916, n. 1480, a parziale riforma dell'articolo 11 del precedente decreto luogotenenziale 30 maggio 1916, n. 645, a stabilire che nei comuni urbani (tale era il caso di Milano), suddivisi in più manda-

menti giudiziari, la Commissione arbitrale agricola fosse istituita in un solo mandamento, designato dal presidente del tribunale. In applicazione di tale disposizione, ed in pieno accordo con le organizzazioni operaie, furono designate, per la istituzione delle Commissioni predette in Milano, la pretura del 1° mandamento e quella del 9°, che comprende vari comuni della periferia.

« La Commissione arbitrale del 1° mandamento tardò ad essere costituita, perchè la classe padronale non corrispose con sollecitudine alla designazione dei propri rappresentanti. Quella del 9° mandamento, invece, trovò difficoltà al proprio funzionamento nella verificata scarsità del personale occorrente. Mercè, però, il vivo interessamento delle autorità locali, ben presto gli ostacoli furono rimossi.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CERMENATI ».

Valenzani. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere le ragioni che lo hanno determinato a disporre un eguale trattamento per tutti gli ufficiali medici pari grado, senza distinzione di carica; mentre è noto di quali responsabilità amministrative siano gravati i direttori degli ospedali militari di riserva. E se non ritenga quindi giusto che ai suddetti direttori venga corrisposta una speciale indennità ».

RISPOSTA. — « Le vigenti disposizioni stabiliscono già un'indennità di carica per gli ufficiali superiori medici direttori di sanità o direttori di ospedali militari principali, in relazione all'importanza delle loro attribuzioni, e ciò costituisce una giusta distinzione per gli ufficiali medici preposti ai servizi sanitari più importanti.

« Non sarebbe però possibile estendere l'indennità anche ai direttori degli altri ospedali di riserva, in quanto che l'entità delle loro incombenze non sono paragonabili a quelle dei primi.

« Sono quindi spiacente di non poter assecondare il desiderio dell'onorevole interrogante.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Valenzani. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se intenda adottare un provvedimento a favore dei capitani dell'esercito con 25 e più anni di servizio, i quali non contando 20 anni di spalline non possono essere nominati primi capitani e vengono a trovarsi così in condizione umi-

liante verso colleghi giovanissimi e verso coloro coi quali hanno avuto in parte comunanza di aspirazioni e di servizio e che per essere entrati direttamente nella categoria ufficiali sono venuti a godere vantaggi morali, di carriera e di trattamento notevolmente più sensibili ».

RISPOSTA. — « La qualifica di primo capitano è stata istituita in considerazione dell'opportunità di attenuare il disagio morale in cui venivano a trovarsi i capitani anziani in confronto ai pari grado recentemente nominati, pur avendo poca anzianità di spalline, a causa dell'acceleramento della carriera nei gradi inferiori di alcuni ruoli.

« A base della distinzione di cui trattasi furono prese l'anzianità di spalline e quella di grado; perchè esse soltanto potevano giustificare il confronto nelle condizioni di carriera.

« Dati i suesposti criteri informativi delle disposizioni che regolano la concessione della qualifica a primi capitani questo Ministero non ravvisa la opportunità, soprattutto in questo momento, di adottare provvedimenti speciali del genere di quello desiderato dall'onorevole interrogante computando nel tempo utile ai fini dell'accennata qualifica il servizio prestato prima della nomina a sottotenente e che non forma parte della carriera di ufficiale la quale ha un suo inizio ed un suo andamento particolari.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Venino. — *Al ministro d'agricoltura.* — « Per sapere per quali motivi i premi promessi a quelle contadine che, dando mirabile esempio di sacrificio, maggiormente si fossero segnalate nei lavori dei campi — in sostituzione degli uomini chiamati alle armi — non vengano conferiti se non con eccessivi incredibili ritardi; ciò che non concorre certamente a stimolare tante preziose energie e ad infondere fiducia nella parola del Governo ».

RISPOSTA. — « Il lavoro per il conferimento dei premi alle donne, che hanno esplicato una lodevole operosità agricola in sostituzione degli uomini chiamati alle armi, durante l'annata agraria 1916, non è stato nè facile nè breve. Si sono dovute esaminare decine di migliaia di proposte; si sono dovuti fare accertamenti, anche per correggere errori di fatto, o di nome; si sono

dovuti ricondurre ad unicità i diversi criteri adottati dai proponenti. Si è trattato, in verità, di un cumulo di operazioni svariate, complesse e, anche, non agevoli, e per le quali non sempre c'era il personale necessario alla periferia. Ad ogni modo, il lavoro è compiuto. E si è ottenuto l'aumento di lire 125 mila sullo speciale capitolo del bilancio dell'agricoltura, che disponeva prima a tale scopo di sole lire 40,000.

« Ora sono in corso i pagamenti, che saranno fatti, per il tramite dei prefetti, a cura delle Cattedre ambulanti di agricoltura, non potendosi pensare a fare circa 13 mila mandati diretti. E quanto prima saranno spediti anche i diplomi, attestanti il conferimento del premio. Quanto alle medaglie, invece, per ovvie ragioni di opportunità, si dovrà attendere che la Regia Zecca sia in grado di provvedere alla coniazione relativa.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CERMENATI ».

Venino. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda opportuno, non solo per ragioni di equità, ma anche in relazione ai saggi criteri a cui ispirarsi il disposto della circolare 542 del *Giornale Militare* settembre 1916 (esonero dalla prima linea di quel militare che avesse avuto due fratelli caduti in guerra o dispersi da oltre tre mesi) di provvedere a che vengano impiegati solo nei servizi delle retrovie quei militari che siano figli uci, limitatamente a quelli, per ovvie considerazioni relative alla efficienza dell'esercito, che già avessero pagato gl'ioo tributo di sangue nella guerra nazionale ».

RISPOSTA. — « La questione qui adombrata è molto complessa e delicata, per le ripercussioni che essa ha, come bene accenna l'onorevole interrogante, sulle forze vive dell'esercito operante. Ed è questione che non può esaminarsi e risolversi in via astratta, essendo necessario conoscere le conseguenze pratiche concrete che da una soluzione o da un'altra potrebbero derivare e che richiederebbero lungo tempo ad essere procacciate.

« Oggi la materia è regolata dalla circolare 542 del *Giornale Militare* del 1916. Per le considerazioni predette non sarebbe possibile per il momento, senza un adeguato e non facile studio, introdurre delle innovazioni.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Vinaj. — *Al presidente del Consiglio dei ministri e al ministro del tesoro.* — « Per sapere se, in vista delle disagiate condizioni fatte agli impiegati dal caro-viveri, credano opportuno abrogare il disposto dell'articolo 1, lettera D, del decreto luogotenenziale, n. 1625, in data 18 novembre 1915, col quale viene imposto il ritardo di sei mesi al raggiungimento del maggiore assegno per promozione al grado superiore; compiendo atto di giustizia distributiva in conformità del sano criterio di aggravare dei tributi le classi più abbienti ».

RISPOSTA. — « Con decreto luogotenenziale in corso di pubblicazione, viene abrogata la disposizione dell'articolo 1° del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, che ha stabilito il ritardo di tre o di sei mesi negli effetti economici delle promozioni che hanno luogo nei ruoli degli impiegati dello Stato. A tale ritardo viene sostituita per il primo anno di godimento del maggior stipendio, una ritenuta, sull'aumento, nella misura del 50 e del 25 per cento, rispettivamente, a seconda che esso fosse di sei o di tre mesi.

« Per una tale modificazione, l'impiegato viene a risentire beneficio anche agli effetti della liquidazione della pensione.

« *Il sottosegretario di Stato per il tesoro*
« DA COMO ».

Vinaj. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se, ai fini degli avanzamenti degli ufficiali i quali trovansi in cura per malattie contratte in zona di guerra e per causa della guerra, idonei agli avanzamenti stessi per avere i requisiti voluti dalla circolare n. 752 *Giornale Militare* 1916 — non sia giusto equiparare detti ufficiali a quegli idonei e concedere loro l'avanzamento ».

RISPOSTA. — « La questione relativa all'avanzamento degli ufficiali ammalati per cause di servizio in genere è stata oggetto di esame da parte del Ministero, il quale non ha mancato di adottare i provvedimenti più equi per garantire gli interessi di detti ufficiali in armonia con i principi fondamentali che, nell'interesse del servizio, regolano l'avanzamento nell'esercito.

« Una disposizione, ora in corso di studio, perfezionerà quelle precedenti, stabilendo al riguardo che l'ufficiale che abbia contratto malattie per causa di servizio possa conseguire la promozione appena ricuperi la salute, senza perdita di anzianità, quando ciò avvenga entro un anno, e con perdita

poconotevole, quando la guarigione si verifici dopo tal periodo di tempo.

« Un provvedimento quale sarebbe nei desideri dell'onorevole interrogante, diretto a concedere la promozione immediata agli ufficiali di cui trattasi, indipendentemente dal ricupero dell'idoneità fisica, contrasterebbe con i fini razionali dell'avanzamento, costituiti dalla necessità di coprire le vacanze che si producono nei vari gradi con ufficiali pienamente abili a tutte le funzioni dei gradi stessi. Altrimenti il grado superiore sarebbe conferito nell'interesse della persona, e non del servizio; ciò che non è ammissibile.

« Se un'eccezione fu fatta per gli ufficiali temporaneamente non idonei per ferite riportate in guerra, essa è stata determinata da considerazioni del tutto speciali, a titolo quasi di ricompensa per il valore dimostrato versando il sangue combattendo, e non potrebbe essere estesa senza gravi inconvenienti organici. E si può notare che, sotto l'aspetto morale, mentre la causa della ferita è indiscutibile, una malattia, anche se formalmente dichiarata come proveniente da cause di servizio, lascia adito a dubbi sulla vera origine, che può trovarsi anche in predisposizioni organiche, o altro, venendo meno la giustificazione intrinseca e ad un tempo più manifesta di un trattamento così eccezionale.

« D'altronde, non vi sarebbe ragione di limitare questo trattamento ai soli ufficiali ammalati per cause dipendenti dal servizio presso l'esercito operante, come accenna l'onorevole interrogante, perchè pari titolo vi avrebbero gli ufficiali che la malattia contraggono comunque per il servizio prestato anche nel territorio del Paese, compiendo egualmente agli altri il loro dovere.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Vinaj. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non intenda far sue le disposizioni emanate dal Comando Supremo dell'esercito tendenti a tenere nel meritato dispregio le lettere anonime che ancor oggi, consta invece al sottoscritto, imperversano negli uffici militari, zona non mobilitata, e sono pur troppo prese in considerazione in modo da inceppare, con la laboriosità delle inchieste che determinano, il funzionamento libero e sereno dei vari servizi ».

RISPOSTA. — « Già da tempo il Ministero, con circolare diramata ai Comandi territo-

riali, provvede al riguardo dell'uso da farsi delle lettere anonime, disponendo che non si deve tenere alcun conto di quelle dal contenuto vago e imprecisato, espressione di livore personale o di vendetta.

« Solo quelle che contengono precise indicazioni per la scoperta di un reato, possono essere oggetto di controllo.

« Non risulta che le autorità dipendenti siansi allontanate dall'osservanza delle norme suddette. Ma se l'onorevole interrogante avesse qualche fatto preciso e concreto da segnalare, non si mancherebbe di accertare i fatti e, se del caso, provvedere.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

Vinaj ed altri. — *Ai ministri dell'agricoltura e delle finanze.* « Per sapere se di fronte al limitato consumo dello zucchero che si fa nelle singole farmacie per preparazione di medicinali, all'obbligo che la legge sanitaria fa alle farmacie delle piccole scorte di prodotti medicinali zuccherati ed alla impossibilità in che molte farmacie specie rurali, troppo oberate dalla gravissima tassa, di funzionare, non credano di disporre che i farmacisti possano usare lo zucchero nelle preparazioni farmaceutiche senza pagamento di tassa per la manipolazione e le scorte relative ».

RISPOSTA. — « In accoglimento dei voti espressi dagli onorevoli interroganti, è stato emanato un decreto luogotenenziale, che concede, fra l'altro, l'esonero dalla tassa di licenza nella fabbricazione dei prodotti zuccherati a favore dei farmacisti, che preparano medicinali contenenti zuccheri per i bisogni della ordinaria clientela.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CERMENATI ».

Vinaj. — *Al ministro dell'interno.* — « Per sapere se non creda disporre che le comunicazioni di morte, ed i relativi atti di trascrizione, dei periti in guerra, vengano trasmessi dalle autorità militari anzichè ai comuni di domicilio o di residenza ultima dei defunti, ai comuni di nascita, ed a questi eventualmente dalle Amministrazioni municipali dell'ultimo domicilio o residenza cui fossero già stati o fossero trasmessi, constando al sottoscritto essere desiderio di moltissimi comuni di avere un esatto albo dei loro figli gloriosamente caduti sul campo dell'onore a gloria della terra che ha loro dato i natali ».

RISPOSTA. — « La questione sollevata dall'onorevole interrogante è meritevole di tutta la considerazione: tant'è che si stanno concordando coi Ministeri di grazia e giustizia, della guerra e della marina, le disposizioni da consacrarsi in un decreto luogotenenziale, per raggiungere gli intenti a cui mira la interrogazione.

« *Il sottosegretario di Stato*
« BONICELLI ».

Zaccagnino. — *Al ministro della guerra.*
— « Pe sapere se sia vero che gli ufficiali feriti, con diritto al distintivo d'onore adottato dalla circolare n. 132, *Giornale Militare* corrente anno, che hanno compiuto più di un anno di effettiva permanenza in zona di operazioni, sempre assegnati a reparti combattenti, sono rimandati nella zona territoriale in seguito a giudizio di non idoneità ed inviati in congedo; mentre sarebbe giusto che questi ufficiali che esposero la vita scampando alla morte per mero caso, e che più di un anno hanno sopportato le asprezze della vita di trincea ed i perigli del combattimento, dando indiscutibile prova di valore e di resistenza morale, non dovessero essere inviati in congedo se non almeno da un anno dopo la fine della guerra ».

RISPOSTA. — « Gli ufficiali, ancorchè feriti, ancorchè rimasti per un periodo più o meno lungo, in zona di operazioni, non cessano per questo di essere soggetti a tutte le disposizioni che ne regolano lo Stato, specialmente in relazione alla sopravvenuta inidoneità a coprire gli uffici del proprio grado.

« Ora le disposizioni della legge 3 luglio 1904, n. 302, sul congedo provvisorio, e del regolamento esecutivo 10 novembre 1910, n. 911, modificato dall'articolo 7 del decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1646, e dall'articolo 7 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1588, importano che l'ufficiale dichiarato non idoneo agli uffici del grado, debba essere di-

spensato dal servizio attivo permanente, salvo ad essere collocato a riposo (con o senza iscrizione nella riserva), o in riforma, oppure in congedo provvisorio, a seconda degli anni di età di servizio, e a seconda che sia stato riconosciuto ancora idoneo ai servizi della riserva, oppure addirittura dichiarato non idoneo neppure a tali servizi.

« Se l'ufficiale, nonostante l'inidoneità agli uffici del proprio grado nell'esercito permanente, conserva almeno l'idoneità ai servizi della riserva, viene, di solito, data la scarsità del personale disponibile, richiamato subito in servizio e destinato a reparti o uffici territoriali spesso anche in zona di guerra; ma se fu dichiarato non idoneo neppure ai servizi della riserva è impossibile naturalmente che venga richiamato in qualsiasi servizio.

« Queste sono le disposizioni in vigore, le quali vengono scrupolosamente osservate. Modificarle, sia pure in via eccezionale, e per favorire coloro che possono essersi resi benemeriti per il servizio anteriormente prestato, e per le ferite riportate, non sarebbe assolutamente opportuno, perchè, per quanto dolorosa sia la condizione di coloro che in sostanza hanno perduto la loro idoneità professionale durante la prestazione spesso lodevolissima di un servizio di guerra, sarebbe esiziale per le supreme necessità del momento continuare ad affidare delle funzioni militari anche di carattere territoriale a persone che non sono più in grado di esercitarle, tanto più che nella guerra attuale il compito degli uffici e dei servizi militari in paese è tutt'altro che meno gravoso e difficile di quello degli uffici e di servizi alla fronte.

« *Il ministro*
« GIARDINO ».

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1917 — Tip. della Camera dei Deputati